



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 349

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 5 novembre 2024

## INDICE

### Comitati

Per la legislazione:

*Plenaria* . . . . . Pag. 5

### Commissioni congiunte

5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V  
(Bilancio, tesoro e programmazione-Camera):

*Plenaria* . . . . . Pag. 29

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del  
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello  
Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria,  
digitalizzazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia):

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . Pag. 34

*Plenaria (notturna) (\*)*

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pub-  
blico e privato, previdenza sociale):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 13)* . . . . . » 39

*Plenaria* . . . . . » 39

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del  
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale  
dello Stato e della Pubblica Amministrazione, edi-  
toria, digitalizzazione:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . Pag. 43

*Plenaria* . . . . . » 45

---

(\*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 349° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 novembre 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (Nci-CI-laC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	50
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 142)</i> . . . . .	»	62
3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	63
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)</i> . . . . .	»	81
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	81
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	152
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	157
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79)</i> . . . . .	»	173
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	173
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 80)</i> . . . . .	»	176
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82)</i> . . . . .	»	177
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	177
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77)</i> . . . . .	»	188
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	188
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 126)</i> . . . . .	»	467
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	467
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 127)</i> . . . . .	»	474
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	475

### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	487
---------------------------	-------------	-----

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	489
---------------------------	-------------	-----

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 492

---

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 5 novembre 2024

**Plenaria**

**45ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIORGIS**

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie**

(Parere alla 1ª Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 7, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Il relatore MATERA (*FdI*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il presidente GIORGIS, nel ringraziare il relatore per l'approfondita analisi del provvedimento, auspica che il corposo lavoro svolto sia di aiuto alla Commissione di merito e l'Assemblea nel migliorare il disegno di legge rispetto ai canoni di qualità della legislazione.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico**

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione e raccomandazione)

Il relatore CATALDI (*M5S*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Il presidente GIORGIS (*PD-IDP*), facente funzione di relatore, illustra la proposta di parere predisposta dalla relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 1192**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge è corredato di analisi tecnico-normativa e di analisi di impatto della regolamentazione;

l'impatto della regolamentazione recata dal disegno di legge è analizzato per capi;

il Capo I del disegno di legge introduce la « Legge annuale di semplificazione normativa » quale strumento periodico « per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della legislazione vigente », abrogando l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplinava il poco utilizzato disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo. Nel nuovo veicolo normativo potranno confluire interventi di semplificazione normativa di tipo sia generale che settoriale e potranno essere interventi che incidono sia sulla quantità che sulla qualità della legislazione, evitando la dispersione delle norme di semplificazione tra diversi atti legislativi;

gli indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali sono individuati nelle misure di semplificazione, riordino e riassetto introdotte nella legge annuale di semplificazione normativa, nel numero di amministrazioni centrali partecipanti al processo di semplificazione e nella frequenza con cui viene adottata la legge di semplificazione; per gli obiettivi specifici relativi ai destinatari finali (cittadini, imprese e pubblica Amministrazione) si fa riferimento al numero di procedimenti semplificati, di testi normativi abrogati, di norme semplificate e di codici e testi unici adottati nonché alla durata media dei procedimenti;

a questo riguardo, si ritiene che un parametro di riferimento per formulare un giudizio sull'efficacia delle disposizioni recate dal Capo in esame potrebbe essere la riduzione della durata media dei procedimenti, oltre che il numero di procedimenti semplificati, di testi normativi abrogati, di norme semplificate e di testi unici adottati. A conferma di tali osservazioni, si segnala che, nel descrivere gli impatti economici, sociali e ambientali attesi per categorie di destinatari, nell'AIR si afferma che « una più approfondita analisi degli impatti potrà essere svolta in sede di esercizio delle deleghe »;

con riguardo alle procedure di consultazione svolte, non risultano specificati i criteri di rappresentatività sulla base dei quali si è proceduto a selezionare le associazioni che hanno partecipato, né risultano pubblicati i contributi scritti pervenuti;

il Capo II del disegno di legge reca « Misure volte al miglioramento della qualità della normazione », prevedendo, in particolare, all'articolo 4 l'introduzione nell'ordinamento di una valutazione di impatto generazionale (VIG) per i disegni di legge d'iniziativa governativa, all'articolo 5 una delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività e della produzione normativa e, all'articolo 6, disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali;

il monitoraggio dell'intervento normativo è affidato all'Amministrazione proponente e a tutte le altre Amministrazioni competenti per materia anche mediante la sinergia con i soggetti a vario titolo coinvolti; saranno, inoltre, oggetto di verifica sia la conduzione di VIG da parte delle amministrazioni centrali che l'implementazione dei processi digitali da parte dei soggetti coinvolti nel processo normativo. Ai fini della valutazione del nuovo strumento, è utile che la relazione sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sia integrata con dati e informazioni sull'applicazione della disciplina in esame;

il Capo III del disegno di legge prevede cinque deleghe al Governo, in particolare all'articolo 7 per il riordino della disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; all'articolo 8 per il riordino della disciplina di settore di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; all'articolo 9 in materia di disabilità; all'articolo 10 in materia di protezione civile e, da ultimo, all'articolo 11 in materia di formazione superiore e ricerca;

con la previsione di queste deleghe settoriali si intende operare, in un'ottica di semplificazione, una ricognizione della normativa di riferimento e, previa valutazione della perdurante attualità delle disposizioni, effettuare una sistematizzazione generale delle norme afferenti ai diversi ambiti. Tuttavia, gli ambiti delle deleghe recate dagli articoli 7 e 8 appaiono troppo estesi per consentire di valutarne l'impatto in termini prospettici;

gli obiettivi generali comuni alle deleghe settoriali e quelli specifici per ambito di materia appaiono correttamente individuati. Per quanto riguarda la definizione degli indicatori e dei valori di riferimento, l'efficacia dell'intervento normativo dovrebbe essere misurata – oltre che nel numero delle norme abrogate e dei coordinamenti effettuati – anche nella produzione di risultati tangibili nei diversi ambiti di interesse. In termini più generali, gli indicatori di efficacia dell'intervento proposti nell'AIR appaiono incerti e non uniformi;

gli impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari delle disposizioni del Capo III sono indicati in termini qualitativi;

non sono descritte le modalità di svolgimento del monitoraggio dell'intervento normativo, per le quali si fa un generico rinvio all'attività dell'Amministrazione proponente e di « tutte le altre Amministrazioni competenti per materia anche mediante la sinergia con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'intervento »;

per quanto riguarda lo svolgimento di procedure di consultazione, pur apprezzando il lavoro di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità relativo all'articolo 9, che ha messo in evidenza la necessità di un testo unico che non fosse meramente compilativo, tale confronto non può essere ricondotto nel novero delle consultazioni pubbliche, che presuppongono ben definite modalità di svolgimento;

anche con riferimento alla delega in materia di protezione civile di cui all'articolo 10, l'esigenza di aggiornamento delle norme relative al Sistema nazionale della protezione civile registrata a più riprese e nei diversi ambiti di competenza nel corso delle interlocuzioni dell'Autorità politica delegata e del Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una pluralità di soggetti istituzionali non configura una vera e propria consultazione dei destinatari degli interventi;

infine, per quanto concerne la delega in materia di formazione e ricerca, si fa presente che non sono state svolte consultazioni, ma che gli Uffici coinvolti si sono espressi sui contenuti del disegno di legge e hanno, a loro volta, verificato le previsioni dell'AIR per i profili di loro competenza, valutando la necessità dei singoli interventi di riordino nei settori individuati. Questa metodologia di lavoro appare in contrasto con le funzioni dell'AIR, che richiede – per espressa disposizione di legge – la « valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo [...], mediante comparazione di opzioni alternative »;

da ultimo, gli allegati nn. 1 e 2 non appaiono significativi ai fini dell'AIR, limitandosi il primo a una collazione di grafici con la distribuzione geografica percentuale delle categorie dei destinatari della delega in materia di istruzione e il secondo all'illustrazione degli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'istruzione e del merito;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

preliminarmente, si osserva che il disegno di legge presenta – ad esempio agli articoli 2, comma 1; 3, comma 1, e 4, comma 2, nonché ai commi 4 e 5 degli articoli 7, 8 e 11 – diverse duplicazioni di disposizioni del tutto o parzialmente sovrapponibili, la cui *ratio* non è chiara;

inoltre, il disegno di legge presenta – ad esempio al comma 3 dell'articolo 5 e con le analoghe formulazioni al comma 2 degli articoli

7, 8, 9, 10 e 11 – una forma talora eccessivamente colloquiale, che si presta a interpretazioni non sempre univoche;

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

il Capo I del disegno di legge istituisce la legge annuale di semplificazione normativa, con una distribuzione dei contenuti tra gli articoli che non appare pienamente coerente;

innanzitutto, all'articolo 1 i commi 3 e 4, relativi rispettivamente alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge annuale e alla possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi entro ventiquattro mesi dall'esercizio di ciascuna delega, dovrebbero essere spostati all'articolo 2, al fine di riunire tutte le disposizioni relative all'esercizio delle deleghe – principi e criteri direttivi, procedura, decreti integrativi e correttivi – previste dalla legge annuale, con adeguamento della rubrica del citato articolo 2;

in secondo luogo, il comma 5 dell'articolo 1, che abroga l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, dovrebbe essere più propriamente collocato come disposizione di chiusura dell'articolo 1, che istituisce la nuova legge annuale in sostituzione di quella a suo tempo prevista dal suddetto articolo 20;

inoltre, l'articolo 3, comma 1, stabilendo che « i decreti legislativi previsti dalla legge annuale di semplificazione normativa sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali dell'articolo 2 », duplica quanto già previsto all'alinea del comma 1 del citato articolo 2 che prevede appunto che « nell'esercizio delle deleghe conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1, il Governo, fatti salvi i principi e criteri direttivi specifici stabiliti per le singole materie, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali », previsione rispetto alla quale si inserisce solo la clausola: « ove non espressamente modificati o derogati ». Appare, dunque, necessario eliminare la duplicazione con la soppressione del comma 1 dell'articolo 3 e aggiungere la predetta clausola alla fine dell'alinea del comma 1 dell'articolo 2;

da ultimo, l'articolo 3, comma 3, contiene la cosiddetta « clausola di salvaguardia » relativa alle autonomie speciali, ma si riferisce non alla legge annuale di semplificazione normativa e ai decreti legislativi emanati in attuazione di questa, bensì alle « disposizioni della presente legge e [a] quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa » cioè quelli attuativi delle deleghe di cui ai capi II e III del disegno di legge. La clausola di salvaguardia va, pertanto, più correttamente collocata in chiusura del disegno di legge in un apposito articolo, all'interno del capo IV « Disposizioni finali »;

al Capo II del disegno di legge, l'articolo 6 prevede una disciplina transitoria per l'adozione dei regolamenti ministeriali nelle more

dell'esercizio della delega conferita dall'articolo 5 in materia di digitalizzazione dell'attività di produzione normativa (commi 1 e 2) e l'emana-zione di un decreto del Ministro della giustizia per individuare modalità di conservazione e raccolta dei medesimi regolamenti (comma 3). Il comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistino però efficacia soltanto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3. Tale termine non appare del tutto ragio-nevole, in quanto prevede che determinate procedure siano messe in atto prima dell'entrata in vigore delle disposizioni che le disciplinano, senza peraltro considerare che la messa in funzione dei sistemi tecnici necessari può richiedere un certo tempo. L'efficacia delle disposizioni dovrebbe, pertanto, decorrere quanto meno dalla data di entrata in vigore del de-creto anziché da quella della sua pubblicazione;

al Capo III del disegno di legge, l'articolo 9, comma 1, prevede per l'esercizio della delega in materia di disabilità un termine di scadenza a data fissa – il 31 marzo 2025 – diversamente dalle altre disposizioni di analogo contenuto, che definiscono il termine di scadenza della delega con riferimento alla data di entrata in vigore della legge. Si ritiene, dun-que, opportuno un intervento di riformulazione per garantire l'uniformità tra le disposizioni;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formula-zione,*

l'articolo 4, comma 2, definisce la valutazione di impatto ge-nerazionale (VIG) in due periodi che sostanzialmente si ripetono con lievi variazioni: « La valutazione di impatto generazionale (VIG) consiste nell'analisi preventiva dei disegni di legge del Governo in relazione agli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future. La VIG costituisce uno strumento informativo riguardante l'equità inter-generazionale degli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedi-menti ». Appare opportuno un intervento di riformulazione che conservi l'informazione, ma senza ripetizioni:

all'articolo 4, comma 3, è citata « l'Autorità politica delegata in materia di giovani ». Benché la denominazione del Ministro in carica sia « per lo sport e i giovani », il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 di conferimento delle deleghe reca più cor-rettamente la formula « nelle materie concernenti le politiche giovanili ». In termini più generali, nella normativa vigente prevale la denominazione « Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili », come con-fermato dall'articolo 55 del decreto-legge n. 13 del 2023, istitutivo del-l'Agenzia per la gioventù, e dal relativo regolamento di approvazione dello statuto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 2024;

l'articolo 5, comma 3, prevede che i decreti legislativi attuativi della delega conferita dall'articolo siano adottati ai sensi dell'articolo 1,

comma 3, « anche su proposta del Ministro della giustizia ». Tale formulazione risulta piuttosto ambigua, poiché la parola « anche » può essere intesa nel contesto sia con significato « aggiuntivo » che con significato « alternativo » rispetto a quanto previsto dal citato comma 3 dell'articolo 1, secondo il quale i decreti legislativi sono adottati « su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia individuati dalle disposizioni di delega ». Non è chiaro quindi se il Ministro della giustizia si aggiunga a quelli citati o sia l'unico proponente; tra le due ipotesi, la prima appare più coerente con l'impianto generale del disegno di legge. Le stesse osservazioni – e il correlato intervento di riformulazione – riguardano l'articolo 7, comma 2; l'articolo 8, comma 2; l'articolo 9, comma 2; l'articolo 10, comma 2, e l'articolo 11, comma 2;

l'articolo 5 prevede una delega al Governo finalizzata alla digitalizzazione dell'attività di produzione normativa, prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disciplina delle modalità digitali di formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi. Poiché questi profili dell'esercizio della funzione legislativa investono le competenze degli organi costituzionali, l'adeguamento degli ordinamenti interni avviene nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e delle prerogative costituzionalmente riconosciute. Si ritiene, pertanto, necessario un intervento normativo finalizzato a chiarire tale aspetto;

l'articolo 10, comma 2, prevede che sugli schemi dei decreti legislativi sia preventivamente raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata « ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ». Benché tale articolo si riferisca alle intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, è ormai d'uso indicarla anche in rapporto alla Conferenza unificata al fine di applicare anche alle intese in questa sede la previsione del comma 3 del suddetto articolo 3. Tuttavia, tale previsione è presente nel disegno di legge sia nel comma 2 dell'articolo 9 che nel comma 2 dell'articolo 11 in maniera esplicita; appare, dunque, opportuno un intervento di riformulazione per garantire l'uniformità tra le disposizioni;

*con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente,*

il Capo III del disegno di legge conferisce al Governo differenti deleghe « per la semplificazione, il riordino e il riassetto » della legislazione vigente nelle materie di competenza di differenti Amministrazioni, che in un caso, all'articolo 10, sono attribuite « per la semplificazione, l'aggiornamento e l'integrazione » e in un altro, all'articolo 11, solo « per il riordino e il riassetto ». Ad eccezione delle deleghe in materia di pro-

tezione civile (articolo 10) e di disabilità (articolo 9), per le quali sono dettati, in particolare per la prima, principi e criteri direttivi specifici che ben delimitano il perimetro dell'intervento legislativo delegato al Governo, negli altri casi le deleghe appaiono indeterminate, lasciando alla totale discrezionalità del Governo l'interpretazione del contenuto degli interventi di semplificazione e di riassetto. Particolarmente indeterminata e vaga nei suoi contenuti appare la delega relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 7), mentre per quel che riguarda la delega in materia di formazione e ricerca (articolo 11) e, in misura minore, quella in materia di istruzione (articolo 8), pur essendoci una più dettagliata individuazione delle materie, i contenuti degli interventi di semplificazione e riassetto restano talvolta indeterminati;

l'articolo 7, comma 1, conferisce la delega per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali materie sono, a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 300 del 1999, talmente ampie e trasversali da rendere molto difficile immaginare la redazione di un testo unico che raccolga tutte le disposizioni legislative vigenti, come vorrebbe testualmente il primo dei principi e criteri direttivi (lettera *a*)), il quale peraltro, nel prevedere anche la « razionalizzazione delle discipline settoriali di rango primario » nulla dice su cosa debba intendersi per razionalizzazione né in che modo questa debba sostanziarsi nella compilazione di un eventuale testo unico. Né aiuta a delimitare la materia della delega il secondo dei principi e criteri direttivi (lettera *b*)), che non indica quali siano le « irragionevoli disparità di trattamento da superare », mentre del tutto indeterminato risulta il riferimento ai « casi simili ». Il terzo e ultimo dei principi e criteri direttivi (lettera *c*)) sembra conferire infine una delega nella delega, rinviando ai decreti legislativi l'individuazione dei criteri cui devono attenersi i regolamenti da adottare in esecuzione dei commi 4 e 5. Nel complesso, la delega conferita appare indeterminata sia riguardo alla materia cui dovrebbe applicarsi sia rispetto ai principi e criteri direttivi specifici;

anche la delega al Governo di cui all'articolo 8 appare indeterminata, nella misura in cui prevede – alla lettera *a*) del comma 1 – l'adozione di uno o più decreti legislativi relativi a tutte le materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Se le lettere da *b*) ad *e*) delimitano l'ambito su cui devono intervenire il riassetto e il riordino, restano comunque molto vaghi gli indirizzi e contenuti dell'azione legislativa delegata al Governo;

con riguardo alla delega in materia di disabilità di cui all'articolo 9, si rileva che i principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettera *b*), nel prevedere « il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno », offrono un'indicazione meramente apparente per l'esercizio della delega. Non risultano, infatti, chiarite le condizioni né le modalità per ricondurre due condizioni di in-

capacità di diversa gravità a un'unica misura di protezione e di assistenza, peraltro già applicabile anche nei confronti degli interdetti e degli inabilitati;

nella delega in materia di formazione superiore e università di cui all'articolo 11, è ben individuato, a differenza di quel che accade agli articoli 7 e 8, l'ambito delle materie su cui il Governo è delegato a procedere a riordino e razionalizzazione. Restano, tuttavia, indeterminati l'indirizzo e il contenuto degli interventi. A titolo esemplificativo, alla lettera *a)* del comma 1 si prevedono «riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e *governance* interna delle università» senza specificare se ciò vada nel senso di maggiore o minore autonomia delle università e di uniformazione o differenziazione della normativa;

analogamente, alla lettera *b)*, non è chiaro se le procedure di reclutamento di professori e ricercatori debbano essere più o meno centralizzate rispetto al modello attuale, se la valutazione della ricerca debba seguire criteri più o meno uniformi di quelli in vigore, se la mobilità all'interno del sistema nazionale della ricerca debba essere liberalizzata o sottoposta a nuovi limiti, e così via;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

raccomanda al Governo di integrare la relazione sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, con dati e informazioni sull'applicazione della valutazione d'impatto intergenerazionale di cui all'articolo 4 del disegno di legge;

raccomanda, inoltre, al Governo, anche ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi, di svolgere le procedure di consultazione secondo le disposizioni di cui al capo IV del D.P.C.M. n. 169 del 2017 e in applicazione delle tecniche indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, recante approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

*All'articolo 1, sopprimere i commi 3 e 4.*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 2 aggiungere i seguenti commi:*

« 1-bis. I decreti legislativi in attuazione delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa, di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia individuati dalle disposizioni di delega. La legge annuale di semplificazione normativa indica gli schemi di decreto legislativo per i quali è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata ovvero, ove necessario, in luogo del parere, è acquisita l'intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Su gli schemi di decreto legislativo recanti codici o testi unici è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

1-ter. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi in attuazione delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 del presente articolo e dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2 »

*e sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa ».*

*All'articolo 1, sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

« 6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato ».

*All'articolo 2, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ove non espressamente modificati o derogati dalla medesima legge annuale ».*

*Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 1.*

*All'articolo 3, sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, nel capo IV premettere il seguente articolo:*  
« Art. 11-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni della

presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione ».

*All'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: « data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale » con le seguenti: « data di entrata in vigore ».*

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

*All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. La valutazione di impatto generazionale (VIG) costituisce uno strumento informativo che consiste nell'analisi preventiva dei disegni di legge del Governo in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale ».*

*All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: « in materia di giovani » con le seguenti: « in materia di politiche giovanili ».*

*All'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: « anche su proposta » con le seguenti: « su proposta altresì ».*

*All'articolo 5, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: « 5-bis. Gli organi costituzionali adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi costituzionalmente riconosciute ».*

*All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: « anche su proposta » con le seguenti: « su proposta altresì ».*

*All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: « anche su proposta » con le seguenti: « su proposta altresì ».*

*All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: « entro il 31 marzo 2025 » con le seguenti: « entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».*

*All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: « anche su proposta » con le seguenti: « su proposta altresì ».*

*All'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » con le seguenti: « . In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legisla-*

tivo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta ».

*All'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: « anche su proposta » con le seguenti: « su proposta altresì ».*

*All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: « anche su proposta » con le seguenti: « su proposta altresì ».*

*con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente,*

invita la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

circoscrivere, con particolare riguardo all'articolo 7, il perimetro della delega legislativa al Governo individuando dettagliatamente le materie oggetto degli interventi di semplificazione e riassetto;

definire, in relazione agli articoli 7, 8, 9 e 11, con chiarezza e precisione i principi e criteri direttivi specifici per la semplificazione, il riordino e il riassetto della legislazione vigente;

evitare il ricorso a meccanismi – quale il rinvio disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), ai decreti legislativi per l'indicazione dei criteri ai quali devono attenersi i regolamenti previsti dai commi 4 e 5 del medesimo articolo – non rispettosi dei principi in materia di produzione normativa e di gerarchia delle fonti.

## PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 1272

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

alcune parziali indicazioni in merito agli impatti attesi dalle disposizioni del decreto possono essere tratte dalla relazione illustrativa;

l'articolo 2 reca disposizioni per la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici; il comma 5, in particolare, proroga il termine ultimo per la vendita del gas stoccato allo scopo di garantirne la massima flessibilità di gestione. La relazione illustrativa individua l'impatto atteso nella valorizzazione del « gas di ultima istanza » e nell'allentamento della tensione sui mercati legati agli approvvigionamenti di gas. Inoltre, un orizzonte temporale più ampio per la vendita potrebbe permettere di valorizzare il gas acquistato per il servizio di stoccaggio di ultima istanza al verificarsi di eventuali tensioni sui mercati;

l'articolo 3 reca misure per la gestione della crisi idrica; il comma 2, in particolare, abilita il commissario straordinario ad esercitare anche i compiti di coordinamento e gestione degli interventi di riuso delle acque reflue. L'impatto atteso è quello di rendere più efficace l'azione del Commissario, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di adeguamento alla normativa europea e consentendo, contestualmente, economie di scala grazie all'utilizzo delle acque reflue affinate;

l'articolo 5 reca misure per la promozione di politiche di sostenibilità e di economia circolare nell'ambito degli interventi infrastrutturali di riordino e razionalizzazione per la mobilità sostenibile da realizzare nell'area metropolitana di Genova. In tale area coesistono, infatti, cantieri che producono materiali da scavo, da dragaggio o da demolizione e cantieri in grado di ricevere gli stessi materiali per le esigenze costruttive. A fronte di un fabbisogno di circa 9,4 milioni di metri cubi di materia, si prevede un recupero circolare di oltre 5,1 milioni di metri cubi di materiali, utilizzabili per il riempimento dei cassoni cellulari della nuova diga Foranea;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo apoditticamente riferimento a una pluralità di motivazioni, senza fornire argomentazioni specifiche riferibili alle singole disposizioni circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge;

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione. Come chiaramente affermato dalla Corte, « i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto » (sentenza n. 146 del 2024);

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

il decreto-legge si compone di 10 articoli, ai quali si aggiungono le disposizioni finanziarie (articolo 11) e l'entrata in vigore (articolo 12), riconducibili, sulla base del preambolo, a cinque distinte finalità;

le disposizioni appaiono di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo e omogenee nella misura in cui appaiono prevalentemente riconducibili alle competenze di un unico Ministero, senza che si ravvisi nel provvedimento un'intrinseca coerenza dal punto di vista funzionale e finalistico;

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1.2), introduce con novella legislativa all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 la previsione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per individuare le tipologie progettuali prioritarie da sottoporre alle procedure di valutazione ambientale da parte della Commissione tecnica VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. La disposizione non indica un termine per l'adozione del decreto e tale mancanza è ulteriormente evidenziata dalla disposizione transitoria introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 8;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

l'articolo 1, comma 4 aggiunge un ultimo periodo al comma 1 dell'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, facendo riferimento a un generico e colloquiale: « A tal fine ». Le finalità del comma 1 dell'articolo 355 sono però numerose e vengono citate in più occorrenze, all'interno del medesimo articolo 355, come: « ai fini di cui al comma 1 ». Appare, dunque, opportuno un intervento di uniformazione;

all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 1), la novella al comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006 contiene un piccolo refuso dovuto alla presenza di due congiunzioni (« qualora » e « purché ») che reggono lo stesso verbo;

all'articolo 5, comma 1, con novella all'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, è disposta l'adozione di un Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione nominato in conseguenza del crollo del Ponte Morandi. Tuttavia, nel nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 9-*bis* compaiono sia il Piano appena descritto sia il « Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ». Di conseguenza nel citare « il Piano di cui al primo periodo » è necessario precisare il riferimento;

all'articolo 9, comma 10, ultimo periodo, nella parte in cui dispone: « continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione delle priorità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come introdotto dal comma 9 del presente articolo, in quanto compatibili » è contenuto il rinvio a un DPCM di ambigua individuazione. L'articolo 57 del decreto legislativo, nel testo novellato, contiene, infatti, due decreti del Presidente del Consiglio – uno da adottare e uno già adottato – riguardanti i criteri e le modalità di individuazione delle priorità per assegnare le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico; appare, pertanto, necessario precisare il riferimento;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

invita la Commissione di merito a stabilire un termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1.2);

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

*All'articolo 1, comma 4, lettera a), sostituire le parole: « A tal fine » con le seguenti: « Ai fini di cui al presente comma ».*

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: « purché ».*

*All'articolo 5, comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: « Il Piano di cui al primo periodo » con le seguenti: « Il Piano adottato ai sensi del primo periodo ».*

## PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 1274

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

preliminarmente, si rilevano imprecisioni e indeterminanze nei riferimenti ad atti e istituti;

si segnalano, inoltre, imprecisioni tecniche nella redazione delle disposizioni sia con riguardo all'utilizzo della ripartizione in lettere, che dovrebbe essere formulata in modo che l'alea regga tutte le lettere senza necessità di introdurre congiunzioni di raccordo, sia nella formulazione delle novelle;

si sottolinea, infine, che gli articoli 7 e 8 del decreto-legge modificano con novelle puntuali rispettivamente gli articoli 2-*quater* e 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, la cui legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143, è entrata in vigore appena dodici giorni prima del decreto-legge n. 155 del 2024. Risultano, così, integrate e modificate con decreto-legge disposizioni appena entrate in vigore all'esito della conversione di precedenti decreti-legge;

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di « prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili nonché in materia di PNRR » e, in particolare, di « adottare disposizioni in materia di investimenti, pensionistica, di grandi eventi, di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di retribuzioni della dirigenza scolastica, di enti territoriali, nonché in materia fiscale »

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requi-

sito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione. Come chiaramente affermato dalla Corte, « i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto » (sentenza n. 146 del 2024);

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

il decreto-legge si compone di 9 articoli, ai quali si aggiungono le disposizioni finanziarie (articolo 10) e l'entrata in vigore (articolo 11);

le misure appaiono di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

all'articolo 6, comma 3, è citato il « Fondo Next generation Eu-Italia » di cui ai commi da 1037 a 1049 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, indicato poi al comma 5 come « fondo Next generation EU » e al comma 7 come « fondo di cui al comma 3 del presente articolo », utilizzando due diverse forme incomplete e imprecise in entrambe le occorrenze in cui è nominato per esteso e modificando il criterio utilizzato nell'ultima citazione. Appare opportuno un intervento di correzione e di uniformazione del riferimento;

all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), capoverso *6-bis*, è necessario riformulare l'alinea in modo tale che sia evidente dalla formulazione stessa che le condizioni di cui rispettivamente alle lettere *a*) e *b*) sono alternative e non cumulative, sopprimendo di conseguenza la congiunzione « ovvero » all'inizio della lettera *b*), in quanto la corretta tecnica di redazione delle norme prevede che le lettere siano ciascuna autonomamente legata all'alinea del comma e non connesse sintatticamente tra loro;

all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), capoverso *6-bis*, la lettera *a*) – oltre a due refusi ove si utilizzano al singolare i participi passati « correlata » e « introdotta » in riferimento alle « cause di esclusione » – rinvia ai « decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 », articolo che tuttavia non prevede di per sé l'adozione di alcun decreto attuativo, se non *de relato*, attraverso un rinvio al comma 7 dell'articolo *9-bis* del decreto-legge n. 50 del 2017. Ai fini di una corretta individuazione dei decreti ai quali si fa riferimento è necessaria una modifica normativa;

all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), la nuova lettera *d*) – più correttamente *c-bis*) – introduce un riferimento alla causa di esclusione « di cui al comma 6-*bis* ». Tale riferimento andrebbe completato con l'indicazione della lettera *a*) del citato comma, che è quella che testualmente si riferisce alle cause di esclusione;

all'articolo 9, comma 2, si fa riferimento alla sentenza n. 9188 del 2023 del TAR del Lazio indicando come data della stessa il 10 maggio, data dell'effettiva pronuncia, anziché più correttamente la data della pubblicazione della sentenza, avvenuta il 30 maggio;

all'articolo 10, comma 1, lettera *h*), si stabilisce la copertura di una parte della spesa mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, ma il detto comma 601 istituisce due fondi diversi, nei quali confluiscono svariate risorse. Sarebbe forse opportuno indicare con precisione a quale dei due fondi si applica la riduzione, sebbene già in altri casi tale segnalazione sia rimasta senza esito;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

*All'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: « Fondo Next generation Eu-Italia » con le seguenti: « Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia ».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: « fondo Next generation EU » con le seguenti: « Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia » e, al comma 7, sostituire le parole: « fondo di cui al comma 3 del presente articolo » con le seguenti: « Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia ».*

*All'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 6-bis, alinea, dopo le parole: « nel caso in cui » inserire le seguenti: « sussista una delle seguenti circostanze ».*

*Conseguentemente, alla lettera b) del medesimo capoverso 6-bis, sopprimere la parola: « ovvero ».*

*All'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 6-bis, lettera a), sostituire la parola: « correlata » con le seguenti: « correlate » e le parole:*

« introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 » con le seguenti:  
« introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 ».

*All'articolo 7, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

« b) al comma 10, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis, lettera a)” ».

*All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: « 10 maggio » con le seguenti: « 30 maggio ».*

Invita, altresì, la Commissione di merito a precisare a quale dei due fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 si applica la riduzione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera h).

Da ultimo, raccomanda al Governo di evitare o comunque limitare le modifiche apportate con decreto-legge – sia in forma di correzione che di integrazione – a disposizioni di legge appena entrate in vigore, in particolare con leggi di conversione di precedenti decreti-legge. Il susseguirsi in tempi estremamente ravvicinati di interventi normativi sul medesimo oggetto, infatti, oltre a essere indice di una insufficiente qualità della legislazione, ha un impatto negativo sulla conoscibilità della legge da parte dei cittadini e di coloro che devono applicarla, costretti a inseguire ripetute modifiche alle disposizioni vigenti, adottate in archi temporali sempre più ristretti.

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 1287**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

in data 9 ottobre il Governo ha trasmesso l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), nonché l'esenzione dall'AIR relativa agli articoli 2, 3, 4, 5, 10 e 12 del decreto-legge;

con riguardo all'articolo 1, che reca disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'AIR individua gli obiettivi dell'intervento normativo nel consentire il superamento della procedura d'infrazione n. 2020/4118 e nell'allineare l'ordinamento nazionale a quello europeo. Sempre secondo l'AIR, gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono la chiusura della procedura d'infrazione citata, il numero di provvedimenti di affidamento delle concessioni emessi e il numero di ricorsi avverso tali provvedimenti;

appare opportuno che nella relazione concernente lo stato delle procedure selettive e nella relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale – che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha l'obbligo di trasmettere alle Camere rispettivamente entro il 31 luglio 2027 ed entro il 30 giugno 2028 – sia verificato il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo sulla base degli indicatori sopra richiamati;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono individuate dal preambolo nell'esigenza di adottare misure urgenti per ridurre il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia – indicato come superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili – ed evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie, nonché di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi del-

l'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano sono state adottate dal Governo già con il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;

in base all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, gli strumenti per l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione sono, di norma, la legge europea e la legge di delegazione europea; in caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea;

il preambolo del decreto-legge richiama l'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che prevede l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento;

con riguardo alle procedure d'infrazione interessate dal provvedimento che si trovano ancora allo stadio iniziale di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE, non appaiono sussistere i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che giustificano un intervento normativo mediante decreto-legge;

*con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,*

il decreto-legge reca disposizioni settoriali di contenuto eterogeneo, riconducibili alla finalità unitaria e trasversale di prevenire l'apertura di nuove procedure d'infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, configurandosi come quello che la Corte costituzionale definisce « provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo », nel quale le molteplici disposizioni che lo compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016). Ancorché articolato e differenziato al proprio interno, il decreto-legge appare, dunque, fornito di una sua intrinseca coerenza;

tralasciando le considerazioni relative ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza, le modifiche al decreto-legge approvate dalla

Camera dei deputati nella fase di conversione in legge – compresi i nove articoli 11-*bis*, 14-*bis*, 14-*ter*, 16-*bis*, 16-*ter*, 16-*quater*, 16-*quinquies*, 16-*sexies* e 16-*septies* che sono stati aggiunti ai diciotto del testo originario – appaiono nel loro insieme coerenti con la *ratio* del provvedimento;

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

l'articolo 16-*ter*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede, al comma 1, l'abrogazione dell'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988 e, al comma 2, l'applicazione delle « disposizioni di cui al comma 1 » ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Nello stabilire la decorrenza di un'abrogazione in un comma diverso da quello che la dispone, la formulazione dell'articolo non appare corretta;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

con riguardo all'articolo 1, che reca disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, invita il Governo a verificare, nella relazione concernente lo stato delle procedure selettive e nella relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale, il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo sulla base degli indicatori definiti dall'AIR;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

raccomanda il rafforzamento della programmazione legislativa rispetto all'esigenza di conformare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, così da evitare il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza.

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 5 novembre 2024

### Plenaria

#### 35<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera*  
MANGIALAVORI

*indi del Vice Presidente della V Commissione della Camera*  
DELL'OLIO

*Intervengono per l'INPS, il presidente Gabriele Fava, il direttore centrale pensioni Vito La Monica, il direttore centrale studi e ricerche Gianfranco Santoro e il portavoce Giancarlo Panico; per l'ANCI, il segretario generale Veronica Nicotra, il delegato alla finanza locale e sindaco di Novara, Alessandro Canelli e il responsabile della finanza locale, Andrea Ferri, per l'UPI, il componente del comitato direttivo e responsabile finanza, Luca Menesini e il direttore generale, Piero Antonelli, per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il coordinatore della Commissione affari finanziari e vicepresidente della Regione Lombardia, Marco Alparone e il coordinatore vicario della Commissione affari finanziari e assessore della Regione Lazio, Giancarlo Righini; per il CNEL, il presidente Renato Brunetta, il segretario generale Massimiliano Monnanni, il consigliere per il programma, per l'organizzazione dei processi e per i rapporti internazionali Alessandra Aureli, il capo ufficio stampa, Marco Benadusi e il direttore generale per la programmazione e il coordinamento delle politiche settoriali, Larissa Venturi; per l'ISTAT, il presidente Francesco Maria Chelli, il direttore della direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare, Cristina Freguja, il dirigente del servizio per l'analisi dei dati e la ricerca economica, sociale e ambien-*

*tale del dipartimento per la produzione statistica, Claudio Vicarelli e il primo ricercatore presso il servizio per l'analisi dei dati e la ricerca economica, sociale e ambientale del dipartimento per la produzione statistica Paola Tanda; per la Corte dei conti, i presidenti di coordinamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo Carlo Chiappinelli e Enrico Flaccadoro, il presidente emerito Massimo Romano, i consiglieri Giancarlo Astegiano e Angelo Maria Quaglini, il referendario Lucia Marra e il funzionario preposto all'ufficio stampa Luca Gruppioni; per la Banca d'Italia, il vice capo del dipartimento di economia e statistica Andrea Brandolini e il direttore del dipartimento medesimo Pietro Tommasini; e per l'Ufficio parlamentare di bilancio, il presidente Lilia Cavallari, i componenti del consiglio Valeria De Bonis e Giampaolo Arachi..*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MANGIALAVORI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla legge di bilancio per il triennio 2025-2027: audizione del Presidente dell'INPS, Gabriele Fava**

Il presidente MANGIALAVORI introduce l'audizione.

Il presidente dell'INPS, Gabriele FAVA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni i deputati Elena BONETTI (*AZ-PER-RE*), Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*) e LAI (*PD-IDP*), ai quali replicano il presidente FAVA, il direttore della Direzione centrale studi e ricerche Gianfranco SANTORO e il direttore della Direzione centrale pensioni Vito LA MONICA.

Il presidente MANGIALAVORI ringrazia il presidente dell'INPS per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

**Audizione di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

Il presidente MANGIALAVORI introduce l'audizione.

Il sindaco di Novara e delegato alla finanza locale dell'ANCI, Alessandro CANELLI, il componente del comitato direttivo e responsabile per la finanza dell'UPI, Luca MENESINI, e il vicepresidente della Regione Lombardia e coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Marco ALPARONE, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni i deputati Silvia ROGGIANI (*PD-IDP*), Elena BONETTI (*AZ-PER-RE*), Ubaldo PAGANO (*PD-IDP*), LAI (*PD-IDP*) e PASTORINO (*Misto-+E*), ai quali replicano il delegato alla finanza locale CANELLI, il componente del comitato direttivo e responsabile per la finanza MENESINI e il coordinatore della Commissione affari finanziari ALPARONE.

Il presidente DELL'OLIO (*M5S*) ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

#### **Audizione di rappresentanti del CNEL**

Il presidente DELL'OLIO (*M5S*) introduce l'audizione.

Il presidente del CNEL, Renato BRUNETTA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni i deputati Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*), Ubaldo PAGANO (*PD-IDP*), GRIMALDI (*AVS*), Elena BONETTI (*AZ-PER-RE*) e il presidente DELL'OLIO, ai quali replica il presidente BRUNETTA.

Il presidente MANGIALAVORI ringrazia il presidente Brunetta per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

#### **Audizione di rappresentanti dell'ISTAT**

Il presidente MANGIALAVORI introduce l'audizione.

Il presidente dell'ISTAT, Francesco Maria CHELLI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni i deputati Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*), GRIMALDI (*AVS*) e DELL'OLIO (*M5S*), ai

quali replicano il primo ricercatore presso il Servizio per l'analisi dei dati e la ricerca economica, Paola TANDA, e il presidente CHELLI.

Il presidente MANGIALAVORI ringrazia i rappresentanti dell'ISTAT per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Audizione di rappresentanti della Corte dei conti**

Il presidente MANGIALAVORI (*FI-PPE*) introduce l'audizione.

Il presidente di coordinamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti Enrico FLACCADORO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni le deputate GUERRA (*PD-IDP*) e ZANELLA (*AVS*), alle quali replicano il presidente FLACCADORO e il presidente emerito Massimo ROMANO.

Il presidente MANGIALAVORI ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia**

Il presidente MANGIALAVORI introduce l'audizione.

Il vice capo del Dipartimento di economia e statistica della Banca d'Italia, Andrea BRANDOLINI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni i deputati Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*), Elena BONETTI (*AZ-PER-RE*), DELL'OLIO (*M5S*), MARATTIN (*Misto*), Ubaldo PAGANO (*FI-PPE*) e GRIMALDI (*AVS*), ai quali replica il vice capo del Dipartimento di economia e statistica BRANDOLINI.

Il presidente MANGIALAVORI ringrazia i rappresentanti della Banca d'Italia per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

#### **Audizione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari**

Il presidente DELL'OLIO (*M5S*) introduce l'audizione.

La presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia CAVALLARI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni i deputati MARRATTIN (*Misto*), GRIMALDI (*AVS*), Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*), Ubaldo PAGANO (*PD-IDP*) e Ida CARMINA (*M5S*), nonché il presidente DELL'OLIO, ai quali replica, con più interventi, la presidente CAVALLARI.

Il presidente DELL'OLIO ringrazia la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

Martedì 5 novembre 2024

### Plenaria

**24<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Riprende la discussione generale.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), nel sottolineare come il provvedimento in esame sia complesso ed eterogeneo, ricorda che tutti gli auditi intervenuti hanno sottolineato unanimemente elementi di estrema criticità delle disposizioni ivi previste. Tali elementi di criticità sono ben rappresentati dalla memoria lasciata agli atti delle Commissioni riunite da parte delle Camere penali, nella quale si evidenzia la matrice securitaria e profondamente illiberale del provvedimento, caratterizzato da uno sproporzionato rigore punitivo e da una iniqua scala valoriale che viola i principi di uguaglianza e ragionevo-

lezza. Il disegno di legge in esame non solo inasprisce le sanzioni penali già previste ma introduce 24 nuove fattispecie di reato all'insegna del panpenalismo più volte denunciato dalle opposizioni, ma più di recente anche da alcuni quotidiani che hanno rappresentato la tendenza all'introduzione di nuovi reati – ben 48 in questa legislatura – come una « sbornia giustizialista ». L'idea sbandierata da questa maggioranza e dal Governo è quella di aumentare le pene per prevenire i fenomeni che si vogliono contrastare: la letteratura in materia, tuttavia, smentisce questa facile ricostruzione in quanto l'aumento delle pene non ha alcuna efficacia dissuasiva ma rappresenta una risposta semplicistica che parla alla pancia delle persone, mostrando una faccia feroce che si rivela come una falsa rappresentazione della realtà. Peraltro, un aumento considerevole e così sconsiderato delle pene rischia di produrre sul sistema penitenziario – come rappresentato da alcuni auditi rappresentanti della polizia penitenziaria – degli effetti disastrosi ed aumentare il disagio complessivo nelle carceri, che necessitano invece di interventi eccezionali di natura deflattiva. Il provvedimento viene sbandierato dalla maggioranza con lo slogan « sicurezza e punizione », ma agitare le paure serve forse a catturare consensi ma non ad affrontare i veri problemi della sicurezza del Paese. Sempre per quanto riguarda la situazione carceraria, ad esempio, i penitenziari italiani non sono in grado di garantire la funzione rieducativa della pena e, in assenza di rieducazione, come unanimemente riconosciuto in dottrina, si assiste ad un aumento significativo delle recidive che significano meno, al contrario, sicurezza per i cittadini. Anche per questa ragione il disegno di legge presentato dal Governo metterà paradossalmente a rischio la sicurezza dei cittadini, oltre che risultare in pieno e totale contrasto con la concezione liberale del diritto, pur sostenuta a parole da alcuni componenti della maggioranza e anche dal Ministro della giustizia. Il populismo penale sotteso alle norme del provvedimento in esame è evidente anzitutto in alcune disposizioni, in primo luogo con riferimento al reato di rivolta introdotto dall'articolo 26, in cui l'aspetto più critico è rappresentato dalla punizione anche della semplice resistenza passiva: si parifica, cioè, la protesta pacifica agli atti compiuti con violenza e minaccia. Al riguardo, sia le Camere penali che le associazioni che si occupano della materia hanno sottolineato come il provvedimento rischi di trasformare le carceri in luoghi dove i detenuti debbono soltanto obbedire, a testa bassa, rimandando un'immagine del sistema carcerario legato al passato che stravolge il disegno costituzionale e repubblicano e che è completamente estraneo alla tradizione democratica dei paesi europei. Ancor più grave è il fatto che il reato di rivolta sia introdotto anche, pur punito più lievemente, con riferimento ai migranti richiedenti asilo trattenuti nelle strutture di accoglienza. Il combinato disposto di questi due reati dimostra la volontà della maggioranza di impedire la protesta pacifica e tradisce un'impostazione che attenta alla libertà di manifestazione del pensiero. Come spiegare altrimenti l'introduzione del reato di blocco stradale dell'articolo 14, che punisce e impedisce di fatto queste proteste, frequentemente utilizzate anche in manifestazioni di sciopero. Nel riservarsi di intervenire nel dettaglio di ogni singola disposizione nella fase di esame degli emendamenti, rimarca infine la sua opinione fortemente negativa rispetto ad un prov-

vedimento che lede diritti inalienabili correlati alla democrazia e che mette il nostro Paese su di una strada pericolosa che porta verso le autocrazie dell'est Europa.

Alla senatrice LOPREIATO (*M5S*), che interviene sull'ordine dei lavori per chiedere la posticipazione del termine di presentazione degli emendamenti, risponde il PRESIDENTE precisando che il termine era stato deliberato negli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi del 23 ottobre. Precisa comunque che la questione sollevata dalla senatrice Lopreiato potrà essere affrontata in sede di Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), intervenendo in discussione generale, ribadisce le considerazioni svolte dal senatore Bazoli circa l'eterogeneità del disegno di legge cosiddetto sicurezza, in cui ogni singolo articolo ben avrebbe potuto essere oggetto di singole proposte di legge. La concezione della maggioranza è quella di sopprimere senza risolvere, in quanto si tratta di un provvedimento finalizzato esclusivamente alla risonanza mediatica senza incidere sui problemi reali di sicurezza del Paese; inoltre i tempi troppo veloci imposti per l'esame nelle Commissioni riunite rappresentano una sconfitta del Parlamento. Si sofferma quindi su alcune disposizioni che, invece di individuare soluzioni condivise per la risoluzione dei problemi sociali alla base di alcune condotte criminose, prevedono soltanto la repressione attraverso l'aggravamento di pene e l'introduzione di nuovi reati. Con riferimento all'articolo 10, che introduce il reato di occupazione arbitraria dell'immobile destinato a domicilio altrui, pur ribadendo la propria contrarietà all'occupazione abusiva di immobili, fa presente che il Governo e questa maggioranza non intervengono nella risoluzione del problema strutturale, ad esempio attraverso il finanziamento del fondo per i morosi incolpevoli oppure la predisposizione di un piano di edilizia pubblica. In relazione al cosiddetto Daspo urbano, introdotto dall'articolo 13, rileva come il divieto di accesso possa essere emanato anche nei confronti di coloro che risultino semplicemente denunciati o condannati in via non definitiva, mentre, invece, un amministratore pubblico condannato per reati corruttivi può fare ciò che vuole. Anche l'articolo 15, riguardante l'esecuzione penale nei confronti delle donne incinte o delle madri di prole di età inferiore ad un anno, prevede che l'esecuzione possa avere luogo – in alternativa al carcere – presso un istituto a custodia attenuata: in Italia sono presenti solo quattro istituti a custodia attenuata per detenute madri e il Governo anziché investire nell'aumento di queste strutture aggrava la punizione non solo per le madri ma soprattutto per i loro figli. Quanto al reato di resistenza passiva è del tutto evidente che questa maggioranza non abbia alcuna intenzione di risolvere il dramma che si vive nelle carceri, ma solo mandare dei messaggi all'opinione pubblica. Del tutto inaccettabile è anche la disposizione che consente ai servizi segreti di accedere a tutte le banche dati pubbliche senza che ci sia un controllo successivo, neppure da parte del Copasir. Questa norma, associata a quanto già previsto nella legge sulla cybersicurezza, n. 90 del 2024, rappresenta un fortissimo

pericolo nella complessa architettura istituzionale dei poteri. Oltre a disposizioni che manifestano una visione securitaria, inoltre, il disegno di legge è stato scritto con approssimazione: non solo si mette a rischio l'industria e la filiera della canapa, confondendola con la cosiddetta *cannabis light*, ma ad esempio all'articolo 12 si modifica il reato di danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale senza che sia coordinato con quanto previsto dal decreto-legge n. 137 del 2024. Si tratta pertanto di un provvedimento scritto in maniera estremamente superficiale e pericoloso nei suoi contenuti.

Il PRESIDENTE osserva che i ritmi per l'esame del disegno di legge in titolo non sono così serrati, dal momento che esso è stato incardinato il 1° ottobre, la discussione generale è ancora in corso e il termine emendamenti è stato fissato alle ore 12 di giovedì 7 novembre.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) rileva che la maggioranza e il Governo sembrano non voler tenere conto delle preoccupazioni e critiche di merito espresse nel corso delle audizioni da autorevoli esponenti del mondo penale e giudiziario.

Sottolinea quindi che gli interventi normativi in materia penale dovrebbero essere improntati a estrema cautela, rispettando i principi di tassatività della fattispecie penale e di ragionevolezza e proporzionalità della pena. Al contrario, come sottolineato anche dagli esperti auditi, il provvedimento è connotato da un punto di vista ideologico e rischia di scardinare il sistema penale.

Del resto, fin dall'inizio della legislatura il Governo è intervenuto più volte in materia di sicurezza, per lo più inasprendo le pene o prevedendo nuove fattispecie di reato, senza tuttavia ottenere risultati positivi: tali misure non sono onerose e consentono di conquistare il consenso semplicemente facendo leva sulla paura dei cittadini, ma si rivelano inefficaci, perché non incidono sul tessuto sociale ed economico. Sarebbe invece preferibile prevedere interventi dal punto di vista culturale ed educativo, per i quali tuttavia occorre stanziare risorse adeguate. Si preferisce invece continuare sulla linea tracciata con il cosiddetto « decreto Cattivano » (decreto-legge n. 123 del 2023), che ha consentito di ristrutturare la scuola di quel Comune, ma non ha risolto i problemi di emarginazione.

Si propone, pertanto, un modello autoritario, dove il Governo ricopre una posizione di comando, al fine di garantire più sicurezza, ma in realtà mostrando rigore solo nei confronti dei soggetti emarginati socialmente ed economicamente. Se, da un lato, si sopprime il reato di abuso di ufficio, infatti, dall'altro si prevedono, per esempio, la permanenza in carcere delle madri con bambini piccoli, l'autorizzazione per gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio, l'assimilazione della resistenza passiva alla violenza, l'irrigidimento delle misure nei confronti dei migranti trattenuti nei CPR, la revoca della cittadinanza persino dopo dieci anni.

Si tratta, nel complesso, di un provvedimento inefficace, inumano, che viola i principi dello Stato di diritto, ossia la funzione rieducativa

della pena e la tutela della dignità umana, senza contare la pericolosità dovuta al fatto che la repressione del dissenso espresso pacificamente non fa che provocare una reazione aggressiva.

Pertanto, il Partito democratico proporrà una serie di modifiche, con l'auspicio che la maggioranza e il Governo siano disponibili a prenderle in considerazione.

Il PRESIDENTE sottolinea incidentalmente che la resistenza passiva perseguita dal disegno di legge in esame consiste esclusivamente in quelle « condotte che impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza ».

Il senatore BERRINO (*FdI*), replicando agli interventi che lo hanno preceduto, sottolinea come governi passati abbiano puntato tutto sulla depenalizzazione e sul sostegno al disagio senza raggiungere alcun risultato: infatti oggi gli italiani hanno sete di sicurezza e la pretendono dallo Stato, che finalmente fa sentire la sua voce. Il Governo ha il dovere di tutelare prima chi non delinque fermo restando l'impegno per migliorare nel concreto la situazione delle carceri. La maggioranza e il Governo, infatti, sono intervenuti strutturalmente con diversi e numerosi provvedimenti – anche d'urgenza – per rafforzare e migliorare il sistema carcerario del Paese, attraverso oltre mille assunzioni, un *turnover* del 100 per cento e la predisposizione di un piano di edilizia carceraria molto ambizioso. La sicurezza e la realizzazione di interventi strutturali concreti rappresentano gli obiettivi della maggioranza ed il provvedimento in esame introduce nell'ordinamento le disposizioni necessarie per assicurare e garantire i diritti dei cittadini. Nella giornata di ieri è stato violentemente aggredito mentre era in servizio un capotreno: i reati nei pressi delle stazioni ferroviarie o all'interno di convogli adibiti al trasporto dei passeggeri sono sempre più frequenti e la politica ha il dovere di punire queste azioni criminose e proteggere i cittadini nei loro diritti fondamentali e inalienabili. Non è infatti accettabile – come pure emerso nel dibattito – che si giustifichi, ad esempio, l'occupazione arbitraria di immobili altrui, che invece correttamente viene punita dall'articolo 10 del disegno di legge a tutela del diritto di proprietà. Conclude infine sottolineando come gli interventi previsti nel disegno di legge non siano a costo zero, perché il Governo è impegnato, nel combinato disposto con altri provvedimenti di natura economica, a finanziare gli obiettivi di sicurezza e a stanziare le necessarie risorse per gli interventi strutturali in materia di assunzioni e di edilizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)

Martedì 5 novembre 2024

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 13**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
BONGIORNO

*indi della Vice Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
CUCCHI

*Orario: dalle ore 11 alle ore 12,35*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA SCUOLA USMI (UNIONE DEI SUPERIORI  
MAGGIORI ITALIANI) E CISM (SUPERIORI MAGGIORI MASCHILI ITALIANI), DEL-  
L'ASSOCIAZIONE SAN TOMMASO MORO, DI GIURISTI PER LA VITA, DELL'ASSO-  
CIAZIONE PER UNA SANITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO E DI UN ESPERTO, SUI  
DISEGNI DI LEGGE NN. 65,104,124,570 E 1083 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA)*

**Plenaria**

**11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
ZAFFINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle  
Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(89) Valeria VALENTE e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

*(257) MAGNI e altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

*(671) Paola MANCINI e altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità*

*(813) Ada LOPREIATO e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 89, 257 e 671, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 813, e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 luglio 2023.

La relatrice per la 10<sup>a</sup> Commissione MINASI (*LSP-PSd'Az*) rileva in primo luogo le finalità del disegno di legge n. 813, specificate dall'articolo 1, mentre l'articolo 2 introduce la definizione di condotte vessatorie e di condotte generatrici di stress nei luoghi di lavoro.

L'articolo 3 dispone riguardo agli obblighi a carico del datore di lavoro. Il comma 2, in particolare, prevede che le pubbliche amministrazioni per prevenire e contrastare le molestie e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro si avvalgano dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

In base al comma 3, le pubbliche amministrazioni, le imprese, i sindacati, i comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, si impegnano ad assicurare mantenimento di un ambiente in cui sia rispettata la dignità di ognuno.

Il comma 4 introduce a carico del datore di lavoro l'obbligo di porre in atto procedure tempestive e imparziali relative all'accertamento dei fatti ed eventualmente alla conseguente contestazione disciplinare.

L'articolo 4 prevede in favore delle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress in ambito lavorativo il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ove ne sussista la possibilità, nonché il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

L'articolo 5 integra la disciplina delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al Codice delle pari opportunità, mentre l'articolo 6 prevede lo svolgimento di azioni da parte delle pubbliche amministrazioni relativamente ai comitati unici di garanzia e ai piani formativi di prevenzione per i dirigenti.

L'articolo 7 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro vigili, sullo stato del rapporto di lavoro del denunciante, al fine di assicurare la tutela prevista dalla disciplina in esame.

Ai sensi dell'articolo 8, salvo che il fatto non costituisca reato, coloro che pongono in essere le condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro sono responsabili sul piano disciplinare come previsto dalla contrattazione collettiva, nonché su quello civile.

La relatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione CAMPIONE (*Fdl*) si sofferma innanzitutto sull'articolo 9, il quale introduce nel codice penale il reato di molestie sessuali, prevedendo la pena della reclusione da 1 a 3 anni.

Fino a quando non è proposta querela, ai sensi dell'articolo 11, la vittima di molestie sessuali può presentare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere tali condotte.

Ai sensi dell'articolo 10, nella valutazione dei rischi in base al decreto legislativo n. 81 del 2008 devono essere esplicitamente indicate le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alle condotte vessatorie o generatrici di stress.

L'articolo 12 prevede che eventuali disturbi psichici o psicosomatici manifestati dal lavoratore a seguito di condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro sono considerati di origine professionale.

Ai sensi dell'articolo 13, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, mentre l'articolo 14 prevede che ogni Regione debba provvedere al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.

L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress in ambito lavorativo.

In considerazione dell'affinità della materia, il presidente ZAFFINI propone la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 813 con quello dei disegni di legge nn. 89, 257 e 671. Sollecita inoltre una riflessione in merito alle modalità di prosieguo della trattazione.

Le Commissioni riunite convengono in merito alla proposta di congiunzione.

Richiamata l'opportunità di svolgere celermente l'esame congiunto, la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) propone la costituzione di un comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) suggerisce di rinunciare allo svolgimento di audizioni, al fine di agevolare la speditezza dei lavori.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associa riguardo la preferenza da accordare alla speditezza della trattazione.

La relatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione CAMPIONE (*FdI*) si esprime favorevolmente rispetto alla costituzione di un comitato ristretto.

Il presidente ZAFFINI propone di indicare le designazioni dei componenti del comitato ristretto entro le ore 12 di domani, nel limite di un rappresentante per Gruppo per ciascuna Commissione.

La presidente della 2<sup>a</sup> Commissione BONGIORNO (*LSP-PSd'Az*) segnala l'utilità di disporre di memorie scritte, particolarmente riguardo alle questioni della tassatività e della determinatezza delle disposizioni penali.

Il presidente ZAFFINI concorda, particolarmente in relazione alla necessità di limitare i margini di discrezionalità dell'autorità giudiziaria.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) suggerisce di sollecitare le memorie in relazione al testo unificato.

Il presidente ZAFFINI ritiene invece che i contributi scritti costituiscano un ausilio specifico per l'attività del comitato ristretto. Propone quindi di segnalare i soggetti a cui richiedere la trasmissione della memoria scritta alle ore 12 di domani.

Non essendovi obiezioni, le proposte formulate dal presidente Zaffini si intendono accolte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 65, 104, 124, 570 e 1083, così come quella che sarà acquisita nelle successive audizioni informali relative ai medesimi disegni di legge, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* della 2<sup>a</sup> e della 10<sup>a</sup> Commissione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 5 novembre 2024

**Sottocommissione per i pareri**

**76<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOSATO

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**(1273) Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria, al fine di favorire un supplemento istruttorio.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, questi vengono individuati nell'esigenza di prevenire

l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

– rientrano nell'ambito di interesse di questa Commissione le seguenti disposizioni: l'articolo 11-*bis*, che prevede una dilazione dei termini per procedere all'assunzione straordinaria di duecento unità di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di ricavare le risorse necessarie a finanziare i richiami del personale volontario appartenente al medesimo Corpo; l'articolo 16, che dispone l'introduzione di obblighi in materia di pubblicità da parte di alcuni centri dati, in attuazione dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791; l'articolo 16-*quater*, che designa l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, in materia di gestione dei flussi transfrontalieri di energia elettrica; l'articolo 16-*septies*, che autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire un concorso per il reclutamento di dieci unità di personale non dirigenziale, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, da effettuarsi in data non anteriore al 1° maggio 2025, al fine di rafforzare l'attività di coordinamento relativa alla prevenzione e definizione delle procedure di infrazione e pre-infrazione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1123) Erika STEFANI.** – *Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1003) Tilde MINASI.** – *Modifica dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## **Plenaria**

### **258<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
TOSATO

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea l'estrema eterogeneità del provvedimento che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte costituzionale, è anche indice di carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

Il senatore CATALDI (*M5S*) rileva che, al di là delle questioni di merito, anche nel provvedimento in esame si ravvisa uno scadimento della qualità della normazione, di cui il carattere eterogeneo è un esempio evidente. Pertanto, dichiara il voto contrario del Gruppo M5S.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) nota che il provvedimento, oltre a essere molto eterogeneo, costituisce l'ennesimo tentativo di rimodulazione degli interventi del PNRR, con cui addirittura si prevede una anticipazione di cassa, diretta e senza rendicontazione. Si tratta, a suo avviso, di un intervento imprudente, che potrebbe portare fuori controllo la

spesa determinata dall'erogazione di contributi. Preannuncia quindi un voto contrario.

Il PRESIDENTE precisa che l'urgenza del provvedimento deriva anche dal collegamento sostanziale del decreto-legge con la manovra di bilancio.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) critica il tentativo di porre rimedio con un provvedimento d'urgenza alla mancanza di pianificazione per l'adeguamento agli obblighi discendenti dall'ordinamento dell'Unione europea, inficiando ancora una volta le prerogative parlamentari. A suo avviso, ci sarebbe ancora un margine di tempo sufficiente per adempiere a tali obblighi normativi senza ricorrere a decreti-legge. Annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario in quanto si sarebbe potuto utilizzare gli strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea per adempiere agli obblighi normativi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Sebbene la legge n. 234 del 2012 preveda la possibilità di adottare provvedimenti anche urgenti diversi da quelli ordinari, a suo avviso, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti straordinari di necessità e urgenza, trattandosi peraltro di procedure di infrazione che si trovano in fasi differenti.

Il Presidente osserva che il decreto-legge in esame trova fondamento proprio nell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, a cui faceva riferimento il senatore Giorgis.

Non essendovi altri interventi, accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1003) Tilde MINASI. – Modifica dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore CATALDI (*M5S*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1274**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono individuati nell’esigenza di: prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili, nonché in materia di PNRR; adottare disposizioni in materia di investimenti, pensionistica, di grandi eventi, di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di retribuzioni della dirigenza scolastica e di enti territoriali;

– rientrano nell’ambito di interesse di questa Commissione le seguenti disposizioni: il comma 3 dell’articolo 1, che incrementa di 220 milioni di euro, per l’anno 2024, il Fondo relativo agli interventi del servizio civile nazionale; l’articolo 4, che incrementa di 100 milioni di euro, nel 2024, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l’articolo 6, laddove reca misure in materia di programmazione dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, ai fini del raggiungimento della milestone M1C1-72-*bis* del PNRR, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1287**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, questi vengono individuati nell'esigenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

– rientrano nell'ambito di interesse di questa Commissione le seguenti disposizioni: l'articolo 11-*bis*, che prevede una dilazione dei termini per procedere all'assunzione straordinaria di duecento unità di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di ricavare le risorse necessarie a finanziare i richiami del personale volontario appartenente al medesimo Corpo; l'articolo 16, che dispone l'introduzione di obblighi in materia di pubblicità da parte di alcuni centri dati, in attuazione dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791; l'articolo 16-*quater*, che designa l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, in materia di gestione dei flussi transfrontalieri di energia elettrica; l'articolo 16-*septies*, che autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire un concorso per il reclutamento di dieci unità di personale non dirigenziale, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, da effettuarsi in data non anteriore al 1° maggio 2025, al fine di rafforzare l'attività di coordinamento relativa alla prevenzione e definizione delle procedure di infrazione e pre-infrazione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 5 novembre 2024

**Plenaria**  
**201<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 22 ottobre erano stati espressi i pareri sugli emendamenti da parte della relatrice e del rappresentante del Governo. In particolare era stata proposta una riformulazione degli emendamenti 1.4 e 2.2, su cui il senatore Bazoli aveva però chiesto dei chiarimenti, sottolineando alcune criticità tecniche.

La relatrice CAMPIONE (*FdI*) precisa che è ancora in corso l'istruttoria, da parte dei competenti Uffici del Dicastero, sui rilievi tecnici formulati dal senatore Bazoli.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024**

**(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 2)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 30 ottobre il relatore aveva illustrato il disegno di legge ed il documento iscritti all'ordine del giorno.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale invita il relatore a formulare una proposta di parere sui due provvedimenti.

Il relatore RASTRELLI (*Fdl*) propone di formulare una relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258, pubblicata in allegato. Propone altresì l'espressione di un parere favorevole riguardo al *Doc. LXXXVI*, n. 2 (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE constata che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258, che viene approvata.

Successivamente, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 2.

**(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 131 del 16 settembre 2024, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame in sede primaria della 4<sup>a</sup> Commissione permanente, assegnato alla Commissione Giustizia per il parere. Il provvedimento si compone di 27 articoli (di cui 9 inseriti in sede di conversione presso l'altro ramo del Parlamento).

Il decreto-legge è stato adottato ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione giustizia segnala l'articolo 2, che reca una norma di interpretazione autentica – avente quindi effetto retroattivo – sulle tipologie di contribuzione e forme previdenziali obbligatorie – ulteriori rispetto al regime pensionistico – che trovano applicazione per i magistrati onorari confermati, rientranti nel contingente ad esaurimento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116, e successive modificazioni, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In base all'intervento interpretativo, tali soggetti sono iscritti – oltre che al regime pensionistico generale INPS dei lavoratori dipendenti privati – alle assicurazioni INPS relative a: disoccupazione involontaria, malattie e maternità. Nel testo dell'articolo si precisa che la norma è adottata nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.

L'articolo 3 reca disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2023/2006. Più nel dettaglio, le disposizioni dell'articolo in questione incidono su una serie di articoli del codice di procedura penale, che riguardano in primo luogo il diritto della persona che viene fermata, arrestata o sottoposta a misura cautelare, di informare delle proprie condizioni una persona di sua fiducia, e quindi non necessariamente un familiare come previsto dalla normativa vigente (articoli 293, 386 e 387 del codice di procedura penale); il diritto di avvalersi di un difensore anche quando le sommarie informazioni vengono assunte dalla polizia giudiziaria sul luogo e nell'immediatezza del fatto (articolo 386 del codice di procedura penale).

L'articolo 4 prevede l'aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia di 250 unità al fine di garantire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e di quelli relativi ai servizi di intercettazione, in relazione alla procedura di infrazione 2021/4037 relativa alla non corretta applicazione della direttiva sui ritardi di pagamento (2011/7/UE).

L'articolo 5 reca disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2023/2090. A tal fine l'articolo 5 introduce modifiche alla disciplina del processo penale minorile (al comma 1) e dell'ordinamento penitenziario minorile (al comma 2). Poiché obiettivo della direttiva 2016/800 è stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati nei procedimenti penali siano in grado di comprendere e seguire il procedimento, esercitare il loro diritto a un equo processo, evitare la recidiva ed essere reinseriti socialmente, il comma 1 dell'articolo 5 prevede una serie di modifiche al decreto Pre-

sidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 recante la disciplina del processo penale a carico di imputati minorenni prevedendo che il giudice debba assicurare anche il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (lettera *a*). La lettera *c*), al fine di dare piena attuazione all'articolo 8 « Diritto all'esame medico », paragrafo 2, della direttiva, introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 448 il nuovo articolo 9-*bis*, in materia di valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale. La lettera *d*), al fine di dare piena attuazione all'articolo 5 « Diritto del minore a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale » della direttiva, apporta una serie di modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 in tema di assistenza all'imputato minorenne. Sono poi introdotti due nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448: il comma 1-*bis* prevede esplicitamente i casi nei quali le informazioni relative al procedimento a carico del minorenne vengono date a soggetti diversi dai genitori. Si prevede che il minorenne venga assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una di una o più delle seguenti condizioni: la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne; nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale; sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge modifica invece il decreto legislativo n. 121 del 2018, che disciplina l'ordinamento penitenziario minorile con l'inserimento della precisazione relativa all'obbligo di rispetto, nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l'applicazione di queste ultime dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

L'articolo 6, in materia di controlli su strada, novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008 introducendo un comma aggiuntivo al fine di riconoscere al conducente sottoposto a un controllo su strada la facoltà di acquisire presso terzi le eventuali prove del corretto uso del tachigrafo, ove queste manchino a bordo. La disposizione fa riferimento alla procedura di infrazione n. 2022/0231 in materia del diritto di difesa da parte del conducente nell'ambito del procedimento di controllo su strada, volto all'accertamento del corretto uso del tachigrafo.

L'articolo 11 introduce disposizioni in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/4231. Nel dettaglio, viene modificata la disciplina relativa al computo dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale, consentendo un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno.

L'articolo 12, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/4231. Nel dettaglio, la disposizione apporta modifiche in materia di abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego, incidendo sulla misura e sui criteri di liquidazione del danno risarcibile, patito dal lavoratore. In particolare, per espressa previsione della norma, la nuova disciplina sostituisce le disposizioni che regolano la responsabilità dei dirigenti che, per dolo o colpa grave, hanno operato in violazione delle condizioni che consentono l'assunzione del personale con contratti di lavoro flessibili all'interno delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2023/2187. Nel corso dell'esame alla Camera, sono stati introdotti i commi 1-*bis* e 1-*ter*. In particolare, il nuovo comma 1-*bis* interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide. Il comma 1-*ter* prevede l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio.

L'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore, al fine della risoluzione della procedura di infrazione n. 2017/4092, che modifica le disposizioni della legge n. 633 del 1941, del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto-legge n. 148 del 2017 nel senso di inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, a determinate condizioni e nel rispetto di taluni requisiti, le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono detenuti né controllati dai titolari dei diritti. Nel corso dell'esame alla Camera sono stati inoltre introdotti i commi da 3-*bis* a 3-*quater* che dispongono la cessazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno anticontraffazione, sino ad oggi appannaggio della sola SIAE, sui supporti contenenti programmi per elaborare o multimediali, o recanti la fissazione di opere o di parti di opere protette, prevedendo che, dall'entrata in vigore del nuovo regolamento esecutivo delle norme in questione, tale contrassegno possa essere apposto, su richiesta degli interessati, oltreché dalla SIAE, anche dagli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti.

L'articolo 16-*sexies*, introdotto dalla Camera, in materia di valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regola-

mentate, modifica il decreto legislativo n. 142 del 2020, attuativo della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, prevedendo che la valutazione di proporzionalità sui progetti di legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari sia effettuata dalle amministrazioni competenti ad esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e all'espressione del parere sugli emendamenti parlamentari.

Segnala inoltre l'articolo 7, recante disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116, che integra la normativa italiana relativa al « Cielo unico europeo », introducendo le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi da essa derivanti e disponendo che l'ENAC è l'autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

L'articolo 9, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria – da un minimo di 350 ad un massimo di 5.500 euro per ciascun lavoratore – nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore.

L'articolo 14-ter, introdotto dalla Camera, reca disposizioni urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico. Le integrazioni apportate al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) prevedono che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi. Sono escluse dall'applicazione di quanto previsto gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, secondo determinate condizioni.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono richieste di intervento, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto, previo accertamento del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere non ostativo del relatore, che viene approvata.

#### *IN SEDE REDIGENTE*

*(1261) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio*

(Discussione e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, fa anzitutto presente che il disegno di legge, attraverso mirati interventi di modifica al Codice penale

ed al regolamento di polizia mortuaria, sana una grave insufficienza della legislazione vigente. Allo stato attuale, infatti, in caso di omicidio (e in particolare di femminicidio, reato spesso consumato in ambito intra-familiare), compiuto dai coniugi o dai conviventi della vittima, la legge non preclude all'autore del reato di entrare nella disponibilità della salma, con conseguente rischio di cancellazione ed alterazione delle prove.

A questo fine il disegno di legge con l'articolo 1 introduce nel codice penale il nuovo articolo 585-*bis*, che prevede la pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto in tema di disposizioni delle spoglie mortali della vittima per il coniuge, la parte dell'unione civile o il parente prossimo condannato per l'omicidio a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo. Come si evidenzia nella relazione di accompagnamento, la lista dei reati per i quali, in caso di condanna, dovrà applicarsi la suddetta pena accessoria non è limitata all'omicidio doloso, eventualmente aggravato ai sensi degli articoli 576 e 577 del codice penale, e all'omicidio del consenziente (articolo 579), ma si estende altresì a quelle ipotesi in cui la morte della vittima rappresenta una conseguenza non voluta di una condotta a base violenta, come nel caso dei maltrattamenti in famiglia seguiti da morte (articolo 572, terzo comma, del codice penale) e dell'omicidio preterintenzionale (articolo 584 del codice penale), ovvero di una condotta di istigazione al suicidio (articolo 580, primo comma, del codice penale).

L'articolo 2 demanda ad un successivo regolamento da adottarsi, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'adozione di modifiche al regolamento di polizia mortuaria. In particolare attraverso tali modifiche si dovrà prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all'altra parte dell'unione civile o al parente prossimo, indagati o imputati per reati di omicidio, commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, sia precluso l'esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento. Il medesimo regolamento dovrà prevedere che, nel caso in cui sia avviato un procedimento penale in relazione ai medesimi reati di omicidio, la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito il suddetto procedimento.

Come sottolinea anche la relazione di accompagnamento, le disposizioni introdotte sono volte ad evitare il rischio che l'esercizio dei diritti relativi alla disposizione delle spoglie mortali della vittima possa essere strumentalizzato dell'autore del delitto per rendere più arduo l'accertamento dei fatti ed eludere le proprie responsabilità.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere, di misure alternative alla detenzione e di misure di prevenzione personali giurisdizionali e di sorveglianza speciale con particolare riguardo agli strumenti di controllo elettronico**

Il PRESIDENTE ricorda che nell'Ufficio di Presidenza integrato del 30 ottobre, su iniziativa della senatrice Campione, è stato deliberato di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul cosiddetto braccialetto elettronico, ovvero sui mezzi di controllo elettronico impiegati per la vigilanza a distanza di condannati o imputati. Come è noto, il cosiddetto braccialetto elettronico, ovvero il dispositivo di sorveglianza e controllo elettronico previsto dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, è stato introdotto nell'ordinamento italiano con il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Inizialmente ne era stata prevista l'applicazione soltanto per gli arresti domiciliari e per la « detenzione domiciliare » (articolo 47-*ter*, comma 4-*bis*, delle norme sull'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 75). Con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, l'applicabilità del braccialetto elettronico è stata estesa dapprima alla misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione familiare (articolo 282-*bis* del codice di procedura penale) e successivamente – con la legge n. 69 del 2019 – al « divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa » (articolo 282-*ter* del codice di procedura penale).

Nello svolgimento dell'indagine la Commissione intende anzitutto acquisire i dati relativi al numero dei dispositivi elettronici attivi.

In secondo luogo, l'indagine è diretta ad approfondire il sistema di funzionamento di tali dispositivi, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica del sistema delle comunicazioni, ed individuare le eventuali problematiche operative dello strumento, sia per quanto riguarda le criticità sotto il profilo tecnico, sia per quanto riguarda gli eventuali malfunzionamenti.

Un rilievo non secondario assume il ricorso al braccialetto elettronico anche nella fase relativa all'esecuzione della pena, in quanto l'uso dei dispositivi di tracciamento elettronico potrebbe costituire una valida alternativa alle misure detentive con conseguente alleviamento del sovraffollamento carcerario.

Invita pertanto i Commissari, data la rilevanza del tema, a dare indicazioni mirate sulle audizioni da svolgere focalizzando l'attenzione sul funzionamento dei dispositivi esistenti e sulla loro capacità di fornire uno strumento indispensabile sia a fini preventivi che di misure alternative rispetto al carcere.

La senatrice CAMPIONE (*FdI*), nel concordare con le osservazioni del Presidente, osserva che sarebbe comunque utile audire i soggetti che al momento hanno vinto la gara per la fornitura dei braccialetti elettronici attualmente in uso.

Il PRESIDENTE osserva altresì che elementi informativi essenziali possano essere acquisiti dai tecnici del ministero della Giustizia che si occupano della tematica.

Il sottosegretario DELMASTRO si dichiara disponibile ad individuare, presso il ministero, i soggetti che possono fornire gli elementi conoscitivi richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la proposta di indagine conoscitiva in titolo, che sarà trasmessa alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione, che è approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(409) Erika STEFANI e altri. – Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile**

(Discussione del disegno di legge n. 409, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 960 e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra l'Atto Senato n. 409, di iniziativa dei senatori Stefani e altri, si compone di un articolo unico. La lettera *a*) del comma 1, modifica il primo comma dell'articolo 565 del codice civile, prevedendo che, in caso di eredità vacante, ovvero di assenza di successibili legittimi o testamentari, l'eredità si devolve al Comune e non più allo Stato, come previsto dalla legislazione vigente. La lettera *b*) del comma 1 modifica, conseguentemente, l'articolo 586 del codice civile specificando che, in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta: per i beni immobili al comune censuario di appartenenza; per tutti i rimanenti beni, l'eredità è devoluta al comune di residenza o, nel caso di residenza all'estero, al comune di ultima residenza in Italia. Viene infine previsto in analogia con quanto già previsto a legislazione vigente per lo Stato che l'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia, e che i comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Propone infine di congiungere il provvedimento in esame con il disegno di legge n. 960 all'ordine del giorno, trattando entrambi i disegni di legge della materia successoria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(960) BERRINO e altri. – Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni**

(Discussione del disegno di legge n. 960, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 409 e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il disegno di legge n. 960 di iniziativa del senatore Berrino e altri, che consta di un

solo articolo, il quale modifica l'articolo 468 del codice civile, in materia di rappresentazione ereditaria. È opportuno rammentare che la rappresentazione è quell'istituto per il quale un soggetto (il rappresentante), subentra, nella successione a causa di morte, in luogo di un altro (il rappresentato) che non può o non vuole accettare l'eredità o il legato del *de cuius*. In particolare ai sensi dell'articolo 468 del codice civile la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. Il disegno di legge, al fine dichiarato di «meglio tutelare la famiglia del rappresentato», modificando, come detto, l'articolo 468 del codice civile, prevede che la rappresentazione ha luogo, nella linea collaterale, in mancanza di discendenti dei fratelli e delle sorelle anche a favore dei parenti del defunto fino al sesto grado.

Propone infine di congiungere il provvedimento in esame con il disegno di legge n. 409 all'ordine del giorno, trattando entrambi i disegni di legge della materia successoria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*(409) Erika STEFANI e altri. – Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile*

*(960) BERRINO e altri. – Modifica all'articolo 468 del codice civile, in materia di estensione dell'applicabilità dell'istituto della rappresentazione nelle successioni*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di congiunzione della discussione dei disegni di legge nn. 409 e 960, formulata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge n. 409, osserva che il disegno di legge in questione, ampiamente condivisibile nei suoi intenti, potrebbe necessitare di un intervento correttivo in relazione alla successione dei beni diversi dagli immobili. Molte persone, infatti, fissano la propria residenza, negli ultimi anni della loro vita, in delle case di riposo e ciò potrebbe dar luogo ad alcune criticità.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258**

La Commissione, per quanto di competenza, si esprime in senso favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL *DOCUMENTO* LXXXVI, N. 2**

La Commissione, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 142**

*Presidenza del Vice Presidente*

**SISLER**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20*

*AUDIZIONI DEL DOTTOR MAURIZIO BLOCK, PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, DELLA DOTTORESSA FRANCESCA LOFFARI, UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DI AMNESTY INTERNATIONAL, E DELLA DOTTORESSA TINA MARINARI, COORDINATRICE DELLE CAMPAGNE DI AMNESTY INTERNATIONAL, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1135 (REATI DI VIOLENZA SESSUALE CONTRO LE DONNE NEI CONFLITTI ARMATI)*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE****(Affari esteri e difesa)**

Martedì 5 novembre 2024

**Plenaria****104<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente*  
CRAXI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**(1265) Deputato Paola Maria CHIESA e altri. – Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa il 29 ottobre.

Il presidente CRAXI comunica che, alla scadenza del termine, non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.1 del relatore.

Il relatore MENIA (*FdI*) illustra, quindi, l'emendamento 1.1, sottolineando come l'enunciato che si vuole espungere rappresenti una evidente forzatura di natura ideologica, del tutto ultronea rispetto alla norma che, invece, intende disporre, nella sostanza, l'istituzione di un sacrario militare per il sommergibile Scirè.

Peraltro, ove approvato nel testo vigente, l'articolo in questione rischia di diventare un precedente, suscettibile di riaprire una questione « storiografica » per tutti i caduti di tutte le guerre che hanno coinvolto l'Italia.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) prende atto della dichiarazione del collega Menia, rispetto alla quale non si trova in disaccordo.

Il senatore MARTON (*M5S*) avanza la richiesta di remissione in Assemblea del disegno di legge in titolo, riservandosi di trovare l'appoggio del previsto numero di componenti della Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1273) Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente CRAXI informa che il senatore Alfieri ha richiesto di svolgere due audizioni sul provvedimento in titolo, che si provvederà a convocare al più presto. Successivamente, sarà necessario porre un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Ricorda, inoltre, che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2024, denominato « Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare » (n. 206)**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il presidente Stefania CRAXI rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore SPERANZON (*FdI*), illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lui svolta nella precedente seduta.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica (n. 207)**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il presidente Stefania CRAXI, non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lei svolta nella precedente seduta.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2024, denominato «Rotary Wing Mission Training Center (RWMTC) - segmento Marina militare» (n. 208)**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente Stefania CRAXI, non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

La relatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lei svolta nella precedente seduta.

Interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore MARTON (*M5S*) preannunciando il voto contrario della propria parte politica.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2024, denominato « Capacità di sorveglianza marittima nazionale - segmento terrestre (Rete Radar Costiera - RRC) » (n. 209)**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il presidente Stefania CRAXI, non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*) illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lui svolta nella precedente seduta.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2024, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) (n. 210)**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente Stefania CRAXI, non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore MALAN (*FdI*) illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lui svolta nella precedente seduta.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2024, relativo al completamento dell'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano (n. 211)**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il presidente Stefania CRAXI, non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lui svolta nella precedente seduta.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2024, denominato «Rinnovo della componente corazzata (nuovo *Main Battle Tank* e piattaforme derivate) dello Strumento militare terrestre» (n. 212)**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente Stefania CRAXI, non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore BARCAIUOLO (*FdI*) illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lui svolta nella precedente seduta.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2024, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello strumento militare terrestre (n. 220)**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto del ministro della Difesa di approvazione del programma pluriennale denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello strumento militare terrestre.

Come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 15/2024, è finalizzato ad incrementare la capacità di acquisizione informativa a livello tattico delle unità terrestri, nonché a dotarle di sistemi che ne favoriscano l'utilizzo di supporto in caso di pubbliche calamità e in operazioni di sicurezza in ausilio alle Forze dell'Ordine, mediante l'acquisizione di 104 sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto di classe micro (inferiori ai due chilogrammi di peso), mini (di peso compreso tra 2 e 20 chilogrammi) e leggera (di peso compreso tra 25 e 150 chilogrammi). Il programma è in linea di continuità con quanto previsto dal precedente decreto SMD 25/2022 – recato dall'Atto del Governo n. 428, non esaminato dall'allora Commissione difesa del Senato a causa della conclusione anticipata della XVIII legislatura –, finalizzato all'acquisizione di 186 Sistemi APR di classi micro, mini e leggera, con relativo supporto logistico, correlati corsi e lavori infrastrutturali per la custodia. Si ricorda come tali sistemi APR, oltre ad essere utilizzati nell'ambito di operazioni prettamente militari, possono essere di ausilio alle Forze dell'Ordine o ad altri enti dello Stato per attività di ricerca e soccorso in caso di pubbliche calamità, di sorveglianza di installazioni sensibili, di rilevamento CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare), di controllo delle frontiere e di monitoraggio ambientale.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, la scheda tecnica evidenzia come il programma interessi prevalentemente i settori dell'industria aeronautica, meccanica, elettronica e della sensoristica, con il coinvolgimento di molteplici aziende nazionali, e con un positivo impatto, soprattutto in termini di accrescimento del *know-how*, anche sulle piccole e medie imprese, distribuite su tutto il territorio nazionale.

L'onere complessivo dell'impresa, già avviata con il precedente decreto SMD 25/2022, è stimato in 290 milioni di euro, di cui è stata già finanziata la prima fase per 143 milioni di euro. L'onere previsionale per la seconda fase, oggetto del presente schema, è invece stimato in 147 milioni di euro, di cui risultano già finanziati 44 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse di-

sponibili a legislazione vigente, con un cronoprogramma dei pagamenti, di previsto avvio nel 2025, stimato fino al 2029. L'importo relativo a questa *tranche* di finanziamento è finalizzato – come già anticipato – all'acquisizione di ulteriori 104 sistemi di classe micro e mini APR. La scheda tecnica precisa altresì che il restante valore previsionale del programma, per 103 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti da destinare prioritariamente al sostegno logistico.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia espressamente riferimento, fra i programmi già operanti, a quello avente lo scopo di acquisire Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), e in particolare i sistemi APR micro, mini e leggeri, al fine di implementare e migliorare la capacità di sorveglianza ed esplorazione per le varie componenti dell'Esercito e, allo stesso tempo, di dotarle di sistemi che siano in grado di fornire supporto in caso di pubbliche calamità e in operazioni di sicurezza in ausilio alle Forze dell'Ordine (pag. 53, Tomo II), con un profilo programmatico degli stanziamenti (in relazione alla seconda fase di attuazione del programma stesso) leggermente differente da quanto indicato nel presente provvedimento. Il DPP, infatti, rimarca come il programma in esame abbia ricevuto una necessaria integrazione di risorse a « fabbisogno », recate dalla legge di bilancio per il 2024, pari a 47 milioni di euro.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MARTON (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo se il sistema di droni in questione siano « armabili », ovvero possano essere configurati in una versione in grado di portare uno strumento d'arma.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

*(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MARTON (*M5S*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 153 del 2024 recante disposizioni urgenti per la

tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico, il quale reca, nello specifico, disposizioni in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali (articolo 1), di salvaguardia dell'ambiente e di sicurezza degli approvvigionamenti (articolo 2), di gestione della crisi idrica (articolo 3), di economia circolare anche nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali (articoli 4 e 5), di bonifica dei siti orfani (articolo 6), di istituzione di una struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale (SIN) di Crotone-Cassano-Cerchiara (articolo 7), di monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo (articolo 8), di programmazione e finanziamento degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico (articolo 9) e di sicurezza energetica (articolo 10).

Profili di interesse per la Commissione si rinvengono principalmente in relazione all'articolo 1 che, nell'ambito delle disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, reca misure riguardanti anche il ministero della Difesa.

In particolare, il comma 4 apporta alcune modificazioni all'articolo 355 del Codice dell'ordinamento militare al fine di consentire al ministero della Difesa di inserire gli interventi di transizione energetica in un unico programma di interventi per la transizione dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale, assoggettabile, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale, alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), più spedita ed efficiente rispetto alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

A sua volta, l'articolo 1, al successivo comma 5, reca norme volte ad estendere la medesima misura di semplificazione prevista dal comma 4 anche agli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 17 del 2022, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali ». Tali interventi, ricorda la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, sono finanziabili anche ricorrendo alle risorse del PNRR-Missione 2, potendo risultare utili per costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, le disposizioni di cui ai commi esaminati hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Illustra, quindi, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il presidente Stefania CRAXI apre la discussione generale.

Il PRESIDENTE, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

**(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SPERANZON (*Fdi*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 155 del 2024 recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, il quale reca, nello specifico, interventi economici in materia di investimenti e lavoro (Capo I, articoli 1-6), disposizioni fiscali (Capo II, articoli 7 e 8), disposizioni in materia di enti territoriali (Capo III, articolo 9) e disposizioni finanziarie e finali (Capo IV, articoli 10 e 11).

Profili di interesse per la Commissione si rinvencono principalmente in relazione all'articolo 3 che, nell'ambito delle disposizioni in materia di investimenti e lavoro, reca misure in favore di grandi eventi. Ulteriori aspetti di interesse, si rinvencono anche in relazione all'articolo 4 recante misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Più in dettaglio, l'articolo 3, al comma 4, dispone che per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, sia autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Come evidenziato dalla relazione tecnica, la quantificazione finanziaria relativa all'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista si basa su una stima prudenziale che prende a riferimento l'ultima Conferenza svoltasi a Berlino nel giugno 2024, alla quale hanno partecipato 80 delegazioni, la maggior parte delle quali a livello di Capi di Stato o di Governo e di Ministeri degli Esteri, le principali istituzioni internazionali, 700 società private, rappresentanti della società civile, dell'accademia e delle autonomie locali, per un totale di circa 3.500 persone. Per l'anno 2024, in particolare, è previsto un evento preparatorio di alto livello e l'avvio delle attività con i vari *think tank* coinvolti. Peraltro nella stessa relazione tecnica viene rimarcato come in ragione dell'elevata incertezza del quadro militare e politico che caratterizza, in questa fase, la crisi ucraina, è necessario riservare una quota anche per accadimenti imprevisti, per l'esigenza di organizzare riunioni con breve preavviso o altre attività nell'ambito del coordinamento tra i Paesi che sostengono l'Ucraina. La quota per tali imprevisti (pari a 150.000 euro) è più elevata per il 2024, in quanto l'Italia quest'anno detiene la presidenza del G7.

A sua volta, l'articolo 4, al comma 2, nel disporre l'incremento delle risorse necessarie al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia – inclusi i Carabinieri – e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rinvia, quanto agli oneri economici, alla

tabella di cui all'allegato 1, con un contributo a carico anche del Ministero della difesa per 1.451 euro.

Il presidente Stefania CRAXI apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 206**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

tenuto conto del proliferare di tecnologie abilitanti nel settore dei sistemi autonomi, con specifico riferimento agli aeromobili a pilotaggio remoto (APR), e della stringente necessità di dotare lo Strumento militare di tecnologie e materiali innovativi atti a consentire lo sviluppo di sistemi d'arma capaci di fronteggiare in modo efficace queste minacce emergenti;

considerata in particolare l'esigenza di colmare il gap capacitativo nel campo dei sistemi C-APR delle unità navali della Marina Militare;

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 207**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

attesa l'esigenza di procedere al rinnovo della capacità del supporto di fuoco indiretto per le Forze Leggere con capacità specialistica;

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 208**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

considerata l'esigenza di creare un segmento destinato alle specifiche esigenze addestrative della Marina militare presso il sedime aeroportuale di Luni, a partire dal programma, già autorizzato e operativo presso la sede di Viterbo, per un centro di simulazione al volo per ala rotante (RWMTC), e ciò allo scopo di massimizzare l'addestramento al volo tattico degli equipaggi di volo di tutte le Forze armate, e della Marina militare in particolare, considerato che la sicurezza, l'efficienza e l'eccellenza delle operazioni aeronavali dipendono in larga parte dalla qualità e dalla completezza dell'addestramento ricevuto dai piloti e dagli operatori di volo dell'Arma navale;

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 209**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

attesa l'esigenza di procedere ad ammodernare, potenziare ed ampliare l'attuale architettura della Rete Radar Costiera (RCC), colmando le attuali lacune qualitative e quantitative che limitano la capacità di sorveglianza marittima;

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 210**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

attesa l'esigenza di garantire il potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, assicurando risorse addizionali al programma già avviato nel 2020 a tale scopo;

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 211**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

rilevata la necessità di proseguire il programma finalizzato a dotare l'Esercito italiano di una soluzione capacitativa che permetta di potenziare, in termini di profondità di ingaggio e di precisione, la capacità dell'artiglieria terrestre attraverso l'approvvigionamento di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per gli obici attualmente in servizio;

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 212**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

preso atto dell'attuale lacuna capacitativa delle nostre Forze armate in relazione al numero e alla qualità delle piattaforme corazzate attualmente disponibili;

considerata l'esigenza di procedere alla ricostituzione, nel minor tempo possibile, di una capacità di combattimento e di supporto al combattimento credibile delle Forze pesanti, e di quelle medie e leggere dell'Esercito italiano;

valutati gli oneri economici dell'impresa e le differenze relative all'importo della prima quota finanziata rispetto a quanto in precedenza previsto dallo schema di decreto ministeriale n. SMD 13/2023 in relazione al medesimo programma;

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1272**

La Commissione Affari esteri e Difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutate in particolare le misure di cui all'articolo 1 che, nell'ambito delle disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, consentono al Ministero della difesa di inserire gli interventi di transizione energetica in un unico programma di interventi per la transizione dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale, nonché di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del medesimo demanio militare,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 5 novembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 33**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*Orario: dalle ore 10 alle ore 10,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**206<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.*

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza prevista, sono stati presentati 176 emendamenti.

Si riserva, quindi, di procedere alla valutazione sulla eventuale improponibilità degli stessi, in tempo utile per l'avvio delle votazioni nella seduta odierna delle 13,30.

Come concordato in Ufficio di Presidenza, si procede, quindi, nella presente seduta antimeridiana, con la discussione generale e con l'illustrazione degli emendamenti e, nella seduta delle 13,30, alla votazione degli stessi, tenendo presente la necessità di concludere l'esame prima dell'avvio dei lavori dell'Assemblea previsto alle 16,30, in cui il decreto-legge è iscritto come secondo punto all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Si intendono illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 9.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) illustra l'emendamento 11.0.1, relativo al potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle isole minori e finalizzato anche a rispondere alla procedura di infrazione n. 2014/4231, in cui si contesta l'utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato anche del personale volontario dei Vigili del fuoco.

Al riguardo, ritiene che l'emendamento, oltre a risolvere una parte specifica della procedura di infrazione, consentirebbe una più efficace programmazione e azione di contrasto agli incendi devastanti, soprattutto per le isole minori, dovuti alla siccità e ai piromani criminali.

Il sottosegretario SIRACUSANO assicura il massimo sforzo, da parte del Governo, per contrastare questa grave problematica, evidenziando come già l'articolo 11-*bis* del decreto-legge vada nella direzione auspicata, con l'assunzione straordinaria di 200 unità di Vigili del fuoco, pur nei limiti della copertura finanziaria disponibile.

Auspica inoltre che, nelle regioni interessate, si prosegua anche con l'utilizzo di tecniche innovative, quali ad esempio l'uso di droni, come già avviene nell'ambito di progetti pilota.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) illustra poi gli emendamenti riferiti all'articolo 12, soffermandosi sulla necessità di stabilizzazione e valorizzazione dei ricercatori, per contrastare la fuga di cervelli e per rispondere alla già citata procedura di infrazione n. 2014/4231, relativa al ricorso abusivo dei contratti a tempo determinato nel settore pubblico.

Si intendono, quindi, illustrati tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 13, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 15 e 16-*bis*.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 16-*septies*.1, volto alla soppressione dell'articolo, non ritenendo equo che la Presidenza del Consiglio possa procedere all'assunzione di 10 unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche europee per la gestione delle procedure di infrazione, in deroga ai limiti assunzionali previsti per legge, a fronte di esigenze ben più pressanti per i cittadini, come per esempio quella di disporre di personale per gli asili nido ad oggi sguarniti o quella di assicurare una maggiore tutela ai titolari uscenti delle concessioni balneari.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1287****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**1.2**

FREGOLENT

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118)*

1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'ar-

titolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;”;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2025, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2025, evidenziando in particolare l’esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2026, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.”;

b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. (*Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive*). – 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico – ricreative e sportive, di cui all’articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si svolge nel rispetto del diritto dell’Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.

2. L’ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 5. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente concedente, e sull’albo pretorio *on-line* del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea.

3. L’ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l’ente concedente non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l’ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2027.

4. L'ente concedente, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza, può prevedere:

a) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;

b) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale.

5. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:

a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;

b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 10;

c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 6;

d) la misura del canone;

e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 10, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;

f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;

g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;

i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;

l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;

*m)* le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;

*n)* le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;

*o)* i criteri di aggiudicazione;

*p)* lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;

*q)* i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.

6. La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.

7. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:

*a)* l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 5, lettera *e*);

*b)* la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;

*c)* la partecipazione di associazioni di promozione sociali e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche;

*d)* la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;

*e)* l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;

*f)* l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;

*g)* gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;

*h)* la partecipazione di consorzi di ripascimento o soggetti che si impegnano a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole,

interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione;

*i)* l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;

*l)* l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;

*m)* se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;

*n)* al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;

*o)* il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.

8. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

10. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del-

l'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Per gli indennizzi di cui al presente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato 'Fondo di compensazione per i concessionari uscenti', con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2024 e che non risultano assegnatari, ad alcun titolo, di altra analoga concessione. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.

11. All'articolo 03, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: 'e di pregio naturale e ad alta redditività';

*b*) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: 'o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro'.

12. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12.

13. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori.”.

2. L'articolo 10-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato. ».

---

### 1.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

---

### 1.4

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.1)*

---

### 1.5

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire, ovunque esse ricorrano le parole: « 30 settembre 2027 » con le parole: « fino al 31 gennaio 2025 »;*

b) *al numero 3) sostituire le parole: « 31 marzo 2028 » con le seguenti: « 31 luglio 2025 »;*

c) *al numero 4, sostituire le parole: « 31 luglio 2027 » con le parole: « 31 luglio 2025 », le parole: « 30 giugno 2027 » con le parole: « 30 giugno 2025 » e le parole: « 30 giugno 2028 » con le parole: « 30 giugno 2026 ».*

*Conseguentemente, aggiungere il seguente numero:*

*« 3-bis.1) In caso di inerzia e del mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 si procede ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ».*

---

## 1.6

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: « dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, » aggiungere le seguenti: « , supportata dall'avvenuto aggiornamento dei piani di utilizzo delle aree demaniali regionali e comunali ».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 9:*

*– al primo periodo, sostituire le parole: « effettuati negli ultimi cinque anni » con le seguenti: « in beni materiali e immateriali, »;*

*– al quarto periodo, sostituire le parole: « non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento » con le seguenti: « non inferiore al 50 per cento e per la restante parte mediante rilascio di garanzia fidejussoria. Il mancato rispetto delle disposizioni ».*

---

## 1.7

FREGOLENT

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), numero 1), punto 1.1), inserire in fine le seguenti parole: « , nonché dei criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 9 »;*

b) alla lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

---

### 1.8

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso lettera a), sopprimere le parole da: « quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro » fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

1-ter. Limitatamente alle aree demaniali oggetto delle concessioni di cui al comma 1-bis in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente concedente può riservare la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 alle medesime società, associazioni sportive o enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Qualora l'ente concedente eserciti la facoltà di cui al periodo precedente, si applicano, per quanto compatibili con il presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 4.”. ».

---

### 1.9

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le parole: « e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio ».*

---

**1.10**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in ogni caso ogni concessione dovrà garantire che almeno il cinquanta per cento della superficie della spiaggia, entro i limiti comunali, devono rimanere liberi da ogni attrezzatura e impianti. La superficie da prendere in considerazione è la superficie di media marea ».*

---

**1.11**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in ogni caso il settanta per cento della lunghezza complessiva della costa di ogni comune deve rimanere libero e fruibile gratuitamente dagli utenti ».*

---

**1.12**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le parole: « Allo scopo di garantire sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali l'adeguato equilibrio tra modalità concessoria e la libera, generalizzata e gratuita fruizione, una quota non inferiore al cinquanta per cento della spiaggia ricompresa nel territorio di ogni singolo comune in zone di balneazione consentita è inderogabilmente riservata al pubblico e gratuito uso. È facoltà delle regioni e dei comuni aumentare la predetta quota del cinquanta per cento a seconda delle varie tipologie costiere e degli ecosistemi territoriali ».*

---

**1.13**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'articolo 1, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

**1.14**

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:*

« 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le procedure selettive di cui al comma 2, sono vincolate a criteri omogenei coerenti con la direttiva 2006/123/CE, al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza, accordando priorità unicamente ai progetti che assicurino la sostenibilità ambientale e sociale e la piena accessibilità, escludendo coloro che abbiano commesso abusi altri illeciti legati alla gestione delle aree demaniali. Gli enti concedenti provvedono ad avviare un tavolo di concertazione con i portatori di interessi diffusi e di protezione ambientale al fine di recepire indicazioni e suggerimenti sul funzionamento delle procedure selettive.”. »

---

**1.15**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:*

« 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno dell'anno di riferimento, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale. ».

---

**1.16**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:*

« 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 luglio, una relazione concernente lo stato degli ecosistemi del demanio marittimo, lacuale e fluviale e delle relative concessioni. ».

---

**1.17**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « anche al fine di agevolare la partecipazione » con le seguenti: « al fine di garantire la partecipazione »;*

b) *al comma 4, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: « i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti » aggiungere le seguenti: « avuto riguardo in particolare a quella acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricreative in regime di concessione »;*

2) *sostituire le parole: « e che agevolano la partecipazione » con le seguenti: « e che garantiscono la partecipazione »*

c) *al comma 6, lettera h), sostituire le parole: « anche svolte in regime di concessione » con le seguenti: « in particolare svolte in regime di concessione ».*

**1.18**

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « È in ogni caso assicurata l'attività di monitoraggio dell'erosione e dell'evoluzione della linea di costa all'interno della pianificazione delle amministrazioni territoriali, nel rispetto della normativa italiana ed europea finalizzata a prevenire e mitigare l'impatto negativo dell'erosione costiera e proteggere la biodiversità, al fine di preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti e di ridurre al minimo gli effetti negativi sulle strutture esistenti in prossimità della costa. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede tramite le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».*

**1.19**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La procedura di affidamento delle conces-*

sioni demaniali deve altresì garantire il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. ».

---

### 1.20

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al fine di salvaguardare e rendere possibile l'incremento del numero di spiagge libere, nell'ambito territoriale di ciascun ente concedente, non può essere comunque aumentata la quota di area demaniale affidata e da affidare in concessione in base ai vigenti strumenti di pianificazione degli enti concedenti (piani degli arenili). Nelle spiagge in concessione è sempre garantito il libero e gratuito accesso anche ai fini della balneazione e per il raggiungimento della battigia. ».

---

### 1.21

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1.1. La procedura di affidamento di cui al comma 1 deve assicurare l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate su ciascun ambito omogeneo di costa, assicurando l'adeguata distanza da aree degradate o caratterizzate da fattori inquinanti, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di violazione da parte del titolare della concessione degli obblighi di libero e gratuito accesso e transito alla battigia derivanti dall'esercizio della concessione, della decadenza della stessa. ».

---

### 1.22

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , avvalendosi della vigilanza col-*

laborativa dell’Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall’Autorità medesima. ».

---

### 1.23

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana possono essere sostituite da un’unica pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 36 del 2023. ».*

---

### 1.24

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 3, sostituire le parole: « 30 giugno 2027 » con le seguenti: « 31 dicembre 2025 ».*

---

### 1.25

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*« 3-bis. L’ente concedente, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza, può prevedere:*

*a) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;*

*b) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale. ».*

---

**1.26**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , che comunque non può superare i nove anni, senza possibilità di proroghe ».*

---

**1.27**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 4, alla lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: « ivi compreso il pagamento dell'intero indennizzo dovuto dal concessionario subentrante ai sensi del comma 9 ».*

---

**1.28**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*« g-bis) i requisiti previsti dagli articoli 57 e 102 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di rispetto delle clausole sociali del bando di gara e in materia di garanzie occupazionali e rispetto dell'applicazione di CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'oggetto dell'appalto o concessione; ».*

---

**1.29**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: « e degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».*

---

**1.30**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: « e degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».*

---

**1.31**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

*« o-bis) i criteri ambientali minimi per la progettazione e la gestione sostenibile delle attività; ».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6:*

*– alla lettera c), dopo le parole: « del pregio architettonico » aggiungere le seguenti: « , della compatibilità ambientale e paesaggistica »;*

*– dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*« f-bis) previsione di interventi che concorrano al conseguimento del risparmio delle risorse idriche, delle risorse energetiche e di manutenzione degli arenili, ivi inclusi eventuali interventi di ripascimento, ove necessari, e di raccolta e conferimento dei rifiuti abbandonati o spiaggiati ».*

---

**1.32**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 4, lettera q) sostituire le parole: « e l'eventuale numero massimo » con le seguenti: « e il numero massimo » e, dopo le parole: « al medesimo offerente », aggiungere le seguenti: « o per i quali il medesimo concorrente può partecipare ».*

---

**1.33**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 4, lettera q), dopo le parole: « l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente » aggiungere le seguenti: « o per i quali il medesimo concorrente può partecipare ».*

---

**1.34**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 4, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

*« q-bis) il diritto di prelazione, in caso di valutazione di parità delle offerte, in favore del concessionario uscente che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, abbia utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore ».*

---

**1.35**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 5, sostituire le parole: « cinque anni » con le seguenti: « sei anni ».*

---

**1.36**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 5, sostituire le parole: « superiore ai venti anni », con le seguenti: « non superiore a nove anni ».*

---

**1.37**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 5, sostituire le parole: « superiore ai venti anni », con le seguenti: « non superiore a dieci anni ».*

---

**1.38**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 5, dopo le parole: « superiore ai venti anni » aggiungere le seguenti: « senza possibilità di proroga ».*

---

**1.39**

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, alinea, sostituire la parola: « anche » con le seguenti: « specifiche premialità in relazione a requisiti legati alla tutela dell'ambiente, all'accessibilità e al risparmio energetico nonché ».*

---

**1.40**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, alinea, aggiungere, in fine, le parole: « affinché vengano assicurati la massima imparzialità e trasparenza, accordando priorità unicamente ai progetti che assicurino la sostenibilità ambientale e sociale e la piena accessibilità, escludendo coloro che siano stati condannati per aver commesso abusi o altri illeciti legati alla gestione delle spiagge ».*

---

**1.41**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, alinea, aggiungere, in, fine, le seguenti parole: « garantendo l'alternanza tra spiagge libere e in concessione ».*

---

**1.42**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, sopprimere la lettera a).*

---

**1.43**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, lettera b), dopo le parole: « delle persone con disabilità » aggiungere le seguenti: « e area ludica per bambini e bambine ».*

---

**1.44**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*« b-bis) la partecipazione di associazioni di promozione sociali e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche; »*

*b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*« f-bis) la partecipazione di consorzi di ripascimento o soggetti che si impegnano a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragio-*

nevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione. ».

---

**1.45**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*« b-bis) l'esclusione della possibilità di pulizia e vagliatura con mezzi meccanici invasivi e dello spianamento; ».*

---

**1.46**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*« b-bis) impegnare gli operatori ad applicare le migliori soluzioni basate sulla tutela ambientale con specifici interventi di rinaturalizzazione delle coste; ».*

---

**1.47**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, lettera c), dopo le parole: « dei manufatti » aggiungere la seguente: « amovibili ».*

---

**1.48**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, lettera d), dopo le parole: « specificità culturali » aggiungere le seguenti: « e ambientali ».*

---

**1.49**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, lettera d), dopo le parole: « ed enogastronomiche » aggiungere le seguenti: « a km 0 ».*

---

**1.50**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), al capoverso « Art. 4 », comma 6, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*« e-bis) la natura asservita e prospiciente della concessione demaniale con l'area della struttura turistico-ricettiva, tale da costituire un bene strumentale all'esercizio dell'attività ».*

---

**1.51**

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, lettera f), dopo le parole: « protezione dell'ambiente », inserire le seguenti: « di promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico, ».*

---

**1.52**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso « Art. 4 », comma 6, alla lettera f), dopo le parole: « dei lavoratori » aggiungere le seguenti: « con giusta retribuzione ».*

---

**1.53**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso « Art. 4 », comma 6, alla lettera f), dopo le parole: « dei lavoratori » aggiungere le seguenti: « con giusta retribuzione ».*

---

**1.54**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, sostituire la lettera g) con la seguente:*

« g) valorizzazione delle micro e piccole imprese che, pur non essendo obbligate ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano tra i propri dipendenti persone con disabilità iscritte al collocamento mirato; ».

---

**1.55**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, sostituire la lettera g) con la seguente:*

« g) la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali e la riassunzione delle lavoratrici e dei lavoratori del precedente rapporto concessorio soggetto a bando di gara, che tenga conto, per il primo bando, dei lavoratori stagionali, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione; ».

---

**1.56**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », al comma 6, alla lettera h), aggiungere in fine il seguente periodo: « Tale esperienza deve essere valutata con riferimento a quella maturata in forma diretta o indiretta dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, o dal direttore tecnico o dagli amministratori, in caso di impresa collettiva ».*

---

**1.57**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

« h-bis) adeguata considerazione della professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali ».

---

**1.59**

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, sostituire la lettera l) con la seguente:*

« l) se l'offerente è già titolare, in via diretta o indiretta, di altro rapporto concessorio nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, al fine di garantire la massima partecipazione anche delle microimprese e delle piccole imprese. ».

---

**1.60**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », al comma 6, sostituire la lettera l) con la seguente:*

« l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui ciascuna impresa può essere titolare, in via diretta o indiretta, nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, non può essere superiore a due ».

---

**1.58**

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso il medesimo soggetto giuridico, non può essere titolare, in via diretta e indiretta, nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, a pena di decadenza dell'affidamento, di più di una concessione demaniale marittima, al fine di garantire la massima partecipazione anche delle microimprese e delle piccole imprese. ».*

---

**1.61**

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4, » comma 6, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

« m-bis) l'impegno ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti dal concessionario e da eventuali appaltatori e subappaltatori i con-

tratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria degli stabilimenti balneari o delle strutture turistico-ricettive che gestiscono stabilimenti balneari. ».

---

### 1.62

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Ai fini della valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialità l'essere micro o piccola impresa, o impresa giovanile, turistico-ricreativa o sportiva, operante in ambito demaniale marittimo. ».

---

### 1.63

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », dopo il comma 6, inserire il seguente:*

« 6-bis. La presenza di lavoratori con contratto non regolare è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del rapporto concessorio. ».

---

### 1.64

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », sopprimere il comma 8.*

---

**1.65**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », sostituire il comma 8 con il seguente:*

« 8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può, per fini di interesse pubblico e di tutela del territorio:

a) ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario;

b) ordinare al concessionario uscente, con provvedimento motivato, il mantenimento delle opere amovibili, affinché siano assegnate al concessionario subentrante, che dovrà corrispondere l'indennizzo, calcolato secondo le modalità di cui al successivo comma 9. In tal caso, la successiva rimozione di tali opere sarà a carico del nuovo concessionario. ».

---

**1.66**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

« 8-bis. Al codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 42, comma 3, le parole: “la revoca non dà diritto a indennizzo” sono soppresse;

b) l'articolo 49 è abrogato. ».

---

**1.67**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 9, primo periodo sostituire le parole da: « degli investimenti effettuati, » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « aziendale dell'impresa insistente su tale area, compreso l'avviamento, nonché al valore degli investimenti, materiali e immateriali, effettuati e non ancora ammortizzati al termine*

della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, stabilito sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025 ».

---

**1.68**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: « nonché » fino alla fine, con le seguenti: « nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente sia un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni sia l'avviamento aziendale conseguito, stabiliti sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025 ».*

---

**1.69**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 9, primo periodo, sostituire le parole: « un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni » con le seguenti: « un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati nel corso dell'intera concessione e sul valore aziendale d'impresa ».*

---

**1.70**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: « L'indennizzo dovrà comprendere anche il riconoscimento del valore delle strutture, degli impianti e delle attrezzature che il concessionario uscente è tenuto a trasferire al concessionario subentrante per il loro utilizzo fino al rilascio da parte delle Am-*

ministrazioni competenti dei titoli autorizzativi prescritti per il progetto per la cui realizzazione esso ha ottenuto l'aggiudicazione del bando di gara ».

---

**1.71**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: « con perizia acquisita » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un perito giurato incaricato dal concessionario uscente, individuandolo all'interno di liste, albi, o ancora, elenchi pubblici, non prima della effettiva aggiudicazione del bando da parte del concessionario subentrante ».*

---

**1.72**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: « di un professionista » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « di uno o più professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra i dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti all'Albo professionale ».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In sede di prima applicazione della presente disposizione, la perizia effettuata ai sensi del presente comma può essere utilizzata per le procedure di affidamento da bandire entro il termine di cui all'ultimo periodo del comma 3. Qualora esse siano avviate in data successiva, i valori devono essere aggiornati sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati. ».*

---

**1.73**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al terzo periodo sostituire le parole: « del concessionario uscente » con le seguenti: « dell'ente concedente »;*

b) *al quarto periodo, sopprimere le parole: « in misura non inferiore al venti per cento »;*

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole: « e non ».*

---

#### **1.74**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 9, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: « e al deposito di una fideiussione ovvero di adeguate forme alternative di garanzia del pagamento della quota restante, escutibile se dopo novanta giorni dalla data di stipula della concessione a favore di un nuovo concessionario non è stato effettuato il saldo dell'importo dell'indennizzo ».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 9, quinto periodo, dopo le parole: « mancato tempestivo pagamento » aggiungere le seguenti: « e deposito della fideiussione ovvero presentazione della garanzia ».*

---

#### **1.75**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*« 9-bis. Nell'ambito della concessione di pertinenze demaniali marittime, in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili demaniali tenendo conto del conseguente accrescimento di valore del bene, della sua virtuosa gestione, della storicità aziendale e comunque, pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal*

medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante. Il mancato pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dall'aggiudicazione e comunque non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2. ».

---

**1.76**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « sulla base del valore di mercato ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 11, sostituire il secondo periodo con i seguenti: « Una quota non inferiore al 50 per cento delle maggiori entrate conseguenti all'aggiornamento di cui al precedente periodo è assegnata all'ente concedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi volti alla qualificazione e alla gestione degli arenili, alla qualificazione e tutela ambientale della costa e del mare, alla qualificazione delle spiagge libere, alla manutenzione ed il miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è individuato il termine temporale per il pagamento dei canoni demaniali e la definizione di criteri omogenei per la determinazione del numero massimo di rateizzazioni annue ed i relativi termini di pagamento. A decorrere dal 1° gennaio 2025, è data la facoltà all'ente concedente di stabilire un sovracanone annuo aggiuntivo al canone di cui al primo periodo, a carico del concessionario, fino al massimo del 30 per cento del canone medesimo, da destinare alla realizzazione di interventi di tutela ambientale, contrasto del dissesto idrogeologico, innovazione. ».*

---

**1.77**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 100 per cento ».*

---

**1.78**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 50 per cento ».*

---

**1.79**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b) capoverso « Art. 4 », comma 12, secondo periodo, dopo le parole: « Una quota dei canoni » aggiungere le seguenti: « , comunque non inferiore al trenta per cento ».*

---

**1.80**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 13-bis. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali deve altresì prevedere la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali e la riassunzione delle lavoratrici e dei lavoratori in forza presso il precedente rapporto concessorio soggetto a bando di gara, anche tenendo conto, per il primo bando, dei lavoratori stagionali, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione, nonché l'inserimento, per i successivi cambi di concessione, di una clausola di salvaguardia. ».

---

**1.81**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b) capoverso « Art. 4 », aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 13-bis. Nelle spiagge in concessione è sempre garantito il libero e gratuito accesso anche ai fini della balneazione e per il raggiungimento della battigia. ».

---

**1.82**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'articolo 1, comma 1, lettera b) capoverso « Art. 4 », aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 13-bis. In ogni caso una persona giuridica o persona fisica non può essere titolare, nella stessa regione, di oltre due concessioni di beni pubblici, in tal caso si provvede con immediatezza alla messa in gara delle concessioni più vecchie. ».

---

**1.83**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni di pertinenze demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che continuano ad avere efficacia sino al riordino della materia e, comunque, non oltre, il 30 settembre 2027.

1-ter. Al fine di introdurre una disciplina specifica per le concessioni di pertinenze demaniali marittime, la legge di riordino dispone la riorganizzazione del regime fiscale, individuando meccanismi premiali, aliquote dedicate e nuovi parametri per la determinazione del canone concessorio che tengano conto delle specificità della categoria, con particolare riguardo all'incidenza economica degli oneri manutentori, nonché le modalità per il riconoscimento di un equo indennizzo del concessionario uscente, pari al valore degli investimenti effettuati, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, tenendo comunque conto del conseguente accrescimento di valore del bene, della sua virtuosa gestione e della storicità aziendale. ».

---

**1.84**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Per rafforzare le strutture tecniche degli uffici del demanio negli enti locali, i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in deroga ai limiti vigenti in materia di facoltà assunzionali, possono procedere all'assunzione a tempo determinato di funzionari altamente qualificati nei limiti di spesa di 20 milioni per il triennio 2025-2027. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito

un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato – città ed autonomie locali.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## 1.85

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. L'articolo 45-bis del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è abrogato. ».

---

## 1.0.1

FREGOLENT

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### « Art. 1-bis.

*(Proroghe e ulteriori misure urgenti in materia di canoni demaniali)*

1. Le concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché le concessioni lacuali e fluviali affidate agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e agli enti del terzo settore, e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prorogate al 31 dicembre 2033. Al termine del predetto periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “non può essere inferiore a” sono sostituite dalle seguenti: “non può essere superiore a”.

3. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ».

---

### Art. 3.

#### 3.1

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

#### 3.0.1

D'ELIA, SENSI, MALPEZZI, ROJC

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### « Art. 3-bis.

*(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)*

1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.

2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.

4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2. ».

---

#### Art. 4.

##### 4.1

LOREFICE, BEVILACQUA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* « 250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità Area Funzionari e 189 unità Area Assistenti » *con le seguenti:* « 500 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 122 unità Area Funzionari e 378 unità Area Assistenti »;

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* « di cui 61 unità appartenenti all'Area Funzionari e 189 unità appartenenti all'Area Assistenti » *con le seguenti:* « di cui 122 unità appartenenti all'Area Funzionari e 378 unità appartenenti all'Area Assistenti »;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 10.005.420 per l'anno 2025 e di euro 20.010.840 annui a decorrere dall'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di euro 2.112.500 per l'anno 2025 e di euro 211.500 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale. »;

d) *al comma 3:*

1) *sostituire le parole:* « euro 2.000.000, per l'anno 2025 » *con le seguenti:* « euro 4.000.000, per l'anno 2025 »;

2) *sostituire le parole:* « euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026 » *con le seguenti:* « euro 12.117.920 per l'anno 2025 e a euro 20.222.340 a decorrere dall'anno 2026 ».

---

**Art. 5.****5.1**

SENSI, D'ELIA, MALPEZZI, ROJC

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare”.

2-ter. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente articolo, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

2-quater. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 2-bis è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

2-quinquies. La detrazione di pena prevista dal presente articolo si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016. ».

**5.2**

SENSI, MALPEZZI, D'ELIA, ROJC

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54:

1) al comma 1, le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “settantacinque giorni”;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Al momento dell’ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1, e delle relative conseguenze sull’entità della pena da scontare.”;

b) all’articolo 69-*bis*:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale. Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.”;

2-*ter*. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall’articolo 54, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data. ».

---

### 5.3

SENSI, D’ELIA, MALPEZZI, ROJC

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-*bis*. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia sospeso ai sensi del comma 5, dell’articolo 656, del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354. ».

---

## Art. 6.

### 6.1

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, capoverso « 1-bis », dopo le parole: controllo su strada aggiungere le seguenti: « e comunque non oltre le ventiquattro ore, ».*

---

**Art. 9.****9.1**

FREGOLENT

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore. ».

---

**9.2**

FREGOLENT

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, il comma 3 è abrogato. ».

---

**9.3**

FREGOLENT

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. ».

---

**Art. 11.****11.0.1**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle isole minori – Procedura di infrazione n. 2014/4231)*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. ».

**Art. 12.****12.1**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, sostituire le parole: « quattro e un massimo di ventiquattro » con le seguenti: « sei e un massimo di trentasei ».*

**12.2**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Allo scopo di prevenire il contenzioso e per stabilizzare le funzioni di ricerca, anche correlate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli Enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, utilizzano il 50 per cento delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per stabilizzare unità di personale ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2 e 2-bis del decreto legislativo 25 maggio

2017, n. 75. Il personale viene mantenuto in servizio fino alla stabilizzazione a valersi anche sui fondi ordinari dell'ente ai sensi del comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. ».

---

### 12.3

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Allo scopo di prevenire i contenziosi nel triennio 2025-2027, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, utilizzano il 50 per cento delle capacità assunzionali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. ».

---

### 12.4

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. ».

---

### 12.5

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, sono previste, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, misure per raggiungere la parità di trattamento giuridico ed economico del personale precario. ».

---

**12.6**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2013, n. 191, dopo le parole: "a tempo" sono aggiunte le seguenti: "determinato e". ».

---

**12.7**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "a tempo indeterminato" sono soppresse. ».

---

**12.8**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ripristinate le condizioni previgenti al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ».

---

**12.9**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è opzionale per i lavoratori che potranno comunque avvalersi di quanto previsto dalla normativa previgente. ».

---

**12.0.1**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – CASO ARES (2021) 5623843)*

1. Al comma 121 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “del docente di ruolo” sono aggiunte le seguenti: “e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “dell'importo nominale” è aggiunta la seguente: “massimo”.

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 123 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 2017, è incrementata di 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**12.0.2**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale di ricerca degli Enti pubblici di ricerca. Procedura di infrazione n. 2014/4231)*

1. Al personale con mansioni di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, stabilizzato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera i periodi di servizio prestati a vario titolo con contratti a tempo determinato presso i medesimi enti ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte

le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2024, 10 milioni di euro per l’anno 2025, 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

---

### 12.0.3

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Disposizioni in materia di Carta elettronica riservata al personale ATA-CASO ARES (2021) 5623843)*

1. La Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, a decorrere dall’anno 2024, anche al personale ATA delle istituzioni scolastiche.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

### Art. 13.

### 13.1

LOREFICE, BEVILACQUA

*Sostituirlo con il seguente:*

**« Art. 13.**

*(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)*

1. All’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootec-

nico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica eccetto nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica”.

2. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel rispetto del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per sviluppare la convivenza con la fauna selvatica, attraverso piani di prevenzione e gestione ecologica della fauna selvatica, di durata quinquennale”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il piano di cui al comma 1 è attuato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dalle associazioni di tutela ambientale riconosciute, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale”;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. All'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole: “95 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento”;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) il 90 per cento per l'implementazione dei piani di prevenzione di cui all'articolo 19, comma 1” ».

**13.2**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:***« Art. 13.***(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)*

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “fauna selvatica anche nelle zone” sono sostituiti dalle seguenti: “fauna selvatica eccetto nelle zone”;

b) le parole: “, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto” sono soppresse;

c) le parole: “Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di controllo numerico mediante cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria” sono sostituite dalle seguenti: “Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica” ».

---

**13.3**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:***« Art. 13.***(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)*

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

2. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato ».

---

**13.4**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:***« Art. 13.***(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)*

1. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato ».

---

**13.5**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:***« Art. 13.***(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)*

1. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato ».

---

**13.6**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sostituirlo con il seguente:***« Art. 13.***(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)*

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole: “95 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento”;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) il 90 per cento per l’implementazione dei piani di prevenzione di cui all’articolo 19, comma 1” ».

---

### 13.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

« 01. All’articolo 19-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: “presente disposizione” sono sostituite da: “legge di conversione del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;

b) le parole: “sentito per quanto di competenza, l” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto del parere dell”;

c) le parole: “per la gestione e il contenimento” sono sostituite dalle seguenti: “per sviluppare la convivenza con la fauna selvatica, attraverso i piani di prevenzione e gestione ecologica”;

02. Il comma 2, dell’articolo 19-ter, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato;

03. Il comma 3, dell’articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato. ».

---

### 13.8

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

« 01. All’articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: “e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto” sono soppresse;

b) al comma 4 le parole: “dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini,” e le parole “nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio” sono soppresse. ».

---

**13.9**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, capoverso « 5-bis », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide. ».*

---

**13.10**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, capoverso « 5-bis », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide. ».*

---

**13.11**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, capoverso « 5-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nel rispetto del regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene prevista l'adozione di un sistema sanzionatorio che contempli sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive di entità tale da garantire l'applicazione immediata della norma di divieto. ».*

---

**13.12**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, capoverso « 5-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, il nuovo sistema sanzionatorio viene adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed improntato sulle caratteristiche di adeguatezza, efficacia e dissuasività. ».

---

**13.13**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, capoverso « 5-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, è previsto il divieto di uso, trasporto, vendita o cessione di proiettili contenenti piombo al fine di tutelare la salute pubblica, la fauna e l'ambiente. ».

---

**13.14**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, capoverso « 5-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, tale divieto deve applicarsi a tutte le zone umide, incluse le zone parzialmente o totalmente aride in determinati periodi dell'anno e dunque non solo a quelle classificate

come siti Ramsar, o componenti della Rete Natura 2000, di riserve naturali e di oasi di protezione. ».

---

**13.15**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, capoverso « 5-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Al fine di rispettare le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 nonché il contenuto dell'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, viene adottato un piano straordinario contro il bracconaggio della durata di tre anni, che contempli sanzioni penali tali da prevenire e contrastare efficacemente tale fenomeno criminoso. ».

---

**13.16**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, capoverso « 5-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono fornite alla Commissione Europea adeguate informazioni e cifre aggiornate sul fenomeno del bracconaggio e sulle sue attuali tendenze, nonché una sintesi del sistema operativo attuale anti-bracconaggio e del sistema sanzionatorio attualmente vigente. ».

---

**13.17**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, capoverso « 5-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle specie di avifauna per le quali sono attualmente previsti piani di gestione e per le quali deve essere adottata la misura della moratoria dell'attività di caccia per i prossimi tre anni. ».

---

**13.18**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, capoverso « 5-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle specie

di avifauna per le quali sono attualmente previsti piani di gestione e per le quali deve essere adottata la misura della moratoria dell'attività di caccia per i prossimi tre anni. ».

---

**13.19**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo il capoverso « 5-bis », aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Con riferimento alla procedura EU Pilot n. 2013/5283 aperta nei confronti dello Stato italiano a causa degli illeciti contro gli uccelli selvatici e successivamente archiviata a seguito dell'adozione del Piano d'azione nazionale per il contrasto al bracconaggio, rimanendo evidente la gravità del persistere di tale fenomeno criminoso come richiamato nella procedura EU Pilot n. 2023/10542, al fine di permettere un'adeguata serie di misure in proposito, l'attività venatoria viene sospesa per la stagione 2025-2026 e 2026-2027 per rendere più facile l'identificazione dell'impatto e delle responsabilità degli atti criminosi di caccia illegale. ».

---

**13.20**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo il capoverso « 5-bis », aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Al fine di conseguire una piena applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e in relazione a quanto contenuto nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 sulle inadempienze dell'Italia rispetto al diritto comunitario, con riferimento alle specie di uccelli con stato di popolazione non favorevole, vengono escluse dai calendari venatori delle tre prossime stagioni di caccia le seguenti specie: Allodola, Combattente, Coturnice, Fagiano di Monte, Marzaiola, Mestolone, Codone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice rossa, Tordo Sassello, Tortora selvatica. ».

---

**13.21**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo il capoverso « 5-bis », aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica

dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, l'attività venatoria è sospesa sino al censimento di tutte le zone umide e di quelle che regolarmente, sia pur temporaneamente, si trovano in tale condizione attraverso la mappatura del territorio nazionale. ».

---

### 13.22

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo il capoverso « 5-bis », aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove, di concerto con il Articolo della sicurezza energetica, promuove campagne di sensibilizzazione sul divieto di proiettili al piombo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. ».

---

### 13.23

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo il capoverso « 5-bis », aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Le disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, valgono per tutte le zone umide del nostro Paese e per tutti i tipi di zone umide indipendentemente dalla loro designazione o ubicazione in siti di importanza internazionale o soggetti a forme di protezione ».

---

**13.24**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo il capoverso « 5-bis », aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, nonché al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, è fatto divieto di commercializzare per il consumo animali selvatici abbattuti sino alla verifica dell'effettiva applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento suddetto su tutto il territorio nazionale ».

---

**13.25**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo il capoverso « 5-bis », aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con particolare riferimento al Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, tramite la previsione di un sistema sanzionatorio adeguato, efficace e certo ».

---

**13.26**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo il capoverso « 5-bis », aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei divieti previsti dal Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, finalizzato al divieto dell'uso di proiettili contenenti piombo in tutte le zone umide, sia permanenti che temporanee ».

---

**13.27**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo il capoverso « 5-bis », aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Con particolare riferimento a quanto contenuto nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 in relazione alla violazione di misure di tutela per le specie di avifauna migratrice, la stagione venatoria deve concludersi il 31 dicembre di ogni anno al fine di proteggere tali specie durante il ritorno al luogo di nidificazione come previsto dall'articolo 7 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ».

---

**13.28**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo il capoverso « 5-bis », aggiungere il seguente:*

« 5-ter. In relazione alle contestazioni contenute nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 relativa al mancato rispetto del diritto europeo da parte dell'Italia, con particolare riferimento alle violazioni o al mancato adeguamento e osservanza dell'articolo 7 della Direttiva 147/2009/UE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la stagione venatoria non può avere inizio prima del giorno 15 del mese di ottobre, per il divieto posto da tale articolo all'esercizio della caccia durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza ».

---

**13.29**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo il capoverso « 5-bis », aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Al fine di assicurare la tutela dell'avifauna migratoria, priorità recata dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene adottato dal Governo il Piano nazionale di identificazione dei valichi montani nei quali l'attività venatoria è rigorosamente vietata senza eccezione alcuna ».

---

**13.30**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo il capoverso « 5-bis », aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Con particolare riferimento alle misure previste dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, entro 90 giorni dall'approvazione della presente disposizione vengono adottate misure per il contrasto al fenomeno del bracconaggio, sia per quanto riguarda l'adozione di un adeguato, dissuasivo ed efficace sistema sanzionatorio, sia per quanto riguarda l'aumento degli organici predisposti alle operazioni di controllo ».

---

**13.31**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo il capoverso « 5-bis », aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Al fine di evitare nuovi contenziosi con la Unione europea in relazione al rispetto della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'Articolo e della sicurezza energetica, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, promuove un Piano di controllo nazionale sui calendari venatori adottati dalle regioni nella stagione venatoria 2024-2025 ».

---

**13.32**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo il capoverso « 5-bis », aggiungere il seguente:*

« 5-ter. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'Articolo e della sicurezza energetica sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta con decreto misure per il contrasto del bracconaggio con relativo aumento degli organici predisposti alle operazioni di controllo ».

---

**13.33**

FREGOLENT

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis.1. All’articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: “posteriormente alla data del 31 agosto” sono aggiunte le seguenti: “fatte salve eventuali deroghe stabilite dal piano gestionale della concessione sentito l’ISPRA”;

2) al comma 1, lettera *a*), le parole “senza fini di lucro” sono sostituite dalle seguenti: “anche a fini di lucro”;

3) al comma 1, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

“*a-bis*) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l’ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili.”;

4) al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: “per tutta la stagione venatoria” sono aggiunte le seguenti: “con eventuale estensione a tutto l’anno sulla base di Valutazione di incidenza ambientale favorevole”;

5) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico – venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere *a*) e *a-bis*).”;

6) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. Le attività delle aziende faunistico – venatorie di cui al comma 1, lettera *a-bis*), ivi compresa la ricezione e l’ospitalità a fini faunistici e/o 2 venatori, esercitate dall’imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile.”. ».

**13.34**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1-bis, lettera c), capoverso comma « 1-quinquies », sostituire le parole: « non è considerato » con le seguenti: « è considerato. ».*

**13.35**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1-bis, lettera c), sopprimere il capoverso comma 1-sexies.*

---

**13.36**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Sostituire il comma 1-ter con il seguente:*

« 1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate come zone umide quelle di cui al Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide. ».

---

**13.0.1**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura d'infrazione n. 2016/2013)*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La percentuale di animali che risultano non portatori delle modifiche genetiche inserite che, quindi, vengono soppressi, non deve superare il 2 per cento del totale della colonia”;

b) all'articolo 14, comma 3, le parole: “purché compatibile con le finalità della procedura” sono soppresse;

c) all'articolo 25, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, da un esperto in metodi alternativi esterno allo stabilimento e, nel caso si utilizzino cani o primati, anche da un etologo”;

d) all'articolo 36 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. In ottemperanza a quanto previsto al comma 1, il Ministero raccoglie e pubblica anche i progetti con esito negativo”;

e) all'articolo 41:

1) la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

“c) con un importo annuale pari ad euro 5.000.000 all'anno, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, di cui:

1) per il 10 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;

2) per il 90 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, università pubbliche e centri di ricerca per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi sostitutivi”;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Ogni stabilimento utilizzatore, al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 37, è tenuto ad investire almeno il 25 per cento delle risorse utilizzate per progetti che prevedono il ricorso ad animali, nello sviluppo e implementazione di modelli *human-based* che non prevedono l'utilizzo di animali o parti di essi”;

f) all'allegato III Sezione b, punto 4, primo capoverso, le parole: “,se possibile,” sono soppresse;

g) all'allegato III Sezione b, punto 6 aggiungere, in fine, il seguente capoverso: “I primati devono disporre di recinti esterni” ».

---

### 13.0.2

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**« Art. 13-*bis*.**

*(Modifiche alla legge n. 172 del 1° dicembre 2023 in materia di “meat sounding”)*

1. Al fine di evitare ulteriori contrasti con il diritto unionale in materia di denominazione dei prodotti alimentari in commercio, l'articolo 3 della legge n. 172 del 1° dicembre 2023 è soppresso. ».

---

**Art. 14.****14.1**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, le parole: « per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro. ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029, » sono sostituite dalle seguenti: « 150 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, 165 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 420 milioni di euro per l'anno 2028 e 450 milioni di euro per l'anno 2029. ».*

---

**14.2**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « 500 milioni di euro » con le seguenti: « 800 milioni di euro. ».*

*Conseguentemente:*

*– al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, » con le seguenti: « 105 milioni di euro per l'anno 2025, 155 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 »;*

*– al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 300 milioni di euro di cui 100 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni di euro per il 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine*

di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro di cui 100 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni per il 2027 »;

– *al comma 2, sostituire le parole: « 50.000 abitanti e dalle città metropolitane » con le seguenti: « 50.000 abitanti, dalle città metropolitane e dai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti per interventi che interessino una popolazione complessiva di almeno 50.000 abitanti. ».*

---

### 14.3

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 2 sopprimere le parole: « con popolazione superiore a 50.000 abitanti. ».*

---

### 14.4

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate altresì al finanziamento degli interventi proposti dai comuni interessati al fine di superare la procedura di infrazione 2015/2043 per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e la procedura di infrazione 2020/2299 relativamente al superamento dei valori limite del PM2,5. ».

---

### 14.5

DI GIROLAMO, LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, gli enti locali possono adottare appositi provvedimenti per limitare la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento nel limite massimo di velocità di 50 km/h mentre per le

strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal codice della strada. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono fissati in 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione, a esclusione delle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici. ».

---

## 14.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« 3-bis. Al fine di implementare le infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane finalizzate a promuovere la mobilità sostenibile, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato “Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo” con una dotazione complessiva di 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo programmatico 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo sono individuati, anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. La lettera a) del comma 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogata. ».

---

**14.7**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 4, dopo le parole: « qualità dell'aria » aggiungere le seguenti: « in applicazione delle linee guida elaborate dall'OMS e delle migliori best practices internazionali ed europee, ».*

---

**14.8**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Piano è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione. ».*

---

**14.9**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Piano è trasmesso, per le opportune osservazioni, alle competenti commissioni parlamentari. ».*

---

**14.10**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « , da un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori di competenza trattati. ».*

---

**14.11**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « delle regioni » aggiungere le seguenti: « e delle città. ».*

---

**14.12**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 8, dopo le parole: « materiale particolato PM10, » aggiungere le seguenti: « , composti organici volatili (COV) ».*

---

**14.13**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

« 10-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo da destinare al finanziamento di progetti proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 30.000 abitanti e dalle città metropolitane interessati dal superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, finalizzati all'integrazione spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, alla piantumazione di nuovi alberi e all'aumento degli spazi verdi urbani e periurbani. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la quota delle risorse da destinare all'attuazione delle misure e alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Gli interventi oggetto di finanziamento sono individuati, tenendo conto di quelli previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalità con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

---

**14.14**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

« 10-bis Al fine di individuare ulteriori misure ed iniziative finalizzate ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147,

relativa ai superamenti in zone e agglomerati del territorio italiano dei valori limite di materiale particolato PM10, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti modalità e criteri per la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi, anche attraverso la riduzione del numero dei capi allevati sul territorio nazionale, incentivando con misure di sostegno la riconversione delle attività agricole e zootecniche verso un modello compatibile con la salute, l'ambiente e il benessere animale. ».

---

#### 14.15

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

« 10-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, le risorse stanziare a partire dall'esercizio 2025 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di complessivi 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo programmatico 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

10-ter. La lettera a) del comma 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogata.

10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata, sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 10-bis, garantendo la priorità per gli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso. ».

---

**14.16**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

« 10-bis. Al fine di favorire una maggiore fruizione dei servizi di trasporto pubblico, il Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 4, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, per il riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale riconosciuto in favore delle persone fisiche che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 25.000 euro, è rifinanziato per ciascun anno del quinquennio 2024-2028, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo programmatico 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

10-ter. La lettera a) del comma 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogata. ».

---

**14.17**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

« 10-bis. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui al comma 479 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026.

10-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**14.18**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« 10-bis. Al fine di sostenere il Piano della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di porre in sicurezza le

piste ciclabili è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per la ricostruzione e il rifinanziamento del Fondo istituito dal comma 1121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

#### 14.0.1

DI GIROLAMO, LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**« Art. 14-bis01.**

*(Misure per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO<sub>2</sub>, R290.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed

è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **Art. 14-bis.**

##### **14-bis.1**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma « 10.2 », primo periodo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: « dei RAEE » inserire le seguenti: « , del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita »;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare ».*

---

##### **14-bis.2**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 11 », comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: « ha durata non superiore a un anno » con le seguenti: « ha durata non superiore a sei mesi ».*

---

**14-bis.3**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera c), capoverso comma « 6-bis », primo periodo, sostituire le parole: « fino al 3 per cento » con le parole: « non inferiore al 2 per cento e fino al 5 per cento ».*

---

**Art. 14-ter.****14-ter.1**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, capoverso « Art. 178-quater », sopprimere il comma 10.*

---

**14-ter.2**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, capoverso « Art. 178-quater », comma 11, sopprimere le parole: « prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ».*

---

**Art. 15.****15.1**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 3, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:  
« 2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*2-bis. Agli organismi di gestione collettiva e alla Società italiana degli autori e degli editori è fatto divieto di detenere quote di entità di gestione indipendente. ».*

---

**15.2**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 3, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

« 2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Agli organismi di gestione collettiva e alla Società italiana degli autori e degli editori è fatto divieto di detenere quote di entità di gestione indipendente.” ».

---

**Art. 16-bis.****16-bis.1**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, sostituire le parole: « in almeno uno degli anni » con le seguenti: « per almeno una delle annualità » e le parole: « un importo superiore a 50.000 euro annui » con le seguenti: « un importo a titolo di imposta superiore a 50.000 euro annui ».*

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « ed ai fini della natura dell'attività svolta il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. ».*

**16-bis.2**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 4, sostituire le parole: « superiori a 100.000 euro » con le seguenti: « superiori a 50.000 euro. ».*

---

**Art. 16-septies.****16-septies.1**

SENSI, MALPEZZI, ROJC

*Sopprimere l'articolo 16-septies.*

---

## Plenaria

207<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il PRESIDENTE ricorda che in questa seduta, come concordato, si procederà alle votazioni degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana odierna, tenendo presente la necessità di concludere l'esame prima dell'avvio dei lavori dell'Assemblea delle 16,30, in cui il decreto-legge in esame è iscritto come secondo punto all'ordine del giorno.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime il parere conforme del Governo.

I senatori SENSI (*PD-IDP*), Tatjana ROJC (*PD-IDP*) e SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiungono la loro firma agli emendamenti a prima firma delle senatrici Cucchi e Fregolent, riferiti all'articolo 1.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, posti ai voti, previa verifica della presenza del numero legale, sono respinti con distinte votazioni gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18,

1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.59, 1.60, 1.58, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) interviene sull'emendamento 1.75, che è volto a sanare una stridente contraddizione contenuta nel testo del decreto, rispetto a quanto ampiamente annunciato dalle forze di maggioranza in favore degli operatori del settore balneare, considerato che, come si afferma nella relazione illustrativa, l'eventuale maggior importo offerto dal concessionario subentrante dovrà essere versato all'entrata dello Stato, al fine di evitare indebite sovracompensazioni.

Si crea così uno scenario che va a danno sia dei concessionari uscenti, sia dei piccoli imprenditori, che verrebbero tagliati fuori dal meccanismo impostato su basi competitive. Era largamente preferibile la legge sulla concorrenza del Governo Draghi che assicurava, nei criteri di delega, adeguata considerazione degli investimenti e del valore aziendale dell'impresa, circostanza che l'emendamento in esame propone di recuperare.

Posto, quindi, ai voti, è respinto l'emendamento 1.75.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85 e 1.0.1.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme alla Relatrice.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 3.1.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) interviene sull'emendamento 3.0.1, che mira a inserire misure alternative alla detenzione per affrontare il problema delle carceri, che è in continuo deterioramento e sovraffollamento, con un crescente numero di suicidi, nonostante le promesse delle forze di maggioranza di costruire nuove strutture.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.1 è respinto.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) interviene sull'emendamento 4.1, che è volto a potenziare le risorse aggiuntive, previste dal Governo nell'articolo 4, a suo avviso insufficienti per far fronte ai ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali del Ministero della giustizia, com-

presi quelli relativi ai servizi di intercettazione, come richiesto nella procedura di infrazione richiamata.

Chiede quindi uno sforzo ulteriore, sia nel pagamento dei debiti, sia nell'assicurare il *turnover* del personale andato in quiescenza.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO ricorda che il testo del decreto-legge è stato pienamente condiviso con la Commissione europea, la quale ha apprezzato lo sforzo del Governo a fronte della ristretta copertura finanziaria disponibile.

Ritiene che probabilmente quanto messo a disposizione con il provvedimento in esame non sarà sufficiente a sanare tutti i debiti, ma consente comunque di evitare sanzioni, per poi completare l'opera successivamente.

Posto, quindi, ai voti, l'emendamento 4.1 è respinto.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme alla Relatrice.

Posti ai voti, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 6.1.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti agli articoli 9 e 11.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme alla Relatrice.

I senatori SENSI (*PD-IDP*), Tatjana ROJC (*PD-IDP*) e SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiungono la loro firma agli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

Posti ai voti, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) interviene sull'emendamento 11.0.1, relativo al potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle isole minori, per ribadire la necessità di mantenere un'attenzione massima sul tema del contrasto agli incendi e l'esigenza di assicurare uno sforzo maggiore a tal fine.

Posto, quindi, ai voti, l'emendamento 11.0.1 è respinto.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti agli articoli 12 e 13.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme alla Relatrice.

Con distinte votazioni sono, quindi, respinti gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.3.

I senatori SENSI (*PD-IDP*), Tatjana ROJC (*PD-IDP*) e SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiungono la loro firma agli emendamenti a prima firma delle senatrici Cucchi e Fregolent, riferiti all'articolo 13.

Con distinte votazioni sono, quindi, respinti gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.0.1 e 13.0.2.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme alla Relatrice.

I senatori SENSI (*PD-IDP*), Tatjana ROJC (*PD-IDP*) e SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiungono la loro firma agli emendamenti a prima firma delle senatrici Cucchi e Fregolent, riferiti all'articolo 14.

Con distinte votazioni sono, quindi, respinti gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18 e 14.0.1.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti agli articoli 14-*bis*, 14-*ter*, 15, 16-*bis* e 16-*septies*.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme alla Relatrice.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 14-*bis*.1, 14-*bis*.2, 14-*bis*.3, 14-*ter*.1, 14-*ter*.2, 15.1, 15.2, 16-*bis*.1, 16-*bis*.2 e 16-*septies*.1.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, richiedendo, altresì, l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 5 novembre 2024

**Plenaria**

**301<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1256-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, segnala che comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.100, nonché 3.2.

Occorre avere conferma, per le identiche proposte 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5, che la tenuta del Registro dei mancati infortuni non determini ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.9. Occorre valutare la proposta 2.0.10 in relazione alla effettiva congruità della copertura.

Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria per le identiche proposte 2.0.11 e 2.0.101.

In relazione all'emendamento 2.0.13 occorre valutare i possibili costi dovuti all'obbligo di effettuare un periodo di formazione per i medici specializzandi.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare le risorse oggetto di copertura finanziaria per la proposta 3.1.

Determina maggiori oneri l'emendamento 3.4.

Occorre valutare la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle proposte 3.3, 3.5, 3.7 e 3.9.

Occorre valutare le risorse oggetto di copertura finanziaria per gli emendamenti 3.6 e 3.8.

Nulla da osservare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni sul testo del provvedimento.

In ordine agli identici emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.100, nonché sulla proposta 3.2, esprime parere contrario, in quanto le proposte determinano nuovi oneri per la finanza pubblica allo stato non quantificati e con copertura inidonea.

Sulle identiche proposte 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5, esprime parere contrario, in quanto le proposte sono suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri per lo Stato privi di copertura finanziaria.

Sull'emendamento 2.0.9 esprime parere contrario, in quanto la proposta comporta maggiori oneri per la finanza pubblica e la copertura è inidonea in quanto disallineata temporalmente in relazione al momento della spesa rispetto al recupero delle risorse poste a copertura.

Sulla proposta 2.0.10 esprime parere contrario, in quanto la copertura finanziaria individuata risulta incongrua ed aleatoria, conseguendo dalle eventuali maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale.

Sulle identiche proposte 2.0.11 e 2.0.101 esprime parere contrario, in quanto i predetti fondi sono preordinati alla realizzazione di interventi già programmati da parte del Governo.

Sull'emendamento 2.0.13 esprime parere contrario, in quanto la proposta determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura.

Sulla proposta 3.1 esprime parere contrario, in quanto la copertura finanziaria individuata dalla proposta non è adeguata essendo le risorse di cui al fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, destinate alla realizzazione di interventi già programmati dal Governo per le annualità dal 2024 al 2027.

Sull'emendamento 3.4 esprime parere contrario, in quanto la proposta determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulle proposte 3.3, 3.5, 3.7 e 3.9 esprime parere contrario, posto che la quantificazione degli oneri da ciascuna indicata non è allo stato verificabile e, comunque, la copertura individuata non è idonea essendo le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, destinate alla realizzazione di interventi già programmati da parte del Governo.

Sugli emendamenti 3.6 e 3.8 esprime parere contrario, posto che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono già destinate alla realizzazione di interventi programmati da parte del Governo nelle annualità di riferimento.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.13, 2.0.100, 2.0.101, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. »

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, in merito all'articolo 1, che reca disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti per quanto riguarda le modifiche apportate all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che esclude dalla proroga al 2027 le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto e al contempo rimuove dalla disposizione la previsione della proroga al 31 dicembre 2024 o, a date condizioni, al 2025 delle concessioni di nautica da diporto. Tale chiarimento appare opportuno al fine di ovviare a qualsiasi situazione di incertezza in merito alla disciplina applicabile alla scadenza delle citate concessioni.

Appare opportuno altresì acquisire chiarimenti dal Governo con riferimento alla nuova classificazione di aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei ai fini dell'applicazione dei canoni demaniali e, in particolare, alla novella alla categoria A ad alta valenza turistica alla quale vengono aggiunti i requisiti del pregio naturale e dell'alta redditività: la categoria

A, a seguito della modifica, risulta relativa alle sole aree ad alta valenza turistica che siano anche di pregio naturale e ad alta redditività. Ciò premesso, andrebbe chiarito se questa nuova classificazione, restringendo il campo di applicazione dei canoni demaniali di categoria A che hanno importi più alti possa determinare una riduzione del gettito ad essa associato.

In relazione all'articolo 10, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali, osserva che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo ricomprendono nell'ambito della platea interessata anche i soggetti con contributi maturati in Stati legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, categoria che non appare invece ricompresa nell'ambito della formulazione normativa. In merito a tale inclusione, che appare comunque improntata a criteri di prudenzialità in quanto estende la platea degli interessati ai fini della quantificazione al di là di quella effettivamente interessata dalla norma, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto concerne i profili di copertura, ricorda che la rappresentante del Governo, nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, ha assicurato la disponibilità delle necessarie risorse sul Fondo per il recepimento della normativa europea, pur non precisando se tale disponibilità riguarda tutte le annualità interessate. A tale riguardo, appare necessario acquisire ulteriore conferma da parte del Governo.

L'articolo 11-*bis*, differisce al 15 novembre 2024 le assunzioni relative al reclutamento straordinario di un contingente di 200 operatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, già autorizzato ai sensi della legislazione vigente a decorrere dal 1° ottobre 2023, destinando le risorse così risparmiate all'incremento dei richiami del personale volontario previsto per l'anno 2024. A tale riguardo, pur prendendo atto delle assicurazioni fornite dal Governo durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti e dati puntuali che consentano di verificare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame.

Per quanto riguarda l'articolo 12, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo restando il divieto di reintegrazione del danno in forma specifica vigente per le pubbliche amministrazioni, osserva che la norma in esame introduce dei limiti minimi e massimi per determinare l'indennità in favore del lavoratore danneggiato, fatta salva la prova del maggior danno, mentre la norma previgente stabiliva il diritto al risarcimento del danno senza ulteriori specificazioni. Atteso che gli importi previsti appaiono di apprezzabile entità e che alla pubblica amministrazione sarà preclusa la rivalsa verso il dirigente responsabile, appare necessario acquisire dal Governo elementi quantitativi relativi alla platea dei lavoratori pubblici che mediamente, in ragione d'anno, risultano coinvolti e dati in merito ai risarcimenti del danno finora riconosciuti dai giudici rispetto al parametro dell'ultima retribuzione fissato dalla nuova normativa, e alle azioni di rivalsa finora

esperite verso i dirigenti responsabili, al fine di poter valutare la potenziale portata finanziaria dell'articolo in esame.

In merito all'articolo 14, concernente misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità che lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2024 possa esplicitare integralmente i propri effetti finanziari nel corso del predetto esercizio finanziario. Infatti, per attuare il programma dovrà essere approvato un primo decreto ministeriale previsto dal comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e poi un secondo decreto ministeriale previsto dal comma 3, di approvazione delle proposte di interventi formulate da parte dei comuni. A tale riguardo, anche con riferimento alle risposte fornite dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, considerato anche che destinatari dell'anticipo saranno i comuni, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito agli effetti delle disposizioni in esame sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 14-ter, recante disposizioni urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico, in merito alle attività di verifica in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), per effetto della trasmissione da parte dei consorzi ovvero dei sistemi di gestione degli accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi, appare opportuno acquisire dal Governo assicurazioni che a tali attività il MASE possa soprintendere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 16-septies, concernente disposizioni per la prevenzione e la definizione delle procedure d'infrazione e pre-infrazione, in merito ai profili di quantificazione relativi agli oneri assunzioni, appare opportuno che il Governo chiarisca i criteri ed i parametri utilizzati a tal fine, fornendo altresì indicazioni in merito agli aggiornamenti contrattuali riconosciuti per il triennio 2019-2021 e il triennio 2022-2024, con il dettaglio delle componenti retributive relative trattamento economico principale ed accessorio e agli oneri di straordinario. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire altresì i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

L'articolo 17, che reca disposizioni finanziarie, prevede che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10, 11-bis e 16-septies, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedano alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto di competenza, in relazione ai rilievi sopra evidenziati, appare necessaria l'acquisizione dal Governo della relazione tecnica di

passaggio aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 203.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, resa disponibile ai Senatori.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene per chiedere alla rappresentante del Governo di chiarire quali punti della relazione tecnica di passaggio depositata dal Governo rispondano specificatamente ai quesiti posti dal relatore.

In particolare si concentra sul contenuto dell'articolo 1 in materia di concessioni demaniali, chiedendo al Governo di chiarire quale sia la disciplina applicabile alla scadenza di tali concessioni, posto che la relazione tecnica di passaggio non sembra fornire risposte specifiche ai chiarimenti richiesti dal relatore. Sottolinea inoltre come nella materia trattata inerente le concessioni demaniali, fermo restando che tutte le parti politiche intendono tutelare gli investimenti e lo sviluppo delle imprese, va chiarito che la spinta proveniente dall'Unione europea sul procedere a gare in materia di concessioni demaniali non ha affatto un elemento avverso agli attuali concessionari. Le nuove gare saranno infatti aperte a tutti i soggetti che, nella libera concorrenza, intenderanno partecipare, ivi inclusi gli attuali soggetti concessionari, cosiddetti « *incumbent* », che hanno un vantaggio competitivo nella partecipazione alle gare, in quanto soggetti già concessionari. Ricordando gli elementi base della teoria economica in materia, sottolinea come la procedura di gara costituisce un meccanismo selettivo trasparente, volto a garantire la possibilità aperta alla partecipazione, includendo anche gli attuali concessionari, per attribuire la gestione di un bene pubblico. Si tratta, quindi, di un tema sia di concorrenza, sia di trasparenza, e non si comprende perché i meccanismi concorrenziali vengano interpretati solo come un elemento a danno di coloro che siano concessionari.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottolinea come non sussista alcuna ragione che possa sostenere un appoggio, come quello dell'attuale maggioranza, volto ad evitare le gare in materia di concessioni demaniali. Dopo aver ricordato la propria posizione peraltro strutturalmente a favore del mercato regolato, evidenzia comunque come costituisca attualmente un costo per lo Stato il fatto di non procedere a nuove gare e a conseguenti nuove concessioni, che dovrebbero consentire introiti ben maggiori per lo Stato. Formula osservazioni fortemente critiche per il differimento al 2027 di un tema che costituisce invece una chiara fonte di mancato introito per lo Stato, atteso il mancato procedere a nuove gare e a conseguenti concessioni con introiti maggiori per lo Stato medesimo, richiamando il quadro di infrazione europea. Il non procedere a nuove gare e

a meccanismi di revisione dei canoni di concessione è del tutto sbagliato e ciò impedisce di usare proficuamente dei beni che sono di tutta la collettività, per cui esprime una posizione di netta contrarietà ai contenuti del provvedimento.

Il PRESIDENTE interviene per chiarire, con riferimento in particolare al quesito del senatore Nicita, che gli elementi aggiuntivi della relazione tecnica di passaggio, riferiti alle parti modificate presso la Camera dei deputati, risultano evidenziati nell'ambito del contenuto complessivo della relazione tecnica depositata dal Governo, ai cui contenuti fa rinvio.

La sottosegretaria SAVINO rinvia altresì ai contenuti della relazione tecnica di passaggio, con particolare riferimento ai profili espressi dal senatore Nicita, evidenziando l'assenza di oneri.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del Governo, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

**(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) nel presupposto che il disegno di legge in titolo non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire, sul testo in esame, il parere non ostativo già reso alla Commissione.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

**(1175) Deputato FURFARO e altri. – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di

competenza, atteso che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito nella seduta dell'8 ottobre.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, che viene approvata dalla Commissione.

**(1262) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice PAITA (*IV-C-RE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

**(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, al fine di sostenere la comunità educante, istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio.

Al fine della ripartizione delle somme il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti. Il comune o i comuni capofila provvedono entro trenta giorni dall'avvenuto finanziamento ad avviare le procedure per il reclutamento di figure professionali, in particolare psicologi, al fine di definire tempestivamente i relativi progetti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto di competenza, fa presente che l'onere non risulta temporalmente limitato e corrispondente alla copertura finanziaria. In ordine ai profili finanziari, mentre è previsto un limite massimo di 15 milioni per bando dal lato della copertura si prevedono somme inferiori per le prime due annualità.

Inoltre, andrebbe valutata la necessità di emanare il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, per ripartire le risorse, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze vista anche la necessità di reclutamento di figure professionali per raggiungere lo scopo.

Segnala che si rende, poi, necessario l'aggiornamento della copertura finanziaria, di cui al comma 9, al triennio di riferimento 2024-2026 oppure, considerato che siamo vicini alla fine dell'esercizio, al nuovo triennio 2025-2027.

In seguito all'aggiornamento della copertura finanziaria occorrerebbe confermare la sussistenza delle risorse per il triennio di riferimento che sarà determinato.

Considerati i vari profili critici emersi e la necessità di confermare la possibilità di realizzare gli scopi previsti nell'ambito delle risorse stanziare, occorrerebbe acquisire una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2024, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dello strumento militare terrestre (n. 220)**

(Osservazioni alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*Fdi*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame segnala che il programma in esame è finalizzato, in particolare, a incrementare la capacità di acquisizione informativa a livello tattico delle unità terrestri e a dotare le stesse di sistemi che, in caso di pubbliche calamità e in operazioni di

sicurezza in ausilio alle Forze dell'ordine, siano in grado di fornire supporto, per mezzo dell'acquisizione di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che, sulla base di quanto indicato nelle premesse del provvedimento e nella scheda tecnica ad esso allegata, il programma pluriennale in esame costituisce la seconda fase del programma già avviato con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2023, recante l'approvazione del programma n. SMD 25/2022. Rammenta, altresì, che la prima fase di tale programma ha uno sviluppo pluriennale decennale, dall'anno 2023 al 2032, e risulta già totalmente finanziata per un ammontare complessivo di 143 milioni di euro.

L'onere complessivo dell'impresa, inizialmente stimato in 209 milioni di euro, è stato adeguato alle rinnovate esigenze della Forza armata a complessivi 290 milioni di euro, a condizioni economiche 2024.

Con riferimento all'adeguamento del costo complessivo del programma, ricorda che nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto recante l'approvazione del programma n. SMD 25/2022, si rappresentava che, per quel che attiene al costo complessivo del programma, l'Amministrazione si riteneva vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari, precisandosi, tuttavia, che, laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo avesse evidenziato la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si sarebbe dato corso ad un decreto integrativo, di *iter* paritetico, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza. In proposito, non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

La scheda tecnica evidenzia che lo schema di decreto in esame si riferisce, pertanto, alla seconda fase del predetto programma, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2032, il quale reca un costo complessivo stimato in 147 milioni di euro.

In tale quadro, rileva anzitutto che l'oggetto dello schema in esame è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima parte della citata seconda fase e che il costo complessivo di questa prima parte ammonta a 44 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 2 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Osserva che, nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri associati all'attuazione della prima parte della seconda fase del programma sono pari a 6 milioni per l'anno 2025, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 10 milioni di euro per l'anno 2028 e a 8 milioni di euro per l'anno 2029.

In proposito, evidenzia che, alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al vigente bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 1.841.546.503 euro per l'anno 2024, a 1.800.361.390 euro per l'anno 2025 e a 2.218.253.961 euro per l'anno 2026.

Segnala altresì che, secondo quanto indicato nel disegno di legge di bilancio C. 2112 relativo al prossimo triennio, presentato alla Camera dei deputati in data 23 ottobre scorso, in relazione al predetto piano gestionale si prevede uno stanziamento pari a 2.114.446.543 euro per l'anno 2025, a 2.378.061.074 euro per l'anno 2026 e a 2.141.741.515 euro per l'anno 2027.

Fa presente poi che, come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 103 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di auto-consistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, che potranno pertanto essere contrattualizzati solo previo ri-finanziamento degli interventi stessi. In coerenza con quanto testé rappresentato, il completamento del programma in esame costituirà dunque l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, osserva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione del-

l'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva peraltro che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima parte della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio riferito all'anno 2025, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima parte della seconda fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* del Servizio Studi del Senato della Repubblica n. 397 e della Camera dei deputati n. 220.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti che mette a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del Sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA), in relazione alle quali la relazione tecnica asserisce la neutralità finanziaria. L'articolo, al comma 4, è corredato di una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. A tale riguardo, osserva che tanto il dispositivo quanto la relazione tecnica non forniscono indicazioni adeguate per individuare le strutture e gli strumenti coinvolti: pertanto appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, in relazione a ciascuna delle funzioni elencate alle lettere da *a*) ad *f*) del comma 1, la struttura competente e le risorse disponibili, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza fi-

nanziaria posta dal comma 4. Il Governo inoltre dovrebbe confermare che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) sarà in grado di svolgere le attività di monitoraggio per il SINGLA, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie, già nella disponibilità dell'Agenzia a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone l'istituzione del registro delle segnalazioni e funzionalità dell'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa, che sarà alimentato dalle segnalazioni pervenute dai cittadini, previa autenticazione sul sito *web* del Ministero della salute. Per quanto riguarda l'onere relativo all'attribuzione del servizio di conduzione applicativa del registro, non riguardante oneri del personale, la relazione tecnica ne stima l'ammontare in 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025: tale autorizzazione di spesa, disposta dal comma 2, trova copertura mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, sull'accantonamento del Ministero della salute che presenta la necessaria capienza. In merito allo sviluppo del registro, la relazione tecnica stima un onere di 305.000 euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente costituito in esito al riaccertamento dei residui passivi perenti eliminati, di cui all'art. 34-ter, comma 5 della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2024-2026. A tale riguardo, il Governo dovrebbe assicurare che tale utilizzo non pregiudichi le finalità di pagamento dei residui, in relazione alle quali tali somme erano state riassegnate.

Per quanto concerne l'articolo 7, che reca disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, in relazione al comma 1, premesso che gli oneri sono correttamente quantificati, osserva che la loro copertura nell'ambito del fabbisogno sanitario regionale standard viene indicata soltanto dalla relazione tecnica, nulla disponendo sul punto il comma 1. Ricorda che l'articolo 1, comma 217, della legge di bilancio per il 2024 nel fissare l'incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato citava espressamente il comma 233 oggetto di incremento da parte del comma 1 in esame. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi di dettaglio in merito alle possibili misure che le regioni dovrebbero eventualmente adottare al fine dell'invarianza del fabbisogno sanitario *standard*, al fine di escludere che il rinvio alle risorse dei fondi sanitari regionali e dei bilanci regionali in generale si risolva in una mera clausola di stile. Inoltre, va osservato che la formulazione del comma 1, atteso che non novella il comma 233 della legge n. 213 del 2023, non implica, a differenza di quanto asserito dalla relazione tecnica, la riferibilità del vincolo del rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale agli aumenti in esame, per cui occorre valutare l'opportunità di richiamarlo espressamente. Per quanto attiene al comma 2, rilevato che appare opportuno acquisire dal Governo conferma che il valore economico calcolato sulle tariffe massime nazionali per i

ricoveri rientranti nelle fattispecie considerate sia pari a 553 milioni di euro, ritiene plausibile che l'importo aggiuntivo conseguente agli sforamenti dei relativi tetti sia compatibile con l'ampliamento del tetto generale per l'acquisto di prestazioni da strutture private accreditate di cui al comma 1. In relazione al comma 3, infine, osserva che la relazione tecnica fornisce le motivazioni e le finalità, oltre a definirne l'ambito applicativo, della sperimentazione tariffaria prevista nella regione Lazio per il 2025, senza tuttavia chiarire l'entità degli oneri ad essa correlati, atteso che la relazione illustrativa espressamente riconosce che la regione Lazio è autorizzata ad applicare, nell'ambito della sperimentazione, tariffe superiori rispetto a quelle massime, il che implica la prospettiva di maggiori oneri. Risulta poi assente, anche in termini di generico richiamo alle risorse del FSR, circostanza che assumerebbe comunque profili problematici atteso che la Regione Lazio è attualmente sottoposta a piano di rientro, ogni riferimento ad esigenze di copertura. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito alle implicazioni finanziarie riconducibili al comma 3.

In relazione all'articolo 11, in materia di potenziamento dei Dipartimenti di salute mentale, recante la previsione di assunzioni di personale negli anni 2025 e 2026, per quanto concerne i profili di quantificazione osserva che la relazione tecnica reca soltanto i costi unitari per singolo profilo professionale, senza illustrare i criteri e i parametri considerati nella stima e senza precisare se sono state incluse le componenti contributive poste a carico delle Amministrazioni. A tale riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di maggior dettaglio, anche in merito alle componenti retributive concernenti il trattamento economico fondamentale e accessorio e alla luce degli incrementi retributivi disposti dal C.C.N.L. per il triennio 2019-2021 (3,48 per cento) e per il triennio 2022-2024 (5,78 per cento), con l'indicazione delle aliquote applicate. Il Governo dovrebbe fornire altresì informazioni in merito alle ipotesi considerate ai fini della decorrenza degli oneri assunzionali attesi per il 2025 e dal 2026.

Per quanto riguarda l'articolo 12, in materia di istituzione della Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria, il comma 3 reca una autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, sull'accantonamento del Ministero della salute, che presenta la necessaria capienza. In merito ai profili di quantificazione, osserva che la norma che istituisce la Scuola non fissa un quantitativo minimo di ore di docenza da erogare, per cui i dati che la relazione tecnica fornisce sono modulabili entro il limite dell'autorizzazione di spesa prevista in 1 milione di euro per il 2025 e 950.000 euro a decorrere dal 2026. A tale riguardo, osserva che la relazione tecnica inizialmente prevede lo svolgimento di circa 25 ore di lezione al mese da parte di ciascun docente ma poi indica un impegno medio mensile massimo di 21 ore per docente. Inoltre, mentre nella parte discorsiva la relazione tecnica afferma che si è ritenuto con-

gruo prevedere 20 docenti, ipotizzando che circa la metà provenga da regioni diverse da quella in cui avrà sede la Scuola, la relativa tabella riporta solo 7 docenti su 20 provenienti da altre regioni: di conseguenza il relativo onere potrebbe essere leggermente più alto per tenere conto delle spese di viaggio. Per quanto concerne la quota parte di spese classificate come maggior spesa in conto capitale, a cui il quadro riepilogativo degli effetti d'impatto associa un importo di 0,1 milioni di euro, il Governo dovrebbe chiarire se si tratta di un arrotondamento degli oneri indicati dalla relazione tecnica in 50 mila euro tra supporti digitali e attrezzature multimediali. In relazione alla sede della nuova Scuola, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi, posto che non si prevedono oneri relativi ad immobili. Inoltre, rileva che non vengono fornite informazioni sulla platea di allievi, individuati dalla norma in dirigenti e direttori sanitari, nè viene specificato se la frequentazione della Scuola sarà facoltativa od obbligatoria. Altresì, per i dirigenti e direttori sanitari che dovranno spostarsi per raggiungere la sede della Scuola, non appare chiaro chi dovrà sostenere i relativi oneri. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo i relativi chiarimenti in merito. Infine, il Governo dovrebbe confermare che il Ministero della salute sarà in grado di svolgere le attività amministrative della Scuola nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, presso il medesimo Ministero, avvalendosi del personale della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio, n. 199.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1233) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante i chiarimenti richiesti al Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1274) *Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che, alla luce di quanto convenuto in ordine alla programmazione dei lavori, nella seduta odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Non essendovi interventi, dichiara quindi conclusa la discussione generale sul provvedimento.

Chiede quindi ai relatori e al Governo se intendano svolgere gli interventi di replica.

I RELATORI e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alle rispettive repliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Finanze e tesoro)**

Martedì 5 novembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 79**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*indi del Vice Presidente*  
**MELCHIORRE**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10*

*AUDIZIONI DEL DOTTOR SERGIO CRISTALLO, DIRETTORE CENTRALE COORDINAMENTO NORMATIVO, E DEL DOTTOR PAOLO MISSO, RESPONSABILE UFFICIO NORMATIVO DELLA DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO NORMATIVO, DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, E DEL DOTTOR STEFANO FIRPO, DIRETTORE GENERALE, DEL DOTTOR ALBERTO TRABUCCHI, CONDIRETTORE GENERALE E DIRETTORE DELL'AREA FISCALE, DEL DOTTOR ANGELO GARCEA, CONDIRETTORE DELL'AREA FISCALE, E DELL'AVVOCATO ELISABETTA LUCHETTI, DIRETTORE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DI ASSONIME SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 218 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DEL REGIME IMPOSITIVO DEI REDDITI)*

**Plenaria**

**187<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

## IN SEDE CONSULTIVA

(1287) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) introduce il provvedimento in titolo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, riferendo delle disposizioni di competenza della Commissione.

L'articolo 1, modificato dalla Camera, dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore. Definisce, inoltre, le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive che dovranno essere espletate, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle stesse concessioni.

L'articolo 16-*bis*, introdotto dalla Camera, disciplina, ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018 e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, la procedura di recupero dell'aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all'esenzione dell'ICI prevista a favore degli enti non commerciali. In particolare, i soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali in almeno una delle annualità 2012 e 2013, con imposta a debito superiore a 50 mila euro annui, o che, indipendente da quanto dichiarato, siano stati chiamati a versare un importo superiore a 50 mila euro annui, sono tenuti alla trasmissione della dichiarazione ai fini del recupero dell'ICI riferita al periodo dal 2006 al 2011.

L'articolo 16-*ter*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, dispone l'abrogazione dell'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, facendo salvi i comportamenti pregressi tenuti dai contribuenti (per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi). Tale disposizione prevedeva la non rilevanza, ai fini IVA, dei distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

L'articolo 16-*quinqies*, introdotto dalla Camera, dispone l'abrogazione dell'articolo 19-*ter*, comma 24-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2009. Tale disposizione prevedeva l'esenzione da imposizione fiscale degli atti e delle operazioni posti in essere per il trasferimento, a titolo gra-

tuito, delle società del Gruppo facente capo a Tirrenia di navigazione S.p.A. in favore delle regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Preannunciano il voto contrario della propria parte politica i senatori TURCO (M5S) e Cristina TAJANI (PD-IDP).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole posta ai voti è approvata dalla Commissione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, su richiesta del senatore TURCO (M5S), propone di sospendere la seduta e di convocare un Ufficio di Presidenza per meglio definire il calendario della Commissione, con riferimento all'esame del disegno di legge n. 1274.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,10.*

Il PRESIDENTE dando conto delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza testé svolto, preannuncia la votazione del parere alla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1274, nella seduta già convocata per domani alle ore 14,30, nella quale potrà essere esaminato anche l'Atto del Governo n. 218.

Per organizzare il ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 136 e la discussione sugli altri disegni di legge all'ordine del giorno convoca per domani, al termine della seduta plenaria, un Ufficio di Presidenza.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 80**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 5 novembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 82**

*Presidenza della Vice Presidente*  
COSENZA

*indi del Presidente*  
MARTI

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,40*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL E UIL, DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (CNAM), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI AFAM (ANDA) E DELL'UNIONE NAZIONALE ARTE, MUSICA E SPETTACOLO (UNAMS) SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 372 (STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM))*

**Plenaria**

**167<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1123) Erika STEFANI.** – *Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale*

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono giunti i pareri sugli emendamenti, approvati nel corso della precedente seduta, da parte della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, entrambi non ostativi, e avverte che, pertanto, si procederà alla votazione degli articoli del disegno di legge.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione approva gli articoli 1 e 2, come modificati nel corso della discussione, nonché gli articoli 3, 4 e 5.

Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), nel preannunciare un voto di astensione della sua parte politica, chiarisce che la scelta di astenersi non è motivata da ragioni di merito, ma dalla volontà di conferire alle istituende giornate una forte valenza educativa, evocativa, sociale e culturale, nonché di assicurare una effettiva partecipazione alle stesse da parte della popolazione studentesca.

Ritiene essenziale, a tal fine, una maggiore selettività nell'individuazione delle giornate, così da evitare il rischio di incorrere in una loro banalizzazione e da rendere effettivamente possibile il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

Anche il senatore PIRONDINI (*M5S*), nel dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo sul conferimento del mandato al relatore, ricorda che in diverse occasioni e in modo trasversale è stato stigmatizzato l'eccessivo ricorso all'istituzione di giornate nazionali, con il conseguente rischio di far perdere significato ai temi che, mediante l'istituzione delle giornate, si intendono celebrare.

Richiama pertanto l'attenzione della Commissione sull'utilizzo dello strumento in discussione, anche tenuto conto della opportunità di offrire alla società civile un'immagine seria degli interventi legislativi.

Il PRESIDENTE fa presente che le considerazioni appena svolte potranno essere affrontate in sede di Ufficio di Presidenza.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, come modificato nel corso

della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

**(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine di lunedì 4 novembre, sono stati presentati 8 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Informa altresì che sul testo si è espressa la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo con osservazioni, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'unico articolo di cui si compone il provvedimento in titolo.

La senatrice ALOISIO (*M5S*), intervenendo sul complesso degli emendamenti di cui è promotrice, evidenzia che essi sono indirizzati a sostituire la figura dello psicologo con quella del pedagogo.

Precisa, al riguardo, che nelle istituzioni scolastiche, in passato, era presente la figura del medico di base, su suggerimento del quale, in specifici casi, poteva essere attivato un intervento di secondo livello di carattere psicologico. Dopo aver preannunciato il proprio personale impegno ai fini della reintroduzione del medico di base in ambiente scolastico, ribadisce la sua contrarietà a rendere strutturale nella scuola una figura di supporto psicologico.

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*) fa presente che gli emendamenti 1.3 e 1.6, di cui è promotore, sono stati redatti, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, anche al fine di permettere alle istituzioni scolastiche di svolgere un ruolo primario nella promozione e nell'attuazione dei patti educativi.

La relatrice D'ELIA (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 1.7, presentato al fine di recepire una delle osservazioni contenute nel parere della Commissione affari costituzionali. Coglie indi l'occasione, in replica all'intervento della senatrice Aloisio, per chiarire che intento centrale della proposta legislativa in esame è quello di affiancare la comunità educante con figure che possano assicurare un supporto psicologico, tenuto conto – come evidenziato nella relazione illustrativa – della sempre più pressante richiesta in tal senso a seguito dell'esperienza del Covid.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca**

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, dando innanzitutto conto dell'articolo 1, comma 1, che introduce tre nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, inserendo gli articoli 22-*bis*, 22-*ter* e 22-*quater* nella legge n. 240 del 2010. Precisa che i nuovi istituti sono: i contratti *post-doc*, le borse di assistenza alla ricerca e i contratti da professore aggiunto. Per quanto concerne i contratti *post-doc*, evidenzia che essi, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni, sono stipulati ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono stipulati. Fa poi presente che le borse di assistenza alla ricerca che possono essere conferite, e che comunque non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono conferite, sono le borse *junior* e le borse *senior*. Esse possono anche essere conferite direttamente nel caso siano finanziate da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi. Con riferimento ai contratti da professore aggiunto sottolinea che essi, parimenti, non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari e che sono stipulati in favore di esperti di alta qualificazione, anche appartenenti al mondo professionale, finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca e terza missione al fine di favorire la mobilità nazionale e internazionale del corpo docente, di incentivare la circolazione dei saperi nel sistema della ricerca, nonché di elevare il livello delle competenze applicate. Detti contratti sono finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Accenna poi al comma 2 del medesimo articolo 1, che disciplina il limite di spesa complessiva per l'attribuzione di contratti *post-doc* e di borse di assistenti alla ricerca relativamente al comparto delle Istituzioni di Alta Formazione artistica e musicale (AFAM).

Menziona, quindi, l'articolo 2, il quale estende alle attività connesse all'assistenza alla ricerca le forme di collaborazione che, attualmente, possono essere svolte dagli studenti universitari solo in relazione ai servizi e al tutorato esercitati presso gli atenei.

Con riguardo all'articolo 3, fa presente che esso istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca, un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM.

Fa cenno, conclusivamente, all'articolo 4, che prevede una clausola d'invarianza finanziaria dell'intero disegno di legge, e all'articolo 5, che dispone in merito all'entrata in vigore della legge.

Comunica infine che, come concordato in sede di Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, a partire dalla settimana prossima sarà avviato un ciclo di audizioni sul provvedimento, sulla base delle indicazioni pervenute dai Gruppi alla scadenza del termine di ieri, e che i contributi che saranno trasmessi da coloro che intervengono in audizione, così come da coloro ai quali sarà chiesto esclusivamente di fornire un contributo scritto, saranno resi pubblici sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, preannuncia l'intenzione della propria parte politica di formulare, unitamente ad altri Gruppi che lo desiderino, richiesta di remissione all'Assemblea del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Ciò, tenuto conto del rilievo della materia e dell'opportunità che sia consentito un esame approfondito anche in Aula.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI.** – *Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*

**(1041) MARTI.** – *Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre, nel corso della quale il relatore Occhiuto si era espresso sull'unico ordine del giorno e sugli emendamenti presentati al testo unificato (pubblicato in allegato alla seduta del 1° ottobre).

Ha la parola il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, la quale accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 1.

Si esprime poi in senso favorevole sugli emendamenti 1.3, 2.3 (testo 2), 3.6 (testo 2), 4.4, 4.7 e 9.2 (testo 2). Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 4.8, a condizione che esso sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

Indirizza, quindi, ai proponenti un invito a ritirare le proposte emendative 1.1, 1.2, 3.2, 3.4, 4.2 e 7.1, suggerendo per quest'ultima la trasformazione in ordine del giorno.

Il parere è contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che era stata avviata la discussione generale e, preso atto che non vi sono altri senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice BUCALO (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione sul disegno di legge in titolo (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime orientamento favorevole sullo schema di parere della relatrice.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sulla proposta di parere, ribadisce le ragioni di contrarietà già espresse dagli esponenti del Gruppo del Partito Democratico in sede di discussione generale.

Pur riconoscendo la positività di interventi legislativi di semplificazione, lamenta, infatti, che nelle pieghe del provvedimento in esame si celi una delega al Governo a ridisciplinare le modalità di reclutamento del personale docente universitario in assenza, a suo giudizio, di circostanziati principi e criteri direttivi e, per giunta, nel contesto di un provvedimento collegato alla manovra di bilancio.

Reputa che sarebbe stato di gran lunga preferibile inserire la riforma delle modalità di assunzione in ruolo dei docenti universitari nel provvedimento (A.S. 1240) di riforma del preruolo, di cui la Commissione ha avviato l'esame, in modo tale da assicurare coerenza all'intero sistema della docenza universitaria.

Non essendoci altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice è posta ai voti e approvata.

*AFFARI ASSEGNATI***Stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 372)**

(Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato, in data odierna, un ciclo di audizioni in relazione all'affare assegnato in titolo, con l'intervento di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, nonché del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), dell'Associazione nazionale docenti Afam (ANDA) e dell'Unione nazionale arte, musica e spettacolo (UNAMS). Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse nel prosieguo della procedura informativa.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SU UN'INIZIATIVA DELLA SOCIETÀ ITALIANA NEFROLOGIA*

Il PRESIDENTE dà conto di un'iniziativa promossa dalla Società italiana di nefrologia che si terrà a Bari, in occasione del G7 Salute previsto per il 28 e il 29 novembre 2024. Al riguardo, la Società promuove due tavole rotonde, con l'intento di una riflessione sulle prospettive di sviluppo nella ricerca scientifica. Tenuto conto del rilievo dell'iniziativa, auspica un'ampia partecipazione da parte dei commissari.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1192**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesse che:

il disegno di legge, d’iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio, reca misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie;

il capo III (articoli da 7 a 11) conferisce deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie, tra le quali, per quanto di competenza della Commissione, l’istruzione nonché la formazione superiore e la ricerca;

tenuto conto che:

l’articolo 8, in particolare, reca delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

il comma 1 contiene i principi e criteri direttivi specifici della delega, volta alla redazione di un testo unico della normativa primaria relativa alle materie di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, al riordino della normativa in materia di personale scolastico, al riassetto degli adempimenti amministrativi delle scuole, degli organi consultivi e dei poteri di vigilanza del Ministero, nonché alla revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola;

i commi 4 e 5 demandano al Governo l’adozione di un unico regolamento governativo di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi attuativi della delega e la riunificazione in un testo unico delle disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali vigenti relativi alle materie in oggetto;

espresso apprezzamento per la scelta di accordare priorità alla semplificazione e al riassetto normativo delle disposizioni che riguardano il settore dell’istruzione, di cui occorre riconoscere la centralità per lo sviluppo del Paese;

considerato che il disegno di legge:

costituisce un’occasione preziosa anche al fine di approfondire le attuali criticità del sistema scolastico e di individuare le opportune so-

luzioni, proseguendo nell'impegno del Governo già in atto di rafforzare l'efficienza e l'efficacia nei processi amministrativi, andando incontro alle legittime esigenze del personale scolastico;

sotto tale ultimo profilo, a titolo meramente esemplificativo di situazioni di disagio che occorre contrastare fermamente, è necessario favorire procedure amministrative che consentano di accelerare i tempi di pagamento nei confronti dei supplenti brevi e saltuari, affinché le relative competenze possano essere saldate con cadenza mensile;

tenuto conto altresì dell'articolo 11 che conferisce delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali fra cui: il riordino e la razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e *governance* interna delle università, delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, delle disposizioni relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, della normativa in materia di enti pubblici di ricerca,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a tener conto, nel prosieguo dell'esame del disegno di legge, delle considerazioni svolte in premessa.

---

---

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 28

### Art. 1.

#### 1.1

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

*Al comma 1, sostituire le parole: « , garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, » con le seguenti: « , garantire il benessere educativo e personale dei membri della comunità scolastica, ».*

---

#### 1.2

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

*Al comma 1, sostituire le parole: « benessere educativo e psicologico » con le seguenti: « benessere educativo e pedagogico ».*

---

#### 1.3

MARTI

*Al comma 2, sostituire le parole da: « è destinato » fino alla fine del comma con le seguenti: « è destinato alle istituzioni scolastiche ed educative per promuovere patti educativi. Ciascun patto educativo, sottoscritto tra una o più istituzioni scolastiche ed educative, gli enti locali e gli enti del Terzo settore, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo ».*

---

#### 1.4

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « l'educatore socio-pedagogico » con le seguenti: « l'educatore professionale socio-peda-*

gogico, ai sensi dell'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ».

---

### 1.5

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: « , nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo » fino alla fine del periodo.*

---

### 1.6

MARTI

*Al comma 6, sopprimere le parole: « , d'intesa con il Ministro dell'interno » e sostituire le parole da: « nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, » fino alla fine del comma con le seguenti: « di cui al comma 2 ».*

---

### 1.7

LA RELATRICE

*Al comma 6, dopo le parole: « con il Ministro dell'interno, », inserire le seguenti: « previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».*

---

### 1.8

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

*Al comma 6, sostituire le parole: « , dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo » con le seguenti: « e dell'educatore professionale socio-pedagogico ».*

---

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 5 novembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 77**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Orario: dalle ore 13 alle ore 15*

*(Sospensione: dalle ore 14,10 alle ore 14,25)*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: WWF, ITALIA SOLARE, CONFINDUSTRIA, AL-  
LEANZA PER IL FOTOVOLTAICO, UTILITALIA, ANBI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE, CONSI-  
GLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, UNIRIMA, SOGESID, ERG SPA, TOTALENERGIES  
ITALIA E ERION, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1272 (D-L 153/2024 – TUTELA AMBIENTALE)*

**Plenaria**

**146<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che i documenti acquisiti nel corso delle audizioni svolte e i contributi pervenuti sul disegno di legge

n. 1272 (d-l n. 153 del 2024 – Tutela ambientale), saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi senatori iscritti a parlare, propone di considerare esaurita tale fase procedurale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024**

**(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024**

(Relazione alla 4<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FAROLFI (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 1258, segnalando che, per quanto attiene ai profili di interesse per l'8<sup>a</sup> Commissione, l'articolo 6 individua i principi e i criteri direttivi specifici da rispettare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il Governo dovrà, tra l'altro: riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva in questione; adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei RAEE diversi dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva, nonché prevedere l'obbligo, nell'ambito

della responsabilità estesa del produttore, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione sulle modalità di raccolta dei RAEE, originati dai nuclei domestici, al fine di garantire che i costi di gestione non siano trasferiti in misura sproporzionata sui consumatori o sui cittadini.

L'articolo 13 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1115, che mira a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici.

In particolare, il Governo dovrà: prevedere che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) sia designato quale autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento; definire le modalità di cooperazione con le autorità doganali per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione; definire i servizi di assistenza tecnica agli operatori e le modalità di affidamento degli stessi anche a soggetti privati; prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive; prevedere misure provvisorie e azioni correttive per i casi di non conformità; individuare le opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare ai fini dell'attuazione del regolamento; prevedere l'adeguamento della struttura organizzativa del MASAF; prevedere che, in presenza di casi di non conformità, l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività; individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini.

L'articolo 14 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA).

Il Governo dovrà, tra l'altro: semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo; istituire un sistema di banca dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo; determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli; ridefinire il sistema sanzionatorio, destinando i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.

L'articolo 16 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2023/1542, in materia di batterie e rifiuti di batterie.

Il Governo dovrà, tra l'altro: ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie; adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi; prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti; regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti; prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta; prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita.

Sempre con riferimento alle materie di competenza della 8<sup>a</sup> Commissione, nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, sono presenti le seguenti direttive: direttiva 2023/1791, sull'efficienza energetica; direttiva 2023/2413, in materia di promozione dell'energia da fonti rinnovabili; direttiva 2024/825, sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione; direttiva 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente.

La relatrice passa dunque ad esaminare la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia per l'anno 2024, che, in linea con l'impostazione seguita negli ultimi anni, si suddivide in quattro Parti, dedicate, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea (Parte prima); alle politiche strategiche (Parte seconda); alla partecipazione italiana alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea (Parte terza) e alle attività per il coordinamento nazionale delle politiche europee (Parte quarta).

Con riferimento alle tematiche di più diretto interesse per l'8<sup>a</sup> Commissione, nella parte della relazione in cui vengono esposte le politiche strategiche, la sezione di apertura è dedicata all'attuazione del *Green Deal* europeo e offre un'ampia panoramica delle iniziative settoriali, che spaziano dall'aggiornamento degli obiettivi climatici per il 2040, come previsto dalla Legge europea sul clima, al regolamento sulla produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

Vengono inoltre esaminate, nell'ambito della strategia europea sulla biodiversità per il 2030, iniziative quali il regolamento europeo sul ripristino della natura e il Piano d'azione « Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo ».

Vengono inoltre approfondite le tematiche legate alla mobilità sostenibile. In tale ambito rileva la strategia condotta dall'Italia e l'impegno assunto dal Governo per il 2024 nel continuare a promuovere progetti e iniziative, co-finanziati con fondi dell'Unione europea come il Meccanismo per collegare l'Europa, miranti alla decarbonizzazione del settore dei

trasporti e a facilitare la transizione verso tecnologie alternative e sostenibili.

Viene infine sottolineata l'importanza dell'attività statistica come fondamentale strumento di supporto per i decisori politici nell'ambito del *Green Deal* europeo.

La seconda sezione mette invece in luce il percorso di digitalizzazione intrapreso dall'Unione europea a partire dal 2021 attraverso una serie di proposte legislative volte alla realizzazione della « Strategia Digitale 2030 », fondata su quattro pilastri principali: l'acquisizione delle competenze digitali; lo sviluppo delle infrastrutture digitali; la trasformazione digitale delle imprese e la digitalizzazione dei servizi pubblici.

Un elemento centrale della Strategia è il regolamento sull'intelligenza artificiale, che introduce regole armonizzate per lo sviluppo, la commercializzazione, l'implementazione e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale all'interno dell'Unione europea, mirando a renderne l'applicazione sicura, affidabile ed etica.

In via prospettica, parimenti strategica sarà la futura proposta di regolamento sulle reti digitali, volta a creare un mercato unico delle comunicazioni elettroniche, promuovendo l'utilizzo di Sim europee e la libera fruizione dei contenuti digitali in tutta l'Unione europea.

La relazione affronta poi il tema della cybersicurezza, soffermandosi in particolare sulla proposta di regolamento sulla cibersolidarietà, avente l'obiettivo di rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione europea nella rilevazione, preparazione e risposta alle minacce cibernetiche, attraverso la realizzazione di azioni comuni in grado di assicurare sicurezza, affidabilità e resilienza cibernetica.

Sempre nell'ambito degli strumenti volti a rafforzare la resilienza dell'Unione in situazioni di crisi e a garantire un approvvigionamento sicuro, diversificato, accessibile e sostenibile di materie prime essenziali alla transizione verde e digitale, si colloca il regolamento sulle materie prime critiche, diretto a rafforzare la catena dell'approvvigionamento dell'Unione, riducendo le dipendenze strategiche e promuovendo la sostenibilità.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che la Conferenza unificata dovrebbe esaminare il provvedimento nella seduta di giovedì 7 novembre e che,

pertanto, il seguito dell'esame dovrà essere ulteriormente rinviato alla prossima settimana, rilevando che ciò comporterà una compressione dei tempi a disposizione della Commissione, la quale, una volta pervenuta l'intesa, dovrà esprimersi il prima possibile, stante l'approssimarsi della scadenza della delega.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(29) MIRABELLI e altri.** – *Misure per la rigenerazione urbana*

**(42) Anna ROSSOMANDO e altri.** – *Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

**(761) GASPARRI e PAROLI.** – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

**(863) OCCHIUTO e altri.** – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

**(903) DREOSTO.** – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

**(1028) Elena SIRONI e altri.** – *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

**(1122) DE PRIAMO e altri.** – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

**(1131) Mariastella GELMINI.** – *Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 571 emendamenti, pubblicati in allegato, e che gli emendamenti 11.3 e 12.0.3 sono stati ritirati.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**(1003) Tilde MINASI.** – *Modifica dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 8 emendamenti, pubblicati in allegato, e che, in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo, si procederà all'audizione di alcuni soggetti che ne hanno fatto richiesta.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) chiede che si proceda anche all'audizione di ANCI.

Il PRESIDENTE invita i senatori interessati a far pervenire i nominativi che intendono proporre, tenendo presente che le audizioni riguarderanno un numero estremamente circoscritto di soggetti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO  
DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131 NT**

**G/29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131 NT/1/8**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, SALVITTI, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: « Disposizioni in materia di rigenerazione urbana »,

premesso che:

l'articolo 1 individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica;

nel 2050 a livello europeo si dovrà arrivare ad un azzeramento del consumo di suolo netto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare materiali naturali per la costruzione, il rifacimento e l'ammodernamento delle strutture dell'arredo urbano, dei parchi pubblici e di tutte le aree di pertinenza degli istituti scolastici destinate allo svolgimento di attività ludico-sportive.

---

**G/29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131 NT/2/8**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 29 in tema di rigenerazione urbana,

premesso che:

il decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese la norma relativa agli *standard* urba-

nistici, uno strumento indispensabile per la pianificazione e il controllo dello sviluppo urbano in un periodo caratterizzato da una rapida urbanizzazione e da un notevole incremento demografico;

tale norma, ancora vigente, ha costituito nel tempo un cospicuo patrimonio pubblico di aree ed immobili destinate alla collettività, garantendo un adeguato equilibrio tra le esigenze di espansione edilizia e qualità della vita; tuttavia, risulta inadeguata ed insufficiente rispetto alle esigenze contemporanee, in particolare, in relazione a temi quali l'accessibilità, la sostenibilità ambientale e la sicurezza;

il provvedimento in esame, nonostante nella premessa introduttiva faccia riferimento ad un generico soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, non indica in modo chiaro né il rispetto della normativa vigente, né il dimensionamento che la qualificazione specifica di spazi destinati alla fruizione pubblica nell'ambito del Piano di rigenerazione urbana, e anzi propone una deroga alla strumentazione urbanistica comunale e alle altre norme settoriali, sollevando preoccupazioni sulla possibilità di garantire uno sviluppo urbano equo e sostenibile;

la previsione di costituire e ridefinire gli spazi pubblici dovrebbe essere condivisa in modo interdisciplinare tra l'Amministrazione Pubblica e i cittadini, attraverso l'attivazione dei processi di partecipazione. Le risorse umane sono, infatti, indispensabili per l'attuazione del Piano di rigenerazione urbana, ma soprattutto per la sostenibilità e la durata a lungo termine e per la creazione di un'alleanza proficua e vincente tra comunità, amministrazione e territorio; è essenziale che i cittadini si sentano parte attiva nel processo di rigenerazione, affinché le soluzioni proposte siano rappresentative delle loro esigenze e aspirazioni;

la dotazione degli *standard*, sia esistenti, sia di nuova individuazione con il Piano di rigenerazione, attraverso un'accorta regia pubblica, dovrebbe essere ripensata per avviare una riorganizzazione, una ricucitura dei tessuti urbani e il riuso di aree ed immobili spesso sottoutilizzati, anche attraverso il ricorso agli usi temporanei, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001;

è assolutamente necessario, inoltre, sperimentare forme nuove e rinnovate di trasformazione e gestione del patrimonio pubblico, integrate, multidisciplinari e sostenibili, definendo strumenti e procedure che affiancano la norma vigente con l'obiettivo di individuare servizi e attività collettive adeguate alla pluralità di domande sociali e soluzioni progettuali adeguate alle realtà urbane dei territori. Gli ambiti che andrebbero sviluppati e integrati sono la salute pubblica, la sicurezza dei luoghi, i servizi sociali, la casa, l'istruzione e la cultura, la connessione digitale, e la mobilità diffusa adottando un approccio olistico e coordinato, capace di affrontare le sfide contemporanee in modo efficace;

altra questione non trascurabile è il finanziamento per la realizzazione, ma soprattutto per la gestione e manutenzione del patrimonio

pubblico che deve essere a carico sia dell'Amministrazione, sia dei soggetti privati che beneficiano dell'incremento volumetrico degli immobili, per tale motivo non è possibile esonerare il pagamento dei costi di costruzione e di urbanizzazione derivante dagli interventi di demolizione e ricostruzione, come prevede la normativa vigente. Tali oneri devono finanziare le opere pubbliche, garantendo così la sostenibilità economica dei progetti di rigenerazione urbana;

lo spazio pubblico deve garantire la fruizione e l'accessibilità in sicurezza delle persone di tutte le età e di quelle diversamente abili e fragili, integrando le soluzioni progettuali architettoniche con la tutela e la valorizzazione del paesaggio urbano e naturale;

la progettazione inclusiva non solo risponde a un'esigenza etica, ma è un pilastro per il progresso di una società coesa e solidale;

la fase preliminare della progettazione del Piano di rigenerazione urbana dovrebbe includere l'analisi, lo studio e la valutazione delle necessità di chi dovrà utilizzare sia gli immobili, sia gli spazi pubblici, individuandone le priorità. Tali necessità dovranno emergere dal confronto pubblico, dalle interviste dei cittadini e dai *focus group*, laboratori, *workshop* con i residenti e i portatori di interesse, e l'esito finale del percorso partecipativo dovrà essere integrato nel documento di indirizzo per la progettazione del Piano e delle opere pubbliche;

lo spazio pubblico, oltre alla presenza di attrezzature, arredi e aree verdi, dovrebbe prevedere luoghi di aggregazione, sistemi digitali e nuove tecnologie per garantire la sicurezza (videosorveglianza, sensori luminosi, sistemi di controllo collegati con le forze dell'ordine), reti infrastrutturali di illuminazione pubblica a risparmio energetico ed offrire servizi e prodotti innovativi, gestiti e controllati attraverso le piattaforme digitali della città *smart* per migliorare la qualità della vita;

è necessario che le aree pubbliche siano servite da mezzi di trasporto e collegate con parcheggi di scambio ubicati lontano dal centro della città, in modo da favorire la fruizione pedonale e la mobilità dolce (Bici e dispositivi elettrici in *sharing*) al fine di contribuire a ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico, migliorando la qualità dell'aria e la salute pubblica;

ove possibile nelle aree verdi si dovrebbero realizzare orti sociali come spazi di relazioni sociali e cura dei beni comuni del territorio, interventi di *greening* e di forestazione urbana per la riappropriazione identitaria degli spazi da parte della comunità, con la finalità di favorire il benessere psico-fisico e la produzione agricola come economia circolare;

inoltre, è necessario realizzare interventi per l'efficienza energetica, finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e alle emissioni di gas a effetto serra correlate all'illuminazione pubblica stradale, adottare misure di contrasto ai cambiamenti climatici, funzionali alla dotazione

ecologica urbana e periurbana, oltre che a promuovere la biodiversità, realizzando aree e infrastrutture verdi nel contesto urbano edificato;

considerato che:

gli ultimi decenni sono stati segnati da cambiamenti determinati da diversi fattori, tra cui quelli socioeconomici, la flessibilità del lavoro, il precariato, la denatalità e l'invecchiamento della popolazione, l'aumento dell'immigrazione, la speculazione edilizia crescente, e l'emergenza climatica e ambientale. Tali fattori hanno causato varie problematiche e hanno posto interrogativi sulle attuali prassi economiche, sui processi decisionali politici e sull'assetto del *welfare*;

la rigenerazione urbana, se correttamente interpretata e valorizzata su scala urbana, potrebbe attivare il riassetto di parti di città e dei sistemi urbani, promuovendo il miglioramento delle componenti urbanistiche, abitative, socioeconomiche, ambientali e culturali, senza tralasciare il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati dalla trasformazione della città degradata e disomogenea;

una tra le proposte innovative, sia dal punto di vista urbano che edilizio, è la realizzazione di unità immobiliari, strutturate in modo integrato tra residenza, servizi e spazi comuni (aperti e chiusi);

il *cohousing* non è solo una tipologia abitativa articolata, ma una risposta adeguata all'innovazione sociale attraverso l'inclusione della popolazione che invecchia, il supporto alle carenze nel *welfare*, un'opportunità di lavoro per i *caregiver*, una casa per le giovani coppie e per gli studenti. La coabitazione e la gestione condivisa degli spazi, può essere considerata una delle soluzioni più adeguate e contemporanee, in quanto coinvolge fasce di età differenti, permette di vivere insieme mantenendo la propria autonomia e *privacy*, consentendo un interscambio generazionale;

nei piani di rigenerazione urbana, è possibile trasformare e ri-funzionalizzare immobili residenziali o spazi multifunzionali dismessi, realizzando nuove tipologie con spazi collettivi, rispettando la cessione di *standard* e garantendo prioritariamente l'accessibilità e l'abbattimento dei consumi. Nel caso di nuove costruzioni si possono prevedere spazi polivalenti con forme di autofinanziamento attraverso l'uso degli spazi per *coworking*, attività espositive e collettive. In entrambi i casi è possibile favorire, grazie alla tecnologia, sistemi organizzativi dei servizi assistenziali, adottando prestazioni sanitarie di telemedicina e nel contempo promuovendo agevolazioni fiscali;

la sperimentazione potrebbe essere estesa a nuove formule abitative sia a lungo termine e sia temporanee, ma soprattutto favorire soluzioni flessibili per tutte le fasce di età e generi;

la rigenerazione urbana, come indicato nel provvedimento in esame, mira, fra l'altro, alla « diffusione capillare dell'infrastruttura digi-

tale », ma ciò comporta rischi e costi per i cittadini e l'ente pubblico, quali: elettrosensibilità, riconosciuta disabilità funzionale in Svezia, malattie neurodegenerative, svalutazione e mancanza di copertura assicurativa di aree ed immobili ove è installata un'antenna telefonica, depotenziamento del ruolo dei comuni nella pianificazione e regolamentazione dell'inquinamento elettromagnetico, incremento delle cause giudiziarie amministrative. Altri rischi si scopriranno col tempo, purtroppo a scapito della salute di persone fragili;

in tale settore, in continua evoluzione, il Legislatore dovrebbe applicare « il principio di precauzione » (articolo 174 del Trattato UE), recepito nel nostro ordinamento, all'articolo 1 della Legge Quadro sulla tutela dai campi elettromagnetici, n. 36 del 2001, riportando i valori limite – recentemente innalzati con la legge n. 214 del 23- a quelli precedenti, ovvero da 15 V/m a 6 V/m, ed anzi assicurando un « obiettivo di qualità » di 0,2 V/m, come suggerito dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1815 del 2011;

è evidente, dunque che, nei Piani di rigenerazione urbana, vada tutelata la popolazione da una sovraesposizione all'inquinamento elettromagnetico, sia in luoghi aperti, sia chiusi: quelli in cui si soggiorna più di 4 ore, quelli frequentati da bambini, adolescenti, donne in gravidanza, anziani, malati cronici, malati di tumore, portatori di *pacemaker* o apparecchiature elettromedicali, elettrosensibili, comprendendo le pertinenze esterne con dimensioni abitabili (decreto del Ministero dell'ambiente 7/12/2016);

l'inquinamento elettromagnetico in Italia dal 2012 si misura con un valore medio sulle 24 ore, non sui 6 minuti come nel resto d'Europa, ignorando i picchi diurni più alti e dannosi; occorre pertanto, eliminare o armonizzare i fattori di deroga del Decreto Crescita e successivi provvedimenti, con le soglie elettromagnetiche previgenti e il rialzo avvenuto con la legge n. 214 del 23;

si rende, altresì, necessario che gli enti locali, si dotino di un Regolamento e di un Piano contro l'inquinamento elettromagnetico (articolo 8, comma 6, legge n. 36 del 2001), contenenti una mappa aggiornata e aggiornabile della localizzazione degli impianti sul territorio, condivisa con enti pubblici, privati cittadini, associazioni di medici esperti di medicina ambientale e di malati di elettrosensibilità;

la riqualificazione degli spazi pubblici deve tenere conto delle varie dimensioni ed aspetti complessi molto diversi tra loro e variamente distribuiti all'interno della comunità. È possibile interpretare tale complessità in linee guida tradotte in elementi di riorganizzazione policentrica del centro urbano:

- a) eterogeneità sociale ;
- b) varietà architettonica-urbanistica e la polifunzionalità;
- c) l'organizzazione dei servizi e organizzazione degli spazi collettivi;

d) luoghi di aggregazione per la socialità e spazi aperti adeguati alle donne, ai bambini, agli anziani e ai diversamente abili,

tutto ciò considerato,

impegna il Governo

ad intervenire con precise disposizioni tese a introdurre ed attuare i principi riportati in premessa, al fine di garantire la concreta attuazione della rigenerazione urbana, adottando un approccio condiviso, che includa:

1) l'integrazione e il coordinamento dei piani di sviluppo locale, promuovendo sinergie e il coinvolgimento delle comunità locali, rendendole protagoniste nei processi di co-progettazione e co-programmazione, affinché diventino attori attivi nelle decisioni;

2) l'attuazione di misure specifiche per garantire accessibilità e inclusione, assicurando che i soggetti più vulnerabili non vengano esclusi dalle opportunità di rigenerazione, attraverso la promozione di un approccio che favorisca la co-produzione dei servizi, rispondendo in modo più efficace alle loro necessità;

3) la promozione delle competenze locali e il coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione degli spazi pubblici, creando opportunità di partecipazione, co-gestione e co-programmazione, sviluppando un modello che rafforzi il senso di responsabilità collettiva;

4) la creazione di un tavolo permanente di monitoraggio, composto da rappresentanti delle istituzioni, delle comunità locali e da esperti per garantire una revisione continua e un adattamento flessibile dei piani alle esigenze emergenti;

5) il rafforzamento degli investimenti in formazione e sensibilizzazione sui temi della rigenerazione urbana e dell'innovazione sociale e ambientale, promuovendo una cultura di responsabilità condivisa;

6) la promozione di politiche fiscali sociali e ambientali volte ad incentivare gli investimenti nella rigenerazione urbana e nel miglioramento degli spazi pubblici, garantendo la sostenibilità economica, sociale e ambientale del processo, e incoraggiando modelli di sviluppo basati su una co-programmazione inclusiva;

7) l'istituzione di un tavolo di esperti in urbanistica, salute pubblica, ambiente e tecnologia, per definire le linee guida necessarie a garantire la sicurezza e il benessere nelle nuove infrastrutture, proteggendo la salute delle comunità locali e integrando processi di co-progettazione orientati a migliorare la qualità della vita, tutelare i contesti urbani e naturali e il patrimonio culturale dei territori.

---

**Art. 1.****1.1**

IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. ».

*Conseguentemente:**sostituire il comma 2, alinea, con il seguente:*

« 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi: »;

*al comma 2, lettera f), sopprimere le seguenti parole: « , con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità ».*

**1.2**

VERSACE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. ».

*Conseguentemente:*

*sostituire il comma 2, alinea, con il seguente:*

« 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi: »;

*al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: « , con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità ».*

### 1.3

NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella

rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. »;

b) *sostituire il comma 2, alinea, con il seguente:*

« 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi: »;

c) *al comma 2, lettera f), sopprimere le parole:* « , con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità ».

---

## 1.4

IRTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La presente legge in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare alla scala urbana, per favorire la ricomposizione in forma unitaria dei diversi contesti urbani, superando il modello dello *zoning* funzionale, per assicurare a tutti i cittadini un agevole accesso ai servizi e alle strutture urbane, le reti migliorare le reti di trasporto pubblico e di mobilità attiva, costruire comunità resilienti al clima, promuovere gli spazi verdi e pubblici, il benessere, la coesione sociale, l'equità e il miglioramento delle condizioni spaziali e morfologiche che influiscono anche sulla salute umana, nonché per migliorare la qualità, l'efficienza energetica ed idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica del patrimonio costruito. »;

2) *al comma 2:*

*alla lettera a) sostituire le parole:* « sia di aree già urbanizzate che di aree produttive » *con le seguenti:* « di aree già urbanizzate, comprese quelle produttive »;

*alla lettera a) sostituire le parole:* « la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati » *con le seguenti:* « la sostituzione dei complessi edilizi pubblici o privati »;

*alla lettera a) sostituire le parole:* « da almeno 10 anni e anche parzialmente o prevalentemente in stato di degrado e di » *con le seguenti:* « , prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado »;

*alla lettera a) dopo le parole:* « e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale » *inserire le seguenti:* « superando il modello dello *zoning* funzionale, che tecnologica, favorendo il potenziamento dell'economia circolare come modello di sviluppo ambientale sostenibile, il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti e ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati »;

*alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole:* « anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi di interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility* »;

*alla lettera i) aggiungere, in fine le seguenti parole:* « anche al fine di soddisfare il fabbisogno strutturale di alloggi in affitto a un costo sostenibile »;

*alla lettera m) dopo le parole:* « riqualificazione energetica e sismica » *inserire le seguenti:* « e statica, di riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, di riduzione di inquinamento acustico e della densità veicolare, di realizzazione di bonifica delle aree dismesse »;

*alla lettera n) aggiungere, in fine le seguenti parole:* « promuovendo nuove forme di finanziamento con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche ai fini di garanzia e permettendo ai soggetti rappresentanti settori economici, amministrativi e sociali di puntare ad una collaborazione comune con quelli privati. ».

## 1.5

FAZZONE, PAROLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi

della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorare la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica, del patrimonio costruito, nonché promuovere politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio. »;

2) *al comma 2:*

*alla lettera a) sostituire le parole:* « da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di » *con le seguenti:* « , prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado, »;

*alla lettera a) dopo le parole:* « e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale » *inserire le seguenti:* « superando il modello dello zoning funzionale, che tecnologica, favorendo il potenziamento dell'economia circolare come modello di sviluppo ambientale sostenibile, il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti e ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati »;

*alla lettera b), dopo le parole:* « principio del riuso » *inserire le seguenti:* « , del miglioramento dell'assorbimento idrico »;

*alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:* « a) *dopo le parole:* “elevare la qualità della vita,” *inserire la seguente:* “primariamente”; b) *sostituire le parole:* “con disabilità” *con le seguenti:* “con ridotte abilità, con disabilità e in generale delle categorie deboli” »;

*alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility* »;

*alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « anche al fine di soddisfare il fabbisogno strutturale di alloggi in affitto a un costo sostenibile »;

*alla lettera m) dopo le parole:* « , riqualificazione energetica e sismica » *inserire le seguenti:* « e statica, di riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, di riduzione di inquinamento acustico e della densità veicolare, di realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse »;

*alla lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , promuovendo nuove forme di finanziamento, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia, e permettendo ai

soggetti rappresentanti settori economici, amministrativi e sociali di puntare ad una collaborazione comune con quelli privati ».

---

## 1.6

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorare la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica, del patrimonio costruito, nonché promuovere politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio. »;

b) *al comma 2 alla lettera a) sostituire le parole: « da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di » con le seguenti: « , prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado, »;*

c) *alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility* ».*

---

## 1.7

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, definisce i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana e individua i compiti affidati ai diversi li-

velli istituzionali nonché le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzare negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico. ».

---

## 1.8

SIRONI

*Al comma 1, dopo il numero 9, inserire il seguente: « 32 ».*

---

## 1.9

ROSA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

*1) sostituire la parola: « fatta » con la seguente: « firmata »;*

*2) sostituire le parole: « individua nella » con le seguenti: « promuove la »;*

*3) sostituire le parole da: « lo strumento finalizzato » fino a: « funzioni ecosistemiche del suolo » con le seguenti: « del patrimonio costruito al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, le condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali delle aree urbane in condizioni di degrado »;*

*b) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*« 1-bis. Costituiscono finalità generali della rigenerazione urbana:*

*a) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso l'attuazione di interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, socio-sanitario, dell'educazione, del tempo libero, del lavoro e dello sviluppo;*

*b) l'interesse pubblico alla riqualificazione o alla rifunionalizzazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici in aree degradate;*

*c) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero di urbanizzazioni, la realizzazione di servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;*

*d) il raggiungimento del consumo di suolo netto entro il 2050;*

*e) il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu, finalizzate all'incremento*

della biodiversità nell'ambiente urbano, di percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, nonché attraverso l'efficienza energetica e idrogeologica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica. »;

c) *al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: « 2. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, la presente legge individua i seguenti obiettivi: »;*

d) *al comma 2, lettera i), dopo le parole: « edilizia residenziale sociale » inserire le seguenti: « , a un costo sostenibile, ».*

---

### 1.10

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: « 9 gennaio 2006, n. 14 » inserire le seguenti: « e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, »;*

b) *dopo le parole: « migliorarne la qualità, » inserire le seguenti: « l'accessibilità fisica degli spazi e dei luoghi ».*

---

### 1.11

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 1, dopo le parole: « n. 14 » inserire le seguenti: « nonché della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, ».*

---

**1.12**

SIRONI

*Al comma 1, dopo le parole: « , ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, » inserire le seguenti: « e della legge 14 gennaio 2013, n. 10, ».*

---

**1.13**

SIRONI

*Al comma 1, dopo le parole: « , ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell’ambito della materia del governo del territorio, » inserire le seguenti: « anche in coerenza con il perseguimento degli obiettivi previsti dall’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 25 settembre 2015, dalla Strategia dell’Unione europea sulla biodiversità per il 2030 di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM 2020/380 del 20 maggio 2020 dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione del suolo (2021/ 2548 RSP) del 28 aprile 2021 dalla Nature Restoration Law, (UE) 2024/1991 ed entrata in vigore il 18 agosto 2024, ».*

---

**1.14**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole da: « lo strumento finalizzato » a: « funzioni ecosistemiche del suolo » con le seguenti: « ad un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado, con il conseguente recupero del patrimonio costruito per migliorare la qualità, l’efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e statica e la dotazione tecnologica, del patrimonio costruito, nonché promuovere politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire il benessere e la coesione sociale, la tutela dell’ambiente e del paesaggio. »;*

b) *al comma 2:*

*1. alla lettera a) sostituire le parole: « da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di » con le seguenti: « , prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado, »;*

2. alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d’interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata e da promuovere interventi di *sharing mobility* »;

3. alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche al fine di soddisfare il fabbisogno strutturale di alloggi in affitto a un costo sostenibile »;

4. alla lettera m) dopo le parole: « , riqualificazione energetica e sismica » inserire le seguenti: « e statica, di riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, di riduzione di inquinamento acustico e della densità veicolare, di realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse »;

5. alla lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , promuovendo nuove forme di finanziamento, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia, e permettendo ai soggetti rappresentanti settori economici, amministrativi e sociali di puntare ad una collaborazione comune con quelli privati ».

---

## 1.15

SIRONI

*Al comma 1, sostituire le parole da: « lo strumento » fino alla fine del periodo con le seguenti: « , tenendo conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo quale ecosistema essenziale, capitale naturale e risorsa non rinnovabile che produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, di resilienza ai cambiamenti climatici nonché della promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, finalizzate a perseguire la coesione sociale ».*

---

## 1.16

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 sostituire le parole: « lo strumento » con le seguenti: « il processo ».*

---

**1.17**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 sostituire le parole: « lo strumento » con le seguenti: « l'obiettivo ».*

---

**1.18**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: « la coesione sociale, » inserire le seguenti: « lo sviluppo economico, »;*

b) *al comma 2, lettera g), sostituire le parole: « sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia » con le seguenti: « valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e »;*

c) *dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*« g-bis) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale; ».*

---

**1.19**

ZANETTIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: « la coesione sociale, » inserire le seguenti: « lo sviluppo economico, »;*

b) *al comma 2:*

*1) alla lettera g), sostituire le parole: « sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia » con le seguenti: « valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e »;*

*2) dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*« g-bis) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative*

tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale; ».

---

## 1.20

IRTO, BASSO, FINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* « la coesione sociale, » *inserire le seguenti:* « lo sviluppo economico, »;

b) *al comma 2:*

1) *alla lettera g), sostituire le parole:* « sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia » *con le seguenti:* « valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e »;

2) *dopo la lettera g) inserire la seguente:*

« g-bis) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale; ».

---

## 1.21

FREGOLENT

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* « la coesione sociale, » *inserire le seguenti:* « lo sviluppo economico, »;

b) *al comma 2:*

1) *alla lettera g), sostituire le parole:* « sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia » *con le seguenti:* « valorizzando le caratteristiche commerciali specifiche e »;

2) *dopo la lettera g) inserire la seguente:*

« g-bis) tutelare le aree urbane dal degrado causato dai processi di rarefazione delle attività economiche di prossimità, mediante iniziative

tese al raggiungimento di una maggiore competitività e attrattività di tali aree e del sistema imprenditoriale; ».

---

### 1.22

SIGISMONDI, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo ».*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 1, comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: « di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica »;*

b) *all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f);*

c) *all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , con il recupero dei servizi ecosistemici persi, » nonché le seguenti parole: « , nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana »;*

d) *all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: « , fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici »;*

e) *all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);*

f) *all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);*

g) *all'articolo 6, comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: « previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico » fino alla fine della lettera.*

---

### 1.23

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo ».*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 1, comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: « di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica »;*

b) *all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f);*

c) *all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , con il recupero dei servizi ecosistemici persi, » nonché le seguenti parole: « , nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana »;*

d) *all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: « , fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici »;*

e) *all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);*

f) *all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);*

g) *all'articolo 6, comma 4, lettera 1), sopprimere le parole da: « previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico » fino alla fine della lettera.*

---

## 1.24

IRTO

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo »;*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 1, comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: « di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica »;*

b) *all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f);*

c) *all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , con il recupero dei servizi ecosistemici persi, » nonché le seguenti parole: « , nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana »;*

d) *all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: « , fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici »;*

e) *all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);*

f) *all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);*

g) all'articolo 6, comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: « previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico » fino alla fine della lettera.

---

### 1.25

FAZZONE, PAROLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo »;

b) al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: « di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica ».

---

### 1.26

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, dopo le parole: « del suolo » aggiungere le seguenti: « e la mitigazione degli effetti legati ai cambiamenti climatici nelle aree urbane. »;

2) al comma 2:

a) alla lettera b), dopo la parola: « idraulica » inserire le seguenti: « e idrogeologica »;

b) alla lettera e), dopo la parola: « idraulica » inserire le seguenti: « , e di invarianza idrogeologica »;

c) dopo la lettera e) inserire la seguente:

« e-bis) promuovere interventi integrati di rilocalizzazione, rigenerazione e rinaturalizzazione degli ambienti urbani presenti nelle aree a rischio geologico elevato e molto elevato, derivato da frane, alluvioni, eventi vulcanici e sismici; »;

d) dopo la lettera i) inserire le seguenti:

« i-bis) favorire la mitigazione e la gestione dei rischi geologici, tra cui quelli derivanti da frane, alluvioni, eventi vulcanici ed eventi sismici, nelle aree interessate, promuovendo interventi integrati di rilocalizzazione, rigenerazione e rinaturalizzazione degli ambienti urbani;

*i-ter*) favorire la regolamentazione edilizia e delle attività compatibili tramite interventi funzionali, adattamenti trasformativi e misure di difesa passiva (*flood proofing*), volte alla riduzione della vulnerabilità;

*i-quater*) favorire il recupero delle aree urbane contaminate e degradate attraverso la rigenerazione, riconversione e il riuso ecosostenibile del suolo; ».

---

### 1.27

SIRONI

*Al comma 1, dopo le parole: « funzioni ecosistemiche del suolo. » aggiungere, in fine, le seguenti: « tenendo conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo quale ecosistema essenziale e risorsa non rinnovabile, la rigenerazione urbana progetta il nuovo assetto del territorio evitando il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo o comunque, ove necessario, rispettando la gerarchia del consumo di suolo ».*

---

### 1.28

SIRONI

*Al comma 1 dopo le parole: « funzioni ecosistemiche del suolo. » aggiungere, in fine, le seguenti: « nonché l'invarianza idraulica/idrologica al fine di contribuire alla prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico. ».*

---

### 1.29

SIRONI

*Al comma 2 e ovunque ricorrono, dopo la parola: « consumo » inserire le seguenti: « e impermeabilizzazione ».*

---

**1.30**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo, nonché favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana e favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità; ».

---

**1.31**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado, di abbandono, dismessi, inutilizzati, in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo; ».

---

**1.32**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di di-

smissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo; ».

---

**1.33**

SIRONI

*Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) incentivare e implementare il recupero, il riutilizzo e la riqualifica del patrimonio edilizio esistente e rigenerare il suolo consumato, impermeabilizzato e degradato in modo reversibile; ».

---

**1.34**

SIRONI

*Al comma 2, alla lettera a) e ovunque ricorrano, premettere alle parole: « il riuso » le seguenti: « il recupero, ».*

---

**1.35**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: « sostituzione » inserire le seguenti: « alla condizione che vi sia una parità di consumo del suolo ».*

---

**1.36**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « sia di aree già urbanizzate che di aree produttive » con le seguenti: « di aree urbanizzate anche a destinazione produttiva ».*

---

**1.37**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « emissioni inquinanti » inserire le seguenti: « con particolare riferimento all’ambito della tutela dai campi elettromagnetici, ove va perseguito l’obiettivo di qualità di 0,2 V/m, suggerito dalla Risoluzione del Consiglio d’Europa n. 1815 del 2011, anche attraverso l’utilizzo di sistemi alternativi al wireless in ambito indoor, nonché di criteri localizzativi indicati dall’articolo 8, comma 6, della legge 36 del 2001, ».*

---

**1.38**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « tali risultati » con le seguenti: « l’azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2030, in coerenza con l’obiettivo fissato nel Piano per la transizione ecologica, previsto ai sensi dell’articolo 57-bis, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».*

---

**1.39**

SIRONI

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

*« a-bis) disincentivare sino ad arrestare il consumo e l’impermeabilizzazione di nuovo suolo, interrompere il degrado ecosistemico del territorio;*

*a-ter) incentivare e implementare il recupero, il riutilizzo e la riqualifica del patrimonio edilizio esistente e rigenerare il suolo consumato, impermeabilizzato e degradato in modo reversibile; ».*

---

**1.40**

SIRONI

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*« a-bis) disincentivare sino ad arrestare il consumo di suolo e l’impermeabilizzazione di nuovo suolo, interrompere il degrado ecosiste-*

mico del territorio, aumentare e favorire il ripristino naturale delle aree più compromesse urbane ».

---

#### 1.41

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« *a-bis*) favorire, secondo una visione strategica di insieme, interventi durevoli e positivi nel tempo, che includano la manutenzione urbana, la ristrutturazione urbanistica, il risanamento di edifici, gli interventi di demolizione e ricostruzione, l'arredo urbano, le opere di urbanizzazione, le sistemazioni ambientali impiegando le migliori tecnologie necessarie alla protezione, valorizzando le potenzialità e peculiarità delle singole aree urbane secondo le rispettive esigenze di riqualificazione ed implementando l'offerta di servizi pubblici e privati ai fini del miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone e della vivibilità del territorio; ».

---

#### 1.42

SIRONI

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « , la presenza di aree verdi » con le seguenti: « la presenza di aree a verde profondo ».*

---

#### 1.43

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), dopo le parole: « sicurezza sismica » inserire le seguenti: « e statica »;*

b) *alla lettera f), sostituire le parole: « delle esigenze delle persone con disabilità » con le seguenti: « dei principi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 ».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 4, sostituire la lettera i) con la seguente:*

« i) rispetto dei principi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18; ».

---

#### **1.44**

SIRONI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

« *b-bis*) tutelare le aree naturali e ri-naturalizzate esistenti contribuendo a salvaguardare la biodiversità e le funzioni ecosistemiche del suolo, anche incrementando la presenza di aree a verde profondo;

*b-ter*) garantire il diritto al verde urbano e l'accesso universale agli spazi verdi pubblici, per migliorare le condizioni di vita nelle città, assicurando la disponibilità di una quota minima *pro capite* di verde (in misura non inferiore alla media europea) in prossimità delle abitazioni e adeguata alla salvaguardia della salubrità del suolo, dell'acqua e dell'aria e alla tutela della salute delle persone; ».

---

#### **1.45**

SIRONI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

« *b-bis*) tutelare le aree naturali e ri-naturalizzate esistenti contribuendo a salvaguardare la biodiversità e le funzioni ecosistemiche del suolo, anche incrementando la presenza di aree a verde profondo;

*b-ter*) promuovere strategie e implementare piani volti al contenimento del riscaldamento globale, alla mitigazione e all'adattamento agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, oltre che alla prevenzione e alla gestione del dissesto idrogeologico e dell'inquinamento ».

---

#### **1.46**

FREGOLENT

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« *b-bis*) migliorare la qualità dei suoli nel tessuto urbano anche attraverso l'utilizzo dei fertilizzanti provenienti da attività di compostag-

gio dei rifiuti organici in conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 in una ottica di economia circolare ».

---

**1.47**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« *b-bis*) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità ».

---

**1.48**

SIRONI

*Al comma 2, lettera c), premettere alla parola: « realizzare », le seguenti: « recuperare e, ove necessario, realizzare le ».*

---

**1.49**

SIRONI

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) promuovere strategie e implementare piani volti al contenimento del riscaldamento globale, alla mitigazione e all'adattamento agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, oltre che alla prevenzione e alla gestione del dissesto idrogeologico e dell'inquinamento ».

---

**1.50**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2 sopprimere la lettera d).*

---

**1.51**

FREGOLENT

*Al comma 2 sopprimere la lettera d).*

---

**1.52**

SIRONI

*Al comma 2 sopprimere la lettera d).*

---

**1.53**

SIRONI

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: « e di compensazione urbanistica ».*

---

**1.54**

SIRONI

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « vegetato anche allo scopo di rispettare la gerarchia del consumo di suolo; ».*

---

**1.55**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o delle emissioni climalteranti »;*

b) *alla lettera e), sostituire le parole: « applicare il criterio del “saldo zero” del consumo di suolo » con le seguenti: « promuovere il criterio del “saldo zero” del consumo di suolo o delle emissioni climalteranti, anche ».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:*

a) *alla lettera b), sopprimere le parole:* « non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, » *e dopo le parole:* « di consumo di suolo » *inserire le seguenti:* « o delle emissioni climalteranti »;

b) *dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

« *l-bis*) “impronta ecologica”: confronto tra le risorse naturali consumate dalle azioni e dalle attività svolte in un determinato contesto urbano da rigenerare unitamente alla quantità di diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) emessa e la quantità di terreno da destinare a verde necessaria per assorbirla. ».

---

### **1.56**

SIRONI

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

« *d-bis*) prevedere che negli strumenti urbanistici di livello comunale debba essere integrata la “gerarchia del consumo di suolo” definita dalla nuova strategia europea per il suolo per il 2030 e dare assoluta priorità, quindi, al riutilizzo di aree già costruite e impermeabilizzate, evitando nuove costruzioni e impermeabilizzazioni su suoli vegetati o permeabili; ».

---

### **1.57**

SIRONI

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole:* « o di bonifica »; *alla medesima lettera, sopprimere le parole:* « e contaminato ».

---

### **1.58**

SIRONI

*Al comma 2, alla lettera e), dopo le parole:* « già consumato » *con le seguenti:* « in modo reversibile; ».

---

**1.59**

DE PRIAMO, SIGISMONDI, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

« e-bis) favorire la diffusione delle nuove tecnologie per il conseguimento di risparmi energetici e di riqualificazione ambientale volti alla forte riduzione dei consumi e di utilizzo di nuovo suolo, con particolare attenzione per i territori caratterizzati dalla presenza di condizioni di degrado sociale e ambientale; ».

---

**1.60**

SIRONI

*Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

« e-bis) contribuire a ripristinare gli ecosistemi urbani degradati e a conseguire gli obiettivi generali dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi e a rafforzare la sicurezza alimentare secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024; ».

---

**1.61**

DE PRIAMO, SIGISMONDI, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire la lettera f) con la seguente:*

« f) migliorare la qualità della vita negli spazi urbani e nelle aree cittadine favorendo processi di partecipazione e di coesione sociale e imprenditoriale, promuovendo attività sociali, culturali ed economiche con particolare attenzione agli aspetti di tutela ambientale, anche attraverso il recupero di spazi e di aree urbane; »;

*b) dopo la lettera f) inserire la seguente:*

« f-bis) promuovere la riduzione delle disuguaglianze sociali anche attraverso il potenziamento dei servizi pubblici erogati alla persona e di una semplificazione delle modalità di accesso e di fruizione dei medesimi; »;

*c) dopo la lettera l) inserire la seguente:*

« l-bis) favorire l'occupazione, il superamento delle condizioni di emarginazione, di degrado e di fragilità sociale in ambito urbano, anche

attraverso interventi integrati funzionali ad assicurare la tutela della sicurezza e della salute pubblica; ».

---

**1.62**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: « nei centri storici e nelle periferie » con le seguenti: « nelle città ».*

---

**1.63**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: « con l'integrazione » fino alla fine del comma con le seguenti: « e favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità; ».*

---

**1.64**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera f), dopo la parola: « disabilità » aggiungere le seguenti: « in particolare, anche promuovendo processi e azioni per realizzare, nell'ambito dei piani di rigenerazione comunali, nuove tipologie di residenze che favoriscono la coabitazione, al fine di incentivare le relazioni sociali e garantire supporto al welfare delle famiglie e delle persone disagiate ».*

---

**1.65**

IRTO

*Al comma 2, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: « , e attraverso processi e azioni per realizzare nuove tipologie di residenze*

che favoriscano la coabitazione per incentivare le relazioni sociali e garantire supporto al *welfare* delle famiglie e delle persone disagiate; ».

---

**1.66**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2 sostituire la lettera g) con le seguenti:*

« g) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

*g-bis)* tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali; ».

---

**1.67**

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

*Al comma 2, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola:* « paesaggistiche » *inserire le seguenti:* « dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dai fenomeni dell’abbandono »;

b) *dopo le parole:* « sia prevedendo » *inserire le seguenti:* « , quando opportuno, »;

c) *sopprimere la parola:* « sostenibile ».

---

**1.68**

FREGOLENT

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole:* « sia prevedendo il trasferimento all’esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia » *e le parole:* « equilibrata e sostenibile ».

---

**1.69**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da:* « sia prevedendo » *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* « sia favorendo la presenza

equilibrata e sostenibile delle funzioni direzionali e di ospitalità, ed incentivando gli interventi che dimostrano di aver perseguito processi energetico-ambientali certificati di terza parte. ».

---

**1.70**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: « prevedendo » con la seguente: « favorendo ».*

---

**1.71**

NAVE

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: « , sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, » inserire le seguenti: « senza consumo e impermeabilizzazione di suolo; ».*

---

**1.72**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: « pubbliche e private » inserire le seguenti: « , nonché degli esercizi commerciali con grandi superfici di vendita ».*

---

**1.73**

SIRONI

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: « all'ospitalità; » con le seguenti: « all'housing sociale e all'edilizia residenziale pubblica; ».*

---

**1.74**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera g), dopo la parola: « ospitalità » inserire le seguenti: « , nonché la riqualificazione e valorizzazione culturale, sociale, economica e architettonica dei centri storici e dei borghi, al fine di garantire il permanere della popolazione residente, migliorare le condizioni di vivibilità fondamentali per prevenire la chiusura di esercizi commerciali di prossimità e promuovere, in tal modo, l'apertura di laboratori artigianali e piccoli centri culturali e sociali ».*

---

**1.75**

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*« g-bis) promuovere e favorire la qualità architettonica degli edifici o complessi di edifici quale strumento per il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle comunità e che include sia la qualità degli spazi edificati in termini di espressione artistica e di identità culturale, prevenzione del rischio sismico, del miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità energetico-ambientale e dell'accessibilità sia la relazione tra arte del costruire e la comunità stessa; ».*

---

**1.76**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: « integrare » con le seguenti: « garantire, quale condizione vincolante per l'approvazione degli interventi, l'integrazione di ».*

---

**1.77**

SIRONI

*Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: « collettivi » con la seguente: « pubblici ».*

---

**1.78**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: « pedonali » inserire le seguenti: « , coerentemente ai vigenti Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) ».*

---

**1.79**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*« h-bis) migliorare lo standard di efficienza energetica degli edifici e il loro consolidamento, qualora insistano in aree soggette ad attività sismica, il livello di isolamento acustico e l'abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni degli stessi; ».*

---

**1.80**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*« h-bis) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastruttura digitale; ».*

---

**1.81**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: « residenziale sociale » inserire le seguenti: « , in un contesto integrato di mix sociale ed economico di quartiere, per prevenire il fenomeno diffuso della ghettizzazione ».*

---

**1.82**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: « residenziale sociale » inserire le seguenti: « ed edilizia residenziale pubblica ».*

---

**1.83**

DE PRIAMO, SIGISMONDI, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche mediante la promozione dei “patti territoriali” e dei “contratti di quartiere” secondo processi partecipativi allo scopo di far emergere i bisogni e le priorità in ambito locale, di prevenire il disagio sociale e di contrastare ogni forma di criminalità; »;*

b) *dopo la lettera m) inserire la seguente:*

*« m-bis) la rigenerazione urbana delle strutture sportive per potenziare l’associazionismo e costruire un modello di sviluppo sociale inclusivo e partecipativo; ».*

---

**1.84**

PAROLI

*Al comma 2, lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: « valorizzando l’attività svolta dalle aziende, comunque denominate, a cui è assegnata la gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, potenziandone le risorse economiche in modo da renderle totalmente autonome nella gestione ed in grado di offrire tutti i servizi necessari ad una vera e propria inclusione sociale; ».*

---

**1.85**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: « degli abitanti » con le seguenti: « dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».*

*Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, dopo le parole: « dei cittadini » inserire le seguenti: « e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».*

---

**1.86**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2, lettera 1), sostituire le parole: « degli abitanti » con le seguenti: « dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: « dei cittadini » inserire le seguenti: « e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».*

---

**1.87**

FREGOLENT

*Al comma 2, lettera 1), sostituire le parole: « degli abitanti » con le seguenti: « dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: « dei cittadini » inserire le seguenti: « e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».*

---

**1.88**

ZANETTIN

*Al comma 2, lettera 1), sostituire le parole: « degli abitanti » con le seguenti: « dei cittadini e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: « dei cittadini » inserire le seguenti: « e delle imprese, attraverso le associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, ».*

---

**1.89**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: « rigenerazione urbana » aggiungere le seguenti: « assicurando una piena e corretta informazione,*

nonché la preventiva messa a disposizione e accessibilità di tutti i materiali prodotti ».

---

**1.90**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera l), dopo la parola: « urbana » aggiungere le seguenti: « , in particolare considerando le necessità ed i bisogni dei cittadini residenti, degli stakeholders e dei turisti ».*

---

**1.91**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 2, lettera m), dopo le parole: « energetica e sismica » inserire le seguenti: « anche attraverso l'utilizzo del legno, ».*

---

**1.92**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , incentivando gli interventi che dimostrano di aver perseguito processi energetico-ambientali certificati di terza parte ».*

---

**1.93**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, agli abitanti insediati deve essere garantito che non subiranno processi forzati di espulsione ».*

---

**1.94**

SIRONI

*Al comma 2 sopprimere la lettera n).*

---

**1.95**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , mediante processi di pianificazione, progettazione e realizzazione che perseguono processi energetico-ambientali certificati di terza parte. ».*

---

**1.96**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a partire dalla qualificazione degli spazi e dei servizi pubblici esistenti ».*

---

**1.97**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

*« n-bis) garantire una capacità di resilienza, sostenibilità e salubrità progressivamente crescente agli insediamenti edilizi ed urbani, promuovendo adeguati processi di rendicontazione e certificazione terza mediante l'adozione dei protocolli energetico-ambientali (*rating system*) nazionali o internazionali, anche mediante norme premiali ai progetti che siano in grado di dimostrare, tramite i processi di certificazione, il rispetto di *standard* minimi di *performance* “energetico-ambientale”, come peraltro già previsto dai CAM Edilizia; ».*

---

**1.98**

ZANETTIN

*Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

*« n-bis) promuovere, in considerazione della necessità di limitare il consumo del suolo, di valorizzare le risorse pubbliche già spese, di*

contrastare forme di degrado del territorio e del paesaggio, la risoluzione delle opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-*bis*, comma 5 ».

---

### 1.99

PAROLI

*Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

« *n-bis*) prevedere adeguate misure forme di incentivazione ed agevolazioni finanziarie che favoriscano interventi di rigenerazione urbana sia attraverso il rilancio di bonus specifici, che attraverso una programmazione pluriennale sorretta da finanziamenti strutturali. ».

---

### 1.100

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« *2-bis*. Le finalità e gli obiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana vengono perseguiti attraverso gli strumenti dell'urbanistica concordata, della perequazione e compensazione urbanistiche, nonché attraverso misure incentivanti di premialità edilizia. Ai fini della presente legge gli strumenti della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e le misure incentivanti di premialità edilizia vengono così definiti:

a) la perequazione urbanistica consiste nell'attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltretutto indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) la compensazione urbanistica consiste nell'attribuzione ai privati – proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali – di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) le misure incentivanti di premialità edilizia consistono nell'attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via

ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti. ».

---

### **1.101**

ZANETTIN

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Le finalità e gli obiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana vengono perseguiti attraverso gli strumenti dell'urbanistica concordata, della perequazione e compensazione urbanistiche, nonché attraverso misure incentivanti di premialità edilizia. Ai fini della presente legge gli strumenti della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e le misure incentivanti di premialità edilizia vengono così definiti:

a) la perequazione urbanistica consiste nell'attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall'effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltretutto indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) la compensazione urbanistica consiste nell'attribuzione ai privati – proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali – di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all'Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) le misure incentivanti di premialità edilizia consistono nell'attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici e/o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti. ».

---

### **1.102**

FREGOLENT

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Le finalità e gli obiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana vengono perseguiti attraverso gli strumenti dell'urbani-

stica concordata della perequazione e compensazione urbanistiche, nonché attraverso misure incentivanti di premialità edilizia. Ai fini della presente legge gli strumenti della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e le misure incentivanti di premialità edilizia vengono così definiti:

a) “perequazione urbanistica” consiste nell’attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall’effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltreché indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) “compensazione urbanistica” consiste nell’attribuzione ai privati – proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali – di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all’Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) “misure incentivanti di premialità edilizia” consistono nell’attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici e di pubblico interesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, l’impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti. ».

---

### 1.103

POTENTI, GERMANÀ, MINASI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Ai fini della presente legge, le finalità e gli obiettivi dei programmi e dei piani di rigenerazione urbana si basano sugli strumenti dell’urbanistica concordata, di cui:

a) perequazione urbanistica: attribuzione di un medesimo indice edificatorio a tutte le proprietà di un medesimo comparto edificatorio o di un medesimo ambito o del medesimo territorio comunale, prescindendo dall’effettiva realizzabilità della capacità edificatoria sulle singole proprietà o in altro loco o in altro edificio, oltreché indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree;

b) compensazione urbanistica: attribuzione ai privati – proprietari delle aree destinate a dotazioni territoriali – di diritti edificatori su altre aree o edifici, trasferiti in permuta a privati, contestualmente alla cessione all’Amministrazione comunale delle aree destinate a dotazioni territoriali;

c) misure incentivanti di premialità edilizia: attribuzione di diritti edificatori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in via ordinaria dagli strumenti urbanistici, riconosciuti quali premi per il raggiungimento di determinati obiettivi pubblici e/o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'impegno al raggiungimento di requisiti prestazionali degli edifici superiori a quelli normativamente previsti. ».

---

### 1.104

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie disposizioni in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio a quanto stabilito dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. I principi fondamentali di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. ».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: « normativa vigente » con le seguenti: « presente legge ».*

---

### 1.105

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni al fine di adeguare la propria legislazione in materia di rigenerazione urbana ai principi e agli obiettivi della presente legge ».

---

**1.106**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « dei principi » con le seguenti: « degli obiettivi e delle finalità »;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: « Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge. ».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: « i principi » con le seguenti: « gli obiettivi ».*

---

**1.107**

FAZZONE, PAROLI

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole: « dei principi » con le seguenti: « degli obiettivi e delle finalità »;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: « Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge. ».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: « i principi » con le seguenti: « gli obiettivi ».*

---

**1.108**

FINA

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole: « dei principi » con le seguenti: « degli obiettivi e delle finalità »:*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: « Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge. ».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: « i principi » con le seguenti: « gli obiettivi ».*

---

**1.109**

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole: « dei principi » con le seguenti: « degli obiettivi e delle finalità »;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: « Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge. ».*

*All'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: « i principi » con le seguenti: « gli obiettivi ».*

---

**1.110**

IRTO

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole: « dei principi » con le seguenti: « degli obiettivi e delle finalità »;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: « Le regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'approvazione di leggi sulla rigenerazione urbana, ovvero all'adeguamento delle leggi esistenti in coerenza con gli obiettivi della presente legge. Fino all'approvazione o all'adeguamento delle leggi regionali e delle province autonome restano ferme le disposizioni regionali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali e provinciali che prevedono livelli di incentivazione e semplificazione maggiori rispetto a quelli minimi previsti dalla presente legge. ».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, alinea, sostituire le parole: « i principi » con le seguenti: « gli obiettivi ».*

---

**1.111**

SIRONI

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e della legislazione vigente in materia urbanistica e ambientale ».*

---

**1.112**

PAROLI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Qualora le Regioni non provvedano a tale adeguamento nel termine sopra indicato, le previsioni contenute nella presente legge troveranno diretta applicazione nella misura più favorevole per gli operatori ».*

---

**1.113**

FREGOLENT

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Qualora le Regioni non provvedano a tale adeguamento nel termine sopra indicato,*

le previsioni contenute nella presente legge troveranno diretta applicazione nella misura più favorevole per gli operatori. ».

---

**1.114**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 3, comma 3, sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) *all'articolo 4, comma 3, sopprimere le seguenti parole:* « e dalle province autonome di Trento e di Bolzano »;

c) *all'articolo 8, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* « le province autonome di Trento e di Bolzano »;

d) *all'articolo 10, commi 3 e 4, sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

e) *all'articolo 11, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

f) *all'articolo 11, comma 2, sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome ».

---

**1.115**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme

di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

---

**1.116**

FAZZONE, PAROLI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050. Sono fatte salve le normative regionali e delle Province autonome già vigenti in materia di contenimento del consumo di suolo. ».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: « non determinino consumo di suolo o, comunque »;

2) sopprimere le lettere c) e d).

---

**1.117**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050. Sono fatte salve le normative regionali e delle Province autonome già vigenti in materia di contenimento del consumo di suolo. ».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: « non determinino consumo di suolo o, comunque »;

b) *sopprimere le lettere c) e d).*

---

**1.118**

IRTO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050. Sono fatte salve le normative regionali e delle Province autonome già vigenti in materia di contenimento del consumo di suolo. ».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: « non determinino consumo di suolo o, comunque »;*

2) *sopprimere le lettere c) e d).*

---

**1.119**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Il contenimento del consumo di suolo costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio da perseguire prioritariamente mediante la rigenerazione urbana. Le Regioni e le Province Autonome, in attuazione delle normative incentivanti come previste dalla presente legge, concorrono al perseguimento dell'obiettivo europeo del consumo netto di suolo pari a zero nel 2050. ».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: « non determinino consumo di suolo o, comunque »;*

2) *sopprimere le lettere c) e d).*

---

**1.120**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

« 4-bis. In attuazione delle finalità di cui al presente articolo, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6, 7, 11 e 12. ».

---

**1.121**

FAZZONE, PAROLI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

« 4-bis. In attuazione delle finalità di cui al presente articolo, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e delle semplificazioni procedurali come previste dagli articoli 3, 5, 6, 7, 11 e 12. ».

---

**1.122**

IRTO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

« 4-bis. In attuazione delle finalità di cui al presente articolo, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge sono dichiarati di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali come previste dagli articoli 3, 5, 6 e 11. ».

---

**Art. 2.****2.1**

ROSA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) “ambiti urbani”: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione

dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento, caratterizzate da situazioni di marginalità economica, sociale, degrado edilizio e carenza di servizi anche infrastrutturali e di mobilità sostenibile, da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico; »;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* « in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente » *con le seguenti:* « recupero e di rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie, anche private qualora inserite nei piani di cui all'articolo 5, »;

c) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) “consumo di suolo”: variazione da una copertura non artificiale del suolo o “suolo non consumato” a una copertura artificiale del suolo o “suolo consumato” dovuta a copertura del terreno con manufatti o costruzioni di tipo permanente (edifici, fabbricati, infrastrutture pavimentate o ferrate, pavimentazioni stabili, altre coperture impermeabili del suolo non connesse alle attività agricole) o di tipo reversibile (aree non pavimentate ma con rimozione della vegetazione e asportazione o compattazione del terreno dovute alla presenza di infrastrutture, cantieri, piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi o depositi permanenti di materiale; aree estrattive non rinaturalizzate; altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo); »;

d) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

« f) “pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici”: nella prospettiva del “saldo zero” di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua e comunque assicurando la non riduzione, all'interno dell'area dell'intervento, dell'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea rispetto a quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024. A partire dal 1° gennaio 2031, all'interno dell'area dell'intervento, l'estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea, dovrà essere maggiore di quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024; »;

e) *alla lettera h), dopo le parole:* « un'area » *inserire le seguenti:* « , contigua o prossima agli ambiti urbani, »;

f) *alla lettera l), sostituire le parole da:* « le seguenti » *fino a:* « cumulative » *con le seguenti:* « ai fini della rigenerazione urbana, con-

corrono a creare situazioni di degrado le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo: »;

*g) dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:*

« *l-bis)* “spazi verdi urbani”: superficie totale di alberi, di boschiglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d’acqua, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell’ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale;

*l-ter)* “copertura della volta arborea urbana”: superficie totale di copertura arborea, calcolata sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell’ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale. ».

---

## 2.2

FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« *a)* “ambiti urbani di rigenerazione urbana”: gli ambiti diversi dalle zone di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 nei quali possono essere previsti ed eseguiti gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla successiva lettera *b)* del presente articolo. Sono ricomprese in tali ambiti: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, anche se non caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi. Oltre a quelli sopra indicati per “ambiti di rigenerazione urbana” si intendono anche borghi, centri storici. Centri di media e piccola grandezza, aree funzionali come corridoi verdi, parchi, spazi aperti pubblici all’interno del tessuto urbano quali ad esempio piazza, infrastrutture di mobilità che interconnettono i quartieri, aree portuali, aree umide in ambiti urbani; ».

---

## 2.3

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« *a)* “ambiti urbani”: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata comunque denominati dalla normativa regio-

nale o locale, compresi i lotti interclusi e le aree di completamento, nonché le parti di quartieri urbani interessati dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi; ».

---

## 2.4

FAZZONE, PAROLI

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) “ambiti urbani”: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata comunque denominati dalla normativa regionale o locale, compresi i lotti interclusi e le aree di completamento, nonché le parti di quartieri urbani interessati dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi; ».

---

## 2.5

IRTO

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) “ambiti urbani”: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata comunque denominati dalla normativa regionale o locale, compresi i lotti interclusi e le aree di completamento, nonché le parti di quartieri urbani interessati dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi; ».

---

## 2.6

SIRONI

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) “ambiti urbani”: aree densamente popolate e con soglie di densità delle superfici a copertura artificiale superiore al 50 per cento, dove sussiste l’unitarietà morfologica dei diversi tessuti e il consolidato rapporto tra spazi privati e pubblici, suscettibili, in determinate circostanze, di interventi di trasformazione delle aree edificate; ».

---

**2.7**

PATUANELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « ambiti urbani » con le seguenti: « ambiti urbani e produttivi di rigenerazione »;*

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: « ed edilizia in ambiti urbani » inserire le seguenti: « e produttivi »;*

c) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: « variazione » a: « depauperamento. » con le seguenti: « diminuzione complessiva, a fronte dell'intervento edilizio, di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici; ».*

---

**2.8**

PAROLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « ambiti urbani » con le seguenti: « ambiti urbani e industriali di rigenerazione »;*

b) *al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Si ha consumo di suolo in presenza di una diminuzione complessiva, a fronte dell'intervento edilizio, di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici ».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: « ambiti urbani », ovunque ricorrano, con le seguenti: « ambiti urbani e industriali di rigenerazione ».*

---

**2.9**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « ambiti urbani » inserire la seguente: « degradati ».*

---

**2.10**

ZANETTIN

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « di urbanizzazione » sopprimere la seguente: « consolidata ».*

---

**2.11**

SIRONI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: « urbanistico, ».*

---

**2.12**

ZANETTIN

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, » inserire le seguenti: « ovvero dalla presenza di opere pubbliche incompiute, ».*

---

**2.13**

PAROLI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), dopo le parole: « quartieri urbani » inserire le seguenti: « e di aree industriali, anche extra urbane »;*

*b) alla lettera b), dopo le parole: « urbana ed edilizia in ambiti urbani » inserire le seguenti: « e industriali, anche extra-urbani »;*

*c) alla lettera c), dopo la parola: « depauperamento » inserire le seguenti: « o trasformazione antropica » e dopo le parole: « consumo di suolo reversibile. » aggiungere il seguente periodo: « Si ha consumo di suolo in presenza di una diminuzione complessiva di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici »;*

*d) alla lettera h), dopo le parole: « un'area » inserire le seguenti: « di suolo non consumato ».*

---

**2.14**

FREGOLENT

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), dopo le parole: « quartieri urbani » inserire le seguenti: « e di aree industriali, anche extra urbane »;*

b) *alla lettera b), dopo le parole: « urbana ed edilizia in ambiti urbani » inserire le seguenti: « e industriali, anche extra-urbani »;*

c) *alla lettera c):*

1) *dopo la parola: « depauperamento » inserire le seguenti: « o trasformazione antropica »;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Si ha consumo di suolo in presenza di una diminuzione complessiva di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici; »;*

d) *alla lettera h), dopo le parole: « un'area » inserire le seguenti: « di suolo non consumato ».*

---

**2.15**

FREGOLENT

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) “rigenerazione urbana”: il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano – un'area, un manufatto, un ambiente – al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento:

a) *aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività;*

b) *aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;*

c) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione. »;

b) *alla lettera f)*:

1) *sopprimere le parole*: « persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, »;

2) *sopprimere le parole*: « con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua ».

## 2.16

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera b) con la seguente*:

« b) “rigenerazione urbana”: il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano – un'area, un manufatto, un ambiente – al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento:

1) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività;

2) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

3) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione. »;

2) *alla lettera f) sopprimere le parole*: « persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, » *e le parole*: « con obbligo

della invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua ».

---

**2.17**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) “rigenerazione urbana”: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico; ».

---

**2.18**

SIRONI

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) rigenerazione urbana: Azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo o impermeabilizzazione di suolo, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica determinino almeno un “saldo zero” di consumo e impermeabilizzazione di suolo anche mediante azioni di de-pavimentazione e di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero e il ribilanciamento dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. ».

---

**2.19**

SIRONI

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non deter-

minimo consumo o impermeabilizzazione di suolo, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica determinino almeno un “saldo zero” di consumo e impermeabilizzazione di suolo anche mediante azioni di depavimentazione e di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero e il ribilanciamento dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. ».

---

## 2.20

ZANETTIN

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), alle parole:* « azioni di trasformazione urbana » *premettere le seguenti:* « un processo multidimensionale e integrato teso a migliorare la vivibilità e la sostenibilità urbana attraverso iniziative in campo sociale, culturale, economico e »;

b) *alla lettera g), dopo le parole:* « per i servizi » *inserire le seguenti:* « pubblici e privati di prossimità ».

---

## 2.21

FREGOLENT

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), alle parole:* « azioni di trasformazione urbana » *premettere le seguenti:* « un processo multidimensionale e integrato teso a migliorare la vivibilità e la sostenibilità urbana attraverso iniziative in campo sociale, culturale, economico e »;

b) *alla lettera g), dopo le parole:* « per i servizi » *inserire le seguenti:* « pubblici e privati di prossimità ».

---

## 2.22

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), alle parole:* « azioni di trasformazione urbana » *premettere le seguenti:* « un processo multidimensionale e integrato teso a

migliorare la vivibilità e la sostenibilità urbana attraverso iniziative in campo sociale, culturale, economico e »;

b) *alla lettera g), dopo le parole: « per i servizi » inserire le seguenti: « pubblici e privati di prossimità ».*

---

## 2.23

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « prioritariamente su quelli ».*

---

## 2.24

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: « che non determinino » inserire la seguente: « ulteriore »;*

b) *sopprimere le parole: « , nonché l'innalzamento del potenziale ecologico ambientale e della biodiversità urbana ».*

---

## 2.25

SIRONI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « consumo » e ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: « e impermeabilizzazione di suolo ».*

---

## 2.26

SIRONI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « , che non determinino consumo » inserire le seguenti: « e impermeabilizzazione ».*

---

**2.27**

FAZZONE, PAROLI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , con il recupero dei servizi ecosistemici persi, » nonché le seguenti parole: « , nonché l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana ».*

---

**2.28**

SIRONI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « . La rigenerazione urbana contribuisce a rendere le città più sostenibili e resilienti, migliorando la capacità di fornire servizi ecosistemici e riducendo il degrado ambientale, sociale e territoriale ».*

---

**2.29**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

*« b-bis) “aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio”: aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell’anti-sismicità, dell’efficienza energetica e dell’impatto ambientale;*

*b-ter) “aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico”: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;*

*b-quater) “aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale”: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di*

naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli habitat e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore; ».

*Conseguentemente, sopprimere la lettera l).*

---

### **2.30**

SIRONI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) “consumo di suolo”: variazione da una copertura non artificiale del suolo o “suolo non consumato” a una copertura artificiale del suolo o “suolo consumato” dovuta a copertura del terreno con manufatti o costruzioni di tipo permanente (edifici, fabbricati, infrastrutture pavimentate o ferrate, pavimentazioni stabili, altre coperture impermeabili del suolo non connesse alle attività agricole) o di tipo reversibile (aree non pavimentate ma con rimozione della vegetazione e asportazione o compattazione del terreno dovute alla presenza di infrastrutture, cantieri, piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi o depositi permanenti di materiale; aree estrattive non rinaturalizzate; altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo); ».

---

### **2.31**

SIRONI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « depauperamento » inserire le seguenti: « con conseguente diminuzione complessiva di suolo non consumato rispetto alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici. ».*

---

### **2.32**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: « consumo di suolo reversibile » con le seguenti: « uso reversibile del suolo ».*

---

**2.33**

SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:*

*« c-bis) “suolo”:* ecosistema essenziale e complesso, costituito dallo spessore vitale e variabile della crosta terrestre, sede di servizi ecosistemici, cruciale per la buona regolazione climatica e custode di biodiversità che costituisce una risorsa non rinnovabile. Il suolo è lo strato superiore della crosta terrestre, uno spessore costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi e rappresenta l’interfaccia tra terra, aria e acqua, ospitando gran parte della biosfera. Il suolo è un ecosistema con tempi estremamente lunghi per la sua formazione e costituisce una risorsa non rinnovabile e limitata;

*c-ter) “suolo consumato”:* quantità complessiva di suolo a copertura artificiale esistente in un dato momento, misurabile in valori percentuali rispetto alla superficie territoriale (grado di artificializzazione);

*c-quater) “compensazione ecologica”:* intervento di recupero, ripristino o miglioramento, in maniera proporzionale ai servizi ecosistemici sacrificati, delle funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e rinaturazione;

*c-quinquies) “consumo di suolo netto”:* incremento della copertura artificiale del suolo valutato attraverso il bilancio tra il consumo e l’impermeabilizzazione di suolo e l’aumento di superfici agricole, naturali e semi-naturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altre azioni in grado di riportare il suolo consumato in un suolo in grado di assicurare i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali;

*c-sexies) “azzeramento del consumo di suolo netto”* evitare l’impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte, anche in ambito urbano, e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un’area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali (Commissione Europea, 2016)<sup>7</sup>. Tenuto conto che il suolo è una risorsa unica, rara e non riproducibile, il raggiungimento dell’obiettivo del consumo di suolo netto zero deve essere accompagnato con misure atte ad impedire consumi inutili e limitarli alla componente non evitabile;

*c-septies) “gerarchia del consumo di suolo”* definita dalla nuova strategia europea per il suolo per il 2030 come criterio da adottare negli strumenti urbanistici per dare assoluta priorità al riutilizzo di aree già costruite e impermeabilizzate, evitando nuove costruzioni e impermeabilizzazioni su suoli vegetati o permeabili;

*c-octies) “misure di mitigazione”:* misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l’impatto negativo di un piano o progetto

durante o dopo la sua realizzazione. Queste dovrebbero essere scelte sulla base della gerarchia di opzioni preferenziali di evitare o ridurre impatti alla fonte, minimizzare gli impatti sul sito e infine minimizzare gli impatti su chi li subisce;

*c-novies*) “misure di compensazione”: misure che non riducono gli impatti residui attribuibili al progetto ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente. Tra gli interventi di compensazione si possono annoverare: il ripristino ambientale tramite la risistemazione ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee), il riassetto urbanistico con la realizzazione di aree a verde profondo, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di un fiume, la costruzione di viabilità alternativa, nonché tutti gli interventi di attenuazione dell’impatto socio ambientale;

*c-decies*) “permeabilità del suolo”: proprietà che viene identificata con la misura della conducibilità idrica satura ( $K_{sat}$ , mm/h) e che esprime la capacità del suolo in condizioni di saturazione di essere attraversato da un flusso d’acqua in direzione verticale;

*c-undecies*) “invarianza idraulica e idrologica”: principio in base al quale sia le portate che i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione;

*c-duodecies*) “dissesto idrogeologico”: insieme dei processi geomorfologici che producono la degradazione del suolo e, di conseguenza, l’instabilità o la distruzione delle costruzioni che sono localmente presenti; esso comprende tutti i processi naturali che corrompono un territorio, a partire dall’erosione superficiale o sotterranea, fino agli eventi più catastrofici quali frane e alluvioni; ».

---

## 2.34

SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

« *d-bis*) “permeabilità del suolo”: proprietà che viene identificata con la misura della conducibilità idrica satura ( $K_{sat}$ , mm/h) e che esprime la capacità del suolo in condizioni di saturazione di essere attraversato da un flusso d’acqua in direzione verticale;

*d-ter*) “invarianza idraulica e idrologica”: principio in base al quale sia le portate che i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione;

*d-quater*) “dissesto idrogeologico”: insieme dei processi geomorfologici che producono la degradazione del suolo e, di conseguenza, l’in-

stabilità o la distruzione delle costruzioni che sono localmente presenti; esso comprende tutti i processi naturali che corrompono un territorio, a partire dall'erosione superficiale o sotterranea, fino agli eventi più catastrofici quali frane e alluvioni; ».

---

## 2.35

FAZZONE, PAROLI

*Al comma 1 sopprimere le lettere e) ed f).*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: « , fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici »;*

b) *all'articolo 5, comma 3, sopprimere la lettera d);*

c) *all'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera c);*

d) *all'articolo 6, comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: « previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico » fino alla fine della lettera.*

---

## 2.36

SIRONI

*Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:*

*« e) servizi ecosistemici »: benefici (o contributi) che l'uomo ottiene, direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi che si suddividono in servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari, biomassa, materie prime), servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e regolazione degli elementi della fertilità, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità) e servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale) »; ».*

---

**2.37**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: « benefici forniti » fino alla parola: « (ISPRA) » con le seguenti: « contributi che i sistemi viventi forniscono al benessere umano e che rappresentano gli output/i risultati degli ecosistemi naturali, semi-naturali o altamente modificati che influenzano direttamente il benessere delle persone. ».*

---

**2.38**

SIRONI

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: « benefici » inserire la seguente: « e contributi ».*

---

**2.39**

SIRONI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « genere umano » inserire le seguenti: « , direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi che si suddividono in servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari, biomassa, materie prime), servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell’erosione e regolazione degli elementi della fertilità, regolazione della qualità dell’acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità) e servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale) ».*

---

**2.40**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*1) dopo la lettera e) inserire la seguente:*

*« e-bis) “ambiti urbani soggetti a rischi naturali”: le aree e i complessi edilizi ricadenti in aree interessate da rischi geo-idrologici, sismici e vulcanici; »;*

2) alla lettera h), dopo la parola: « raccolta » inserire le seguenti: « e filtrazione »;

3) alla lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « naturale (geo-idrologico, sismico, vulcanico); ».

---

## 2.41

SIRONI

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

« f) “pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici”: nella prospettiva del “saldo zero” di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un’altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell’invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell’aria e dell’acqua e comunque assicurando la non riduzione, all’interno dell’area dell’intervento, dell’estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea rispetto a quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024. A partire dal 1° gennaio 2031, all’interno dell’area dell’intervento, l’estensione complessiva della superficie degli spazi verdi e della copertura della volta arborea, dovrà essere maggiore di quella presente alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024; ».

---

## 2.42

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: « persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, » e le parole: « con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell’aria e dell’acqua ».*

---

**2.43**

SIRONI

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: « un'altra porzione di suolo o » con le seguenti: « un'altra porzione di suolo limitrofa o comunque vicina e di dimensioni analoghe o maggiori ».*

---

**2.44**

SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:*

*«f-bis) "impronta ecologica": indicatore complesso che valuta il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle; misura in ettari le aree biologiche produttive del pianeta Terra, compresi i mari, necessarie per rigenerare le risorse consumate dall'uomo e assorbire i rifiuti e le emissioni che produce;*

*f-ter) "impronta di carbonio": indicatore che esprime il quantitativo di CO<sub>2</sub> equivalente dovuto al totale delle emissioni di gas a effetto serra associate direttamente o indirettamente a un prodotto, un'organizzazione o un servizio;*

*f-quater) "impronta idrica": indicatore che esprime il consumo d'acqua dolce da parte di un gruppo definito di consumatori, di produttori, per un singolo processo o per ogni prodotto o servizio. È una misura volumetrica del consumo e dell'inquinamento dell'acqua e fornisce un'indicazione sulla sostenibilità spazio-temporale della risorsa acqua utilizzata per fini antropici;*

*f-quinquies) "biodiversità": ricchezza di vita sulla Terra ed esprime il numero, la varietà e la variabilità degli organismi viventi e come questi varino da un ambiente all'altro nel corso del tempo;*

*f-sexies) "bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici": strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo a una gestione durevole del capitale naturale;».*

---

**2.45**

SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*«f-bis) "bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici": strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni*

ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo a una gestione durevole del capitale naturale; ».

---

**2.46**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: « valore storico: » inserire le seguenti: « parte del territorio comunale di più antica formazione sottoposta a particolare tutela per assicurare la conservazione di testimonianze storiche, artistiche, ambientali. Nella zonizzazione del piano regolatore esso è indicato come “zona A” ai sensi del decreto ministeriale 1444/1968, anche individuabili come ».*

---

**2.47**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: « quale risulta dal » con le seguenti: « quali risultano dalle mappe urbane di impianto del ».*

---

**2.48**

SIRONI

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: « , dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, » aggiungere le seguenti: « dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ».*

---

**2.49**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 1, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo: « Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico ».*

---

**2.50**

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

*Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo:*  
« Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico ».

---

**2.51**

FAZZONE, PAROLI

*Al comma 1, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo:*  
« Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico ».

---

**2.52**

IRTO

*Al comma 1, lettera g), aggiungere infine il seguente periodo:*  
« Sono fatte salve le definizioni regionali vigenti di centri storici, coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico ».

---

**2.53**

FAZZONE, PAROLI

*Al comma 1 sopprimere la lettera h).*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: « o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera h) ».*

---

**2.54**

SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:*

« *h-bis*) "spazi verdi urbani": superficie totale di alberi, di boschiglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di mu-

schi, di stagni e di corsi d'acqua presente nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;

*h-ter*) “boschi di neoformazione”: giovani formazioni di specie arboree e arbustive originate da processi naturali a seguito dell'abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo;

*h-quater*) “forestazione urbana”: progettazione e sviluppo di nuove aree verdi urbane e periurbane;

*h-quinquies*) “area a verde profondo”: area di terreno storicamente non smosso, non di risulta e non compattato, naturalmente permeabile e non sovrapposto a manufatti edilizi, impiantistici o cimiteriali, a qualunque profondità essi siano, o area di terreno antropizzato superficialmente (parchi, bonifiche) con potenzialità ecosistemiche;

*h-sexies*) “verde pensile”: spazio verde, creato con tecnologia artificiale, privo di contatto con il terreno naturale e di continuità con il suolo, inteso come ecosistema; ».

---

## 2.55

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:*

« *i*) isola di calore urbana: il fenomeno che determina un microclima caratterizzato da temperature più alte nelle aree urbane rispetto alle aree di campagna o alle zone rurali circostanti; ».

---

## 2.56

FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:*

« *l*) “degrado”: ai fini della previsione ed esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge per degrado si intendono tutte quelle situazioni nelle quali le aree e gli edifici sono caratterizzati da condizioni di abbandono e di pericolosità sociale o da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici generate anche dalla sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o co-

munque da impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o dalla presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento o inadeguate dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale. ».

---

**2.57**

ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:*

« l) “degrado”: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici, le opere e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, le opere, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici, le opere, e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli habitat o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio. ».

---

**2.58**

SIRONI

*Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:*

« l) “degrado del suolo”: fenomeno di alterazione delle condizioni del suolo dovuto alla riduzione o alla perdita di produttività biologica o economica, di biodiversità, delle funzioni e della capacità di fornire servizi ecosistemici a causa principalmente dell'attività dell'uomo; ».

---

**2.59**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: « le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo*

architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; ».

---

## 2.60

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole:* « le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; ».

---

## 2.61

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole:* « le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; » *con le seguenti:* « le situazioni in cui si è in presenza edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versano in tale stato da oltre dieci anni ».

---

## 2.62

NAVE

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole:* « le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; » *con le seguenti:* « le situazioni in cui si è in presenza edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versano in tale stato da oltre dieci anni ».

---

**2.63**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: « le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; » con le seguenti: « le situazioni in cui si è in presenza edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versano in tale stato da oltre dieci anni ».*

---

**2.64**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:*

« *l-bis*) “qualità della vita”: benessere percepito da un individuo in relazione alle condizioni di vita, al livello di soddisfazione delle proprie esigenze e aspirazioni, e al contesto sociale, economico e ambientale in cui vive;

*l-ter*) “qualità dell'abitare”: livello di benessere, comfort e funzionalità che le condizioni abitative offrono agli individui o alle comunità, valutato attraverso una serie di fattori che spaziano dalle caratteristiche fisiche degli edifici e degli spazi abitativi alle dimensioni sociali e ambientali del contesto in cui si vive;

*l-quater*) “paesaggio”: una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, come da Convenzione Europea del Paesaggio, conosciuta anche come Convenzione di Firenze adottata nel 2000. ».

---

**2.65**

ZANETTIN

*Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:*

« *l-bis*) “opere pubbliche incompiute”: le opere di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011;

*l-ter*) “risoluzione delle opere pubbliche incompiute”: attuazione di una delle ipotesi contemplate dall’articolo 4, comma 1, dell’Allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

---

## 2.66

SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti:*

« *l-bis*) “spazi verdi urbani”: superficie totale di alberi, di boschiglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d’acqua, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell’ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale;

*l-ter*) “copertura della volta arborea urbana”: superficie totale di copertura arborea, calcolata sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell’ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e dei dati forniti da ISPRA sul territorio nazionale a livello comunale ».

---

## 2.67

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:*

« *l-bis*) “protocolli energetico-ambientali (*rating system*) nazionali e internazionali”: rappresentano gli strumenti per misurare tutte le prestazioni di un “sistema edificio” o su più ampia scala di intere aree urbane, considerandoli nel complesso, tramite l’analisi di parametri prestazionali standardizzati. Tali strumenti tengono in considerazione la sostenibilità degli *asset* (siano questi di nuova costruzione o storici) e prendono in esame un *set* ampio di parametri prestazionali, non solo dunque l’efficienza energetica (misurata in kWh), ma anche l’efficienza idrica (misurata in litri), il *comfort* e la salubrità ambientale interna (misurati in °C, UR%, lux, m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>, micro grammi/m<sup>3</sup>, ecc.), l’impatto generato dalle attività di costruzione sull’ambiente naturale rispettando gli equilibri dell’ecosistema, i processi di economia circolare compresi il riutilizzo e riciclaggio dei materiali e un adeguato smaltimento e avvio a riuso dei rifiuti, compresi quelli da demolizione, la connessione con le infrastrutture

di mobilità collettiva e leggera. I principali protocolli energetico ambientali (*rating system*) nazionali e internazionali prevedono un robusto processo di certificazione terza sia in fase progettuale che di realizzazione delle opere, permettendo di ottimizzare i tempi di esecuzione, aumentare la trasparenza dei processi di appalto e diminuire i fenomeni di corruzione, fornire basi metodologiche per formare efficacemente tutti gli attori coinvolti nei processi di rigenerazione urbana e territoriale; ».

---

### Art. 3.

#### 3.1

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

« 1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e di coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:

a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;

b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;

c) coordina e incentiva l'utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 10;

d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9;

e) fornisce supporto alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana. ».

---

### 3.2

DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* « È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina di regia per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, con il compito di collaborare in modo sinergico con i Ministeri, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni. »;

b) *al comma 2 sostituire le parole da:* « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » *a:* « le seguenti funzioni » *con le seguenti:* « La Cabina di regia per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, istituita ai sensi del comma 1, esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni: ».

---

### 3.3

IRTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole:* « si compone » *inserire le seguenti:* « del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), »;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Il CIPU, istituito dall'articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2021, definisce gli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire i settori di intervento prioritario ai fini della allocazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10. »;

c) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

– *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« *a-bis*) predisporre, sulla base degli obiettivi indicati dal CIPU, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4; »;

– *alla lettera c), sostituire le parole:* « politiche di mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali » *con le seguenti:* « le politiche della prossimità urbana e le conseguenti politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche di salute urbana »;

– *sopprimere la lettera d);*

d) *al comma 3, lettera a), sostituire la parola:* « PinQua » *con le seguenti:* « Piano nazionale per la rigenerazione urbana » e aggiungere infine le seguenti parole: « con riferimento sia a progetti di intervento, sia a strumenti di piano o di programma di livello attuativo, anche in accordo pubblico-privato »;

e) *al comma 3, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3) e 4);*

f) *al comma 3, lettera d), dopo le parole:* « agevolare gli interventi privati » *sopprimere le parole:* « di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia »;

g) *al comma 3, lettera d), dopo le parole:* « al fine di agevolare gli interventi privati » *sopprimere le seguenti:* « di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia » *e dopo le parole:* « calcolato in base all'imponibile catastale » *aggiungere le seguenti:* « e la maggioranza assoluta dell'area medesima »;

h) *al comma 5, lettera a), dopo le parole:* « l'Amministrazione precedente comunica » *inserire le seguenti:* « entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio, o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte »;

i) *al comma 5, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:* « previa stipula della Convenzione urbanistica accompagnata dalla relativa polizza fidejussoria a garanzia degli impegni assunti. ».

*Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:*

– *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, a valenza quinquennale e contenente la definizione dei criteri attuativi delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

– *al comma 2, sopprimere le lettere a) e b);*

– *alla rubrica sostituire la parola: « Programma » con la seguente: « Piano ».*

---

### 3.4

FAZZONE, PAROLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole: « si compone » inserire le seguenti: « del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), »;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Il CIPU, istituito dall'articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2021 definisce gli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire i settori di intervento prioritario ai fini della allocazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10. »;

c) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« a-bis) predispone, sulla base degli obiettivi indicati dal CIPU, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4; »;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche di *housing* sociale, le politiche della prossimità urbana e le conseguenti politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche di salute urbana; »;

3) *sopprimere la lettera d);*

4) *alla lettera f), sostituire le parole: « e valutazione » con le seguenti: « , di valutazione e coordinamento »;*

5) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

« g) favorisce l’apporto e la partecipazione di soggetti investitori privati nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per tutti i processi di progettazione, coprogettazione e realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana »;

d) *al comma 3, lettera a) sostituire la parola: « PinQua » con le seguenti: « Piano nazionale per la rigenerazione urbana » e aggiungere infine le seguenti parole: « con riferimento sia a progetti di intervento, sia a strumenti di piano o di programma di livello attuativo, anche in accordo pubblico-privato »;*

e) *al comma 5 lettera a), dopo le parole: « l’amministrazione procedente comunica » inserire le seguenti: « entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio, o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte ».*

---

### 3.5

SIGISMONDI, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole: « si compone » inserire le seguenti: « del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), »;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Il CIPU, istituito dall’articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2021, definisce gli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all’articolo 4, anche attraverso l’individuazione di criteri volti a definire i settori di intervento prioritario ai fini della allocazione delle risorse del fondo di cui all’articolo 10. »;

c) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« a-bis) predispone, sulla base degli obiettivi indicati dal CIPU, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all’articolo 4; »;

2. *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) promuove l’armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche di *housing* sociale, le politiche della prossimità urbana e le conseguenti politiche della mobilità

sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche di sostenibilità ambientale e le politiche di salute urbana; »;

3. *sopprimere la lettera d);*

4. *alla lettera f), dopo le parole: « svolge attività di monitoraggio e valutazione » inserire le seguenti: « e coordinamento »;*

5. *sostituire la lettera g) con la seguente:*

« g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori privati nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per tutti i processi di progettazione, coprogettazione e realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana »;

d) *al comma 3, lettera a) sostituire la parola: « PinQua » con le seguenti: « Piano nazionale per la rigenerazione urbana » e aggiungere infine le seguenti parole: « con riferimento sia a progetti di intervento, sia a strumenti di piano o di programma di livello attuativo, anche in accordo pubblico-privato »;*

*Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, a valenza quinquennale e contenente la definizione dei criteri attuativi delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera a);*

c) *alla rubrica sostituire la parola: « Programma » con la seguente: « Piano ».*

---

### 3.6

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Ovunque ricorrano, sostituire le parole: « Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali » con le seguenti: « Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana ».*

---

**3.7**

FREGOLENT

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: « e dei comuni. » aggiungere le seguenti: « sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore edilizio e di sviluppo immobiliare »;*

b) *al comma 3, numero 3), sostituire le parole: « necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera » con le seguenti: « necessarie per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera o di altre premialità previste dalla legge; »;*

c) *al comma 3, numero 4), dopo le parole: « cambio di destinazione d'uso » aggiungere le seguenti: « in deroga »;*

d) *al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono procedere all'individuazione degli ambiti urbani e industriali di rigenerazione »;

e) *sopprimere il comma 5.*

---

**3.8**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Al comma 1, dopo le parole: « e dei comuni » aggiungere le seguenti: « , che provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi ordinamenti. ».*

---

**3.9**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo le parole: « dei comuni » aggiungere le seguenti: « nonché il Ministero della cultura ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Il Ministero della cultura individua le linee di indirizzo per realizzare gli interventi di recupero dei centri storici e valorizzare le ca-

ratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei contesti urbani e dei monumenti inseriti nei piani di rigenerazione. ».

---

### 3.10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2 sostituire le parole da: « Il Ministero » fino alla parola: « speciali » con le seguenti: « Il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) ».*

---

### 3.11

FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, dopo le parole: « esercita l'indirizzo e, » inserire le seguenti: « eventualmente avvalendosi della cabina di regia di cui al comma 6, ».*

---

### 3.12

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sostituire le parole dopo: « scambio tra le varie realtà regionali anche » con le seguenti: « al fine di migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, favorendo l'armonizzazione con le pertinenti normative regionali esistenti. »;*

b) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*« a-bis) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana; ».*

---

**3.13**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, lettera c), dopo le parole:* « le politiche scolastiche e sociali, » *inserire le seguenti:* « le politiche di sviluppo economico urbano, »;

b) *al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) promuovono politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubblico-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti; »;

c) *al comma 4, lettera a), dopo le parole:* « interventi di rigenerazione urbana » *inserire le seguenti:* « , nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità ».

---

**3.14**

FREGOLENT

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, lettera c), dopo le parole:* « le politiche scolastiche e sociali, » *inserire le seguenti:* « le politiche di sviluppo economico urbano, »;

b) *al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

« *c-bis*) promuovono politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubblico-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti; »;

c) *al comma 4, lettera a), dopo le parole:* « interventi di rigenerazione urbana » *inserire le seguenti:* « , nonché, d'intesa con le associa-

zioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità ».

---

### 3.15

ZANETTIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, lettera c), dopo le parole:* « le politiche scolastiche e sociali, » *inserire le seguenti:* « le politiche di sviluppo economico urbano, »;

b) *al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) promuove politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubblico-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti; »;

c) *al comma 4, lettera a), dopo le parole:* « interventi di rigenerazione urbana » *inserire le seguenti:* « , nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità ».

---

### 3.16

IRTO, BASSO, FINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, lettera c), dopo le parole:* « le politiche scolastiche e sociali, » *inserire le seguenti:* « le politiche di sviluppo economico urbano, »;

b) *al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) promuovono politiche integrate volte a sostenere l'economia urbana quale componente rilevante dei processi di rigenerazione urbana, prevedendo nei propri ordinamenti strumenti di partenariato pubbli-

co-privato innovativi per la valorizzazione, lo sviluppo, la gestione e la promozione delle aree a vocazione commerciale e delle imprese ivi localizzate, anche attraverso la costituzione dei distretti del commercio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, o di altre forme di aggregazione equipollenti; »;

c) *al comma 4, lettera a), dopo le parole: « interventi di rigenerazione urbana » inserire le seguenti: « , nonché, d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, le aree di tutela e valorizzazione delle attività economiche di prossimità ».*

---

### 3.17

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2:*

a) *alla lettera c), dopo le parole: « sicurezza urbana » inserire le seguenti: « , le politiche di tutela e valorizzazione dei centri storici e del paesaggio »;*

b) *alla lettera g), dopo le parole: « Terzo settore » inserire le seguenti: « nonché delle associazioni no profit »;*

2) *al comma 3, lettera b):*

*al numero 1), dopo le parole: « regionali e comunali » inserire le seguenti: « previo necessario parere preventivo delle Soprintendenze, al fine di tutelate il patrimonio architettonico e l'integrità delle caratteristiche identitarie del contesto urbano »;*

b) *al numero 4), dopo le parole: « strumento urbanistico » inserire le seguenti: « previo necessario parere preventivo delle Soprintendenze, al fine di tutelate il patrimonio architettonico e l'integrità delle caratteristiche identitarie del contesto urbano »;*

3) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*« 5-bis. Prima delle delle modifiche di destinazione d'uso, delle varianti agli strumenti urbanistici, nonché degli interventi dei privati per la ristrutturazione urbanistica, deve essere promosso un processo di partecipazione pubblico che coinvolga la comunità residente, le associazioni e gli stakeholders ».*

---

**3.18**

IRTO

*Al comma 2, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: « , e le politiche di tutela e valorizzazione dei centri storici e del paesaggio. ».*

---

**3.19**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: « impronta ecologica » inserire le seguenti: « , quale indicatore per la misurazione del consumo, da parte degli esseri umani, delle risorse naturali che produce la Terra, adottando la metodologia dell'analisi del ciclo di vita. ».*

---

**3.20**

IRTO

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: « , anche del Terzo settore, ».*

---

**3.21**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: « anche del Terzo settore » con le seguenti: « in coordinamento con il Codice del Terzo Settore, come previsto dagli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».*

---

**3.22**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:*

*« g-bis) fornisce supporto alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana;*

*g-ter*) istituisce e mantiene aggiornata una banca dati nazionale integrata geo riferita, sulla base dei dati raccolti dall’Agenzia delle entrate, dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) e degli enti coinvolti nella definizione degli indicatori di cui alla lettera *a*). ».

---

### 3.23

IRTO

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

« *g-bis*) individua le linee di indirizzo per realizzare gli interventi di recupero dei centri storici e valorizzare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei contesti urbani ».

---

### 3.24

SIRONI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« *2-bis*. Il monitoraggio degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *e-bis*), è assicurato da ISPRA e dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente che predispongono apposite linee guida entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e che rendono disponibili pubblicamente i dati, aggiornandoli su base annuale. Le linee guida possono essere aggiornate su base annuale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano la disponibilità dei dati relativi ai singoli interventi di rigenerazione secondo le modalità individuate dalle linee guida ».

---

### 3.25

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

« 3. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, anche attra-

verso l'adeguamento della propria legislazione, che nel rispetto degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, prevedano:

*a)* il recupero del volume esistente dell'immobile inteso quale somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda;

*b)* il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella esistente come misura premiale, non superiore al 20 per cento di quella originaria, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

*c)* la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

*d)* l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

*e)* la riduzione del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

*f)* la rottamazione edilizia, intesa come la riconducibilità degli interventi di rigenerazione urbana, comportanti demolizione e ricostruzione, alla ristrutturazione edilizia;

*g)* l'esonero, in caso di variante urbanistica, dal contributo straordinario di urbanizzazione;

*h)* la possibilità per i comuni, con apposita deliberazione, di consentire negli immobili, su proposta dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, in attesa dell'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, in deroga agli articoli 27 e 79, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali, usi temporanei per un periodo non superiore a tre anni;

*i)* l'attuazione di interventi derogatori di maggiore dimensione o portata urbanistica esclusivamente attraverso gli istituti degli accordi di partenariato pubblico privato o dei crediti edilizi, in cui il beneficio pubblico derivante sia finalizzato alla rigenerazione urbana;

*l)* la destinazione a edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici realizzate, trasformate o riusate nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana;

*m)* il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

3-bis. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 4-bis, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei. ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Bandi regionali e provinciali per la rigenerazione urbana)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano il bando regionale o provinciale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato "bando", al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione e provincia autonoma predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

4. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge. ».

**3.26**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:* « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge ».

---

**3.27**

FREGOLENT

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. ».

---

**3.28**

PAROLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. ».

---

**3.29**

IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la

propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. ».

---

### 3.30

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».*

---

### 3.31

IRTO, BASSO, FINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 3, sopprimere la lettera a);*
  - 2) *al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: « e tra essi: » e sopprimere i numeri da 1) a 5);*
  - 3) *al comma 4, sopprimere le lettere a), b) e c).*
- 

### 3.32

FREGOLENT

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 3:*
    - 1) *sopprimere la lettera a);*
    - 2) *alla lettera b), sopprimere le parole: « tra essi »;*
  - b) *al comma 4, sopprimere le lettere a), b) e c).*
-

**3.33**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: « sulla base degli » con le seguenti: « in coerenza con gli ».*

---

**3.34**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: « PinQua » inserire le seguenti: « e di specifici indicatori, ».*

---

**3.35**

SIRONI

*Al comma 3 sopprimere la lettera b).*

---

**3.36**

SIRONI

*Al comma 3 sostituire la lettera b) con le seguenti:*

« b) le regioni e le province autonome tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, attraverso la conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo;

*b-bis)* adottano o adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi della presente legge e orientano l'iniziativa dei comuni. La quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa è ripartita per ambiti comunali o sovracomunali in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici;

*b-ter)* in caso di impossibilità di far fronte alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero in compensazione; ».

---

### 3.37

ROSA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3:*

1) *alla lettera b), la parola: « individuano » è sostituita con: « possono individuare »;*

2) *alla lettera b), capoverso n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

A) *le parole: « Fatte salve » sono sostituite dalle seguenti: « Fatti salvi »*

B) *dopo le parole: « e comunali » sono aggiunte le seguenti: « , il criterio dell'azzeramento del consumo netto di suolo e il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici »;*

C) *dopo la parola: « riconoscimento » sono aggiunte le seguenti: « , quale misura premiale, »;*

D) *le parole da: « come misura » fino a: « aggiuntive »: sono sostituite dalle seguenti: « rispetto a quelle preesistenti in misura non superiore al 30 per cento »;*

E) *le parole: « tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico » sono soppresse;*

F) *le parole da: « abbattimento di barriere » a: « coperture a verde » sono soppresse;*

G) *dopo le parole: « suoli contaminati » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione degli immobili e delle aree urbane tutelate ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42; »;*

3) *alla lettera b), il capoverso n. 2 è sostituito dal seguente:*

« 2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area diversa, individuata dal Piano comune di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5-bis o area diversa che sia contigua o omogenea, fatti salvi il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici e dell'azzeramento del consumo netto di suolo; »;

4) *alla lettera b), il capoverso n. 3 è sostituito dal seguente:*

« 3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle altezze massime di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2

aprile 1968, n. 1444, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera. »;

5) *alla lettera c), dopo le parole: « destinazione d'uso, » sono aggiunte le seguenti: « per le sole aree oggetto di rigenerazione urbana inserite nel Piano comunale di cui all'articolo 5-bis, »;*

6) *alla lettera d), la parola: « assoluta » è sostituita dalle seguenti: « tre quarti ».*

b) *al comma 4, dopo le parole: « I comuni » sono aggiunte le seguenti: « con popolazione superiore ai diecimila abitanti »;*

---

### 3.38

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: « individuano » con le seguenti: « possono individuare, in coerenza con gli equilibri di bilancio, ».*

---

### 3.39

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).*

---

### 3.40

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).*

---

### 3.41

ZANETTIN

*Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

*« 1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una*

superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale, da concedersi in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a volumetrie e superfici preesistenti, oltreché con premialità aggiuntive per i casi di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati; ».

---

### 3.42

FREGOLENT

*Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

« 1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale, da concedersi in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a volumetrie e superfici preesistenti, oltreché con premialità aggiuntive per i casi di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati; ».

---

### 3.43

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

« 1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una

superficie lorda aggiuntiva rispetto a quelle preesistenti come misura premiale oltreché con premialità aggiuntive per i casi di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati; ».

### 3.44

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), sostituire le parole da: « fatte salve » a: « obblighi di legge, » con le seguenti: « fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento come misura premiale di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive in misura non superiore al 25 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in misura non superiore al 5 per cento rispetto a quelle preesistenti in caso di: »;*

b) *sopprimere i numeri 3) e 4).*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. Gli interventi di cui al comma 3, lettera b), non possono riferirsi a edifici abusivi o siti in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. »;

b) *all'articolo 3, comma 4:*

1) *all'alinea, sopprimere le parole: « , fermo restando quanto previsto all'articolo 7, » e dopo le parole: « attività di » inserire le seguenti: « pianificazione e »;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: « dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana » con le seguenti: « degli ambiti urbani come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e delle aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado »;*

3) alla lettera c), sostituire le parole: « di cui alla lettera a) » con le seguenti: « di cui alle lettere a) e b) »;

c) all'articolo 5:

1) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: « 35 per cento » con le seguenti: « 30 per cento » e dopo le parole: « superficie lorda esistenti » inserire le seguenti: « , in coerenza con quanto disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 1), »;

2) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o comunque formalmente determinati con atti deliberativi comunali ».

---

### 3.45

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « in caso di » inserire le seguenti: « applicazione di processi di pianificazione, progettazione e realizzazione che perseguono processi energetico-ambientali certificati di terza parte ai fini di »;

2) sopprimere le seguenti parole: « costruzione di opere di architettura contemporanea, ».

---

### 3.46

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

Al comma 3, lettera b), capoverso 1), dopo le parole: « superiori agli obblighi di legge » inserire le seguenti: « delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali, ».

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« e-bis) gli eventuali interventi di delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali; »;

*all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

« *d-bis*) gli interventi di delocalizzazione di edifici o complessi di edifici siti in aree a rischio di frane o di alluvioni o in aree in cui sono già occorsi eventi franosi o alluvionali; ».

---

### **3.47**

ZANETTIN

*Al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: « nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati; » aggiungere le seguenti: « risoluzione di opere pubbliche incompiute; ».*

---

### **3.48**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).*

---

### **3.49**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).*

---

### **3.50**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

« *2-bis*) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde declassando aree a molto elevato e elevato rischio idrogeologico, prevedendo anche premialità volumetriche rispetto a quanto previsto dalla normativa urbanistica; ».

---

**3.51**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).*

---

**3.52**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 4).*

---

**3.53**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 4).*

---

**3.54**

ZANETTIN

*Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:*

*« 4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico. ».*

---

**3.55**

FREGOLENT

*Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:*

*« 4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico. ».*

---

**3.56**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente: « l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico. ».*

---

**3.57**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera b), numero 4), sopprimere le seguenti parole: « anche in deroga allo strumento urbanistico ».*

---

**3.58**

ZANETTIN

*Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo le parole: « anche in deroga allo strumento urbanistico, » inserire le seguenti: « nel rispetto delle normative di settore, fermo restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni e ».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 7, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: « , anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, »;*

*2) sostituire la lettera b) con la seguente:*

*« b) i cambi di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, indipendentemente dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti urbanistici generali, nel rispetto delle normative regionali e di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici generali di fissare specifiche condizioni. Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; »;*

*b) all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**3.59**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo le parole: « anche in deroga allo strumento urbanistico, » inserire le seguenti: « nel rispetto delle normative di settore, fermo restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni e ».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 7, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: « , anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, »;*

*2) sostituire la lettera b) con la seguente:*

*« b) i cambi di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, indipendentemente dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti urbanistici generali, nel rispetto delle normative regionali e di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici generali di fissare specifiche condizioni. Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; »;*

*b) all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**3.60**

FREGOLENT

*Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo le parole: « anche in deroga allo strumento urbanistico, » inserire le seguenti: « nel rispetto delle normative di settore, fermo restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni e ».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 7, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: « , anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, »;*

*2) sostituire la lettera b) con la seguente:*

*« b) i cambi di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del testo unico*

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, indipendentemente dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti urbanistici generali, nel rispetto delle normative regionali e di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici generali di fissare specifiche condizioni. Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; »;

b) *all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

### 3.61

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: « atto comunale » inserire le seguenti: « e relative ulteriori autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente »;*

2) *dopo le parole: « n. 652 » inserire le seguenti: « , individuati nella zonizzazione “zona A” del piano regolatore ai sensi del decreto ministeriale 1444/1968 ».*

---

### 3.62

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere i seguenti:*

« 5-bis) l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera *f*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

5-ter) la commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione;

5-quater) la commisurazione degli *standard* urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria;

5-*quinquies*) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione, la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione o manutenzione su attrezzature o dotazioni già esistenti, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono vincolate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione. ».

---

### 3.63

FAZZONE, PAROLI

*Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere i seguenti:*

« 5-*bis*) l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera *f*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

5-*ter*) la commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione;

5-*quater*) la commisurazione degli *standard* urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria;

5-*quinquies*) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione, la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione o manutenzione su attrezzature o dotazioni già esistenti, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono vincolate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione. ».

---

**3.64**

IRTO

*Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5 inserire i seguenti:*

« 5-bis) l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

5-ter) la commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti aumento del carico urbanistico, si provvede al pagamento della differenza fra gli oneri già corrisposti e quelli dovuti per la nuova destinazione;

5-quater) la commisurazione degli *standard* urbanistici dovuti al volume o alla superficie eccedente quella originaria. In caso di mutamento di destinazione d'uso che comporti una maggior dotazione di aree a *standard* si provvede alla loro integrazione o monetizzazione;

5-quinquies) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 1444 del 1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione, la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione o manutenzione su attrezzature o dotazioni già esistenti, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono vincolate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione. ».

**3.65**

FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5) inserire il seguente:*

« 5-bis) la costituzione di un gruppo tecnico di supporto costituito da dipendenti interni e da professionisti esterni in possesso delle idonee competenze diretto a prestare in favore delle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta, assistenza tecnica per la predisposizione, realizzazione e gestione dei programmi e degli interventi di rigenerazione urbana; ».

**3.66**

PAROLI

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
« L’elaborazione di tali nuovi programmi deve essere effettuata con il coinvolgimento delle aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio ».

---

**3.67**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

---

**3.68**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:* « , fermo l’obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell’area dell’intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni. ».

---

**3.69**

NAVE

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , fermo l’obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell’area dell’intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni; ».

---

**3.70**

FREGOLENT

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:* « , fermo l’obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari

di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni. ».

---

### 3.71

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « , fermo l'obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni. ».*

---

### 3.72

ZANETTIN

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fermo l'obbligo di notificare, ai sensi del codice di procedura civile, ai titolari di diritti reali compresi nell'area dell'intervento la costituzione del consorzio, di modo che questi, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano proporre osservazioni. ».*

---

### 3.73

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*« d-bis) al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale, nonché lo scomputo dagli*

oneri di urbanizzazione secondaria dell'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e/o messa in sicurezza, sia su aree private sia su aree pubbliche, fatta salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore. Decorso il termine di cui al primo periodo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui alla presente lettera sono direttamente applicabili da parte dei Comuni. ».

---

**3.74**

FAZZONE, PAROLI

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale, nonché lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria dell'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e/o messa in sicurezza, sia su aree private sia su aree pubbliche, fatta salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore. Decorso il termine di cui al primo periodo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui alla presente lettera sono direttamente applicabili da parte dei Comuni. ».

---

**3.75**

IRTO

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qual-

siasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale, nonché lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria dell'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e/o messa in sicurezza, sia su aree private sia su aree pubbliche, fatta salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore. Decorso il termine di cui al primo periodo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui alla presente lettera sono direttamente applicabili da parte dei Comuni. ».

### 3.76

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

#### « Art. 5.

*(Piani comunali di rigenerazione urbana)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la

definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce altresì l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3 devono essere corredate della seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso;

b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

5. Le proposte di Piano prevedono altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;

b) la previsione di realizzazione o di individuazione di alloggi di edilizia temporanea nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;

c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;

d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione.

6. Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

7. La proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana è approvata in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del comma 7 costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo. ».

---

### 3.77

SIRONI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. I comuni provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

a) forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati sulle previsioni urbanistiche non attuate che comportano consumo e impermeabilizzazione di suolo, contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale;

b) individuano negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale gli ambiti urbanistici, comprensivi di isolati, aree o singoli immobili che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali dati sono aggiornati ogni due anni e pubblicati nei siti internet istituzionali dei co-

muni interessati e trasmessi all'ISPRA e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

c) adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni della presente legge, delle ulteriori disposizioni regionali, sovranazionali e del prevalente interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente e della salute, del benessere e della qualità della vita dei cittadini, motivando la quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa, con la rappresentazione puntuale e specifica della necessità di consumare e di impermeabilizzare nuovo suolo non impermeabilizzato in compensazione in relazione all'eventuale insostenibilità tecnica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse, tenuto conto della gerarchia del consumo di suolo e del criterio della prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente rispetto all'interesse economico, a cui viene attribuita valenza meramente residuale e secondaria in relazione alle scelte già adottate sulla base del primo criterio;

d) al fine di ridurre l'utilizzo di superfici naturali, semi-naturali o spontaneamente ri-naturalizzate libere e classificate come edificabili, i comuni proprietari di tali aree modificano le previsioni nel piano di governo del territorio (PGT) riclassificandole come aree verdi o agricole;

e) informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo;

f) censiscono gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonate esistenti sul proprio territorio, e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati semestralmente, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti *internet* istituzionali;

g) le previsioni urbanistiche che comportano consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione negli strumenti urbanistici formati o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. ».

---

### 3.78

FINA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Nelle more dell'approvazione o dell'adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera *b*), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), i comuni:

*a*) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro degli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12;

*b*) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

*c*) esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale. ».

---

### 3.79

FAZZONE, PAROLI

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire l'alinea con il seguente:* « Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera *b*), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), i comuni: »;

*b) sostituire la lettera a) con la seguente:*

« *a*) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g*), nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti

urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. »;

c) *sopprimere le lettere b) e c).*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1. »;

2) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente. »;

3) *al comma 3 alinea sopprimere le seguenti parole: « è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed » e dopo la parola: « elenca » inserire le seguenti: « tra l'altro »;*

4) *al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate »;*

b) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire le parole: « ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e » con la seguente: « pubblici »;

2) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « e ambientale » con le seguenti: « , ambientale e architettonica »;

3) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« 3-bis. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-ter. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. »;

4) sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

- c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;
  - d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;
  - e) ripерmeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;
  - f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;
  - g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;
  - h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio ».
- 

### 3.80

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire l'alea con il seguente:* « Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni: »;

2) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici co-

erenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. »;

3) *sopprimere le lettere b) e c).*

*Conseguentemente:*

1) *all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

– *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1. »;

– *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente. »;

*al comma 3 alinea sopprimere le seguenti parole:* « è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed » *e dopo la parola:* « elenca » *inserire le seguenti:* « tra l'altro »;

– *al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* « , con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate »;

2) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

– *al comma 1 sostituire le parole:* « ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e » *con la seguente:* « pubblici »;

– *al comma 2, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* « ed architettonica »;

– dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« 3-bis. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-ter. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. »;

– sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;

e) ripерmeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio ».

---

### 3.81

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire l'alea con il seguente:* « Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 3, comma 3, lettera b) e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni: »;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) nonché, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. »;

c) *sopprimere le lettere b) e c).*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli in-

dirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1. »;

2) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente. »;

3) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* « è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed » *e dopo la parola:* « elenca » *inserire le seguenti:* « tra l'altro »;

4) *al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* « , con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate »;

b) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sostituire le parole:* « ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e » *con la seguente:* « pubblici »;

2) *al comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole:* « ed architettonica »;

3) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

« 3-bis. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati sono subordinati all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-ter. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici

di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. »;

4) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;

e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio. ».

---

**3.82**

IRTO

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire l'alea con il seguente:* « Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), e in sua assenza, nonché in attuazione delle priorità di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni: »;

2) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano la Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, individuando sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro degli ambiti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera), comprensivi eventualmente di immobili non contigui ma comunque funzionalmente connessi, ove si realizza la rigenerazione urbana anche a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10 e sulle altre risorse pubbliche disponibili, nonché, al fine di massimizzare gli effetti degli investimenti pubblici, con la definizione degli interventi privati ivi ammissibili, delle misure incentivanti e semplificazioni procedurali come previste dall'articolo 3 e dagli articoli 11 e 12. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'obiettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. »;

3) *sopprimere le lettere b) e c).*

*Conseguentemente:*

1) *all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

– *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in aderenza alle finalità e agli obiettivi dell'articolo 1. »;

– *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro dei centri storici e, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati, anche su proposta dei privati, al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono fatti salvi i perimetri dei centri storici come individuati dai comuni sulla base delle definizioni regionali vigenti di centri storici coerenti con l'o-

biettivo di individuare i soli insediamenti di carattere storico. In caso di individuazione da parte dei comuni degli ambiti urbani ai sensi dei periodi precedenti, nelle parti del territorio comunale non ricomprese in tali ambiti sono comunque sempre consentiti gli interventi di cui all'articolo 7. Sono fatti salvi gli ambiti urbani, comunque denominati, già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della legislazione regionale già esistente.»;

– *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* «è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed» *e dopo la parola:* «elenca» *inserire le seguenti:* «tra l'altro»;

– *al comma 3, lettera b) sopprimere le seguenti parole:* « , con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate »;

2) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

– *al comma 2, lettera a) sostituire le parole:* «ingegneristica, strutturale e urbanistico-paesaggistica» *con le seguenti:* «urbanistica, paesaggistica, ambientale, architettonica e ingegneristica»;

– *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Gli interventi privati previsti negli ambiti urbani come individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 5, che interessano gruppi di edifici o isolati possono essere attuati mediante permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 oppure mediante piano urbanistico attuativo.

3-ter. Sono inoltre consentiti, anche su proposta dei privati, accordi pubblico-privati di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e sociali e volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a rigenerare uno specifico ambito urbano. La proposta di accordo dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale se coerente con le finalità e gli obiettivi della Programmazione di rigenerazione urbana, da parte del Comune che si pronuncia entro centoventi giorni dalla presentazione, fatti salvi i termini di maggiore riduzione previsti a livello regionale. L'accordo può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti attraverso convenzionamenti autonomi. In tal caso per ogni sub-ambito nell'accordo saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intero ambito oggetto d'intervento. L'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario, definisce gli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui all'articolo 3, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento.»;

– sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Gli interventi di cui all'articolo 5 assicurano le seguenti condizioni:

a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili;

b) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

c) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

d) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

e) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici;

f) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

g) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

h) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio ».

---

### 3.83

ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

« a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di individuare, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, identificati ai sensi dell'articolo

2, comma 1, lettera g), dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana, (i comuni) provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di manifestazione di interesse, e, nel corso della predisposizione del programma o piano comunale di rigenerazione urbana, possono stipulare accordi con i proprietari che abbiano avanzato istanza di partecipazione. I proprietari possono manifestare il proprio interesse anche dopo l'approvazione del programma o del piano comunale di rigenerazione urbana e provvedere alla stipula della convenzione entro il termine stabilito dal programma o dal piano stesso;

b) entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera a) che precede, i comuni, sulla base degli esiti delle manifestazioni di interesse di cui alla medesima lettera a), individuano, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove realizzare gli interventi di rigenerazione urbana, nonché individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera h), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; inoltre individuano i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge. ».

*Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: « sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a) » con le seguenti: « sulla base della perimetrazione di cui alla lettera b) ».*

### 3.84

FREGOLENT

*Al comma 4 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

« a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di individuare, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana, i comuni provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici di manifestazione di interesse, e, nel corso della predisposizione del programma o piano comunale di rigene-

razione urbana, possono stipulare accordi con i proprietari che abbiano avanzato istanza di partecipazione. I proprietari possono manifestare il proprio interesse anche dopo l'approvazione del programma o del piano comunale di rigenerazione urbana e provvedere alla stipula della convenzione entro il termine stabilito dal programma o dal piano stesso;

*b)* entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera *a)* che precede, i comuni, sulla base degli esiti delle manifestazioni di interesse di cui alla medesima lettera *a)*, individuano, sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici, dei centri urbani, dei nuclei abitati, delle località produttive e degli altri ambiti ed altre aree, anche rurali, ove realizzare gli interventi di rigenerazione urbana, nonché individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; inoltre individuano i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge. ».

*Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: « sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a) » con le seguenti: « sulla base della perimetrazione di cui alla lettera b) ».*

---

### 3.85

PATUANELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« *a)* entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono procedere all'individuazione degli ambiti urbani e produttivi di rigenerazione; »;

*b) al comma 4, lettera c), dopo le parole: « individuano gli ambiti urbani » inserire le seguenti: « e produttivi »;*

*c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« *5-bis.* I soggetti istituzionali della rigenerazione urbana acquisiscono, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, il parere anche di investitori istituzionali in ambito immobiliare, delle associazioni immobiliari e di quelle dei costruttori edili maggiormente rappresentative.

I predetti soggetti sono titolari di compiti di iniziativa e consultivi in tutti i processi e procedimenti di rigenerazione urbana. ».

---

**3.86**

PAROLI

*Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono procedere all'individuazione degli ambiti urbani e industriali di rigenerazione; ».

---

**3.87**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « il perimetro dei centri storici identificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) ».*

---

**3.88**

ZANETTIN

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: « ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; » inserire le seguenti: « contestualmente individuano le opere pubbliche incompiute ricomprese all'interno delle aree in cui realizzare gli interventi di rigenerazione urbana specificando, d'intesa con stazioni appaltanti ed enti concedenti competenti, la soluzione da adottare per la loro risoluzione; ».*

---

**3.89**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 4, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centotanta »;*

- *sostituire le parole: « la riduzione » con le seguenti: « l'eventuale riduzione »;*

- *aggiungere infine il seguente periodo: « le compensazioni della perdita di gettito derivante dalla riduzione è a carico del Fondo di cui all'articolo 10; ».*

---

### **3.90**

FREGOLENT

*Al comma 4, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centottanta giorni »;*

b) *sostituire le parole: « la riduzione » con le seguenti: « l'eventuale riduzione »;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: « le compensazioni della perdita di gettito derivante dalla riduzione è a carico del Fondo di cui all'articolo 10 ».*

---

### **3.91**

SIRONI

*Sopprimere il comma 5.*

---

### **3.92**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 5.*

---

### **3.93**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.94**

SIRONI

*Al comma 5, lettera c), dopo le parole: « , comprese quelle acquisite per silenzio assenso » inserire le seguenti: « ad esclusione dei provvedimenti di interesse ambientale. ».*

---

**3.95**

FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*« 5-bis. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di Regia per il coordinamento nell’attuazione della Legge sulla Rigenerazione Urbana, per l’analisi delle proposte di modifica legislativa per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori pratiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità per la nomina dei componenti della Cabina e per lo svolgimento della sua attività. ».*

---

**3.0.1**

SIRONI

*Dopo l’articolo inserire il seguente*

**« Art. 3-bis.**

*(Disposizioni generali per la rigenerazione urbana)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d’uso nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. Le esigenze insediative e infrastrutturali sono soddisfatte tramite la rigenerazione, il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, garantendo la fruibilità di aree verdi in misura non inferiore a 35 metri quadrati per abitante e a distanza non superiore a 500 metri dalle abitazioni, nonché la conformità alle linee guida di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, e comunque il rispetto dei limiti inderogabili e dei rapporti massimi di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

2. In caso di impossibilità a rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali in base alle disposizioni del comma precedente, ogni deroga è corredata da una formale informativa che ne specifica e motiva puntualmente le ragioni.

3. Gli interventi comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo libero, compreso quello coperto e utilizzato per tutte le nuove infrastrutture e tutti i servizi necessari alla realizzazione e alla gestione degli interventi stessi seguono la gerarchia del consumo di suolo e sono accompagnati dalla contemporanea compensazione del suolo consumato e impermeabilizzato con il ripristino, l'eventuale de-pavimentazione e la rinaturalizzazione di altro suolo equivalente già impermeabilizzato in modo reversibile, in misura tale da produrre almeno un "saldo zero" sia del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo, sia del bilancio dei servizi ecosistemici.

4. Il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurano continuità ecologica tra il verde e il sottosuolo fino alla roccia madre non sono considerati strumento di compensazione ecologica sufficiente a impedire le alterazioni del regime idrologico (alluvioni e scarsità idrica, cosiddetta water stress) e a prevenire il dissesto idrogeologico, ma sono da considerarsi arredo urbano e meri strumenti di mitigazione dell'impatto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo.

5. I terreni de-pavimentati e rinaturalizzati utilizzati in compensazione vengono inseriti negli strumenti urbanistici come area verde non edificabile e possono entrare a far parte del patrimonio dell'ente locale.

6. La qualità dei terreni compensati è calcolata e certificata con il sistema di caratterizzazioni previsto dalle norme vigenti. Il criterio di equivalenza tra superficie territoriale concessa al sedime delle edificazioni (servizi e infrastrutture compresi) e la dotazione di superficie di terreno recuperato richiesta per la compensazione si articola, a seconda della qualità dei terreni consumati con impermeabilizzazione e di quelli depavimentati o bonificati, in base a classi di conteggio percentuale e a coefficienti aggiuntivi che riflettono il valore d'opzione e il valore marginale dei terreni consumati con la formula riportata nella seguente tabella:

Formula per l'equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato.

$$StC = (Srec \times Qr) / (Co \times Cp)$$

dove:

StC è la superficie territoriale concessa al sedime delle nuove edificazioni e ai relativi servizi e infrastrutture che consumano suolo.

Srec è l'estensione territoriale dei terreni recuperati.

Qr è la percentuale ammessa per la classe qualitativa dei terreni recuperati (media nel caso di più terreni).

Co è il coefficiente del valore di opzione, di valore da 0 a 1, inversamente proporzionale all'importanza attribuita dall'operatore pubblico alla possibilità di poter fare scelte future sul destino dell'area interessata dal consumo di suolo. I consigli comunali fissano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle pubblicazioni.

Cm è il coefficiente di valore marginale, di valore da 0 a 1, proporzionale alla disponibilità di terreni simili a quelli che vengono consumati nel territorio comunale in grado di garantire simili contributi ecosistemici, idrogeologici, sociosanitari e ambientali agli stessi bacini di utenza non solo umani con un criterio di prossimità. I consigli comunali approvano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle pubblicazioni.

Le classi qualitative dei terreni e il loro apporto percentuale sono definite come segue:

a) i terreni compatibili con l'uso verde pubblico, privato e residenziale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifiche di siti inquinati, saranno computati al 100 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti:  $Q_r=1$ ;

b) i terreni compatibili con gli usi per aree agricole e per l'allevamento di cui all'allegato 2, articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, saranno computati al 75 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie ad infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti:  $Q_r=0.75$ .

I terreni compatibili con l'uso industriale e commerciale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di bonifiche di siti inquinati saranno computati al 50 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti:  $Q_r=0,5$ .

7. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità, in ragione dell'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e del contrasto al consumo e alla impermeabilizzazione di nuovo suolo, si provvede alla valutazione d'impatto ambientale sulla base delle linee guida ISPRA, comprendendo la

valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinino consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, oltre alle misure di mitigazione o di compensazione ambientale ed ecologica delle nuove opere e il ripristino di cui al presente capo, pena la nullità dei provvedimenti e degli atti connessi e conseguenti approvati in violazione dell'obbligo stabilito dal presente comma.

8. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione di cui al comma 1 deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici e il risultato del bilancio ecologico economico dei servizi eco- sistemici. ».

---

#### **Art. 4.**

##### **4.1**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **« Art. 4.**

*(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:

*a)* in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;

*b)* a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Piano di cui al comma 1, lettera *b)*, elaborato sulla base delle informazioni e dei documenti trasmessi dagli enti locali secondo le modalità e i termini individuati ai sensi del comma 4, evidenzia, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.

3. Il Piano di cui al comma 1, lettera *b)*, è attuato sulla base di programmazioni biennali che tengono conto dell'ordine di priorità di fi-

nanziamento degli interventi e della disponibilità di risorse economiche, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali modifiche, rese necessarie nel corso dell'attuazione delle programmazioni medesime, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le modalità e i criteri per la definizione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 1, lettera *b*), nonché per la sua attuazione, con particolare riferimento:

*a*) alle modalità e ai termini con cui gli enti locali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni e i documenti necessari alla definizione e all'aggiornamento del Piano;

*b*) alla definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e ai criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento e di assegnazione delle risorse;

*c*) alle tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

*d*) alle risorse disponibili e alle relative fonti di finanziamento;

*e*) al sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione. ».

## 4.2

FREGOLENT

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

*1) sopprimere le parole: « Il Programma nazionale per »;*

*2) sostituire le parole: « si compone dei » con le seguenti: « è finanziata attraverso »;*

*3) sostituire la lettera b) con la seguente:*

« *b*) a regime, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che finanzia specifici interventi di Comuni e Città metropolitane nonché quelli di cui all'articolo 5. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Il decreto di cui al comma precedente contiene le seguenti indicazioni:

a) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;

b) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

c) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

d) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo. »;

d) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

« 3-*bis*. I comuni o le loro forme associative, approvano un Piano di rigenerazione urbana individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e definiscono gli interventi ammissibili. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, specchi d'acqua calma, gruppi di edifici isolati o aree comprendenti più isolati.

3-*ter*. Nelle more dell'approvazione del Piano con l'individuazione degli ambiti è possibile intervenire anche con singoli progetti di rigenerazione urbana.

3-*quater*. Sono fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai Comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale già esistente. Restano ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

3-*quinqies*. Le opere di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi definiti ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, di nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3-*sexies*. Gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti, ai fini del calcolo della volumetria ammissibile, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero sui quali intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini

del calcolo della nuova edificazione ammissibile. Gli interventi negli ambiti denominati “acque calme” sono definiti in funzione del numero di abitanti o di residenti temporanei previsti e comunque secondo criteri di bassa densità abitativa. Fatto salvo il potere delle regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi nelle acque calme definiti nei piani o che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

*3-septies.* Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

*a)* riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali. L'aumento delle volumetrie e delle superfici è facoltativo e non si applica nei casi in cui insistono vincoli che non lo consentano;

*b)* diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

*c)* ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

*d)* utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o della diversa normativa regionale;

*e)* deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 febbraio 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

*f)* facoltà per i comuni di deliberare riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rispetto alle tabelle parametriche regionali;

g) commisurazione dei contributi dovuti per *standard* urbanistici al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie.

3-*octies*. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale.

3-*nonies*. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

3-*decies* Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge. ».

---

### 4.3

IRTO, BASSO, FINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* « Strumenti di finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana »;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* « Il Programma nazionale per » *e sostituire le parole:* « si compone dei » *con le seguenti:* « è finanziata attraverso »;

c) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) a regime, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che finanzia specifici interventi di Comuni e Città metropolitane nonché quelli di cui all'articolo 5. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

d) *sostituire il comma 2, alinea, con il seguente:* « 2. Il decreto di cui al comma precedente contiene le seguenti indicazioni: »;

e) *al comma 2, sopprimere la lettera a);*

f) dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

« 4. I comuni o le loro forme associative, approvano un Piano di rigenerazione urbana individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e definiscono gli interventi ammissibili. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, specchi d'acqua calma, gruppi di edifici isolati o aree comprendenti più isolati.

5. Nelle more dell'approvazione del Piano con l'individuazione degli ambiti è possibile intervenire anche con singoli progetti di rigenerazione urbana.

6. Sono fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai Comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale già esistente. Restano ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

7. Le opere di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi definiti ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, di nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

8. Gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti, ai fini del calcolo della volumetria ammissibile, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero sui quali intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile. Gli interventi negli ambiti denominati "acque calme" sono definiti in funzione del numero di abitanti o di residenti temporanei previsti e comunque secondo criteri di bassa densità abitativa. Fatto salvo il potere delle regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi nelle acque calme definiti nei piani o che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

9. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità

aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismi che e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali. L'aumento delle volumetrie e delle superfici è facoltativo e non si applica nei casi in cui insistono vincoli che non lo consentano;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 febbraio 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

f) facoltà per i comuni di deliberare riduzioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rispetto alle tabelle parametriche regionali;

g) commisurazione dei contributi dovuti per *standard* urbanistici al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie.

10. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale.

11. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta

comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

12. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge. ».

---

#### 4.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la parola: « (PNRR) » inserire le seguenti: « e/o previsti dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare PINQUA »;*

2) *sostituire le parole: « quest'ultimo » con le seguenti: « da questi ».*

---

#### 4.5

SIRONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:*

« b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che raggiunge una intesa tenendo presente le linee guida dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), i criteri e i parametri unitari nella valutazione, anche economica, degli usi del suolo e della produzione di servizi ecosistemici e al raggiungimento degli obiettivi di suolo zero entro il 2030;

*b-bis) le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, attraverso la conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie,*

orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari e orientando l'iniziativa dei comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa è ripartita per ambiti comunali o sovracomunali in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici;

b) qualora dimostrino dell'impossibilità di rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero in compensazione. »;

2) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti:

« e-bis) gli interventi comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo libero in compensazione, compreso quello coperto e utilizzato per tutte le nuove infrastrutture e tutti i servizi necessari alla realizzazione e alla gestione degli interventi stessi, sono accompagnati dal contemporaneo ripristino, eventuale de-pavimentazione e dalla rinaturalizzazione di altro suolo equivalente già impermeabilizzato in modo reversibile, in misura tale da produrre almeno un "saldo zero" sia del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo, sia del bilancio dei servizi ecosistemici con un'integrale compensazione ecologica cui può ricorrersi in via residuale qualora sia esclusa la possibilità di evitare l'intervento ancorché sottoposto a mitigazione;

e-ter) i terreni de-pavimentati utilizzati in compensazione per il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo vengono inseriti negli strumenti urbanistici come area verde non edificabile e possono entrare a far parte del patrimonio dell'ente locale;

e-quater) il verde pensile tecnologico, sia estensivo che intensivo, gli impianti vegetali su supporti o altre strutture che non assicurano continuità ecologica tra il verde e il sottosuolo fino alla roccia madre non sono considerati strumento di compensazione ecologica sufficiente a impedire le alterazioni del regime idrologico (alluvioni e scarsità idrica, cosiddetta *water stress*) e a prevenire il dissesto idrogeologico, ma sono da considerarsi arredo urbano e meri strumenti di mitigazione dell'impatto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo;

e-quinquies) la qualità dei terreni compensati è calcolata e certificata con il sistema di caratterizzazioni previsto dalle norme vigenti. Il criterio di equivalenza tra superficie territoriale concessa al sedime delle edificazioni (servizi e infrastrutture compresi) e la dotazione di superficie di terreno recuperato richiesta per la compensazione si articola, a seconda

della qualità dei terreni consumati con impermeabilizzazione e di quelli de-pavimentati o bonificati, in base a classi di conteggio percentuale e a coefficienti aggiuntivi che riflettono il valore d'opzione e il valore marginale dei terreni consumati con la formula per l'equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato che si riportata di seguito:

$$StC = (Srec \times Qr) / (Co \times Cp)$$

dove:

**StC** è la superficie territoriale concessa al sedime delle nuove edificazioni e ai relativi servizi e infrastrutture che consumano suolo.

**Srec** è l'estensione territoriale dei terreni recuperati.

**Qr** è la percentuale ammessa per la classe qualitativa dei terreni recuperati (media nel caso di più terreni).

**Co** è il coefficiente del valore di opzione, di valore da 0 a 1, inversamente proporzionale all'importanza attribuita dall'operatore pubblico alla possibilità di poter fare scelte future sul destino dell'area interessata dal consumo di suolo. I consigli comunali fissano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle previste pubblicazioni.

**Cm** è il coefficiente di valore marginale, di valore da 0 a 1, proporzionale alla disponibilità di terreni simili a quelli che vengono consumati nel territorio comunale in grado di garantire simili contributi ecosistemici, idrogeologici, sociosanitari e ambientali agli stessi bacini di utenza non solo umani con un criterio di prossimità. I consigli comunali approvano questo parametro con delibera, caso per caso, e i comuni lo annotano in un apposito registro assieme agli estremi del titolo edilizio, per una trasmissione periodica in regione, al fine dei monitoraggi e delle previste pubblicazioni.

Le classi qualitative dei terreni e il loro apporto percentuale sono definite come segue:

a) i terreni compatibili con l'uso verde pubblico, privato e residenziale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifiche di siti inquinati, saranno computati al 100 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti:  $Qr=1$ ;

b) i terreni compatibili con gli usi per aree agricole e per l'allevamento di cui all'allegato 2, articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, saranno computati al 75 per cento rispetto alla somma

delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie ad infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti:  $Q_r=0.75$ .

I terreni compatibili con l'uso industriale e commerciale, secondo l'Allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di bonifiche di siti inquinati saranno computati al 50 per cento rispetto alla somma delle superfici coperte dei nuovi titoli edilizi e delle superfici necessarie a infrastrutture e servizi dei nuovi insediamenti:  $Q_r=0,5$ ;

*e-sexies*) nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità, in ragione dell'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e del contrasto al consumo e alla impermeabilizzazione di nuovo suolo, si provvede alla valutazione d'impatto ambientale sulla base delle linee guida ISPRA, comprendendo la valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinino consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, oltre alle misure di mitigazione o di compensazione ambientale ed ecologica delle nuove opere e il ripristino di cui al presente capo, pena la nullità dei provvedimenti e degli atti connessi e conseguenti approvati in violazione dell'obbligo stabilito dal presente comma;

*e-septies*) per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione di cui al comma 1 deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici e il risultato del bilancio ecologico economico dei servizi eco-sistemici. ».

## 4.6

SIRONI

*Sostituire la lettera b) con le seguenti:*

« *b*) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che raggiunge una intesa tenendo presente le linee guida dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), i criteri e i parametri unitari nella valutazione, anche economica, degli usi del suolo e della produzione di servizi ecosistemici e al raggiungimento degli obiettivi di suolo zero entro il 2030;

*b-bis*) le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo, attraverso la conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari e orientando l'iniziativa dei comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa è ripartita per ambiti comunali o sovracomunali in considerazione della percentuale di suolo già impermeabilizzato e delle peculiarità di ciascun territorio, tenuto conto del saldo e dell'andamento del bilancio ecologico economico dei servizi ecosistemici;

b) qualora dimostrino dell'impossibilità di rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di utilizzare e di impermeabilizzare suolo libero in compensazione. ».

---

#### 4.7

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ».

---

#### 4.8

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire la parola: « Piano » con la seguente: « Programma »;*

b) *al comma 2, sostituire la parola: « Piano » con la seguente: « Programma », dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

*« e-bis) i costi stimati per ciascun intervento;*

*e-ter) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi strutturali precedentemente approvati. »;*

c) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*« 3-bis. Il Programma prevede l'elaborazione e l'attuazione di un'agenda urbana nazionale, quale riferimento delle regioni e dei comuni definita da programmi strutturali e piani operativi finalizzati a promuovere le politiche della rigenerazione urbana e a perseguire gli obbiettivi di cui all'articolo 1 comma 3.*

*3-ter. Il Programma può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, al fine di adeguare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.*

*3-quater. I comuni individuano gli ambiti urbani per i quali si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana, e definiscono gli interventi ammissibili, sono fatti salvi i Programmi di rigenerazione urbana già previsti o in corso. ».*

---

#### 4.9

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » con le seguenti: « da adottare con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ».*

---

#### 4.10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».*

---

**4.11**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Gli obiettivi del Piano di cui al comma 1 sono:

a) la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato;

b) la riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici;

c) la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

d) la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione;

e) la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi di quartiere;

f) la razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti;

g) l'implementazione delle infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città italiane. ».

---

**4.12**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza e contiene le seguenti indicazioni:

a) la descrizione degli obiettivi del Piano stesso;

b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali e provinciali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;

c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

d) i costi stimati per ciascuno degli interventi;

e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

f) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;

g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi. ».

---

**4.13**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:*

« 0a) la mappatura ed il monitoraggio delle aree e dei territori oggetto del Piano che, a partire dal registro degli enti locali, includa il censimento degli edifici e dei processi di edificazione, la registrazione degli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione realizzati, la mappatura delle aree dismesse e la loro classificazione, la mappatura per ciascun territorio delle situazioni esistenti non conformi alla disciplina edilizia ».

---

**4.14**

FREGOLENT

*Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:*

« 0a) la mappatura ed il monitoraggio delle aree e dei territori oggetto del Piano che, a partire dal registro degli enti locali, includa il censimento degli edifici e dei processi di edificazione, la registrazione degli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione realizzati, la mappatura delle aree dismesse e la loro classificazione, la mappatura per ciascun territorio delle situazioni esistenti non conformi alla disciplina edilizia ».

---

**4.15**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« a-bis) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali e provinciali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana; ».

---

**4.16**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

« c-bis) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

*c-ter*) i costi stimati per ciascuno degli interventi;

*c-quater*) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati; ».

---

#### 4.17

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: « le risorse disponibili e » con le seguenti: « il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi, nonché ».*

---

#### 4.18

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

*« e-bis) i costi stimati per ciascun intervento;*

*e-ter) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi strutturali precedentemente approvati. ».*

---

#### 4.19

ZANETTIN

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*« 2-bis. Nella scelta dei criteri di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, è attribuito carattere prioritario agli interventi che ricadono nei Comuni interferiti dalle opere di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ».*

---

#### 4.20

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: « e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ».*

---

**4.21**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Il Programma prevede l'elaborazione e l'attuazione di un'A-genda urbana nazionale, quale riferimento delle regioni e dei comuni, de-finita da programmi strutturali e piani operativi finalizzati a promuovere le politiche della rigenerazione urbana e a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3. ».

---

**4.22**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana. ».

---

**4.0.1**

SIRONI

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:***« Art. 4-bis.***(Monitoraggio del consumo del suolo)*

1. Il monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo è affidato all'ISPRA che, in attuazione della presente legge, opera in collaborazione con l'ISTAT. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, che si avvale della collabora-zione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'am-biente e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi del-l'economia agraria (CREA), definisce i metodi e i criteri uniformi per la formazione delle banche di dati e per la determinazione dei dati stessi, ai quali le regioni devono adeguarsi.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valutano l'efficacia degli strumenti di programmazione vigenti in re-lazione alla limitazione del consumo e della impermeabilizzazione del suolo e ne pubblicano gli esiti con delibera annuale. Entro il termine

di trenta giorni dall'adozione della delibera rendono disponibili i dati da acquisire secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica e aggiorna annualmente i dati sul consumo e sull'impermeabilizzazione di nuovo suolo e la relativa cartografia sul proprio sito *internet* istituzionale.

#### **Art. 4-ter.**

##### *(Monitoraggio degli edifici e delle aree inutilizzati)*

1. I comuni, singoli o associati, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'ISTAT, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici sia privati, sfitti, non utilizzati, abbandonati o in degrado, specificandone le caratteristiche e le dimensioni. Il censimento rileva altresì la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate, delle infrastrutture esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata "banca dati del riuso", disponibile per il recupero o il riuso, nonché per l'aggiornamento dello stato del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo. Tali dati sono aggiornati ogni due anni.

2. Sulla base delle risultanze dell'analisi dei dati, i comuni, singoli o in forma associata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano le varianti necessarie agli strumenti di pianificazione urbanistica al fine di eliminare le previsioni di edificazione di qualsiasi destinazione comportanti consumo e impermeabilizzazione di suolo in aree naturali, seminaturali o spontaneamente rinaturalizzate a seguito di abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo e aventi diversa destinazione urbanistica o comunque libere. ».

---

**Art. 5.****5.1**

ROSA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 5.**

*(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)*

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

*a) gli obiettivi generali di riqualificazione urbana, di miglioramento della qualità della vita, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;*

*b) per ciascun ambito urbano di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 2, gli aspetti naturalistico-ambientali, insediativi, sociali, culturali, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'accesso agli spazi pubblici, alle aree verdi, la qualità del decoro urbano, lo stato degli ecosistemi;*

*c) le destinazioni d'uso ammesse in ciascun ambito;*

*d) i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanze tra le costruzioni da osservare negli interventi di nuova costruzione, in relazione al perseguimento degli obiettivi generali strategici di cui alla lettera a).*

2. Nei casi previsti dalla legge, la programmazione comunale di rigenerazione urbana può essere approvata anche tramite accordo di programma. ».

*b) dopo l'articolo aggiungere i seguenti:*

**« Art. 5-bis.**

*(Piano comunale di rigenerazione urbana)*

1. Per le finalità di cui alla presenta legge, i Comuni con popolazione al di sopra dei diecimila abitanti, anche su proposta di altri soggetti

pubblici o privati, approvano il Piano comunale di rigenerazione urbana che individua:

a) gli interventi, da realizzarsi sugli ambiti urbani, come definiti dalla lettera a) comma 1 dell'articolo 2 e individuati ai sensi della lettera c), comma 4 dell'articolo 3;

b) per ogni intervento, gli obiettivi strategici e l'interesse pubblico che si intende perseguire in termini di messa in sicurezza, miglioramento della qualità del decoro urbano, manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale e culturale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

e) gli interventi di edilizia residenziale sociale,

f) la stima dei relativi costi;

g) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

h) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

i) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione;

j) gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana;

k) sulla base della legislazione regionale, le deroghe di cui al n. 3, lettera b), comma 3 dell'articolo 3.

#### **Art. 5-ter.**

*(Approvazione della Programmazione di rigenerazione urbana e del Piano comunale di rigenerazione urbana)*

1. La programmazione di rigenerazione urbana è approvata, nella modalità semplificata prevista dalle leggi regionali.

2. Il Piano comunale di rigenerazione urbana è approvato con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recu-

pero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale.

3. Il Piano comunale rigenerazione urbana difforme dallo strumento urbanistico generale, è approvato tramite i procedimenti amministrativi semplificati previsti dalla legislazione regionale per l'approvazione dei piani attuativi in variante, anche ricorrendo all'accordo di programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nell'approvazione dei piani di cui ai commi 1 e 2, trova applicazione l'articolo 8.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica ai sensi della presente legge, sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale. Dopo l'approvazione degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, gli interventi di rigenerazione assentiti ma non realizzati decadono se non inseriti nei predetti strumenti. ».

---

## 5.2

AMBROGIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### « Art. 5.

*(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)*

1. Il programma comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione urbana e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, attraverso specifici indicatori territoriali di degrado edilizio e socio-economico di cui al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 4.

2. Nel rispetto dei principi e delle finalità, della presente legge, gli enti locali, nella definizione dei programmi di rigenerazione urbana, sono tenuti a:

*a*) individuare, in coerenza con gli strumenti vigenti, l'ambito territoriale dove attuare la rigenerazione urbana analizzando lo specifico contesto urbano di riferimento e valorizzando le finalità e gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1;

b) indicare l'obiettivo finale atteso, evidenziando per gli specifici ambiti di intervento le componenti di miglioramento attese e le relative tempistiche;

c) provvedere alla formazione del sistema dei soggetti territoriali coinvolti attivamente nella redazione del Programma di rigenerazione urbana;

d) definire l'itinerario concertativo intrapreso con i soggetti attivi preliminarmente al Patto territoriale;

e) istituire un tavolo di concertazione con i soggetti attivi, definendo gli impegni da assumere collettivamente e individualmente;

f) prevedere, all'esito del tavolo di concertazione di cui alla lettera e), la sottoscrizione di un protocollo d'intesa delle proposte condivise, e la successiva predisposizione di un piano di fattibilità tecnico-economica delle stesse nel rispetto degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, comma 3;

g) dedicare particolare attenzione alle problematiche relative alle diversità sociali e culturali intergenerazionali e di integrazione tra soggetti che differiscono per genere, cultura e religione;

h) perfezionare la sottoscrizione del Patto territoriale e il suo continuo aggiornamento;

i) redigere il Programma di rigenerazione urbana e il Programma comunale di rigenerazione urbana dei centri storici nel rispetto del principio costi-benefici e delle normative vigenti;

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:

a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata, con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;

c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulle zone dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) relativo alla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate denominato "SIT", Sistema Informativo Territoriale ed elenca:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere il tutto finalizzato al raggiungimento del miglioramento socio-economico e della qualità della vita della cittadinanza;

d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

f) la stima dei relativi costi.

5. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale. ».

### 5.3

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### « Art. 5.

*(Piani comunali di rigenerazione urbana)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ri-

comprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce altresì l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3 devono essere corredate della seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso;

b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

5. Le proposte di Piano prevedono altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;

b) la previsione di realizzazione o di individuazione di alloggi di edilizia temporanea nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;

c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;

d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione.

6. Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

7. La proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana è approvata in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del comma 7 costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo. ».

## 5.4

SIRONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### « Art. 5.

*(Programma comunale di rigenerazione urbana)*

1. I comuni, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, fatte salve le previsioni di maggior tutela delle aree inedificate introdotte dalla

legislazione regionale, nazionale o sovranazionale, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati circa le previsioni urbanistiche non attuate che comportano consumo e impermeabilizzazione di suolo, contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale e, entro i centottanta giorni successivi alla deliberazione regionale o, in mancanza, al decreto del Presidente del Consiglio:

*a)* individuano negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale gli ambiti urbanistici, comprensivi di isolati, aree o singoli immobili che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali dati sono aggiornati ogni due anni e pubblicati nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessi all'ISPRA e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

*b)* adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni della presente legge, delle ulteriori disposizioni regionali e del prevalente interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente e della salute, del benessere e della qualità della vita dei cittadini, motivando la quantità massima di consumo e di impermeabilizzazione di suolo in compensazione eventualmente ammessa, con la rappresentazione puntuale e specifica della necessità di consumare e di impermeabilizzare nuovo suolo non impermeabilizzato in compensazione in relazione all'eventuale insostenibilità tecnica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse, tenuto conto del criterio della prevalenza dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ecosistema suolo esistente rispetto all'interesse economico, a cui viene attribuita valenza meramente residuale e secondaria in relazione alle scelte già adottate sulla base del primo criterio;

*c)* al fine di ridurre l'utilizzo di superfici naturali, semi-naturali o spontaneamente ri-naturalizzate libere e classificate come edificabili, i comuni proprietari di tali aree modificano le previsioni nel piano di governo del territorio (PGT) riclassificandole come aree verdi o agricole;

*d)* informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo;

*e)* censiscono gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti sul proprio territorio, e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati semestralmente, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti *internet* istituzionali;

*f)* le previsioni urbanistiche che comportano consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione negli strumenti urbanistici

formati o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici del proprio territorio di competenza, sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica), e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto 288/2018 dell'ISPRA e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni comune devono evidenziare il controvalore economico anche: *a)* dell'impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità o *deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; *b)* dell'impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse a ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti, redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; *c)* dell'impronta ecologica complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto 288/2018 dell'ISPRA e suoi aggiornamenti.

3. Nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana o comunque di nuovi interventi edilizi non è consentito compensare le loro conseguenti eventuali emissioni di CO<sub>2</sub> con l'acquisto di certificati di credito di carbonio sul mercato nazionale, sovranazionale o internazionale; ogni compensazione che si rendesse eventualmente necessaria avverrà invece localmente, onde non vanificarne gli obiettivi.

4. I comuni aggiornano annualmente i dati del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base delle modifiche *medio tempore* apportate dalla pianificazione urbanistica in linea con gli obiettivi e le priorità strategiche nell'ottica di raggiungere un bilancio positivo sempre crescente nel corso degli anni, annotandone le voci relative al rispettivo controvalore economico. 6. Il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici è pubblicato annualmente come allegato al bilancio annuale comunale e il suo saldo attivo o passivo concorre a formare un indice di vulnerabilità nella fornitura di servizi ecosistemici, che rileva anche ai fini dell'attribuzione al comune da parte della regione di riferimento delle quote di eventuale ulteriore consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo in compensazione ripartibili sul territorio regionale, nonché ai fini dell'assegnazione di premi, fondi o finanziamenti regionali,

nazionali, europei, sovranazionali e internazionali per il sostegno alla realizzazione di progetti di rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo e all'impermeabilizzazione di nuovo suolo, al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

5. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici comunali vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province.

6. In caso di bilancio negativo che non mostri miglioramenti da un anno a quello successivo, il comune sarà oggetto di controlli e verifiche della propria pianificazione territoriale da parte della regione di riferimento che potrà altresì affiancarsi o sostituirsi allo stesso nell'attività di pianificazione. ».

---

## 5.5

FINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), individua gli obiettivi generali, gli indirizzi e la strategia che il comune intende perseguire in termini, tra l'altro, di messa in sicurezza e resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di efficientamento energetico e idrico, di valorizzazione e manutenzione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di sviluppo di politiche abitative, di accessibilità; »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. La Programmazione comunale di rigenerazione urbana è approvata mediante una o più Delibere di Consiglio comunale, che individuano, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il perimetro degli ambiti urbani ove si realizza la rigenerazione urbana. Tali ambiti possono essere sempre aggiornati al fine di ricomprendere al loro interno ulteriori immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. »;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana elenca, tra gli altri:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

e) la stima dei relativi costi. ».

---

## 5.6

DE PRIAMO

*Al comma 1, dopo le parole: « di sviluppo sociale, ambientale ed economico, » inserire le seguenti: « di contrasto alla solitudine e all'emarginazione di anziani e fragili ».*

---

## 5.7

SIRONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: « , di valorizzazione degli spazi pubblici » inserire le seguenti: « di incremento »;*

b) *al comma 3, lettera a), dopo le parole: « sostenibilità ambientale, » aggiungere le seguenti: « e ecosistemica, »;*

c) *alle lettere b) c) ed e) aggiungere in fine, le seguenti parole: « , senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore »;*

d) *al comma 4, dopo le parole: « interventi di rigenerazione urbana » inserire le seguenti: « , tenuto conto dell'impronta di carbonio, idrica ed ecologica di ciascuno, »;*

e) *al comma 5 sopprimere la parola: « assentibili ».*

---

**5.8**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* « delle aree verdi e dei servizi di quartiere, » *inserire le seguenti:* « di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità, »;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'insediamento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

---

**5.9**

ZANETTIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* « delle aree verdi e dei servizi di quartiere, » *inserire le seguenti:* « di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità, »;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa

con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'inseadimento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'inseadimento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

## 5.10

IRTO, BASSO, FINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* « delle aree verdi e dei servizi di quartiere, » *inserire le seguenti:* « di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità, »;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'inseadimento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali

limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

---

## 5.11

FREGOLENT

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* « delle aree verdi e dei servizi di quartiere, » *inserire le seguenti:* « di contrasto alla rarefazione delle attività economiche urbane e di promozione dell'economia di prossimità, »;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative:

a) gli obiettivi di sviluppo delle attività economiche di prossimità di interesse collettivo che si intendono conseguire nei centri storici e urbani, incluse le aree periferiche;

b) le misure per la qualificazione e l'incremento dell'attrattività di aree, vie e piazze a vocazione commerciale;

c) le misure di tutela, valorizzazione e promozione delle attività economiche di prossimità, anche definendo premialità finalizzate all'insediamento di nuove imprese;

d) le misure per la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche, anche prevedendo eventuali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ».

---

## 5.12

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* « della comunicazione » *inserire le seguenti:* « nonché di tutela della salute pubblica e di tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico »;

2) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

« 4-bis. La programmazione comunale di rigenerazione urbana deve, in ogni caso essere fondata sulla partecipazione dei cittadini che devono essere coinvolti sin dall'inizio nella progettazione del piano di rigenerazione. Tale piano è elaborato sulla base delle linee guida desunte dal percorso di condivisione tra Amministrazione e cittadini.

4-ter. La progettazione urbanistica deve prevedere la cessione degli *standard* urbanistici a garanzia di spazi e servizi pubblici per i cittadini e la qualità di tali spazi deve soddisfare requisiti elevati di accessibilità, sicurezza e salute pubblica. ».

---

### 5.13

FREGOLENT

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *al comma 3:*

1) *all'alinea sopprimere le parole da: « è formulata » fino a: « entrate ed »;*

2) *alla lettera a), sopprimere le parole: « e privato ».*

---

### 5.14

IRTO, BASSO, FINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il comma 2;*

2) *al comma 3, sopprimere le parole da: « è formulata » fino alle parole: « entrate ed »;*

3) *al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: « e privato ».*

---

**5.15**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2, lettera b), sopprimere la seguente parola: « semplificati ».*

---

**5.16**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 3 sostituire le parole da: « La programmazione comunale » a: « ed elenca » con le seguenti: « La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulle zone dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) relativo alla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate denominato "SIT", Sistema Informativo Territoriale ed elenca: ».*

---

**5.17**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni inserite nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), come previsto ai sensi del Regolamento UE 2018/1999 e nel Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC), stabilito dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. ».*

---

**5.18**

ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*« b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi da concedersi in misura non inferiore al 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti. ».*

---

**5.19**

FREGOLENT

*Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi da concedersi in misura non inferiore al 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti. ».

---

**5.20**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: « con incrementi » fino alla fine della lettera.*

---

**5.21**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: « 35 » con la seguente: « 30 ».*

---

**5.22**

FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: « applicabile agli interventi pubblici e privati ».*

---

**5.23**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei ser-

vizi di quartiere per il raggiungimento del miglioramento socio-economico e della qualità della vita della cittadinanza; ».

---

**5.24**

DE PRIAMO

*Al comma 3, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: « di valorizzazione degli spazi pubblici » inserire le seguenti: « e di comunità »;*

b) *dopo le parole: « delle aree verdi, » inserire le seguenti: « degli spazi commerciali ».*

---

**5.25**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera d), dopo la parola: « idrico » inserire le seguenti: « e idrogeologico ».*

---

**5.26**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « da attuarsi anche mediante il recupero degli immobili fatiscenti appartenenti a soggetti non censiti o irreperibili all'anagrafe tributaria; ».*

---

**5.27**

ZANETTIN

*Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

*« e-bis) gli interventi per la risoluzione delle opere pubbliche incomplete eventualmente ricadenti nel perimetro delle aree interessate dalla rigenerazione urbana; ».*

---

**5.28**

PAROLI

*Al comma 4 dopo la lettera c) inserire la seguente:*

« d) gli interventi che, in funzione dei recenti cambiamenti delle modalità di sepoltura, si rendano necessari a modifica del piano regolatore cimiteriale e per l'utilizzo della zona di rispetto cimiteriale, da destinarsi ove possibile a verde di servizio pubblico ».

---

**5.29**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

« c-bis) adottare i criteri CAM, attraverso l'uso di tecnologie alternative al *wireless* in ambienti *outdoor*, nonché il regolamento e il piano di localizzazione, di cui all'articolo 8, comma 6, della Legge Quadro n. 36 del 2001, quali strumenti per la corretta gestione delle sorgenti di emissione elettromagnetica nel territorio urbano. ».

---

**5.0.1**

SIRONI

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

**« Art. 5-bis.**

*(Boschi di neo-formazione)*

1. I terreni coperti da boschi, compresi i cosiddetti “boschi di neo-formazione”, sono tutelati in sede di pianificazione paesaggistica e urbanistica con specifiche disposizioni di salvaguardia e di conservazione, con previsioni di interventi di ri-naturalizzazione in caso di degrado, considerato l'effettivo stato di destinazione indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente al tempo dell'abbandono o successivamente allo stesso.

2. I comuni censiscono le aree protette e vincolate per la tutela paesaggistica esistenti sul proprio territorio, le aree boschive, comprese quelle di spontanea ri-naturalizzazione, le aree umide, quelle in prossimità dei corpi idrici, quelle a pericolosità idraulica, da frana e sismica, nonché le fasce costiere suddivise per distanze dalla linea di costa e provvedono alla diffusione dei dati aggiornati trimestralmente, con indi-

cazione dei dati dell'eventuale consumo e impermeabilizzazione di suolo prodotto all'interno delle predette aree, pubblicandoli in forma aggregata nei propri siti internet istituzionali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano uniformano la rispettiva normativa in materia di boschi e foreste entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorso infruttuosamente il quale cessano di applicarsi le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

### **Art. 5-ter.**

#### *(Piano del verde e delle superfici libere urbane)*

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le parole: "i comuni possono: " sono sostituite dalle parole: " i comuni devono ".

2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del piano nazionale di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane e della riforestazione urbana, che deve essere adottato da ciascun comune entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni hanno l'obbligo di dotarsi e di approvare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano del verde come strumento di pianificazione propedeutico alla stesura del Piano regolatore generale, che dovrà essere aggiornato sulla base del primo entro la prima scadenza utile e dovrà contenere una visione strategica delle infrastrutture verdi e un programma organico di sviluppo del sistema del verde urbano e peri-urbano nel medio-lungo periodo, che preveda una pianificazione basata su caratteri ecosistemici, strutturali, morfologici, estetici e ambientali di ogni tipologia verde, sul suo rapporto con l'edificato, nonché sulla domanda sociale da parte della collettività.

4. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.

5. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, danno effettiva attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, assicurando tra l'altro che il Piano del verde e delle superfici libere urbane e della riforestazione urbana, coordinato con i regolamenti del verde pubblico e privato, preveda:

a) la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area su cui insistono gli edifici di nuova edificazione e quelli oggetto di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) la conservazione, la tutela e l'incremento del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza degli edifici esistenti;

c) la realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;

d) l'attribuzione a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale di una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;

e) la piantumazione di piante e masse arboree nelle aree sia di proprietà privata, sia pubbliche, ivi comprese le strade, le piazze e i parcheggi;

f) la tutela e la valorizzazione delle aree naturali, degli ecosistemi, delle aree incolte che possono rappresentare aspetti di storia del territorio in ragione di presenze vegetali e per morfologia;

g) la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il soddisfacimento degli *standard* urbanistici comunali e sovracomunali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;

h) l'individuazione di una cintura verde quale parte integrante del Piano stesso;

i) la creazione di fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;

l) i capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;

m) il censimento dei soggetti vegetali significativi esistenti e in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;

n) la creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, nonché la sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione. ».

**5.0.2**

PAROLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Utilizzo del patrimonio esistente per il conseguimento di obiettivi di rigenerazione urbana)*

1. Le aziende che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera c), possono proporre la permuta o la cessione, anche parziale, di immobili ad uso prevalentemente abitativo con altri immobili ad uso prevalentemente abitativo di proprietà di soggetti pubblici o privati o come corrispettivo della riqualificazione di immobili ad uso abitativo facenti parte del patrimonio edilizio da loro gestito.

2. Le operazioni di permuta o di cessione sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni. ».

---

**Art. 6.****6.1**

SIRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**6.3**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana può essere affidata mediante le procedure di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

*Conseguentemente, al comma 2:*

a) *all'alinea sostituire le parole:* « dell'idea progettuale e del progetto » *con le seguenti:* « del progetto o di piani con livello di approfondimento al progetto »;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) di natura tecnica, ivi inclusi i profili di carattere geotecnico, geologico, impiantistico, strutturale, idraulico, architettonico, urbanistico-paesaggistico e ambientale; ».

---

**6.4**

IRTO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata è affidata mediante concorso di progettazione in due fasi di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108. ».

---

**6.5**

FAZZONE, PAROLI

*Al comma 1 sostituire le parole:* « ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e » *con la seguente:* « pubblici » *e le parole:* « è affidata mediante concorso di progettazione » *con le seguenti:*

« può essere affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee, previa adeguata motivazione, nei casi di interventi caratterizzati da particolare rilevanza storico-artistica, architettonica, sociale e di sostenibilità energetica e ambientale ».

---

## 6.6

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* « ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e » *con la seguente:* « pubblici »;

b) *sostituire le parole:* « è affidata mediante concorso di progettazione » *con le seguenti:* « può essere affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee, previa adeguata motivazione, nei casi di interventi caratterizzati da particolare rilevanza storico-artistica, architettonica, sociale e di sostenibilità energetica e ambientale ».

---

## 6.7

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

*Al comma 1 sostituire le parole:* « ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e » *con la seguente:* « pubblici » *e le parole:* « è affidata mediante concorso di progettazione » *con le seguenti:* « può essere affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee, previa adeguata motivazione, nei casi di interventi caratterizzati da particolare rilevanza storico-artistica, architettonica, sociale e di sostenibilità energetica e ambientale ».

---

## 6.8

ROSA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1. *sostituire la parola:* « programmazione » *con la seguente:* « pianificazione »;

2. *dopo le parole: « concorso di progettazione » inserire le seguenti: « o del concorso di idee di cui agli articoli da 41 a 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità »;*

b) *al comma 4, sostituire la parola: « programmazione » con la seguente: « pianificazione ».*

---

## 6.9

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « qualora non possa essere realizzata dall' » con le seguenti: « su indicazione dell' ».*

---

## 6.10

FREGOLENT

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « qualora non possa essere realizzata » con le seguenti: « su indicazione ».*

---

## 6.11

ROSSOMANDO, IRTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

– *al comma 1, dopo le parole: « concorso di progettazione » inserire le seguenti: « a due gradi ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;*

– *al comma 1, dopo le parole: « un'idea progettuale » inserire le seguenti: « nel primo grado »;*

– *al comma 2, alinea, dopo le parole: « multidisciplinari necessarie » inserire le seguenti: « su indicazione anche dei rispettivi Ordini professionali »;*

– al comma 2, lettera a), dopo le parole: « di natura » inserire la seguente: « architettonica, »;

– al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«1-bis) incentivare il recupero di immobili abbandonati o dismessi, consentendo l’assegnazione a usi non strettamente agricoli ma compatibili con l’agricoltura;

1-ter) incentivato l’uso temporaneo di aree ed edifici dismessi, favorendo la riqualificazione delle aree urbane. »;

– dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai fini di cui alla presente legge la progettazione degli interventi ricompresi nel Programma di rigenerazione urbana, qualora non redatta internamente dall’amministrazione competente, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione di cui all’articolo 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

4-ter. I concorsi di cui al comma 4 sono preferibilmente a due gradi ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4-quater. I comuni, in relazione alla progettazione del Programma di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 4-bis del presente articolo, possono essere destinatari, a titolo di anticipazione delle spese, di quote parte del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all’articolo 1, comma 54, quinto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all’attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

4-quinquies. I fondi di cui al comma 4-quater sono utilizzabili per la predisposizione dei concorsi di progettazione, di progetti di fattibilità tecnico economica, di progetti esecutivi e per la loro realizzazione, per le finalità e gli obiettivi previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 4, anche in partenariato pubblico privato. ».

---

## 6.12

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, dopo le parole: « è affidata mediante concorso di progettazione » inserire le seguenti: « o del concorso di idee di cui all’articolo 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31*

marzo 2023, n. 36, con procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità. ».

*Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: « I concorsi di cui al presente comma sono organizzati su due livelli successivi, di cui il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il livello successivo di progettazione; il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando. ».*

---

### 6.13

FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: « o altra procedura idonea prevista dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».*

---

### 6.14

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il concorso di progettazione del piano di rigenerazione urbana deve essere anticipato dal concorso di idee, al fine di garantire una maggiore partecipazione di professionisti, soprattutto giovani che non possiedono i requisiti tecnici e finanziari per la partecipazione alle procedure dei concorsi di progettazione per affidamento dell'incarico. Successivamente, con la progettazione esecutiva, si può bandire il concorso di progettazione. »;*

b) *al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*« d-bis) di natura storica ed architettonica, trattandosi di interventi di riqualificazione urbana di tessuti edilizi sia storici, sia contemporanei; »;*

c) *al comma 4, dopo la lettera g) inserire le seguenti:*

« *g-bis*) cessione degli *standard* urbanistici;

*g-ter*) sicurezza e accessibilità degli spazi pubblici di relazione, realizzazione di locali per la socialità destinati alla fruizione pubblica;

*g-quater*) finanziamento di azioni di animazione per i cittadini, nella forma di co-progettazione ».

---

## 6.15

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, dopo le parole:* « decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108. » *inserire il seguente periodo:* « Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando. ».

---

## 6.16

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« *1-bis.* Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso. ».

---

## 6.17

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 2, dopo le parole:* « competenze multidisciplinari necessarie » *inserire le seguenti:* « scelti anche su indicazione degli ordini professionali ».

---

**6.18**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « di natura ingegneristica » con le seguenti: « di natura architettonica, ingegneristica, ».*

---

**6.19**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « di natura » inserire le seguenti: « architettonica, ».*

---

**6.20**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: « urbanistico-paesaggistica » inserire la seguente: « geologica »;*

2) *al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*« b-bis) mitigazione o non aumento delle condizioni di rischio idrogeologico; ».*

---

**6.21**

PAROLI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*« 2-bis. In ognuna di tali commissioni è prevista la partecipazione di un rappresentante delle aziende che gestiscono il patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica. ».*

---

**6.22**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 3, dopo le parole: « risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995,*

n. 549. » *inserire le seguenti*: « e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all’attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. ».

*Conseguentemente, inserire il seguente comma*:

« 3-bis. I Fondi di cui al comma 3 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell’Unione europea. La selezione delle proposte per l’accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati. ».

## 6.23

FINA

*Sostituire il comma 4 con il seguente*:

« 4. Gli interventi di cui all’articolo 5, comma 3, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) miglioramento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi o soluzioni per l’integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture;

d) adeguamento delle dotazioni qualitative dei servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e la riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano;

f) soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e il risparmio idrico;

g) conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

h) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio. ».

---

## 6.24

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Al comma 4, all'alinea, sopprimere le parole: « destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, ».*

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 3, comma 4, sopprimere la lettera d);*
- b) *sopprimere gli articoli 9, 10 e 11;*
- c) *sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

### **« Art. 14.**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

---

## 6.25

FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, alinea, sostituire le parole: « assicurano le » con le seguenti: « , rispettano almeno una delle ».*

---

## 6.26

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4, dopo la parola: « condizioni » inserire le seguenti: « , che devono essere dimostrate attraverso l'applicazione di processi di pia-*

nificazione, progettazione e realizzazione che perseguono processi energetico-ambientali certificati di terza parte ».

---

**6.27**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili; ».

---

**6.28**

FAZZONE, PAROLI

*Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) progettazione di interventi di elevata qualità architettonica e urbana dal punto di vista spaziale mediante dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse collettivo e generale sul territorio, per accrescere la coesione sociale, ridurre l'impronta di carbonio e migliorare la qualità della vita mediante nuove logiche di intervento che tengano conto delle innovazioni tecnologiche, costruttive e progettuali; realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello standard di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee, con utilizzo delle energie rinnovabili; ».

---

**6.29**

TREVISI

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « mediante l'impiego di tecnologie alimentate da fonti energetiche rinnovabili ».*

---

**6.30**

FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: « adeguamento » con la seguente: « miglioramento ».*

---

**6.31**

DE PRIAMO

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera c), dopo le parole: « realizzazione di aree verdi » inserire le seguenti: « , parcheggi »;*

b) *alla lettera h), dopo la parola: « recupero » inserire le seguenti: « e sviluppo ».*

---

**6.32**

SIRONI

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « garantendo l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore; »;*

b) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo »;*

c) *alla lettera l), dopo le parole: « nella scelta di localizzazione delle opere, » inserire le seguenti: « tenuto conto della gerarchia del consumo di suolo, ».*

---

**6.33**

ZANETTIN

*Al comma 4, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*« h-bis) risoluzione delle opere pubbliche incompiute eventualmente ricadenti nell'area interessata dall'intervento; ».*

---

**6.34**

FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera i), aggiungere infine le seguenti parole: « ed adeguamento dei progetti ai P.e.b.a. (progetti di abbattimento delle barriere architettoniche) anche agli ambiti urbani ».*

---

**6.35**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: « comprese le opere infrastrutturali » con le seguenti: « escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento ».*

---

**6.36**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: « comprese le opere infrastrutturali » con le seguenti: « escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento ».*

---

**6.37**

FAZZONE, PAROLI

*Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: « comprese le opere infrastrutturali » con le seguenti: « escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento ».*

---

**6.38**

IRTO

*Al comma 4, lettera l), primo periodo, sostituire le parole: « comprese le opere infrastrutturali » con le seguenti: « escluse le opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la fruibilità dell'intervento ».*

---

**6.39**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: « Qualora in attuazione » fino alla fine della lettera.*

---

**6.40**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole da: « Qualora in attuazione” » fino alla fine della lettera.*

---

**6.41**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:*

« l-bis) promozione del recupero di immobili abbandonati o dismessi, anche favorendo l’assegnazione a usi non strettamente agricoli ma compatibili con l’agricoltura;

l-ter) promozione, laddove tecnicamente possibile, dell’uso temporaneo di aree ed edifici dismessi, favorendo la riqualificazione delle aree urbane ».

---

**6.42**

IRTO

*Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:*

« l-bis) sicurezza e accessibilità degli spazi pubblici di relazione;

l-ter) realizzazione di locali per la socialità destinati alla fruizione pubblica. ».

---

**6.43**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:**« l-bis) incentivazione al recupero di immobili abbandonati o dismessi. ».***6.44**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:**« 4-bis. La progettazione degli interventi ricompresi nel Programma di rigenerazione urbana, qualora non sia stata preliminarmente predisposta dall'amministrazione competente, è svolta mediante il ricorso alla procedura del concorso di progettazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.**4-ter. I comuni, in relazione alla progettazione del Programma di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 5 del presente articolo, possono essere destinatari, a titolo di anticipazione delle spese, di quote parte del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quinto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.**4-quater. I fondi di cui al comma 6 possono essere impiegati per la predisposizione dei concorsi di progettazione, per i progetti di fattibilità tecnica ed economica e per i progetti esecutivi. ».***Art. 7.****7.1**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente sopprimere gli articoli 12 e 13.***7.2**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere l'articolo.*

**7.3**

SIRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.4**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:*

« 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nei piani comunali di rigenerazione urbana, sono ammessi:

a) interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, un miglioramento non inferiore al 50 per cento delle prestazioni energetiche dell'edificio e il raggiungimento di almeno la classe B di certificazione energetica se inferiore alla classe C;

b) salvo quanto previsto all'articolo 11, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

1) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;

2) con modifiche delle destinazioni d'uso;

3) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14.

4. Per la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di demolizione e di ricostruzione si applicano le disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

## 7.5

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* « nella presente legge, » *con la seguente:* « e »;

2) *sostituire le parole:* « e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, » *fino alla fine del comma con le seguenti:* « . Per le regioni già dotate di specifiche normative regionali in materia, le presenti disposizioni si applicano se di maggiore semplificazione e incentivazione rispetto a quelle regionali vigenti. »;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* « idoneo titolo abilitativo » *con le seguenti:* « titolo abilitativo ordinario »;

c) *al comma 2, lettera c) dopo le parole:* « nei limiti della preesistente legittima consistenza » *inserire le seguenti:* « a prescindere dalla preesistente destinazione d'uso »;

d) *al comma 4 sostituire le parole:* « 30 per cento » *con le seguenti:* « 35 per cento »;

e) *al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole:* « e all'articolo 41-*quinquies*, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 »;

f) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

« 6-*bis*. Il contributo di costruzione per gli interventi previsti dal presente articolo è ridotto del 35 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della Scia. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. Si applica l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*), del decreto

del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. »;

g) *al comma 7 sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti:* « All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come individuati dalla Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa approvazione, d'intesa con la Soprintendenza competente, di piani urbanistici di livello attuativo comunque denominati dalla normativa regionale ovvero mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380. Per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Nelle more dell'intesa di cui al primo periodo sono sempre consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso nel rispetto di quelle previste dallo strumento urbanistico vigente nonché quelli con demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 se consentiti dallo stesso. »;

h) *al comma 8 sopprimere la lettera d);*

i) *al comma 9 inserire infine le seguenti parole:* « nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 ».

---

## 7.6

FAZZONE, PAROLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole:* « nella presente legge, » *inserire la seguente:* « e » *e sostituire le parole:* « e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, » *fino alla fine del comma con le seguenti:* « . Per le regioni già dotate di specifiche normative regionali in materia, le presenti disposizioni si applicano se di maggiore semplificazione e incentivazione rispetto a quelle regionali vigenti. »;

b) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* « idoneo titolo abilitativo » *con le seguenti:* « titolo abilitativo ordinario »;

c) *al comma 2, lettera c) dopo le parole:* « nei limiti della preesistente legittima consistenza » *inserire le seguenti:* « a prescindere dalla preesistente destinazione d'uso »;

d) *al comma 4 sostituire le parole:* « 30 per cento » *con le seguenti:* « 35 per cento »;

e) *al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole: « e all'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge n. 1150 del 1942 »;*

f) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

« 6-bis. Il contributo di costruzione per gli interventi previsti dal presente articolo è ridotto del 35 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della Scia. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. Si applica l'esenzione dal contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e all'articolo 14, comma 16, lettera *f*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. »;

g) *al comma 7 sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti: « All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come individuati dalla Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa approvazione, d'intesa con la Soprintendenza competente, di piani urbanistici di livello attuativo comunque denominati dalla normativa regionale ovvero mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Nelle more dell'intesa di cui al primo periodo sono sempre consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso nel rispetto di quelle previste dallo strumento urbanistico vigente nonché quelli con demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 se consentiti dallo stesso. »;*

h) *al comma 8 sopprimere la lettera d);*

i) *al comma 9 inserire infine le seguenti parole: « nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 ».*

## 7.7

IRTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nella Rubrica, sostituire le parole: « interventi diretti privati di rigenerazione urbana » con le seguenti: « interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia »;*

b) *al comma 1 sostituire le parole:* « interventi diretti privati di rigenerazione » *con le seguenti:* « interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia »;

c) *al comma 1 sostituire le parole:* « nella presente legge, » *con la seguente:* « e » *e sostituire le parole:* « e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, » *fino alla fine del comma con le seguenti:* « . Per le regioni già dotate di specifiche normative regionali in materia, le presenti disposizioni si applicano se di maggiore semplificazione e incentivazione rispetto a quelle regionali vigenti. »;

d) *al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* « all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole “sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione » sono aggiunte le parole « anche parziale”;

2) dopo le parole “caratteristiche planivolumetriche, tipologiche” sono aggiunte le parole “e funzionali dell'edificio originario anche con eventuale delocalizzazione in aree idonee” »;

e) *al comma 2, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:* « all'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è consentito sempre e incondizionatamente.” »;

f) *sostituire i commi da 3 a 9 con il seguente:*

« 3. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “Le varianti ai titoli edilizi di assenso anche esplicito degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23. Gli interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati che perseguono i seguenti obiettivi: migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di ‘perquazione energetica’ di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a); favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici; migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici; abbattere le barriere architettoniche degli edifici; beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione. Nei casi di interventi diretti privati di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.

Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiaria e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dell'articolo 41-*quinquies*, comma 6 della legge n. 1150 del 1942." ».

---

## 7.8

FREGOLENT

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: « diretti privati »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. Gli interventi di cui al presente articolo per i quali non sia previsto il titolo edilizio diretto vengono attuati di norma a mezzo di permesso di costruire convenzionato. Nel caso di piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici o di permessi di costruire convenzionati è competente all'approvazione rispettivamente del piano o dello schema di convenzione la giunta comunale con unica deliberazione, entro i termini all'uopo previsti dalla normativa regionale, decorsi inutilmente i quali si forma il silenzio assenso sulle relative istanze, purché la relativa documentazione risulti completa »;

c) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), dopo le parole: « distribuzione volumetrica » inserire le seguenti: « eventuali interventi volumetrici »;*

2) *alla lettera a), dopo le parole: « in aree diverse » inserire le seguenti: « e anche nel caso in cui non vi sia alcun elemento di continuità tra l'edificio demolito e quello ricostruito »;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, anche con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche planivolumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, con eventuale delocalizzazione in aree diverse e anche nel caso in cui non vi sia alcun elemento di continuità tra l'edificio demolito e quello ricostruito, sulla base della preesistente legittima consistenza »;

4) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

« d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani e delle aree industriali di rigenerazione, individuati dalla program-

mazione comunale o, in assenza, dai soggetti privati mediante perizia asseverata che evidenzi la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) »;

d) *al comma 3, dopo le parole: « Le varianti » inserire le seguenti: « anche essenziali »;*

e) *al comma 4:*

1) *sostituire le parole: « al 10 per cento » con le seguenti: « 20 per cento »;*

2) *dopo le parole: « soggette a demolizione, » inserire le seguenti: « se volti al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), beneficiano del medesimo incremento, da computarsi sulla base della volumetria o della superficie lorda legittimamente preesistenti, sempre se volti al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. »;*

f) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Nei casi di interventi di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita a distanze pari o superiori a quelle legittimamente preesistenti, eventualmente minori di quelle vigenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, in deroga alle densità fondiariale e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 sempre a distanze pari o superiori a quelle legittimamente preesistenti, eventualmente minori di quelle vigenti. Le deroghe previste dal periodo che precede si applicano anche alle modifiche di sagoma conseguenti all'applicazione di incentivi volumetrici e di superficie riconosciuti per interventi di rigenerazione che non comportino la demolizione e ricostruzione degli edifici o che prevedano la ricostruzione di edifici crollati o demoliti. »;

g) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

« 7. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le previsioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, nonché l'articolo 17, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. »;

h) *sopprimere i commi 8 e 9.*

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: « diretti ».*

---

**7.9**

## PAROLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere la parola: « diretti »;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Gli interventi di cui al presente articolo per i quali non sia previsto il titolo edilizio diretto vengono attuati di norma a mezzo di permesso di costruire convenzionato. Nel caso di piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici o di permessi di costruire convenzionati, è competente all'approvazione rispettivamente del piano o dello schema di convenzione la giunta comunale con unica deliberazione, entro i termini all'uopo previsti dalla normativa regionale, decorsi inutilmente i quali si forma il silenzio assenso sulle relative istanze, purché la relativa documentazione risulti completa »;

c) *al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole:*  
« e anche nel caso in cui non vi sia alcun elemento di continuità tra l'edificio demolito e quello ricostruito »;

d) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) gli interventi di rigenerazione di cui alla presente legge possono prevedere anche l'insediamento di destinazioni d'uso non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del comune delle destinazioni ritenute incompatibili esclusivamente per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico »;

e) *al comma 4 sostituire le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 20 per cento » ed aggiungere, infine, le seguenti parole: « avuto particolare riguardo al miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche, alla tutela dal rischio idrogeologico, alla riqualificazione ambientale, paesaggistica, alla rinaturalizzazione delle aree non più utilizzate, alla realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile »;*

f) *al comma 5, alinea, sopprimere la parola: « diretti »;*

g) *al comma 6, sopprimere la parola: « diretti »;*

h) *sopprimere il comma 7;*

i) *al comma 8:*

1) *all'alinea sopprimere la parola: « diretti »;*

2) *sopprimere la lettera d);*

l) *sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: « diretti ».*

---

### **7.10**

PAROLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ; si applicano altresì a tutti i procedimenti amministrativi in corso e ai procedimenti giudiziari non ancora definiti con decisione passata in giudicato, aventi ad oggetto i titoli e gli interventi di cui ai commi seguenti ».*

---

### **7.11**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 2.*

---

### **7.12**

PAROLI

*Al comma 2 sostituire l'alea con la seguente: « I seguenti interventi di rigenerazione urbana su singoli edifici, complessi edilizi, e ambiti urbani sono sempre consentiti anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, in via diretta, in assenza di piano attuativo, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui agli articoli 20, 22, 23 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: ».*

---

### **7.13**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, alea, sostituire le parole da: « Sono sempre consentiti » alle parole: « idoneo titolo abilitativo: » con le seguenti: « 2. Sono consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici,*

previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo, su complessi edilizi e ambiti urbani, previa approvazione di idonea strumentazione attuativa: ».

---

## 7.14

ROSA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2:*

1. *Sostituire le parole:* « Sono sempre » *con le seguenti:* « Nelle more dell'adozione del Piano comunale di rigenerazione urbana, possono essere »;

2. *Sostituire le parole da:* « ambiti urbani » *alla fine del periodo con le seguenti:* « se funzionali alla soddisfazione, in misura proporzionale agli incentivi ricevuti, delle esigenze di rigenerazione dell'intero ambito urbano di rigenerazione urbana nel quale sono inseriti e previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: »;

3. *Alla lettera a), sopprimere le parole:* « del sedime »;

4. *Alla lettera a), sostituire le parole:* « , anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse » *con le seguenti:* « anche con eventuale delocalizzazione in area diversa che sia contigua o omogenea; »;

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *al comma 4:*

1. *Sopprimere le parole da:* « non inferiore al 10 per cento e »;

2. *Sostituire la parola:* « 30 » *con la seguente:* « 20 ».

d) *al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* « Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché alle altezze massime di cui agli strumenti urbanistici »;

e) *al comma 7, sostituire la parola:* « 5 » *con la seguente:* « 5-bis »;

f) *al comma 9, dopo le parole:* « all'intero ambito » *aggiungere le seguenti:* « nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge ».

---

**7.15**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: « anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole da: « con diversa distribuzione » fino alla fine della lettera.*

---

**7.16**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: « anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).*

---

**7.17**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2 sostituire le parole: « anche in deroga » fino alle parole: « e elaborati » con le seguenti: « , previo assenso o il parere tecnico e amministrativo dell'Amministrazione Comunale ».*

---

**7.18**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2 sopprimere la lettera a).*

---

**7.19**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2 sopprimere la lettera b).*

---

**7.20**

FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente:*  
« I cambi di destinazione d'uso sono consentiti nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sempre e incondizionatamente ».

---

**7.21**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2 sopprimere la lettera d).*

---

**7.22**

PAROLI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non si applica l'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. ».

---

**7.23**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**7.24**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**7.25**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**7.26**

FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Gli interventi, pubblici e privati di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera 0a) ed a), comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione. ».

---

**7.27**

SIRONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore »;

b) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« d-bis) garantire almeno il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore; »;

c) *al comma 6, aggiungere in fine, le seguenti parole:* « senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo, o almeno garantendo il saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo, l'invarianza idraulica e idrologica, nonché spazi a verde adeguati al numero di residenti e boschivi utili a scongiurare il fenomeno delle isole di calore »;

d) *al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) I costi per garantire il “saldo netto zero di consumo e impermeabilizzazione del suolo” mediante compensazione con la depavimentazione e rinaturalizzazione di suoli equivalenti al nuovo suolo consumato comprensivo dei servizi e infrastrutture, tenuto conto del diverso valore ecosistemico dei suoli consumati e di quelli depavimentati in compensazione. ».

---

### **7.28**

ZANETTIN

*Al comma 4, dopo le parole: « soggette a demolizione » aggiungere le seguenti: « ricostruzioni di superfici crollate o demolite nei limiti della preesistente legittima consistenza ».*

---

### **7.29**

PAROLI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per tali interventi è sempre ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati in numero inferiore, pari o superiore al numero preesistente. ».*

---

### **7.30**

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, SALVITTI, TUBETTI

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) migliorare la qualità architettonica degli edifici o complessi di edifici; ».

---

### **7.31**

TREVISI

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi

impianti o di sostituzione dei generatori di calore, favorire il ricorso a tecnologie alimentate da fonti energetiche rinnovabili. ».

---

**7.32**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**7.33**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**7.34**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.35**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.36**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 7.*

---

**7.37**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire i commi da 7 a 9 con i seguenti:*

« 7. I piani comunali di rigenerazione urbana e i relativi interventi di attuazione sono ammessi sugli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando l'applicazione delle misure di protezione e conservazione previste dal citato decreto.

8. I piani comunali di rigenerazione urbana che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico sono approvati dal comune e, ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, devono prevedere:

a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;

c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.

9. All'articolo 53, comma 1, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e della legislazione regionale sulla disciplina del turismo".

10. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 754 è inserito il seguente:

“754-bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, censiscono e mappano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, inutilizzati da più di dodici mesi e, rilevando il danno di immagine per la comunità dovuto al degrado urbano causato da tale inutilizzo, possono modificare in aumento l'aliquota di base, definita ai sensi del comma 754, sino a tre volte. Tale aumento è sospeso a fronte di un riutilizzo, anche temporaneo, dell'immobile e cessa a fronte della definizione di un contratto di locazione o di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno tre anni.” ».

### 7.38

#### PAROLI

*Sostituire il comma 7, con i seguenti:*

« 7. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti, alternativamente:

a) nell'ambito della pianificazione comunale di cui al precedente articolo 5 o comunque previa approvazione dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione di competenza comunale nel caso in cui comportino la demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti o il ripristino di edifici crollati o demoliti con modifiche della sagoma, del sedime e delle caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti o siano consentiti incrementi di volumetria o della superficie lorda. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con le competenti Sovrintendenze;

b) ovvero in via diretta, ma senza applicazione degli incentivi volumetrici o di superficie lorda esistente di cui al presente articolo.

7-bis. Nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie utile o alla modifica della destinazione d'uso, e ricadano:

a) nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi va computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 dello stesso decreto, e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) nelle altre zone omogenee di cui al citato decreto n. 1444 del 1968 diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* deve essere assicurata integralmente, e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune. Nei casi di cui alle suindicate lettere a) e b), i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento, e in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiiti, determinata in base alle tariffe OMI o in assenza con perizia giurata di tecnico iscritto all'albo. I comuni possono deliberare la percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi fino ad un massimo del 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera. ».

---

**7.39**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.40**

FREGOLENT

*Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.41**

ROSSOMANDO, IRTO

*Al comma 7, dopo le parole: « previa intesa » inserire le seguenti: « preliminare e programmatoria » e sostituire le parole: « non è richiesta l'autorizzazione » con le seguenti: « vale come richiesta di autorizzazione ».*

---

**7.42**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 7 sopprimere le parole: « e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ».*

---

**7.43**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 7, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ».*

---

**7.44**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 7 sostituire le parole da: « Sono esclusi » fino alle parole: « del codice » con le seguenti: « Agli immobili ricadenti nei predetti centri storici si applicano sempre le norme del codice ».*

---

**7.45**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: « n. 42 » aggiungere le seguenti: « , nonché gli immobili classificati come di valore storico-culturale, testimoniale e/o documentario dai piani comunali, che debbono essere sottoposti ai soli interventi di restauro e risanamento conservativo ».*

---

**7.46**

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

*« 7-bis. In caso di attività di demolizione su edifici in stato di degrado, non costituiscono rifiuti i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche sim-*

bolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti autorità, che e individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni. ».

---

**7.47**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 8.*

---

**7.48**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: « e la monetizzazione degli standard urbanistici derivanti dall'intervento »;*

*dopo la lettera d) inserire il seguente periodo: « Va garantita, in ogni caso, la cessione degli standard al fine di assicurare una dotazione e un patrimonio comune per i cittadini con la formula della co-progettazione e co-gestione, quali beni comuni. ».*

---

**7.49**

IRTO

*Al comma 8, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « e la monetizzazione degli standard urbanistici derivanti dall'intervento e, ».*

---

**7.50**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 9.*

---

**7.0.1**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni per il contrasto al consumo del suolo)*

1. A decorrere dall'anno 2025 per gli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, a seguito di interventi di recupero del patrimonio edilizio che non prevedano il consumo di suolo, effettuati in zone periferiche urbane, aventi ad oggetto la realizzazione di edifici aventi i requisiti delle nuove costruzioni, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del predetto fondo sono ripartite tra i comuni a compensazione del minor gettito derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata sulla base delle attestazioni trasmesse dai comuni interessati entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata.

4. Agli oneri derivati dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**7.0.2**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Fondo ai comuni per riqualificazione urbana delle periferie tramite la costruzione di edifici eco-compatibili)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per costruzione edifici eco-compatibili, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Le risorse del predetto fondo sono ripartite tra i comuni sulla base dei progetti di interventi di recupero del patrimonio edilizio che non prevedano il con-

sumo di suolo, realizzati in zone periferiche urbane, aventi ad oggetto la realizzazione di edifici aventi i requisiti delle nuove costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata.

3. Agli oneri derivati dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 7.0.3

FREGOLENT

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Incentivi fiscali per la riqualificazioni di periferie urbane con costruzioni eco-compatibili)*

1. Le persone fisiche e giuridiche che effettuano interventi di recupero del patrimonio immobiliare in zone periferiche urbane e in zone industriali, realizzando edifici aventi i requisiti delle nuove costruzioni sono esentati dal pagamento del contributo di urbanizzazione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e criteri di attuazione degli incentivi fiscali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un Fondo per la costruzione di edifici eco-compatibili nelle periferie urbane pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

3. Agli oneri derivati dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 7.0.4

FREGOLENT

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Incentivi fiscali per la ristrutturazione di edifici abbandonati)*

1. Le persone fisiche e giuridiche che ristrutturano edifici industriali e abitazioni deteriorati e in stato di abbandono sono esentati dal paga-

mento del contributo di urbanizzazione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un Fondo per gli incentivi fiscali per il contrasto al consumo del suolo con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e criteri di attuazione del predetto fondo.

3. Agli oneri derivati dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## Art. 8.

### 8.1

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « le province autonome di Trento e di Bolzano ».*

### 8.2

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Al comma 1 sostituire le parole: « disciplinano le forme e i modi per assicurare » con la seguente: « promuovono ».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

### 8.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo la parola: « assicurare » inserire la seguente: « obbligatoriamente ».*

**8.4**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 1 sostituire le parole: « a livello locale, dei cittadini » con le seguenti: « e strutturata, a tutti i livelli amministrativi coinvolti, dei cittadini e delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».*

---

**8.5**

PAROLI

*Al comma 1 sostituire le parole: « a livello locale, dei cittadini » con le seguenti: « e strutturata, a tutti i livelli amministrativi coinvolti, dei cittadini e delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».*

---

**8.6**

FREGOLENT

*Al comma 1 sostituire le parole: « a livello locale, dei cittadini » con le seguenti: « e strutturata, a tutti i livelli amministrativi coinvolti, dei cittadini e delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».*

---

**8.7**

FAZZONE, PAROLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: « la piena informazione sui contenuti dei » inserire la seguente: « relativi »;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*« 2-bis. La partecipazione deve rispondere a principi quali il diritto di accesso alle informazioni e il più ampio coinvolgimento della comunità. In particolare, nelle politiche di rigenerazione urbana la partecipazione deve essere favorita attraverso l'attivazione di progetti strutturati, in*

cui i diversi soggetti coinvolti individuano e definiscono insieme soluzioni a problemi che interessano il loro ambiente di vita. ».

---

### 8.8

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole:* « la piena informazione sui contenuti dei » *inserire la seguente:* « relativi »;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. La partecipazione deve rispondere a principi quali il diritto di accesso alle informazioni e il più ampio coinvolgimento della comunità. In particolare, nelle politiche di rigenerazione urbana la partecipazione deve essere favorita attraverso l'attivazione di progetti strutturati, in cui i diversi soggetti coinvolti individuano e definiscono insieme soluzioni a problemi che interessano il loro ambiente di vita. ».

---

### 8.9

IRTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole:* « la piena informazione sui contenuti dei » *aggiungere la seguente:* « relativi »;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. La partecipazione deve rispondere a principi quali il diritto di accesso alle informazioni e il più ampio coinvolgimento della comunità. In particolare, nelle politiche di rigenerazione urbana la partecipazione deve essere favorita attraverso l'attivazione di progetti strutturati, in cui i diversi soggetti coinvolti individuano e definiscono insieme soluzioni a problemi che interessano il loro ambiente di vita. ».

---

### 8.10

FAZZONE, PAROLI

*Al comma 1, dopo le parole:* « la piena informazione sui contenuti dei progetti » *inserire le seguenti:* « pubblici e di rilevante interesse pubblico ».

---

**8.11**

IRTO

*Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: « A tal fine, preliminarmente all'adozione del Piano di rigenerazione urbana, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati promuovono dibattiti pubblici per individuare i bisogni delle comunità locali e definire le linee guida per la progettazione urbanistica ed edilizia con particolare attenzione alle opere pubbliche. Il documento di orientamento e sviluppo strategico emerso nel percorso partecipativo è adottato contestualmente allo studio di fattibilità degli interventi pubblici e privati negli ambiti individuati per la rigenerazione. ».*

---

**8.12**

ROSA

*Al comma 2 sostituire le parole: « dei programmi » con le seguenti: « degli strumenti comunali di rigenerazione urbana ».*

---

**8.13**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*« 2-bis. Preliminarmente all'avvio del Piano di rigenerazione urbana, sono organizzati organizzare dibattiti pubblici per individuare i bisogni dei cittadini e definire le linee guida per la progettazione urbanistica ed edilizia con particolare attenzione alle opere pubbliche. Il documento di orientamento e sviluppo strategico del Piano emerso nel percorso partecipativo è adottato contestualmente allo studio di fattibilità degli interventi pubblici e privati negli ambiti individuati per la rigenerazione e le indicazioni progettuali devono essere verificate sia per gli aspetti tecnici, sia punto di vista economico, sociale e culturale. ».*

---

**Art. 9.****9.1**

FREGOLENT

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.2**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**9.3**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, sopprimere le parole da: « nonché » fino alle parole: « comma 4, lettera d) ».*  
\_\_\_\_\_**9.4**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo la parola: « realizzazione » inserire le seguenti: « di opere di rigenerazione urbana sostenibile, di interventi di efficienza energetica e di adattamento al cambiamento climatico ».*  
\_\_\_\_\_**9.5**

SIRONI

*Al comma 1, dopo le parole: « non comportano nuovo consumo » aggiungere le seguenti: « e impermeabilizzazione ».*  
\_\_\_\_\_**9.6**

FREGOLENT

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , all'attuazione di politiche a sostegno delle attività economiche di prossimità ».**Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:**« f-bis) spese per iniziative in campo sociale, culturale ed economico; ».*  
\_\_\_\_\_

**9.7**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , all’attuazione di politiche a sostegno delle attività economiche di prossimità ».*

*Conseguentemente, all’articolo 10, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*« f-bis) spese per iniziative in campo sociale, culturale ed economico; ».*

---

**9.8**

ZANETTIN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , all’attuazione di politiche a sostegno delle attività economiche di prossimità ».*

*Conseguentemente, all’articolo 10, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*« f-bis) spese per iniziative in campo sociale, culturale ed economico; ».*

---

**9.9**

ZANETTIN

*Al comma 1, dopo le parole: « risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso » aggiungere le seguenti: « nonché alla risoluzione delle opere pubbliche incompiute di competenza comunale. Sono fatte salve le destinazioni dei predetti proventi già previste dalla normativa vigente. ».*

---

**9.10**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo le parole: « di riuso » aggiungere le seguenti: « , nonché, quanto al 10 per cento, all’attivazione di azioni di animazione culturale, sociale e ludica sul territorio del Piano di Rigenerazione urbana*

per incentivare le relazioni sociali negli spazi pubblici con la prospettiva di migliorare la città e far fronte alle diverse fragilità del territorio ».

---

**Art. 10.**

**10.1**

SIRONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 10.**

*(Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo)*

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo, dell'impermeabilizzazione di suolo, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro così ripartiti: 50 milioni di euro per l'anno 2024, e 100 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome.

3. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui al "fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti" di cui all'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, comprensivo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre al "fondo per il contrasto del consumo di suolo" di cui all'articolo 1, commi 695 e 696, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

5. Le risorse del fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana e sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali che senza consumo o impermeabilizzazione di suolo intendono: a) realizzare interventi

di riuso e rigenerazione urbana, in particolare attraverso il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente, la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, il ripristino del territorio naturale, seminaturale o spontaneamente rinaturalizzato a seguito di abbandono di suoli aventi diversa destinazione urbanistica, nonché l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno di aree urbanizzate; *b*) migliorare la sostenibilità del modello di sviluppo urbano, assicurando l'accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri e inclusivi; *c*) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali; *d*) consentire con appositi sistemi, agli amministratori, ai pianificatori e ai cittadini, di valutare l'impatto delle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica previste.

6. Al fine di usufruire delle risorse economico finanziarie di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali devono garantire che gli interventi di rigenerazione urbana abbiano elevati *standard* di qualità e sicurezza e, in particolare, preservino la tutela delle aree verdi esistenti, dell'efficienza energetica, dell'invarianza idraulica, nonché la riduzione delle emissioni inquinanti e la realizzazione di superfici filtranti. ».

## 10.2

IRTO, BASSO, FINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi delle misure di per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), e articolo 5 »;

2) *al comma 2, sostituire le parole: « ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana » con le seguenti: « di cui al comma 1 »;*

3) *al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) compensazione della perdita di gettito dei Comuni »;

4) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* « tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e » *e dopo le parole:* « e tra i comuni capoluogo » *inserire le seguenti:* « ed i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropolitane »;

b) *sostituire le parole:* « coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza. » *con le seguenti:* « indicati nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b). ».

---

### 10.3

FREGOLENT

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi delle misure di per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) e articolo 5 »;

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole:* « ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana » *con le seguenti:* « di cui al comma precedente »;

2) *dopo la lettera h), inserire la seguente:*

« *h-bis*) Compensazione perdita di gettito dei Comuni »;

c) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* « tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e »;

2) *al primo periodo, dopo le parole:* « e tra i comuni capoluogo » *inserire le seguenti:* « ed i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropolitane »;

3) *sostituire le parole:* « coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in

esso utilizza.» con le seguenti: « indicati nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b). ».

---

#### 10.4

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, sostituire le parole: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » con le seguenti: « Ministero dell'economia e delle finanze ».*

*Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » con le seguenti: « Ministero dell'economia e delle finanze ».*

---

#### 10.5

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, sostituire le parole: « con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037 » con le seguenti: « con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043 ».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole da « 50 milioni » fino alla fine del comma, con le seguenti: « 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e, quanto a 300 milioni di euro, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2024 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato. ».*

---

**10.6**

IRTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « gli anni 2025 e 2025 » con le seguenti: « gli anni 2025 e 2026 »;*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*« h-bis) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare »;*

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 ».*

---

**10.7**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « gli anni 2025 e 2025 » con le seguenti: « gli anni 2025 e 2026 »;*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*« h-bis) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare »;*

---

**10.8**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « gli anni 2025 e 2025 » con le seguenti: « gli anni 2025 e 2026 »;*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*« h-bis) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare »;*

---

**10.9**

FAZZONE, PAROLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « gli anni 2025 e 2025 » con le seguenti: « gli anni 2025 e 2026 »;*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*« h-bis) spese per la realizzazione di interventi di bonifica nelle aree dismesse, nonché per la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti e riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare ».*

---

**10.10**

ROSSOMANDO, IRTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

– *al comma 1, sostituire la parola: « Piano » con la seguente: « Programma »;*

– *al comma 2, lettera a), dopo la parola: « spese » inserire le seguenti: « per i concorsi di progettazione di cui all'articolo 6, » e dopo le parole: « economico-finanziaria » inserire le seguenti: « e progetti esecutivi »;*

– *al comma 3, dopo le parole: « sono ripartite » inserire le seguenti: « con apposito bando ».*

---

**10.11**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*« 2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:*

*a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana;*

*b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;*

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati. ».

---

### 10.12

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2 sopprimere le parole: « in modo vincolato ».*

---

### 10.13

ROSA

*Al comma 2 sostituire le parole: « nella programmazione comunale » con le seguenti « negli strumenti comunali ».*

---

### 10.14

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) spese per i concorsi di progettazione, di cui all'articolo 6, per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana; ».

---

### 10.15

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

« e-bis) finanziamento di azioni immateriali per incentivare la realizzazione di attività e relazioni nella comunità di supporto alle azioni di

*welfare*, quali, in particolare, la cura dei bambini e anziani, nonché l'integrazione multietnica, per aiutare le donne a recuperare il *gap* di genere con la prospettiva di migliorare la città e far fronte alle diverse fragilità del territorio, garantendo una conciliazione equilibrata tra miglioramento del contesto urbano, sviluppo economico, qualità della vita e benessere delle persone; ».

---

**10.16**

SIRONI

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, seguenti le parole: « , nonché di compensazione con de-pavimentazione e ri-naturalizzazione di suoli già consumati, ai fini del raggiungimento del saldo zero di consumo e di impermeabilizzazione del suolo impermeabilizzato. ».*

---

**10.17**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*« f-bis) spese per la realizzazione di infrastrutture verdi, quali reti di aree naturali e seminaturali pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici; ».*

---

**10.18**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 2, dopo la lettera g) inserire le seguenti:*

*« g-bis) spese per la formazione di nuove centralità urbane per favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale anche mediante l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati nonché per spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;*

*g-ter*) spese finalizzate a favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

*g-quater*) spese per migliorare l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi; ».

---

### 10.19

ZANETTIN

*Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

« *g-bis*) le spese per gli interventi volti alla risoluzione delle opere pubbliche incompiute eventualmente presenti nelle aree interessate da interventi di rigenerazione urbana; ».

---

### 10.20

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2 sostituire la lettera h) con la seguente:*

« *h*) spese per i processi di certificazione dell'edilizia sostenibile, e degli oneri di rendicontazione energetico-ambientale in fase di progettazione e in fase di realizzazione delle opere; ».

---

### 10.21

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: « determinato » con la seguente: « indeterminato ».*

---

**10.22**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

« 3. Entro due mesi dalla data di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

3-bis. Il riparto annuale delle risorse del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ».

---

**10.23**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) *al comma 4 sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

---

**10.24**

FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

« 5. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare i progetti con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa e dei fondi immobiliari privati, o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, gli enti locali in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali e intercomunali di rigenerazione urbana possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti Spa. Il

prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi. ».

---

### 10.0.1

NAVE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160  
in materia di rifinanziamento fondo per la mappa dell'abbandono)*

1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo e impermeabilizzazione e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 10.0.2

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione

urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa e dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, i comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti Spa in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del bando di cui all'articolo 9. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9 è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche, costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

## Art. 11.

### 11.1

SIRONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### « Art. 11.

*(Misure di incentivazione)*

1. Ai comuni, in forma singola o associata, è riconosciuta una priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e nell'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per gli interventi di riuso e

di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati, nel rispetto della disciplina di settore e del principio “chi inquina paga”, nonché per gli interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all’interno dell’area urbanizzata e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonate o in ogni caso non più utilizzati ai fini agricoli, a esclusione delle aree coperte da boschi e da foreste, come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché delle aree coperte dai cosiddetti “boschi di neoformazione”, di cui all’articolo 6, comma 2, della presente legge. Con riferimento ai terreni incolti o abbandonati, la concessione dei finanziamenti è valutata in riferimento alla suscettibilità d’uso attraverso un piano agricolo di zona o un piano di sviluppo aziendale.

2. La priorità di cui al comma 1 è riconosciuta, altresì, ai soggetti privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture nei territori rurali nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali, anche mediante la demolizione di capannoni e di altri fabbricati rurali di recente edificazione, incongrui rispetto al contesto paesaggistico.

3. Per le finalità di cui alla presente legge nonché al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da fenomeni di abbandono e l’attività di selvicoltura, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle rispettive competenze, possono adottare misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro del turismo e il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le agevolazioni in materia di formazione e di supporto tecnico e amministrativo, gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative a favore degli imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, che avviano un’attività d’impresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o che ampliano la superficie agricola da essi utilizzata, mediante il recupero di aree interessate da degrado ambientale.

5. Per favorire gli investimenti nell’ambito della rigenerazione urbana, i comuni possono prevedere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell’esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, dall’imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui

servizi indivisibili (TASI). Per gli interventi da realizzare ai sensi del primo periodo, i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o dei canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico. ».

## 11.2

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### « Art. 11.

*(Incentivi fiscali)*

1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

9. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali finalizzate alla realizzazione di schermature solari o serre solari anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e

12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».

---

### 11.3

PATUANELLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 11.4

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) *al comma 2 sopprimere le seguenti parole:* « e le province autonome ».

---

### 11.5

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 11.6

FREGOLENT

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con i seguenti:*

« 2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, ivi inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dalla destinazione funzionale degli interventi stessi, rispetto a quelli che determinano

nuovo consumo di suolo. In particolare dovranno essere previste riduzioni degli oneri di urbanizzazione nel caso di interventi che prevedano:

a) caratterizzazione ambientale, bonifica e/omessa in sicurezza (provvisoria e/o permanente), sia per il suolo che per la falda;

b) rimozione di materiali contenenti amianto (MCA) e fibre vetrose (FAV) dagli edifici, strutture, attrezzature e manufatti eventualmente presenti; in alternativa a tale riduzione, gli operatori possono sempre optare per la realizzazione degli interventi in questione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché portare i relativi costi in compensazione di quanto dovuto a titolo di contributo commisurato al costo di costruzione oppure di monetizzazione delle dotazioni a *standard* eventualmente richieste.

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata. Tali tabelle hanno efficacia diretta nelle Regioni a statuto ordinario che non abbiano provveduto all'aggiornamento delle proprie tabelle entro il termine di cui al comma 1, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, e costituiscono parametro di riferimento per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul costo di costruzione. »;

b) *al comma 3 dopo le parole: « rigenerazione urbana » aggiungere le seguenti: « o attivati ai sensi dell'articolo 7 »;*

c) *al comma 4, dopo le parole: « 200 ciascuna » aggiungere le seguenti: « a condizione che i titoli edilizi per la realizzazione degli interventi vengano presentati o richiesti entro il termine di un anno dal trasferimento. »;*

d) *al comma 8:*

1) *sopprimere le parole: « lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) »;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli aumenti delle aliquote previste dalla presente disposizione non si applicano nei confronti di unità immobiliari o edifici realizzati da imprese immobiliari per la vendita e rimasti inutilizzati o incompiuti a causa di condizioni di mercato sfavorevoli o della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali. »;*

e) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

« 8-bis. Qualora l'area oggetto dell'intervento di rigenerazione urbana fosse contaminata, i costi degli interventi di bonifica effettuati di

rettamente dal soggetto privato a norma della Parte quarta del Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono scomputati dalle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria ed eventualmente portati in compensazione di quanto dovuto a titolo di contributo commisurato al costo di costruzione oppure di monetizzazione delle dotazioni a *standard* eventualmente richieste. ».

---

## 11.7

PAROLI

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « In particolare dovranno essere previste riduzioni degli oneri di urbanizzazione nel caso di interventi (i) di caratterizzazione ambientale, bonifica o messa in sicurezza (provvisoria o permanente), sia per il suolo che per la falda e (ii) di rimozione di materiali contenenti amianto (MCA) e fibre vetrose (FAV) dagli edifici, strutture, attrezzature e manufatti eventualmente presenti; in alternativa a tale riduzione, gli operatori possono sempre optare per la realizzazione degli interventi in questione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché portare i relativi costi in compensazione di quanto dovuto a titolo di monetizzazione delle dotazioni aggiuntive a *standard* eventualmente richieste. Gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e rimozione di materiali contenenti amianto e fibre vetrose possono essere realizzati secondo tempistiche differenti nelle diverse zone dell'area oggetto di intervento. In questa ipotesi è possibile realizzare gli interventi edilizi soltanto sulle aree in cui siano già stati effettuati i necessari interventi di bonifica, messa in sicurezza e rimozione dei materiali contenenti amianto e fibre vetrose. ».*

---

## 11.8

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 3, sostituire l'alea con la seguente:*

« 3. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale: ».

---

**11.9**

FREGOLENT

*Al comma 3, sostituire l'alea con la seguente:*

« 3. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale: ».

---

**11.10**

ROSA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: « nella programmazione comunale » con le seguenti: « negli strumenti comunali »;*

b) *al comma 8, sopprimere le parole: « inutilizzati o ».*

---

**11.11**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:*

« 3-bis. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3-ter. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento. ».

---

**11.12**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire il comma 5, con i seguenti:*

« 5. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*5-bis.* La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici oggetto di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*5-ter.* In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali finalizzate alla realizzazione di schermature solari o serre solari anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e *5-bis* del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».

**11.13**

FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, sostituire le parole da: « di cui agli articoli 14 e 16 » fino alla fine, con le seguenti: « specificatamente individuate con decreto del Ministro dell'economia da emanarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ».*

---

**11.14**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, dopo le parole: « n. 77 » inserire le seguenti: « , a condizione che gli interventi non prevedano un nuovo consumo di suolo libero permeabile ».*

---

**11.15**

DE PRIAMO

*Al comma 6, dopo le parole: « le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione » inserire le seguenti: « anche parziale ».*

---

**11.16**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 7, dopo le parole: « unità immobiliari a destinazione residenziale » inserire le seguenti: « di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente » e sostituire le parole: « cedute da persone giuridiche » con le seguenti: « cedute dalle imprese ».*

---

**11.17**

FREGOLENT

*Sopprimere il comma 8.*

---

**11.18**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « le aliquote dell'IMU previste » inserire le seguenti: « , relativamente alla quota di competenza comunale, ».*

---

**Art. 12.****12.1**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere l'articolo.*

**12.2**

SIRONI

*Sopprimere l'articolo.*

**12.3**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

**12.4**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire gli articoli 12 e 13 con il seguente:*

**« Art. 12.**

*(Semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa)*

1. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di

interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.

2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate all'articolo 9, primo e secondo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.

3. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

4. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

“*a*) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile”.

5. All'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

“*e-bis*) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati” ».

## 12.5

ZANETTIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### « Art. 12.

1. I programmi e i piani comunali di rigenerazione urbana, compresi quelli approvati tramite accordo di programma, si attuano attraverso il ricorso ad accordi attuativi, secondo quanto disciplinato dai successivi commi da *2-bis* a *2-undecies* del presente articolo, con tutti i proprietari di immobili e aree interessati dagli interventi previsti nei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, o interessati dagli interventi previsti in un singolo ambito dei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, con possibilità di inclusione nell'accordo, previo consenso

dei proprietari stessi, anche dei soggetti attuatori degli interventi medesimi.

2. I detti accordi possono avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

3. I comuni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, promuovono la presentazione da parte dei privati di proposte di accordi attuativi mediante la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi, esplicitando le finalità e gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dello specifico programma o piano comunale di rigenerazione urbana, o del singolo ambito di un programma o piano comunale di rigenerazione urbana, cui si intende dare attuazione.

4. Gli accordi attuativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

5. I proprietari interessati, eventualmente anche assieme agli operatori economici quali soggetti attuatori, presentano al Comune una proposta di accordo attuativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel Programma o nel Piano comunale di rigenerazione urbana ed anche con possibilità di proporre varianti agli stessi, corredata dalla seguente documentazione, parte integrante e costitutiva dell'accordo:

a) proposta progettuale con riferimento alle aree e agli edifici ricadenti nell'ambito o negli ambiti urbani oggetto della proposta di accordo;

b) relazione economica – finanziaria che dimostri la fattibilità e sostenibilità degli interventi programmati;

c) la convenzione urbanistica con indicazione degli impegni dei privati, dell'indice perequativo e/o compensativo da applicare alle aree e agli immobili oggetto di rigenerazione, degli incrementi di volumetria previsti, della quota di edilizia residenziale (ERS) da applicare allo specifico ambito di rigenerazione e dell'eventuale monetizzazione della stessa, del cronoprogramma degli interventi e delle eventuali cessioni al Comune di aree per dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Copia della proposta di accordo è pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima Amministrazione comunale per consentire a chiunque di prenderne visione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Comune valuta la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e, in caso di proposta in variante, la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione. Detto termine può, in ogni caso, essere prorogato, previo motivato

provvedimento comunale, per il caso di proposte particolarmente complesse.

7. Successivamente, entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque, non superiore a trenta giorni, il Comune, positivamente valutata la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana o in caso di proposta in variante la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione, concorda con i proponenti l'eventuale inserimento di modifiche e procede al deposito della proposta d'accordo presso la sede comunale per il periodo stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuto deposito. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

8. La proposta di accordo è approvata dalla Giunta comunale, esaminate e decise le osservazioni presentate nei termini dai soggetti interessati, e l'efficacia dell'accordo medesimo è subordinata alla stipula dello stesso fra i privati proponenti ed il Comune in persona del suo legale rappresentante incaricato o di suo delegato. Nel caso di proposta di accordo in variante allo strumento urbanistico generale o al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana, la stessa è approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale.

9. I privati proponenti ed il legale rappresentante del Comune o suo delegato, entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, comunque non superiore a venti giorni, decorrente dall'approvazione di cui al comma che precede, stipulano l'accordo.

10. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito *web* del comune ed è depositata presso la sede dello stesso comune per la consultazione da parte del pubblico. Sul Bollettino ufficiale regionale è dato avviso di avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto.

11. L'accordo attuativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione comunale.

12. L'accordo disciplinato dal presente articolo può avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il Comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

13. I comuni possono prevedere che l'approvazione dei Piani o Programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporti dichiarazione pubblica utilità degli interventi previsti nel Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con esclusivo riferimento a determinati edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versino in tale stato da

oltre dieci anni, da cui derivi documentato pericolo per la pubblica incolumità e rispetto ai quali risultino andati deserti, a distanza di almeno un anno, almeno due avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi.

14. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

15. Nei casi di cui alle lettere a) e b), prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

16. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera. ».

---

## 12.6

FREGOLENT

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 12.**

*(Semplificazioni)*

1. I programmi e i piani comunali di rigenerazione urbana, compresi quelli approvati tramite accordo di programma, si attuano attraverso il ri-

corso ad accordi attuativi, secondo quanto disciplinato dai successivi commi da 2-bis a 2-undecies del presente articolo, con tutti i proprietari di immobili e aree interessati dagli interventi previsti nei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, o interessati dagli interventi previsti in un singolo ambito dei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, con possibilità di inclusione nell'accordo, previo consenso dei proprietari stessi, anche dei soggetti attuatori degli interventi medesimi.

2. I detti accordi possono avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

3. I comuni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, promuovono la presentazione da parte dei privati di proposte di accordi attuativi mediante la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi, esplicitando le finalità e gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dello specifico programma o piano comunale di rigenerazione urbana, o del singolo ambito di un programma o piano comunale di rigenerazione urbana, cui si intende dare attuazione.

4. Gli accordi attuativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

5. I proprietari interessati, eventualmente anche assieme agli operatori economici quali soggetti attuatori, presentano al Comune una proposta di accordo attuativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel Programma o nel Piano comunale di rigenerazione urbana ed anche con possibilità di proporre varianti agli stessi, corredata dalla seguente documentazione, parte integrante e costitutiva dell'accordo:

a) proposta progettuale con riferimento alle aree e agli edifici ricadenti nell'ambito o negli ambiti urbani oggetto della proposta di accordo;

b) relazione economica – finanziaria che dimostri la fattibilità e sostenibilità degli interventi programmati;

c) la convenzione urbanistica con indicazione degli impegni dei privati, dell'indice perequativo e/o compensativo da applicare alle aree e agli immobili oggetto di rigenerazione, degli incrementi di volumetria previsti, della quota di edilizia residenziale (ERS) da applicare allo specifico ambito di rigenerazione e dell'eventuale monetizzazione della stessa, del cronoprogramma degli interventi e delle eventuali cessioni al Comune di aree per dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Copia della proposta di accordo è pubblicata sul sito *web* del Comune e depositata presso la sede della medesima Amministrazione comunale.

nale per consentire a chiunque di prenderne visione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Comune valuta la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e, in caso di proposta in variante, la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione. Detto termine può, in ogni caso, essere prorogato, previo motivato provvedimento comunale, per il caso di proposte particolarmente complesse.

7. Successivamente, entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque, non superiore a trenta giorni, il Comune, positivamente valutata la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana o in caso di proposta in variante la rispondenza all'interesse pubblico della rigenerazione, concorda con i proponenti l'eventuale inserimento di modifiche e procede al deposito della proposta d'accordo presso la sede comunale per il periodo stabilito dalla normativa regionale vigente, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuto deposito. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

8. La proposta di accordo è approvata dalla Giunta comunale, esaminate e decise le osservazioni presentate nei termini dai soggetti interessati, e l'efficacia dell'accordo medesimo è subordinata alla stipula dello stesso fra i privati proponenti ed il Comune in persona del suo legale rappresentante incaricato o di suo delegato. Nel caso di proposta di accordo in variante allo strumento urbanistico generale o al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana, la stessa è approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale.

9. I privati proponenti ed il legale rappresentante del Comune o suo delegato, entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, comunque non superiore a venti giorni, decorrente dall'approvazione di cui al comma che precede, stipulano l'accordo.

10. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito *web* del comune ed è depositata presso la sede dello stesso comune per la consultazione da parte del pubblico. Sul Bollettino ufficiale regionale è dato avviso di avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto.

11. L'accordo attuativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione comunale.

12. L'accordo disciplinato dal presente articolo può avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il Comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

13. I comuni possono prevedere che l'approvazione dei Piani o Programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma,

comporti dichiarazione pubblica utilità degli interventi previsti nel Programma o Piano comunale di rigenerazione urbana, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con esclusivo riferimento a determinati edifici o complessi edilizi collabenti o diruti che versino in tale stato da oltre dieci anni, da cui derivi documentato pericolo per la pubblica incolumità e rispetto ai quali risultino andati deserti, a distanza di almeno un anno, almeno due avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi.

14. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

15. Nei casi di cui alle lettere a) e b), prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

16. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera. »

**12.7**

ROSA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 12.**

*(Accordi di programma)*

1. I programmi e i piani comunali di rigenerazione urbana, compresi quelli approvati tramite accordo di programma, possono attuarsi attraverso il ricorso ad accordi attuativi, secondo quanto disciplinato dai successivi commi del presente articolo, con tutti i proprietari di immobili e aree interessati dagli interventi previsti nei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, o interessati dagli interventi previsti in un singolo ambito dei programmi o piani comunali di rigenerazione urbana, con possibilità di inclusione nell'accordo, previo consenso dei proprietari stessi, anche dei soggetti attuatori degli interventi medesimi.

2. Gli accordi di programma possono avere valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio, ove il comune accerti che ne ricorrono i requisiti e le condizioni e ove siano stati acquisiti i prescritti pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati.

3. I comuni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, promuovono la presentazione da parte dei privati di proposte di accordi attuativi mediante la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di invito a presentare proposte di accordi attuativi, esplicitando le finalità e gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dello specifico programma o piano comunale di rigenerazione urbana, o del singolo ambito di un programma o piano comunale di rigenerazione urbana, cui si intende dare attuazione.

4. Gli accordi attuativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

5. I proprietari interessati, anche insieme agli operatori economici quali soggetti attuatori, presentano al Comune una proposta di accordo attuativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel Programma o nel Piano comunale di rigenerazione urbana ed anche con possibilità di proporre varianti agli stessi, corredata dalla seguente documentazione, parte integrante e costitutiva dell'accordo:

a) la proposta progettuale con riferimento alle aree e agli edifici ricadenti nell'ambito o negli ambiti urbani oggetto della proposta di accordo;

b) la relazione economica – finanziaria che dimostri la fattibilità e sostenibilità degli interventi programmati;

c) la convenzione urbanistica con indicazione degli impegni dei privati, dell'indice perequativo, anche compensativo da applicare alle aree

e agli immobili oggetto di rigenerazione, degli eventuali incrementi di volumetria, della quota di edilizia residenziale (ERS) da applicare allo specifico ambito di rigenerazione, del cronoprogramma degli interventi e delle eventuali cessioni al Comune di aree per dotazioni territoriali, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale di cui alla lettera a) del presente comma.

6. La copia della proposta di accordo è pubblicata sul sito *web* del Comune e depositata presso la sede della medesima Amministrazione comunale per consentire a chiunque di prenderne visione.

7. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Comune valuta la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale. Il termine può essere prorogato, previo motivato provvedimento comunale, per il caso di proposte particolarmente complesse.

8. Successivamente, entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, il Comune, qualora si accertata la rispondenza della proposta d'accordo al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana e alla pianificazione territoriale e settoriale, concorda con i proponenti l'eventuale inserimento di modifiche e procede al deposito della proposta d'accordo presso la sede comunale per il periodo stabilito dalla normativa regionale vigente e sul sito *web* del Comune. Il termine non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuto deposito. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

9. La proposta di accordo è approvata dalla Giunta comunale, esaminate e decise le osservazioni presentate nei termini dai soggetti interessati, e l'efficacia dell'accordo medesimo è subordinata alla stipula dello stesso fra i privati proponenti ed il Comune in persona del suo legale rappresentante incaricato o di suo delegato. Nel caso di proposta di accordo in variante al Programma o al Piano comunale di rigenerazione urbana, la stessa è approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale.

10. Nel caso in cui gli Accordi attuativi non siano conformi agli strumenti urbanistici generali, la stessa può essere approvata attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale. L'adozione del piano attuativo potrà avvenire contestualmente o successivamente alla variante degli strumenti urbanistici generali.

11. I privati proponenti ed il legale rappresentante del Comune o suo delegato, entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, comunque non superiore a venti giorni, decorrente dall'approvazione di cui al comma che precede, stipulano l'accordo.

12. La copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito *web* del comune ed è depositata presso la sede dello stesso comune per la consultazione da parte del pubblico. Sul Bollettino ufficiale regionale è dato avviso di avvenuto deposito dell'accordo sottoscritto.

13. L'accordo attuativo produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dell'avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esso sia integralmente pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione comunale. ».

---

**12.8**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere i commi da 1 a 5.*

---

**12.9**

FREGOLENT

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**12.10**

FREGOLENT

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sopprimere la parola: « sostenibile »;*

c) *al comma 3:*

*1) alla lettera a), sopprimere le parole: « e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune; »;*

*2) alla lettera b), sopprimere le parole: « e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune. »;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. In ogni caso la dotazione di *standard* dovuta può essere monetizzata ovvero, in luogo della cessione delle relative aree, si può procedere alla realizzazione di interventi di *standard* qualitativo o alla gestione

di servizi pubblici o di interesse pubblico generale, secondo le modalità concordate con il Comune. »;

e) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. La dotazione obbligatoria di parcheggi può essere ridotta fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Per le destinazioni diverse dalla funzione residenziale, il calcolo della dotazione di parcheggi pertinenziali deve essere effettuato in relazione al numero presunto o effettivo di addetti. ».

---

### 12.11

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Al comma 1 sostituire le parole: « , anche tramite accordo di programma, » con le seguenti: « , tramite accordo di programma con i privati interessati, ».*

---

### 12.12

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: « tramite accordo di programma » inserire le seguenti: « o accordi tra soggetti pubblici e privati »;*

b) *al comma 3, sopprimere le parole: « ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7 »;*

c) *al comma 3 sopprimere le lettere a) e b);*

d) *sopprimere il comma 5.*

---

### 12.13

IRTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: « tramite accordo di programma » inserire le seguenti: « o accordi tra soggetti pubblici e privati »;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: « ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7 »;*

c) *al comma 3 sopprimere le lettere a) e b);*

d) *sopprimere il comma 5.*

---

**12.14**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

---

**12.15**

FREGOLENT

*Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

---

**12.16**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere i commi da 2 a 5.*

---

**12.17**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**12.18**

PAROLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un

aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente.

In ogni caso la dotazione di *standard* dovuta può essere monetizzata ovvero, in luogo della cessione delle relative aree, si può procedere alla realizzazione di interventi di *standard* qualitativo o alla gestione di servizi pubblici e di interesse generale, secondo le modalità concordate con il Comune »;

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. La dotazione obbligatoria di parcheggi può essere ridotta fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Per le destinazioni diverse dalla funzione residenziale, il calcolo della dotazione di parcheggi pertinenziali deve essere effettuato in relazione al numero presunto o effettivo di addetti ».

---

## 12.19

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 3 sopprimere la lettera a).*

---

## 12.20

DE PRIAMO, SIGISMONDI, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:* « se essi ricadono nella zona omogenea A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio de-

gli stessi può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune; »;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente*: « se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A, C e E, la dotazione incrementale di *standard* può essere monetizzata fino a un massimo del 50 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune. ».

---

### 12.21

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « ma è subordinata alla pubblicazione delle informazioni ambientali da parte delle amministrazioni interessate, come previsto all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti per l'azzeramento netto delle emissioni di gas a effetto serra da centrare entro il 2050. ».

---

### 12.22

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

---

### 12.23

RUSSO, POGLIESE, SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: « Per le medesime finalità, all'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: “quindici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trenta mesi”;

b) alla lettera b) le parole: “venti mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.” ».

---

**12.24**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« 3-bis. All’articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e-bis) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati” ».

---

**12.25**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**12.26**

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**12.27**

PAROLI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« 6. Laddove il Comune identifichi interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge all’articolo 5 comma 4, lettera d), e sempreché il piano regolatore cimiteriale non preveda ampliamenti cimi-

teriali per non meno di 20 anni utilizzando parte delle zone di rispetto cimiteriali, è possibile ridurre queste ultime, alle seguenti condizioni:

a) si possa destinare a verde di servizio pubblico almeno il 75 per cento della originaria superficie della zona di rispetto cimiteriale, secondo i limiti vigenti alla data di entrata in vigore della presente;

b) sia possibile ridurre significativamente i muri di cinta cimiteriali e si prevedano percorsi privi di barriere architettoniche tra il verde di servizio pubblico esterno e quello interno al cimitero.

7. All'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Re-gio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al quinto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: “riduzione” è sostituita dalla se-guente: “riqualificazione” e le parole: “autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici” sono sostituite dalle seguenti: “garantendo il rispetto di quanto previsto al sesto comma”;

b) al secondo periodo, la parola “riduzione” è sostituita dalla se-guente: “riqualificazione”

8. Le costruzioni abusivamente realizzate all'interno delle zone di ri-spetto entro la data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”, purché non determinino vincoli all’espansione cimiteriale, e sia consentito l’inter-vento di rigenerazione urbana di cui al comma 6, possono essere soggette a procedura di sanatoria da parte del Comune, in deroga a norme vigenti e in particolare al comma 6 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e in-tegrazioni. ».

---

### 12.0.1

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Disposizioni per garantire la continuità  
degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, favoriscono la continuità all’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall’ammini-strazione precedente. ».

---

**12.0.2**

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI, SALVITTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 12-bis.***(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente. ».

---

**12.0.3**

NAVE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 12-bis.***(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall'amministrazione precedente. ».

---

**12.0.4**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 12-bis.***(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l'obbligo di dare continuità

all’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall’amministrazione precedente. ».

---

### 12.0.5

ZANETTIN

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. La giunta ed il consiglio comunale subentranti, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, hanno l’obbligo di dare continuità all’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, già approvati dall’amministrazione precedente. ».

---

### 12.0.6

SIRONI

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Obblighi di trasparenza)*

1. Nell’esercizio delle funzioni di governo del territorio, le amministrazioni pubbliche osservano i principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e partecipazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applica l’articolo 141, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

---

### 12.0.7

SIRONI

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Premio della Città ecologicamente sostenibile)*

1. È istituito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il premio della Città ecologicamente sostenibile.

2. Il premio può essere assegnato agli enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della propria politica urbanistica e ambientale, abbiano attuato una gestione o una pianificazione urbanistica ecologicamente sostenibile o preso provvedimenti volti alla salvaguardia degli ecosistemi con efficacia durevole, che abbiano raggiunto un bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici positivo e che possano in tal modo servire da modello per gli altri enti territoriali. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato ai privati e associazioni di privati che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione ecologicamente sostenibile del territorio.

3. Le candidature per l'assegnazione del premio della Città ecologicamente sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica saranno trasmesse ai Comitati di esperti di cui al comma 6. Possono essere candidati enti locali e regionali, nonché raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il territorio in questione.

4. Su proposta dei Comitati di esperti di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del premio, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.

5. L'assegnazione del premio stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i territori vengano salvaguardati, gestiti e pianificati in modo ecologicamente sostenibile.

6. Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Comitato di esperti dallo stesso incaricato di vigilare sul rispetto e sull'attuazione della presente legge; il Comitato di esperti propone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio della Città ecologicamente sostenibile. ».

---

## 12.0.8

SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Sanzioni)*

1. In caso di ritardo da parte dei comuni nella pubblicazione dei dati e dei censimenti di cui alla presente legge, superiore a quindici giorni, la regione diffida il comune a provvedere entro i successivi sessanta giorni,

decorsi i quali senza che il comune abbia ottemperato, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni.

2. Qualora il comune non fornisca i dati alla regione nei tempi imposti dalla presente legge e non adempia agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 9, decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini e nel caso in cui il comune non rispetti le percentuali di riduzione dei consumi di suolo definite dalla regione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), ovvero in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, abbia un saldo del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici negativo o non lo abbia pubblicato, decadrà di diritto dalla possibilità di avvalersi degli incentivi e finanziamenti regionali, nazionali e sovranazionali previsti per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo e non potrà procedere a interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo e impermeabilizzazione di suolo, neppure con compensazione; sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo in compensazione.

3. Nei casi di accertata e ripetuta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), si applica l'articolo 141, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

---

### Art. 13.

#### 13.1

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 13.2

IRTO, BASSO, FINA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 13.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.4**

FREGOLENT

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.5**

PATUANELLI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le lettere a), b), c) ed e);*

b) *dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

« *d-bis*) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "impianti destinati ad attività industriali" aggiungere la seguente: ", logistiche";

*d-ter*) all'articolo 23-ter, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"*b*) *direzionale, produttiva e logistica.*" ».

---

**13.6**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

**13.7**

FAZZONE, PAROLI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente: « all'articolo 2-bis, comma 1-ter, sopprimere il terzo periodo »;*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« *b*) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sostituire il sesto periodo con il seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c)

e d), e 142 del medesimo codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10, comma 1, lettera c) soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.” »;

c) *alla lettera c) sopprimere le seguenti parole:* « nelle medesime zone omogenee A, ovvero »;

d) *sopprimere la lettera e).*

---

### 13.8

IRTO

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:* « all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è soppresso »;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:* « all'articolo 3, comma 1, lettera d), il sesto periodo è sostituito dal seguente: “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10, comma 1, lettera c) soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.” »;

c) *alla lettera c) sopprimere le seguenti parole:* « nelle medesime zone omogenee A, ovvero »;

d) *sopprimere la lettera e).*

---

### 13.9

FREGOLENT

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è abrogato »;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* « diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria » *con le seguenti:* « anche ove siano modificati sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e siano previsti incrementi di volumetria »;

c) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

« d) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole “impianti destinati ad attività industriali” è aggiunta la seguente: “logistiche” »;

d) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

« e) all'articolo 23-bis, il comma 4 è abrogato; »;

e) *dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

« e-bis) all'articolo 23-ter, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) direzionale, produttiva e logistica;”

e-ter) all'articolo 23-ter, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito”. ».

---

### 13.10

PAROLI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* « fatte salve le » *inserire le seguenti:* « diverse ».

---

### 13.11

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

### 13.21

PAROLI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

« b) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di

opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi sono sempre realizzabili in via diretta mediante i titoli edilizi di cui ai successivi articoli 22, 20, 23 e 28-*bis*, e comprendono, il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle stesse aree di edifici legittimamente esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e numero di nuovi fabbricati, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. Gli interventi possono prevedere altresì, nei casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere progetti di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino integrale di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione nei limiti della preesistente consistenza, anche con diversa sagoma, prospetti, destinazione d'uso e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere *c*) e *d*), e 142 del medesimo codice, nonché fatte salve le previsioni legislative e in particolare dell'articolo 10, comma 1, lettera *c*), del presente decreto e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia realizzabili in via diretta e in assenza di piano attuativo soltanto ove siano mantenuti sagoma, sedime e caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti e non siano previsti incrementi di volumetria o della superficie lorda. »;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), il capoverso "e.1)" è sostituito con il seguente: "e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati su aree non impegnate da precedenti costruzioni, e non asservite ad altri interventi, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma superiore al 30 per cento della volumetria o della superficie lorda legittimamente esistenti." ».

**13.12**

SIRONI

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) All'articolo 3, comma 1, alla lettera *d-ter*) con la seguente *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: “efficientamento energetico” sono aggiunte le seguenti: “purché presentino elementi di continuità con l'edificio oggetto di demolizione e non comportino variazioni significative del carico urbanistico” ».

---

**13.13**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

---

**13.14**

SIRONI

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

---

**13.15**

PAROLI

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

« c) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria o della superficie lorda o della sagoma o dei prospetti degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, comportino mutamenti della destinazione d'uso; nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma, o della volumetria o della superficie, o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004; e inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti o il ri-

pristino di edifici crollati o demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi previa approvazione dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione di competenza comunale nel caso in cui siano previste modifiche della sagoma, del sedime e delle caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti o siano consentiti incrementi di volumetria o della superficie lorda anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. ».

---

**13.16**

PAROLI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« c-bis) all’articolo 15, comma 2, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Tale ultimo termine inizia a decorrere a seguito della formale comunicazione di inizio lavori da parte del committente, da effettuarsi entro un anno dal rilascio del titolo concessorio. La stessa comunicazione costituisce presupposto sufficiente a determinare concretamente l’inizio dei lavori ai fini della validità del titolo concessorio”. ».

---

**13.17**

SIRONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**13.18**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**13.19**

SIRONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**13.20**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**13.0.1**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-*bis*. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato” ».

---

**13.0.2**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)*

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione. ».

---

**13.0.3**

NAVE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di disagio abitativo)*

1. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, il fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si intende incrementato di 100 milioni di euro, per ciascun anno dal 2025, 2026, 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede per ciascun anno 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**13.0.4**

ROSA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Deroghe per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato nei centri storici)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

“2-ter. Al fine di favorire la rigenerazione urbana e il riuso degli immobili vetusti, rivitalizzare i centri storici e aumentare la qualità della vita, in deroga alla legislazione vigente in materia e, in particolare, con riferimento alle barriere architettoniche, in deroga alle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, con riferimento agli immobili costruiti anteriormente al 1975 e situati nei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per le quali non è possibile effettuare modifiche strutturali e la destinazione d'uso di tali locali sia compatibile per l'attività esercitata:

a) l'altezza minima interna utile dei locali è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i comuni siti in zone montane;

b) per ciascun locale, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) i locali inferiori a 40 metri quadrati devono essere dotati di almeno un servizio igienico di superficie non inferiore a 1,50 metri quadrati;

d) ove non sia possibile adottare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, le attività di cui al presente comma sono consentite in deroga al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

e) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso.

*2-quater.* Il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere esenzioni per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato presenti o di nuovo insediamento nella perimetrazione dei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti».

---

### 13.0.5

FAZZONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

1. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 168, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. I comuni possono istituire Fondazioni per l'amministrazione e la gestione di proprietà collettive e dei beni gravati da diritti di uso civico ubicati nei propri territori.”. »

---

### 13.0.6

FAZZONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “8-quinquies. È altresì consentito il trasferi-

mento di diritti di uso civico e permutate aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione anche quando le opere realizzate siano oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non ancora rilasciato purché l'immobile sia comunque esistente alla data dell'85 e previa acquisizione del relativo parere paesaggistico non sussistendo elementi ostativi al rilascio ad eccezione del condono relativo al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326." ».

### 13.0.7

FAZZONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 13-bis.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168 sono aggiunti i seguenti:

#### “Art. 3-bis.

*(Accertamento dei demani collettivi)*

1. I soggetti gestori dei domini collettivi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, provvedono all'accertamento dei beni collettivi e di quelli gravati da diritti di uso civico mediante Istruttorie Demaniali che contengono documentazioni storiche e giuridiche ovvero, mediante Verifiche Demaniali ricognitive dei beni collettivi. A tali atti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 30 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

2. Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni, la Giunta regionale, procede a dare esecutività agli atti istruttori pubblicati.

3. Ad avvenuta esecutività degli atti istruttori, i soggetti gestori o le regioni per ottenere una corretta pianificazione e gestione del patrimonio civico all'interno di una visione paesaggistica del dominio collettivo, indice una conferenza di servizi, al fine di acquisire il parere del Ministero della cultura.

4. A conclusione delle conferenze di servizi, le regioni, disciplinano con proprie disposizioni legislative le condizioni per poter autorizzare una destinazione diversa da quelle agro-silvo-pastorali sui quali applicare l'istituto della concessione amministrativa.

5. Restano comunque salvi i provvedimenti di sdemanializzazione e di alienazione già adottati in forza di altre disposizioni legislative anche successivamente annullate.

**Art. 3-ter.***(Concessioni amministrative dei demani collettivi)*

1. Accanto all'esercizio delle forme tradizionali di uso del demanio civico previste dalla presente legge e dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono essere ammesse anche forme non tradizionali di uso di quest'ultimo attraverso l'istituto della concessione amministrativa o concessione in utenza temporanea di terre civiche. Tale concessione non tradizionale è consentita, previa determinazione del relativo canone e stipula di idoneo atto concessorio, in tutti i casi in cui, a seguito di utilizzazioni consolidate effettuate in violazione della presente legge, ma conformi alle prescrizioni urbanistiche o in base alle norme sui condoni edilizi, porzioni di terre gravate da diritti di uso civico abbiano perduto irreversibilmente la destinazione agro-silvo-pastorale da almeno dieci anni.

2. In tali casi i comuni, di concerto con le Regioni ed acquisito il parere del Ministero della cultura, disciplinano le modalità e le tipologie di concessioni in utenza temporanea nelle more della determinazione di provvedimenti di trasferimenti di diritti di uso civico e permuta.

3. I proventi delle ascritte concessioni rappresentano entrate vincolate il cui utilizzo può avvenire solo con autorizzazione regionale ed esclusivamente per le seguenti finalità:

a) l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva;

b) lo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva;

c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;

d) la realizzazione ed il finanziamento di opere e servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale;

e) il rimboschimento di aree degradate e oggetto di incendi boschivi.

4. I corrispettivi di cui al comma 1, sono versati, dagli enti interessati, presso uno specifico fondo fruttifero a specifica destinazione, della propria tesoreria.

5. L'utilizzo dei corrispettivi di cui al comma 3, per gli scopi di cui al medesimo comma 3, è disposto dall'organo competente degli enti titolari dei diritti civici." ».

**13.0.8**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni finali)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima. ».

---

**Art. 14.****14.1**

MIRABELLI, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e, quanto a 800 milioni di euro, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2024 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato. ».

**14.2**

FREGOLENT

*Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: « pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036 » con le seguenti: « pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024,*

1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036 ».

---

### **14.3**

IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036 » con le seguenti: « pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036 ».*

---

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1003

### Art. 1.

#### 1.1

DI GIROLAMO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere il comma 1.*

---

#### 1.4

DI GIROLAMO

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

« 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, le parole: "I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "I comuni con popolazione fino a 3000 abitanti".

2. All'articolo 142, comma 2, lettera *b*), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Nei comuni non tenuti alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell’articolo 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell’articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, così come modificato dal comma 1 della presente legge, le aree inserite negli strumenti urbanistici sono escluse dal vincolo paesaggistico.” ».

---

### 1.5

DI GIROLAMO

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

« 1. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, le parole: “I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “I comuni con popolazione fino a 1500 abitanti”.

2. All’articolo 142, comma 2, lettera *b*), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Nei comuni non tenuti alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell’articolo 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell’articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, così come modificato dal comma 1 della presente legge, le aree inserite negli strumenti urbanistici sono escluse dal vincolo paesaggistico.” ».

---

### 1.6

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, sostituire le parole: « sono escluse dal vincolo paesistico » con le seguenti: « sono sottoposte alle disposizioni di cui al comma 1 ».*

---

### 1.7

SIRONI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ove la suddetta esclusione sia coerente con i piani paesistici (o piani urbanistico-*

territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali) di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 ».

---

## Art. 2.

### 2.1

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 sostituire le parole: « il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. » con le seguenti: « il 1° gennaio 2070 ».*

---

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 5 novembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 126**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**NATURALE**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35*

*AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI MOVIMENTO PER LA DECRESCITA FELICE, DI SLOW FOOD, DI FEDERDISTRIBUZIONE, DI ANCC-COOP E DI ANCD-CONAD, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145, 1167 (RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE)*

**Plenaria**

**167<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)*

Il PRESIDENTE avverte che il provvedimento in titolo è già calendarizzato in Assemblea. Si procederà pertanto, nella giornata odierna, alla

votazione del parere, considerato il rilievo delle disposizioni di competenza.

Riferisce alla Commissione il senatore AMIDEI (*FdI*), segnalando che l'articolo 1, modificato dalla Camera, dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore, attraverso due modifiche alla legge annuale sulla concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118). Esso definisce, inoltre, le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali che dovranno essere espletate entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle stesse concessioni.

Più in dettaglio, puntualizza che l'articolo 1 intende agevolare la chiusura della procedura d'infrazione n. 2020/4118, avviata con la lettera di costituzione in mora il 3 dicembre 2020. Al riguardo ricorda che, dopo la risposta delle autorità italiane, è stato emesso dalla Commissione un parere motivato il 16 novembre 2023, al quale ha fatto seguito la risposta italiana del 16 gennaio 2024. La Commissione europea ritiene che, mantenendo proroghe indiscriminate ed *ex lege* delle attuali « concessioni balneari », l'Italia sia venuta meno agli obblighi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), che prevede l'applicazione di procedure di selezione qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili e il divieto di rinnovo automatico. Rammenta poi che la questione del regime normativo del rilascio e rinnovo di tali concessioni con finalità turistico-ricreative è stata oggetto di pronunce sia della Corte di giustizia dell'Unione europea che dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

L'articolo 9 – prosegue il relatore – prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore. Tale previsione intende risolvere la procedura di infrazione n. 2023/2022 avviata nei confronti dell'Italia per il recepimento non pienamente conforme della direttiva 2014/36/UE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali.

Illustra indi l'articolo 13, che novella l'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, introducendo un nuovo comma al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (cosiddetta direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (cosiddetta direttiva Habitat). Nel corso dell'esame in prima lettura, sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter: il nuovo comma 1-bis interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide; il comma 1-ter prevede l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio.

Dà indi conto dell'articolo 14-ter, che disciplina le modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico. Evidenzia in particolare che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi. Si prevedono altresì: l'adempimento agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti ad offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi di riciclo; l'istituzione nel Registro nazionale dei produttori di un'apposita sezione, a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico. Si escludono poi dall'applicazione di quanto previsto gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, secondo determinate condizioni.

Riferisce infine sull'articolo 16-sexies, in base al quale la valutazione di proporzionalità sui progetti di legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari è effettuata dalle amministrazioni competenti ad esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e all'espressione del suo parere sugli emendamenti parlamentari. Precisa infatti che la direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. Tale « *test* di proporzionalità » dovrebbe essere posto in essere sia per nuove norme in via di introduzione sia per modifiche della normativa esistente; la sua portata è « proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione ». La finalità perseguita è garantire il corretto funzionamento del mercato interno e semplificare l'accesso alle professioni garantendo, al tempo stesso, la protezione dei consumatori.

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi nel dibattito, il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP) dichiara il voto contrario a nome del proprio Gruppo, tanto per i contenuti del provvedimento, con parti-

colare riferimento all'articolo 1, quanto, più in generale, per l'impossibilità di approfondire il testo in seconda lettura, considerato che è già stata preannunciata la questione di fiducia.

In relazione all'articolo 1, nel richiamare le dichiarazioni rese dall'attuale maggioranza circa la volontà di uscire dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein, stigmatizza lo stravolgimento della legge n. 118 del 2022, che disciplinava in maniera a suo avviso più opportuna il tema delle concessioni demaniali. La disposizione in commento descrive invece un quadro a suo giudizio più illusorio che reale, basato su ambiguità, senza prevedere criteri idonei per concessioni e indennizzi. Ciò rischia quindi di produrre effetti ancor più dirompenti rispetto alla situazione attuale, non scongiurando l'ingresso di investitori stranieri.

Le motivazioni del voto contrario risiedono altresì nell'ennesima occasione mancata per affrontare seriamente la questione, inquadrando il regime delle concessioni in un'ottica concorrenziale, in linea con l'impostazione europea, con forte pregiudizio per il lavoro compiuto finora.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) dichiara a sua volta il voto contrario del proprio schieramento, lamentando che non sia possibile intervenire con proposte su un testo ormai blindato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

**(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE invita la relatrice ad esprimersi sul provvedimento in titolo.

La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) osserva preliminarmente che il tema della riduzione delle liste d'attesa risulta assai rilevante per tutti i cittadini. Deplora tuttavia che il provvedimento non individua una strategia di lungo periodo, ma interviene con meri spunti di breve pe-

riodo, su contesti territoriali circoscritti. Invoca invece un'azione legislativa organica, tanto più che dietro la lunghezza dei tempi di attesa vi sono situazioni reali di malati che affrontano percorsi drammatici.

Lamenta altresì l'assenza degli investimenti necessari ed esprime forti critiche verso una impostazione in base alla quale solo chi può accedere a prestazioni a pagamento, spostandosi sul territorio nazionale, può di fatto godere delle cure necessarie. Ciò motiva dunque il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice NATURALE (*M5S*) sollecita a sua volta l'esigenza di assicurare pari opportunità di cura per tutti i cittadini. Dichiarando quindi il voto contrario del suo schieramento, in quanto il testo non affronta le necessità reali del Paese.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

**(1264) Disposizioni in materia di lavoro**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Maffoni ha svolto la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente DE CARLO (*FdI*), in sostituzione del relatore Maffoni, propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) richiama la posizione espressa dal Gruppo del Partito Democratico durante l'esame in prima lettura, con particolare riferimento agli articoli 10 e 19, paventando il rischio di favorire il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco. Mancano, a suo avviso, norme efficaci per risolvere il dramma quotidiano degli infortuni e dei morti sul lavoro, che richiederebbe un'azione condivisa da parte di tutte le forze politiche, al fine di assicurare la dignità del lavoro.

Soffermandosi sulla classificazione dei contratti stagionali, manifesta critiche alla pratica deplorabile di aggirare i limiti dei contratti a termine e dichiara il voto contrario del suo schieramento.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, non ravvisando alcun passo avanti nel testo in esame,

anche per ciò che concerne la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Richiama in proposito i recenti episodi occorsi all'ENEL di Portovesme, che hanno visto scongiurare una vera e propria strage a danno dei lavoratori.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta ai voti e approvata.

**(1055) Deputato ROTELLI e altri.** – *Legge quadro in materia di interporti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), premettendo che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, ha lo scopo di individuare i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete. Illustra indi l'articolo 1, che definisce l'interporto come il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici. Esso è qualificato quale infrastruttura strategica e di preminente interesse nazionale.

Dopo aver accennato all'articolo 2, secondo cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione ed elabora il Piano generale per l'intermodalità, fa presente che l'articolo 3 detta le condizioni per l'individuazione di nuovi interporti i cui progetti devono prevedere, tra l'altro: un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali; aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana; sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori.

Avviandosi alla conclusione, dà conto dell'articolo 4, che istituisce il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, e dell'articolo 5 in virtù del quale la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale, rientrando tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. Infine gli articoli 6, 7 e 8 individuano, rispettivamente, misure per il potenziamento degli interporti, dell'intermodalità e della rete ferroviaria interportuale, le disposizioni finanziarie e le disposizioni finali.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1035) ANCOROTTI e altri.** – *Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo*

**(993) Tilde MINASI. – Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il PRESIDENTE fa presente che il relatore ha informato la Presidenza per le vie brevi circa l'esigenza di recepire alcune istanze dei soggetti interessati dai provvedimenti. Essendo egli assente per concomitanti impegni, riferisce la proposta del relatore di rinviare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, in modo da valutare quali sviluppi avranno le suddette istanze.

Alla luce di ciò, propone di posticipare alle ore 12 di giovedì 28 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 12 di lunedì 11 novembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente DE CARLO, in relazione alla discussione congiunta dei disegni di legge nn. 385 e 1267 (Registro nazionale dei pizzaioli professionisti), propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 385 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 21 novembre.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda peraltro che oggi si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 (Riduzione dello spreco alimentare). I soggetti che non sono stati auditi, riceveranno la richiesta di invio di un contributo scritto. Essendosi esaurita tale fase istruttoria, si potrebbe pertanto procedere all'adozione di un testo base e alla fissazione di un termine per gli emendamenti.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), relatore sui predetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167, condivide l'iniziativa del Presidente, suggerendo di assumere quale testo base per il seguito della discussione congiunta il disegno di legge n. 972.

La Commissione conviene quindi di adottare il disegno di legge n. 972 quale testo base per il seguito della discussione congiunta dei suddetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 e di fissare il termine per la

presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 28 novembre.

Il PRESIDENTE, considerate le decisioni testé assunte, propone infine di sconvocare la seduta plenaria già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 6 novembre, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato già convocato al termine della seduta plenaria di domani, e di convocare una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta in corso, per la programmazione dei lavori.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI  
E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 127**

*Presidenza del Presidente*

**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 5 novembre 2024

**Plenaria**  
**241<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente ZAFFINI avverte che non si procederà all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1287, di conversione del decreto-legge n. 131 del 2024 (« Salva-infrazioni »), trasmesso dalla Camera dei deputati, in quanto la Commissione di merito ne ha già terminato la relativa trattazione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice LEONARDI (*FdI*) menziona in primo luogo l'articolo 3, che sopprime l'obbligo per l'aspirante guida alpina di conseguire il grado di guida alpina entro 10 anni dal conseguimento dell'abilitazione ed estende l'ambito operativo degli accompagnatori di media montagna.

L'articolo 5 riformula innanzitutto il comma 1 dell'articolo 172-*bis* del Codice della navigazione allo scopo di permettere ai lavoratori marittimi arruolati secondo il patto di cui al successivo articolo 327, comma 2, di essere adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale in presenza di determinati requisiti.

Il comma 2 dell'articolo 172-*bis* è modificato al fine di precisare che l'armatore ha l'obbligo di comunicare giornalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione la composizione effettiva dell'equipaggio, mentre al comma 5 dell'articolo 172-*bis* viene introdotto l'obbligo per l'armatore di comunicare all'autorità marittima l'orario di lavoro effettivamente compiuto.

L'articolo 6, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 328 del Codice della navigazione, prevedendo la disponibilità per il comandante di stipulare contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio. Viene inoltre disposto che il contratto di arruolamento del comandante sia stipulato con atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave oppure del domicilio del comandante o dell'armatore.

L'articolo 6, comma 1, lettera *b*), abroga l'articolo 329 del Codice della navigazione.

Il comma 2 abroga parte del comma 1 dell'articolo 103-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 relativa a un regime transitorio per la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo.

L'articolo 8, comma 1, prevede che con regolamento si provveda alla definizione dei requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, nonché alla disciplina dei modi di selezione, delle condizioni di imbarco, dei compiti e dei percorsi di formazione di tali figure professionali. Ai sensi del successivo comma 2, con regolamento sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione, di un ospedale di bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali, mentre il comma 3 dispone l'abrogazione del Capo IV del regolamento sulla sanità marittima di cui al regio decreto n. 636 del 1895.

L'articolo 9 dispone che le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano avvalersi anche delle rispettive articolazioni territoriali ai fini della presentazione dell'istanza per l'esclusione dell'asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell'esito positivo delle verifiche richieste per l'assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e di apolidi.

L'articolo 11 reca misure di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri.

L'articolo 22 modifica l'articolo 55-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che le sanzioni disciplinari applicate al medico nei casi di false attestazioni o certificazioni si estendano anche ai casi di certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, in relazione alla certificazione dell'assenza dal servizio. È inoltre disposto che l'individuazione dei casi e della modalità di ricorso alla telecertificazione sia definita con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute.

L'articolo 24 dispone in merito alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione dell'IRCCS « Giannina Gaslini » di Genova.

Intervenendo sull'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, l'articolo 25 consente alle farmacie e ai farmacisti di dispensare per conto delle strutture sanitarie i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti e di effettuare una serie di servizi sanitari.

L'articolo 26 reca modifiche alla legge n. 107 del 2010 in materia di inclusione sociale delle persone con sordocecità.

L'articolo 31, comma 1, lettera *f*) abroga l'articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale disposizione fa riferimento a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volto ad individuare i dati e le amministrazioni titolari del trattamento, da mettere a disposizione del Ministero del lavoro, ai fini di elaborazioni statistiche per le finalità perseguite dall'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro.

La successiva lettera *g*) abroga il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, che prevede una disciplina transitoria concernente l'introduzione di modalità di attivazione dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i percettori del reddito di cittadinanza.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) esprime perplessità in ordine alla previsione di cui all'articolo 25, comma 2, che pone a carico degli utenti i test di verifica dell'antibiotico resistenza e le vaccinazioni contro le malattie tropicali. Tale disposizione risulta infatti contraddittoria rispetto a strategie di fondo di politica sanitaria ampiamente condivise.

Il sottosegretario GEMMATO fa innanzitutto presente il valore della rete delle farmacie capillarmente distribuite sul territorio ai fini della diffusione delle vaccinazioni, mentre i temi richiamati dal senatore Mazzella sono ben presenti al Governo, che ne sta promuovendo l'approfondimento in sede di G7 della salute. Resta peraltro la clausola generale di invarianza degli oneri caratterizzante il disegno di legge in esame.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) dichiara in primo luogo il favore della propria parte politica nei confronti della farmacia dei servizi e del suo potenziamento. In tale ottica, tuttavia, si pone la necessità di una riflessione in merito alla possibilità di integrare le competenze dei farmacisti per mezzo di un'adeguata riforma dei relativi percorsi di studio. Le

farmacie dei servizi non possono comunque essere considerate presidi di medicina territoriale al pari di strutture quali le case di comunità.

Inoltre, occorre evitare la disparità di trattamento fra le farmacie dei servizi e i laboratori di analisi in riferimento alla disciplina in materia di requisiti e controlli, che, relativamente ai secondi, appare decisamente più severa.

Nel complesso, infine, il disegno di legge in titolo lascia eccessivi spazi di intervento al Governo; da ciò la contrarietà del suo Gruppo.

Il sottosegretario GEMMATO rammenta che la disciplina riguardante la farmacia dei servizi risale alla legge n. 153 del 2009. Su tale base, la sperimentazione al riguardo è costantemente proseguita, determinando la possibilità di cogliere vantaggi crescenti.

I laboratori di analisi, in quanto accreditati, sono necessariamente oggetto di una disciplina specifica rispetto a quella relativa alle farmacie, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Resta peraltro l'opportunità di prevedere percorsi di accreditamento maggiormente snelli, ferma restando la necessità di garantire livelli qualitativi elevati e uniformi.

Interviene brevemente la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), richiamando a sua volta la priorità da accordare all'accertamento dei requisiti, in quanto elemento ben più importante della forma del rapporto con il Servizio sanitario nazionale.

Il senatore RUSSO (*FdI*) richiama l'attenzione sull'opportunità che le farmacie dei servizi e le strutture accreditate costituiscano parte di un sistema organico e capillare, funzionale a garantire ai cittadini livelli adeguati di servizio.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, ha la parola per la replica la relatrice LEONARDI (*FdI*), che pone in evidenza l'utilità del disegno di legge in esame ai fini della necessaria semplificazione in numerosi ambiti di attività. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente ZAFFINI rammenta la richiesta di contributo scritto rivolta alla Conferenza Stato-Regioni, a integrazione del ciclo di audizioni precedentemente svolto.

In discussione generale interviene quindi il senatore MAZZELLA (M5S), il quale si esprime criticamente in relazione all'aumento delle ore di attività libero-professionale per i medici in formazione specialistica, previsto dall'articolo 5, che rischia di comportare carichi di lavoro eccessivi per i professionisti in formazione.

Riguardo all'articolo 1, giudica criticabile il riferimento al ruolo del solo medico, in quanto risulta trascurata la figura dell'odontoiatra, che pure concorre alla composizione della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore ZULLO (Fdi) reputa fondato il rilievo, derivante da una formulazione imprecisa, tenuto conto che medici e odontoiatri fanno parte del medesimo ordine professionale.

Il sottosegretario GEMMATO condivide quanto espresso in relazione all'opportunità di tenere conto della professionalità dell'odontoiatra nella formulazione dell'articolo 1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1101) MAGNI e altri. – Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

Il presidente ZAFFINI informa che gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 2.0.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1101/1/10 (pubblicato in allegato). Rammenta infine che lo scorso 24 settembre la Commissione bilancio ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1101/1/10.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(898) *Licia RONZULLI. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia*

(122) *Elisa PIRRO. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia*

(269) *DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia*

(410) *Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. – Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il presidente ZAFFINI rammenta che lo scorso 11 giugno la Commissione bilancio ha richiesto la relazione tecnica sul disegno di legge n. 898, già adottato quale testo base, al quale sono pertanto riferiti gli emendamenti presentati.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(246) *Isabella RAUTI e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

(400) *DE PRIAMO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

(485) *Maria Cristina CANTÙ e altri. – Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica*

(546) *SILVESTRONI e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

(594) *CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti*

(601) *Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica*

(603) *Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia*

(946) *Maria Cristina CANTÙ e altri. – Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico*

(1023) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore RUSSO (*FdI*) fa presente l'opportunità di proseguire con lo svolgimento delle audizioni previste, riservandosi di valutare eventuali possibilità di integrazione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1264) Disposizioni in materia di lavoro**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il presidente ZAFFINI fa presente che sono a disposizione della Commissione le memorie scritte già pervenute, mentre entro domani perverranno i contributi degli ulteriori soggetti segnalati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

**(672) Paola MANCINI. – Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale**

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 giugno.

Il presidente ZAFFINI rammenta che la Commissione ha già proceduto all’illustrazione degli emendamenti, mentre la richiesta di predisposizione della relazione tecnica da parte della Commissione bilancio risale allo scorso 30 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

**(647) RUSSO e GUIDI. – Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico**

**(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa**

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il presidente ZAFFINI fa presente che ai fini del prosieguo dell’esame congiunto la Commissione ha già convenuto di attendere l’assegna-

zione di un ulteriore disegno di legge, presentato dai senatori del Gruppo PD-ID.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(990) Licia RONZULLI.** – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

**(599) BALBONI e altri.** – *Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare*

**(1006) Ylenia ZAMBITO e altri.** – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare*

**(1082) Raffaella PAITA e Daniela SBROLLINI.** – *Disposizioni in materia di contrasto ai disturbi alimentari e della nutrizione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il presidente ZAFFINI rammenta la richiesta di relazione tecnica formulata dalla Commissione bilancio lo scorso 13 marzo riguardante il disegno di legge n. 990, scelto come testo base e al quale sono dunque riferiti gli emendamenti già presentati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il relatore SATTA (*Fdi*) specifica che lo schema di decreto legislativo in titolo non è stato ancora oggetto di trattazione da parte della Conferenza Stato-Regioni ed è dunque ancora assegnato con riserva. Non sussistono pertanto ancora le condizioni per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 898 E CONNESSI,  
IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE AFFETTE DA EPILESSIA*

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) sollecita il rappresentante del Governo a un approfondimento in merito all'eventuale sussistenza di difficoltà presso il Ministero della salute in ordine al procedimento di approvazione dei disegni di legge riguardanti la tutela dei soggetti affetti da epilessia. La chiarezza richiesta è particolarmente preziosa in ordine alle aspettative delle associazioni dei soggetti interessati.

Il senatore ZULLO (*FdI*), relatore sui disegni di legge citati, ritiene che non vi siano riserve da parte del Ministero della salute in merito alla conclusione dell'*iter* di approvazione, la quale è fortemente auspicabile, in un'ottica di tutela della sicurezza dell'individuo e della collettività.

Fa quindi presente la propria intenzione di impegnarsi al fine di sollecitare la predisposizione in tempi rapidi della relazione tecnica, richiesta dalla Commissione bilancio relativamente al disegno di legge n. 898.

Il presidente ZAFFINI coglie l'occasione per esortare ad analogo impegno i relatori sui disegni di legge per i quali è stata richiesta la relazione tecnica. Si riserva inoltre di rivolgere al riguardo uno specifico sollecito al Governo.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 989 (medicina di genere), nonché dell'esame del disegno di legge n. 1264 (disposizioni in materia di lavoro) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1101

**G/1101/1/10 (già em. 2.0.1)**

MURELLI, CAMUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1101, recante *Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali*,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela e sviluppo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole ma anche nelle aziende al fine di sensibilizzare maggiormente studenti e lavoratori sui rischi connessi agli ambienti di lavoro;

il più delle volte una buona informazione e conoscenza dei rischi e pericoli cui si va incontro riesce ad abbattere notevolmente la percentuale di infortuni, malattie e tumori professionali registrati negli ambienti lavorativi;

considerato che:

nell'ambito dell'anatomia patologica la fissazione dei campioni istologici è una fase fondamentale e imprescindibile, poiché prepara i campioni alle successive analisi necessarie per la diagnosi;

ad oggi il fissativo istologico maggiormente utilizzato per la conservazione dei tessuti in istopatologia è la formalina, una soluzione acquosa a base di formaldeide riconosciuta come cancerogena, tossica e allergenica (si veda, in particolare, il Regolamento CE n. 1272/2008, così come modificato dal Regolamento UE n° 605/2014, che la riconosce come sostanza cancerogena di categoria 1B e mutagenica di categoria 2);

considerato, altresì, che sono quasi un milione gli operatori sanitari sul territorio europeo esposti quotidianamente alla formaldeide, con un rischio di cancro cinque volte maggiore. Infatti, sul punto, numerosi

studi evidenziano come l'esposizione ai vapori di formaldeide produca una maggiore mortalità per cancro nasofaringeo e decessi per leucemia;

evidenziato che:

in questo contesto, la normativa europea sta limitando sempre di più l'uso della formaldeide, richiedendo alternative più sicure per proteggere i consumatori e i lavoratori, imponendo – di fatto – l'abbandono della formaldeide in favore di alternative valide e sicure;

relativamente all'impiego di formaldeide nell'ambito sanitario, la Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, riconosce che la formaldeide viene ampiamente utilizzata come fissativo istologico, in assenza di un valido sostituto;

inoltre, tale Direttiva ha introdotto un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale è stato concesso, in quel determinato settore, di superare il valore limite nell'ottica di una diminuzione progressiva dell'utilizzo della sostanza. Nello specifico, la Direttiva recita: « I fissativi a base di formaldeide sono comunemente usati nel settore sanitario in tutta l'Unione grazie alla facilità di manipolazione, l'elevato grado di precisione e l'estrema adattabilità. In alcuni Stati membri è prevedibile che il settore sanitario avrà difficoltà a rispettare, a breve termine, il valore limite di 0,37 mg/m<sup>3</sup> o 0,3 ppm. Per tale settore è pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/m<sup>3</sup> o 0,5 ppm. Il settore sanitario dovrebbe in ogni caso ridurre al minimo l'esposizione alla formaldeide; tale settore è incoraggiato a rispettare il valore limite di 0,37 mg/m<sup>3</sup> o 0,3 ppm durante il periodo di transizione ove possibile »;

il periodo di transizione è terminato nel mese di luglio 2024;

sottolineato che:

la normativa italiana ha recepito con Decreto Interministeriale 11 febbraio 2021 la direttiva (UE) 130/2019 e la direttiva (UE) 2019/983 che autorizza l'uso professionale della formaldeide solo qualora non esistano alternative valide;

il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede in generale l'obbligo di sostituzione o riduzione dell'uso di agenti cancerogeni sui luoghi di lavoro, qualora tecnicamente possibile, correlandolo a sanzioni di carattere penale;

esiste al momento in commercio un'alternativa validata da studi multicentrici che ne hanno dimostrato la non inferiorità alla formaldeide e l'assenza di cancerogenicità,

impegna il Governo:

a sostenere l'adozione dei fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità, monitorando l'effettiva applicazione della normativa in vigore;

a intervenire con misure che sollecitino le strutture a sostituire l'utilizzo della formaldeide con i fissativi istopatologici innovativi in grado di eliminare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dalla presenza di sostanze cancerogene negli ambienti di lavoro;

a rendere obbligatorio nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica inserire nel disciplinare di gara l'utilizzo di fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 5 novembre 2024

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
**BRAMBILLA**

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione**

**Audizione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti**

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Carla GARLATTI, *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Maria Anna MADIA (*PD-IDP*) e, in videoconferenza, la senatrice Lavinia MENNUNI (*FDI*).

Carla GARLATTI, *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, replica, a più riprese, ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, per la sua partecipazione all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audizione e dispone che l’eventuale documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 5 novembre 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**MICHELOTTI**

*La seduta inizia alle ore 20,35.*

*COMMISSIONE PLENARIA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Esame delle proposte di modifica del Regolamento interno**

(Esame e approvazione)

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, illustra due proposte di modifica del Regolamento interno della Commissione, predisposte e condivise nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 30 ottobre 2024, annunciate durante la seduta plenaria del 30 ottobre 2024, pubblicate in allegato al resoconto di tale seduta e trasmesse a tutti i membri della Commissione, con l'assegnazione di un termine per la presentazione di proposte emendative.

Preso atto che non sono pervenute osservazioni o proposte emendative entro il termine prefissato, non essendovi richieste di intervento, pone in votazione le due proposte di modifica del Regolamento interno.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, approva la proposta di modifica riguardante le modalità di verifica del numero legale, tramite la sostituzione del comma 2 dell'articolo 10, e la proposta di modifica riguardante la possibilità di istituire comitati, tramite l'introduzione dell'articolo 13-bis (*vedi allegato*).

**Comunicazioni del presidente**

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 30 ottobre 2024, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge istitutiva e dell'articolo 22 del Regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, di Edoardo Burelli, avvocato.

*La seduta termina alle ore 20,40.*

ALLEGATO

**MODIFICHE DEL REGOLAMENTO INTERNO***(Approvate nella seduta del 5 novembre 2024)*

Il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

*2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.*

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

*Art. 13-bis.  
(Comitati)*

*1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppi di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi almeno un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.*

*2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.*

*3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione alle riunioni dei Comitati dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati è disposta dai coordinatori su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.*

*4. I coordinatori comunicano preventivamente al Presidente della Commissione il calendario dei lavori.*

*5. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita a uno o più Comitati.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla**  
**diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle**  
**misure adottate per prevenire e affrontare**  
**l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

Martedì 5 novembre 2024

**Plenaria**

**8ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

LISEI

*Intervengono: per la FISM (Federazione italiana delle società medico-scientifiche), il consigliere Alfredo Cuffari; per la FNOMCeO (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), il presidente Filippo Anelli e il segretario generale Roberto Monaco; per la FIMMG (Federazione italiana medici di medicina generale), il segretario generale nazionale Silvestro Scotti.*

*La seduta inizia alle ore 20,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione di rappresentanti della FISM (Federazione italiana delle società medico-scientifiche)**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottor Alfredo CUFFARI, consigliere della FISM (Federazione italiana delle società medico-scientifiche), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori MALAN (*FdI*) e LIRIS (*FdI*), i deputati Alice BUONGUERRIERI (*FDI*) e CIANCITTO (*FDI*), nonché il presidente LISEI (*FdI*).

Replica agli intervenuti il dottor CUFFARI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione della FISM.

**Audizione di rappresentanti della FNOMCeO (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri)**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottor Filippo ANELLI, presidente della FNOMCeO (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i deputati Alice BUONGUERRIERI (*FDI*) e Alfonso COLUCCI (*M5S*), il senatore LIRIS (*FdI*) e il presidente LISEI (*FdI*).

Rispondono ai quesiti il dottor ANELLI e il dottor Roberto MONACO, segretario generale della FNOMCeO.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara conclusa l'audizione della FNOMCeO.

**Audizione di rappresentanti della FIMMG (Federazione italiana medici di medicina generale)**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottor Silvestro SCOTTI, segretario generale nazionale della FIMMG (Federazione italiana medici di medicina generale), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per svolgere quesiti e considerazioni, i deputati Alice BUONGUERRIERI (*FDI*), CIANCITTO (*FDI*) e Alfonso COLUCCI (*M5S*), il senatore LIRIS (*FdI*) e il presidente LISEI (*FdI*).

Risponde agli intervenuti il dottor SCOTTI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO*

Il PRESIDENTE comunica che, su richiesta di alcuni rappresentanti dei Gruppi, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato oggi al termine dell'odierna seduta plenaria, non avrà luogo. Preavvisa, altresì, che è sua intenzione riconvocare l'Ufficio di Presidenza nel corso della prossima settimana, in un orario compatibile con i lavori delle due Assemblee e delle Commissioni permanenti di Camera e Senato.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 22,15.*